



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Corso di Laurea Magistrale in  
Storia dal medioevo all'età contemporanea

ordinamento LM-84

Tesi di Laurea

La giustizia di transizione tra fascismo e  
democrazia. La Corte d'Assise straordinaria e  
l'amnistia Togliatti a Venezia (1945-1947)

**Relatore**

Ch. Prof. Simon Levis Sullam

**Laureando**

Mauro Luciano Malo  
Matricola 855495

**Anno Accademico**

2019/2020

*ancora a Bianca...*

*e con un sincero e particolare ringraziamento al mio relatore,  
Professor Simon Levis Sullam*

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>Introduzione.....</b> | <b>p. 5</b> |
|--------------------------|-------------|

## **Capitolo primo**

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Atto primo - L'avvio della defascistizzazione del Paese. Dall'epurazione dei governi Badoglio all'istituzione delle Corti d'Assise straordinarie.....</b> | <b>p. 9</b> |
|--|-------------|

### **Scena prima - Dall'arresto del duce ai primi provvedimenti epurativi**

1. *Uno scontro solo rinviato.....*
2. *False trasformazioni, comode continuità.....*
3. *Primi segnali di rottura?.....*

### **Scena seconda - Da Badoglio a Bonomi; la defascistizzazione del governo italiano**

1. *Defascistizzare il Mezzogiorno. Settembre 1943 - marzo 1944.....*
2. *Dalla "svolta di Salerno" alla liberazione di Roma.....*
3. *La "Magna Charta" dell'epurazione e il governo Bonomi.....*

### **Scena terza - Una sfida difficile per gli angloamericani**

1. *I provvedimenti Alleati.....*

### **Scena quarta - La giustizia del fronte resistenziale e dei comitati di liberazione**

1. *La Resistenza e le bande partigiane.....*
2. *Le direttive del CLNAI.....*
3. *Il linciaggio di Carretta.....*

### **Scena quinta - L'istituzione delle Corti d'Assise straordinarie**

1. *22 aprile 1945. Il giorno delle CAS.....*
2. *Alcune problematiche del decreto.....*

## **Capitolo secondo**

**Atto secondo - Fascicoli e sentenze: l'attività della Corte d'Assise Straordinaria di Venezia.....p. 69**

**Scena prima - La composizione delle contraddittorie giurie istituzionali alla ricerca del monopolio dell'epurazione**

1. *La Liberazione tra epurazione selvaggia e giustizia privata.....p. 69*
2. *Evidenti contraddizioni. "Sotto la toga con la camicia nera" .....p. 73*
3. *Giudici popolari ed avvocati: espressione degli interessi ciellenistici.....p. 82*

**Scena seconda - Fascisti alla sbarra**

1. *Il territorio lagunare in fermento e l'apertura della CAS veneziana .....p. 87*
2. *Nelle aule di giustizia di Venezia. Le prime udienze "arroventate" .....p. 90*
3. *Inaugurare i processi con una condanna a morte. Il racconto del caso Pepi.....p. 94*
4. *Considerazioni sul processo.....p. 103*

**Scena terza - Tra l'accusa e la difesa. Analisi di alcuni fascicoli processuali della CAS veneziana**

1. *Una difesa insolita.....p. 107*
2. *Pio Leoni. Benefattore o collaborazionista?.....p. 111*
3. *Incastrato per una gamba di legno. La condanna di Gino Carrer.....p. 119*

**Scena quarta - Un primo bilancio dell'attività della CAS lagunare**

1. *Gli imputati e la folla nelle aule di giustizia: emozioni e comportamenti differenti.....p. 125*
2. *Qualche dato sui primi mesi.....p. 128*
3. *Migliorare il decreto: tra arresti sommari, giudizi differenziati ed intervento angloamericano.....p. 131*

## Capitolo terzo

**Atto terzo - Le svolte della giustizia di transizione italiana nella strada verso la pacificazione nazionale.....p. 135**

### **Scena prima - La polarizzazione del discorso epurativo**

1. *Il dibattito politico sull'epurazione fra il tramonto delle CAS e il varo del decreto n. 625.....p. 135*
2. *Un autunno di cambiamenti. Provvedimento d'ottobre, "legge Nenni", caduta del governo Parri e nuovo esecutivo De Gasperi.....p. 140*
3. *Rispondere ai timori dell'epurazione.....p. 146*

### **Scena seconda - Tribunali e cittadini alle prese con il nuovo decreto n. 625**

1. *Contrari a voltar pagina.....p. 152*
2. *Le direttive conservatrici della Cassazione romana.....p. 155*
3. *Ritorno nelle aule di giustizia di Venezia.....p. 158*

### **Scena terza - Qualche aspetto sull'ammnistia Togliatti**

1. *La fine di una parentesi.....p. 164*
2. *L'applicazione del decreto presidenziale n. 4 .....p. 168*
3. *"Sevizie particolarmente efferate": le storture dell' art. 3 dell'ammnistia e il discutibile operato delle Corti .....p. 177*

## Capitolo quarto

**Atto quarto - L'epurazione cala il sipario.....p. 185**

### **Scena prima - Venezia e Rovigo: alcune considerazioni sui processi tra 1945 e 1946**

1. *Gli effetti dell'ammnistia Togliatti sui processi della Corte veneziana.....p. 185*
2. *Un ultimo processo veneziano: il fascicolo di Carlo Aprile.....p. 189*
3. *Uno sguardo ai fascicoli dell'Archivio di Stato di Rovigo.....p. 192*

## **Scena seconda - La conclusione della defascistizzazione**

1. *Gli ultimi provvedimenti di clemenza (fine degli anni '40 - primi anni '50) e lo svuotamento delle carceri.....p. 198*

## **Conclusioni**

1. *Amnistia, memoria e oblio.....p. 203*
2. *Le ombre della giustizia e il ruolo dello storico.....p. 207*

## **Fonti e Bibliografia della tesi.....p. 213**

## Introduzione

Il desiderio di affrontare un ampio lavoro di ricerca all'intersezione tra storia contemporanea e storia delle istituzioni, basato su carte giudiziarie inedite, deriva non solo dalla mia passione e dall'interesse per queste discipline, ma dalla volontà di gettare luce sulle vicende che seguirono la caduta di Mussolini. Un desiderio orientato a ricordare un passato allo stesso tempo tragico e fondamentale, ed ancora un desiderio di ricordare coloro che subirono, negli atti conclusivi della guerra, vessazioni di ogni genere senza mai ottenere giustizia. Ma questa tesi scaturisce anche da una necessità presente ad ogni storico: quella di ricostruire gli eventi nella speranza di poter contribuire a rendere più chiaro il passato, ed in questo caso anche con lo scopo di denunciare alcuni dei crimini compiuti nel Secondo conflitto mondiale e nella guerra civile del 1943-1945 in Italia. La speranza è quella di contribuire, attraverso le tracce del passato giunte sino a noi<sup>1</sup>, a ricomporre un mondo più consapevole della propria storia e più giusto e libero per il futuro.

Oltre questa premessa, la tesi analizza la giustizia di transizione tra fascismo e democrazia, con uno sguardo particolare ad alcuni processi dibattuti davanti alla Corte d'Assise straordinaria di Venezia divenuta in seguito Sezione speciale della Corte d'Assise ordinaria. L'attenzione principale è per l'attività di tale Corte di giustizia negli anni 1945-1947, anche se è preso, più largamente, in considerazione il periodo dal 1943, caratterizzato dai primi regi decreti legge e provvedimenti luogotenenziali, e gli anni successivi, 1948-1953 (e infine 1959), al fine di presentare le ultime decisioni e linee istituzionali adottate dal governo italiano in tema di defascistizzazione e le loro conseguenze. Dall'arresto di Mussolini all'ammnistia Azara, l'iter epurativo decennale viene qui suddiviso in quattro capitoli. Il primo è volto a presentare il quadro generale delle vicende legate all'avvio della giustizia transitoria attraverso l'istituzione delle CAS il 22 aprile 1945 - mediante il provvedimento n. 142 -, e i precedenti decreti emanati dai governi Badoglio e Bonomi. Il secondo

---

<sup>1</sup> Rimando a due pietre miliari della storiografia Novecentesca: M. BLOCH, *Apologia della storia o Mestiere di storico*, Einaudi, Torino, 2009 e C. GINZBURG, *Spie. Radici di un paradigma indiziario*, in C. GINZBURG, *Miti, emblemi, spie*, Einaudi, Torino, 1986, pp. 158-209.

capitolo presenta le contraddizioni del sistema giuridico italiano per la punizione dei criminali fascisti trattando non solo l'istituzione di insolite corti straordinarie composte da giudici popolari, ma pure lo stretto legame che molti dei magistrati, cooptati nei lavori di epurazione, avevano avuto da una parte - e principalmente -, con il cessato regime fascista, dall'altra col fronte Resistenziale. Nella seconda parte il capitolo si volge ad analizzare specificamente la giustizia epurativa in territorio lagunare, presentando i processi (rinvenuti in archivio) di alcuni esponenti di notevole importanza del collaborazionismo fascista repubblicano (cioè del periodo della RSI). Il terzo capitolo riprende il dibattito politico e della società sulla defascistizzazione e sulla trasformazione delle CAS: sono presentate in sintesi le diverse opinioni e proposte degli esponenti politici più o meno favorevoli all'esperienza delle Assise straordinarie e la successiva trasformazione delle CAS in Sezioni speciali delle Corti d'Assise ordinarie, grazie al decreto legge luogotenenziale n. 625/1945. Questo decreto, con relativa trasformazione delle corti giudicanti, segnò la prima rilevante modifica sul terreno della giustizia di transizione, giunta appena otto mesi dopo la fine della guerra. Ma l'aspetto più importante trattato nel terzo capitolo è il celebre decreto presidenziale n. 4 del 22 giugno 1946, passato alla storia sotto il nome di "amnistia Togliatti". Tale provvedimento determinò la trasformazione più importante ed influente della politica epurativa, annullando la grandissima parte delle sentenze di condanna pronunciate dalle CAS e - di fatto - riabilitando i collaborazionisti della Repubblica sociale. La parte finale del terzo capitolo, e il successivo, delineano vari aspetti dell'amnistia Togliatti e i suoi effetti sulla società. Il quarto e conclusivo capitolo presenta nella sua parte iniziale le conseguenze dell'amnistia del giugno 1946 specificamente sui processi dibattuti a Venezia: l'esito finale, anche nella città lagunare, sarà la quasi completa scarcerazione di coloro che in precedenza erano stati condannati a decine d'anni di carcere o alla pena di morte. Prima di presentare i provvedimenti d'amnistia e indulto conclusivi, tra cui appunto l'amnistia Azara del 1953 - considerata generalmente come punto d'arrivo della giustizia di transizione -, le pagine centrali di questo ultimo capitolo sono invece dedicate ad una rapida analisi di alcuni processi della Corte d'Assise straordinaria di Rovigo. Il vaglio di questi



documenti in sede rodigina mi ha permesso di ampliare con qualche informazione e qualche dato aggiuntivo la ricerca archivistica; (si tratta di una breve parentesi di studio resasi necessaria per la chiusura prolungata di alcune sedi archivistiche, tra cui Venezia, in seguito alla pandemia da Covid-19).

Una nota sul testo: per ciò che riguarda, come si vedrà, la scelta di affiancare a “capitolo” la parola “atto” e di sostituire con “scena” l’indicazione dei paragrafi, essa deriva dalla volontà di presentare al lettore una struttura del lavoro che ricordi quella delle rappresentazioni teatrali. Durante la stesura della tesi, la lettura dei volumi e l’esame delle carte processuali, mi sono imbattuto spesso in vicende storiche che richiamavano sotto molti punti di vista opere e contesti melodrammatici; penso, principalmente, ai dibattimenti, agli episodi verificatisi dentro e fuori le aule di giustizia, all’interesse pubblico nell’assistere ai processi, all’eco dei quotidiani sui pronunciamenti e sugli umori della folla, e poi alla progressiva riduzione di interesse nel voler fare i conti con il passato<sup>2</sup>. Ciò fu conseguenza non solo dell’allontanarsi cronologico del conflitto ma anche delle prime elezioni dell’Italia repubblicana, che determinarono mutamenti degli scenari politici: tutti elementi che sembrano riportarci entro le quinte di un palcoscenico e ci rendono in qualche modo spettatori di anni complessi, interessanti e allo stesso tempo tragici e desolanti. Il periodo trattato, con le sue peculiarità, fa intensamente riflettere: ci troviamo di fronte a fondamentali passaggi della nostra storia e della nostra società, agli “atti” e alle “scene” che uniti costituiscono il mosaico della vicenda epurativa in Italia, tra la dittatura del Ventennio fascista e il boom economico. Legato a questo tema di “rappresentazione scenica” mi è parso di imbartermi in attori, protagonisti e comparse, tutti con un loro ruolo definito e inseriti in ambienti che sembrano proporre una molteplicità di scene e palcoscenici: le aule di giustizia, i poligoni di tiro per le (rare) esecuzioni capitali degli imputati ritenuti colpevoli di aver collaborato con nazisti e fascisti, ma anche gli spazi del confronto politico, le piazze gremite antistanti i tribunali, ecc. Nel complesso le vicende storiche

---

<sup>2</sup> Utilizzo qui le note parole del titolo di un importante saggio sulla giustizia di transizione: H. WOLLER, *I conti con il fascismo. L’epurazione in Italia 1943-1948*, Il Mulino, Bologna, 1996.

qui trattate, con uno sguardo particolare a quelle avvenute appunto nelle aule di giustizia tra il 1945 ed il 1947, rappresentano altrettante scene del nostro passato, un passato ancora assai vivo per ricordi, racconti ed esperienze. In aggiunta specifico che l'utilizzo della parola "scena" è derivato dall'ispirazione suggeritami da alcuni saggi affrontati per costruire proprio questo lavoro: in primis dal titolo e dalla struttura di un volume del mio relatore Simon Levis Sullam<sup>3</sup> e poi da diversi termini e suggestioni contenuti in due testi sulla giustizia di transizione, uno relativo al contesto nazionale di Andrea Martini<sup>4</sup>, l'altro relativo al contesto internazionale, curato da Luca Baldissara<sup>5</sup>. Come si avrà modo di vedere, l'analisi dei temi qui trattati si basa ampiamente da una parte sulla storiografia, sviluppatasi particolarmente negli ultimi anni, sulla giustizia del dopoguerra e dall'altra sulle carte processuali da me consultate nei due archivi citati di Venezia e Rovigo. Per la sede lagunare mi sono servito in particolare degli studi di Marco Borghi sui "fascisti alla sbarra"<sup>6</sup>. In conclusione, ho cercato di interfacciare le interpretazioni degli storici con le vicende estrapolate dalle fonti archivistiche rinvenute, nella volontà di narrare<sup>7</sup> degli spaccati di vita del tempo, ma anche di ricostruire, per quanto possibile, il contesto storico e il quadro socio-istituzionale in cui hanno vissuto coloro che ci hanno preceduto.

---

<sup>3</sup> S. LEVIS SULLAM, *I carnefici italiani. Scene dal genocidio degli ebrei, 1943-1945*, Feltrinelli, Milano, 2015.

<sup>4</sup> A. MARTINI, *Dopo Mussolini. I processi ai fascisti e ai collaborazionisti (1944-1953)*, Viella, Roma, 2019.

<sup>5</sup> L. BALDISSARA, *Giudizio e castigo. La brutalizzazione della guerra e le contraddizioni della "giustizia politica"*, in L. BALDISSARA, P. PEZZINO, (a cura di), *Giudicare e punire, L'ancora del Mediterraneo*, Napoli, 2005.

<sup>6</sup> M. BORGHI, A. REBERSCHEGG, (a cura di), *Fascisti alla sbarra. L'attività della Corte d'Assise Straordinaria di Venezia 1945 - 1947*, Istituto veneziano per la storia della resistenza e della società contemporanea e Comune di Venezia, Venezia, 1999.

<sup>7</sup> Sul tema della narrazione storica rinvio ancora a C. GINZBURG, *Spie. Radici di un paradigma indiziario*, op. cit. e al saggio di A. CASELLATO, *Il figlio dell'eroe. Una fonte orale*, in S. LUZZATTO, (a cura di), *Prima Lezione di metodo storico*, Laterza, Roma-Bari, 2010, p. 169.

## Capitolo primo

### Atto primo - *L'avvio della defascistizzazione del Paese. Dall'epurazione dei governi Badoglio all'istituzione delle Corti d'Assise straordinarie*

#### Scena prima - *Dall'arresto del duce ai primi provvedimenti epurativi*

##### *1. Uno scontro solo rinviato*

Per quanto il fascismo e la guerra avessero lentamente annientato psicologicamente e fisicamente la popolazione italiana, al momento del crollo del regime, avvenuto con l'arresto del duce il 25 luglio 1943, non ci fu inaspettatamente alcuna reazione popolare volta ad un'intensa e sistematica resa dei conti. In tal senso l'esito di quei momenti fu davvero sorprendente. Infatti anche se gli eventi verificatisi nelle ultime settimane avevano messo a dura prova tutto il territorio della Penisola - a cominciare dai bombardamenti Alleati -, la domenica dell'arresto di Mussolini e l'inizio del nuovo governo Badoglio non fecero registrare, come invece si potrebbe pensare, l'avvio di un'epurazione drastica delle personalità fasciste<sup>8</sup>. Al contrario, le prime manifestazioni popolari che si verificarono furono solamente di gioia ed entusiasmo. La popolazione italiana era scesa spontaneamente nelle piazze e nelle strade partecipando autenticamente e senza costrizioni ad una celebrazione collettiva<sup>9</sup> di liberazione; per la prima volta dopo l'età liberale la folla si riuniva senza partecipare ad un'adunata del regime, organizzata, predefinita, coatta, ma si raccoglieva spontaneamente per esprimere una sincera partecipazione. Si cantava, si ballava, ci si abbracciava anche tra persone che mai si erano viste prima<sup>10</sup>. Si pensava fosse l'ora della fine, la fine della guerra, la fine delle sofferenze, la fine di un periodo drammatico dal quale ora ci si poteva finalmente allontanare. Ma non era così, gli italiani avevano frainteso. Il nuovo governo rappresentato dal maresciallo Badoglio, ed appoggiato dal re Vittorio Emanuele III, non aveva firmato alcun armistizio o trattato

---

<sup>8</sup> Si veda M. FRANZINELLI, *L'amnistia Togliatti. 1946. Colpo di spugna sui criminali fascisti*, Feltrinelli, Milano, 2016, pp. 9-34 e M. FRANZINELLI, *Il 25 luglio*, in M. ISNENGI, (a cura di), *I luoghi della memoria. Personaggi e date dell'Italia unita*, Laterza, Roma-Bari, 2007, pp. 219-240. Si veda anche R. CANOSA, *Storia dell'epurazione in Italia. Le sanzioni contro il fascismo 1943-1948*, Baldini e Castoldi, Milano, 1999, pp. 3-5.

<sup>9</sup> Cfr. G. OLIVA, *I vinti e i liberati. 8 settembre 1943 - 25 aprile 1945. Storia di due anni*, Mondadori, Milano, 1994, pp.19-30.

<sup>10</sup> Cfr. H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., p.19-31 e L. MERCURI, *L'epurazione in Italia 1943-1948*, L'arciere, Cuneo, 1988, pp. 9-16.

di pace; la guerra continuava. In quelle ore la felicità, per la presunta fine della guerra, stemperava la voglia di rivalsa. Va però sottolineato che se la maggior parte dei cittadini era scesa in piazza a fini pacifici, appoggiando fedelmente la monarchia ed il nuovo esecutivo, non pochi furono in ogni caso gli episodi di insofferenza verificatisi in quelle ore contro sedi del partito e figure legate al regime. Comparvero le prime scritte patriottiche sui muri che inneggiavano a Re Vittorio Emanuele III, a Badoglio, all'esercito, ed accanto a queste altrettanti slogan contro Mussolini, da tempo odiato dalle masse<sup>11</sup>. Poi si passò alle prime «invasioni» e «devastazioni delle sedi del Fascio», «distruzioni di simboli, roghi di materiale propagandistico, rimozione di busti, di ritratti e di bandiere»<sup>12</sup>. Non furono risparmiati nemmeno i giornali fascisti, le scuole, gli uffici e i ministeri dove ogni oggetto che richiamasse il fascismo venne bruciato<sup>13</sup>; si assistette ad una sorta di reazione iconoclasta<sup>14</sup>. Dai piccoli borghi del Sud ai confini italiani col Reich, «la volontà di [rimuovere] il passato [...] e sanzionare materialmente la fine del regime trovavano una forma elementare di espressione»<sup>15</sup>. Tra la massa vi erano poche persone politicizzate, e progressivamente, grazie al supporto di quest'ultimi, gli obiettivi si fecero più definiti<sup>16</sup>; la presenza dell'antifascismo organizzato rimaneva in queste prime fasi ancora del tutto marginale ed acerba.

Va però rammentato un elemento importante: manifestazioni violente della popolazione, come descritto sopra, si verificarono ma non innescarono alcuno scontro di grandi proporzioni con i membri del partito fascista né con altri elementi legati alla dittatura. Le distruzioni e i danni maggiori si concentrarono sugli elementi e i simboli fascisti e attacchi alle sedi del Fascio; nessun fascista perse la vita nel corso dei tumulti, anche se rari episodi di collera popolare indirizzata verso

---

<sup>11</sup> Marco Fincardi descrive Mussolini come «squalificato agli occhi delle folle e depresso». M. FINCARDI, *Gli italiani e l'attesa di un bombardamento della capitale 1940-1943*, in «Italia contemporanea», n. 263, 2011, p. 201.

<sup>12</sup> G. OLIVA, *I vinti e i liberati*, op. cit., p. 16.

<sup>13</sup> Ivi, pp. 19-31.

<sup>14</sup> Si consulti M. DONDI, *La lunga liberazione. Giustizia e violenza nel dopoguerra italiano*, Editori Riuniti, Roma, 1999, p. 13-14.

<sup>15</sup> Cfr. G. OLIVA, *I vinti e i liberati*, op. cit., p. 17.

<sup>16</sup> Significative furono le comparse di alcuni esponenti della flebile politica antifascista nelle piazze di alcuni centri come Milano, dove in piazza Duomo la mattina del 26 luglio parlava il sindacalista Giovanni Roveda, e Venezia dove tra i tavoli del caffè Florian in piazza San Marco Armando Gavagnin, del Partito d'azione, improvvisava un comizio. Inoltre ci furono i primi attacchi alle carceri cittadine al fine di liberare i detenuti antifascisti. Ivi, pp. 13-19.

i sostenitori del regime finirono inesorabilmente per verificarsi<sup>17</sup>. Furono tuttavia poche le vicende con spargimento di sangue, facilmente sedate dall'intervento delle autorità militari e dei carabinieri<sup>18</sup>. Va quindi sottolineato che una vera resa dei conti, una vendetta, uno scontro acceso con "caccia al fascista" né il 25 luglio né, tantomeno, i giorni che seguirono, avvenne. Illuminanti le parole di Gianni Oliva al riguardo, il quale delinea alcuni fattori essenziali per capire meglio le vicende del dopo-Mussolini:

Le spiegazioni del fenomeno possono essere diverse: il carattere improvviso e liberatorio con cui il colpo di stato veniva percepito dalla popolazione, tale da creare una condizione psicologica dove l'entusiasmo per il presente e l'ottimismo per il futuro prevalevano sulla volontà di rivalsa sul passato; la cornice di continuità dello stato garantita dalla decisione del re e la contemporanea assenza di un tessuto organizzativo capace di imprimere un carattere rivoluzionario al trapasso di poteri; lo sgretolamento completo del PNF<sup>19</sup> e delle sue strutture e la conseguente mancanza di una controparte contro cui scaricare le tensioni; il sottofondo di stanchezza e di passività rassegnata prodotto da tre anni di guerra, che non inibiva l'euforia del momento, ma impediva confronti altrimenti impegnativi. Certo è che all'annuncio della caduta di Mussolini l'Italia non veniva attraversata dai lampi della guerra civile e nello spontaneo manifestare della popolazione in piazza l'ottimismo liberatorio risultava prevalente sugli aspetti conflittuali<sup>20</sup>.

Un momento di trapasso, quindi, in linea generale pacifico; la mancanza di organizzazione del partito al momento dell'arresto del duce fu un colpo di fortuna sia per gli stessi fascisti, che non incapparono in reazioni violente da parte della popolazione infiammata dalla sete di vendetta - ed ebbero quindi modo di riorganizzarsi a fine estate -, sia per l'ordine pubblico, che non subì forti sconquassi. La guerra civile<sup>21</sup> era stata evitata, per ora, ma non per questo definitivamente scongiurata. L'ultima settimana di luglio non assomigliò quindi per nulla all'ultima settimana di aprile (e le prime di maggio) del 1945, quando un'aspra e violentissima resa dei conti avrebbe segnato in particolare le regioni del Nord (in misura minore quelle del centro e ancor meno quelle del Sud) con una "caccia al fascista" così feroce che condusse alla morte migliaia di individui<sup>22</sup>.

---

<sup>17</sup> Si veda H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 19-31.

<sup>18</sup> Cfr. G. OLIVA, *I vinti e i liberati*, op. cit., pp.19-30.

<sup>19</sup> Acronimo per Partito Nazionale Fascista.

<sup>20</sup> G. OLIVA, *I vinti e i liberati*, op. cit., p. 25.

<sup>21</sup> Cfr. C. PAVONE, *Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza*, Bollati Boringhieri, Torino, 2006.

<sup>22</sup> S. PELI, *La Resistenza in Italia. Storia e critica*, Einaudi, Torino, 2004, pp. 161-169.

In linea con quanto espresso da Oliva gli studi di Hans Woller confermano come «il desiderio di vendetta non [fosse] all'epoca molto forte e radicato»<sup>23</sup>; alla caduta del regime fascista non si verificarono forti violenze perché milioni di italiani erano ben consci di essere scesi a patti in un modo o nell'altro con il regime stesso e di averlo, in talune occasioni, anzi appoggiato con entusiasmo<sup>24</sup>. Il fascismo quindi era stato sì dittatura, ma anche parte della storia degli italiani, ben più di quanto si volesse affermare e ricordare. Pertanto la maggioranza degli italiani si sarebbe accontentata di una soluzione intermedia e comoda: allontanare il duce e i suoi seguaci senza liquidarli fisicamente, chiudendo una parentesi e cancellando i legami col Ventennio; nessuno avrebbe dovuto rispondere delle sue precedenti colpe. E se nell'autunno dello stesso 1943 il partito fascista non fosse stato ricostituito<sup>25</sup>, la popolazione sarebbe stata soddisfatta nell'assistere alla punizione di qualche figura compromessa e con un rinnovamento politico (per quanto superficiale) ai vertici dello stato<sup>26</sup>. La questione si sarebbe verosimilmente conclusa.

## 2. *False trasformazioni, comode continuità*

I primi passi mossi dal nuovo governo sul terreno della demolizione del regime furono assai cauti ed incerti<sup>27</sup>. Stretti tra i tedeschi in marcia verso l'occupazione di gran parte del Paese, gli angloamericani in lenta risalita dal Sud, gli scioperi operai, e la volontà del popolo di siglare almeno materialmente la fine della dittatura, Badoglio e il re si videro costretti ad adottare le prime misure del lungo iter di defascistizzazione, che però, come ben presto si comprenderà, furono per larghi tratti solo una questione di mera forma.

---

<sup>23</sup> H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., p. 8.

<sup>24</sup> Ivi, pp. 7-17.

<sup>25</sup> Nella forma di Repubblica Sociale Italiana, RSI.

<sup>26</sup> Ibidem.

<sup>27</sup> Se si considera la circolare del generale Roatta emanata alle forze militari il 26 luglio, la quale prevedeva la repressione a colpi di arma da fuoco di qualsiasi manifestante che avesse turbato l'ordine pubblico, sembrerebbe che il nemico fosse individuato più nel popolo "esausto ma infervorato" che nel regime "abbattuto". In merito R. CANOSA, *Storia dell'epurazione in Italia*, op. cit., pp. 3-5. L'autore riporta qualche dato: l'applicazione dell'ordine del generale portò a 93 morti, 536 feriti e 2276 arresti. Si consulti anche C. PAVONE, *Una guerra civile*, op. cit., pp. 9-23.

I primi provvedimenti arrivarono già l'indomani dell'arresto del duce: «un manifesto con la firma del capo del governo annunciava che la milizia» sarebbe entrata a far parte da quel momento «delle forze armate regie»<sup>28</sup>. Il giorno seguente, il 27 luglio, si decideva la soppressione del Partito Nazionale Fascista<sup>29</sup>, l'abolizione del Gran Consiglio del fascismo<sup>30</sup> e del Tribunale speciale per la difesa dello Stato<sup>31</sup> e la liberazione di alcuni detenuti politici dalle carceri. Il governo si guardò bene, però, dal liberare gli elementi considerati più pericolosi come i comunisti e gli anarchici. Il giorno 30 veniva annunciato lo scioglimento della Camera dei fasci e delle corporazioni<sup>32</sup>. «L'insieme di questi provvedimenti aveva un evidente valore propagandistico (basti pensare all'annuncio relativo alla milizia, che delle forze armate faceva parte sin dal 1924) e serviva a dimostrare all'opinione pubblica la volontà di procedere allo smantellamento dell'apparato fascista»<sup>33</sup>. Era una rottura con il passato più in linea teorica che pratica poiché tutti i membri dell'attuale governo erano non solo legati alla dittatura ma si mostravano piuttosto oculati a concedere solo piccole modifiche mantenendo invece una struttura istituzionale ed una linea politica a dir poco conservatrice. In primis il nuovo capo del governo Badoglio, come ricordato, aveva solennemente dichiarato la propria appartenenza al partito negli anni precedenti e vi era entrato anche con moglie e parenti. Non meno discutibili erano i trascorsi del ministro della Guerra, Antonio Sorice, e del ministero di Giustizia, Gaetano Azzariti. Per non parlare del re, Vittorio Emanuele III, che aveva appoggiato e sostenuto fin dalla nascita il regime condividendo tutte le sue nefaste scelte, dalla colonizzazione razzista dell'Africa negli anni '30, al Manifesto della Razza del 1938, per giungere allo scellerato appoggio al duce nell'entrata in guerra al fianco di una Germania

---

<sup>28</sup> G. OLIVA, *I vinti e i liberati*, op. cit., p. 64.

<sup>29</sup> Si veda Regio decreto legge n. 704 del 2 agosto 1943 e Regio decreto legge n. 739 del 21 agosto 1943.

<sup>30</sup> Si veda Regio decreto legge n. 706 del 2 agosto 1943.

<sup>31</sup> Si veda Regio decreto legge n. 668 del 29 luglio 1943, *Soppressione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato*.

<sup>32</sup> Si veda Regio decreto legge n. 705 del 2 agosto 1943.

<sup>33</sup> G. OLIVA, *I vinti e i liberati*, op. cit., p. 64. Va però considerato come Badoglio pur non vedendo di buon occhio la milizia, fedele alla sola figura del duce, si limitò a incorporarla nell'esercito senza scioglierla (ipotesi che senz'altro avrebbe preferito), poiché lo scioglimento del corpo avrebbe portato migliaia di camicie nere allo sbando, senza ordini precisi, un pericolo da evitare che si rivelava ben più rischioso che mantenere in assetto le formazioni già esistenti. Cfr. H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 19-31.

nazista mossa dagli ideali più bui e nefasti della storia dell'umanità<sup>34</sup>. Per concludere, la squadra di governo poteva contare su altri ministri che, se non erano stati negli ultimissimi anni ferventi sostenitori di Mussolini, non potevano però nemmeno dirsi convinti antifascisti<sup>35</sup>. Woller chiarisce acutamente i profili dei nuovi vertici di governo e i confini entro cui volevano mantenersi:

Del "colpo di stato" contro Mussolini si erano fatti promotori vecchi personaggi noti più che altro per il loro servilismo, nonché profittatori e attivisti del fascismo che, dalla caduta del duce, avrebbero potuto trarre vantaggio in termini di potere, soprattutto se non erano tra i più screditati esponenti del regime. Niente era più lontano dai congiurati dell'idea di affidare in tutto o in parte responsabilità di governo all'opposizione antifascista, che reclamava un profondo rinnovamento in senso democratico dello stato e della società. Ben altri erano gli scopi e gli interessi di quanti avevano provocato la caduta di Mussolini. Certo, erano disposti a qualche piccola concessione - lo esigeva il nuovo "spirito del tempo" - ma ad essi premeva soprattutto poter garantire la continuità dello stato monarchico e le basi stesse del loro potere [...]<sup>36</sup>.

Lo status quo doveva essere mantenuto e in linea con questa tendenza si effettuarono limitati arresti di fascisti. Per contenere ogni agitazione, oltre a porre lo stato d'assedio, il capo del governo proibì gli scioperi e le riunioni, obbligò il passaggio dei poteri dalle autorità civili (prefetti) a quelle militari, ed infine sancì il coprifuoco notturno. D'altra parte era impossibile non iniziare a fare qualche minima concessione all'opinione pubblica, ma più i giorni passavano più l'impressione che il governo Badoglio fosse solamente un «fascismo senza Mussolini» cresceva<sup>37</sup>. Bisognava intervenire nell'ambito quanto meno della defascistizzazione "di facciata" attraverso un cauto smantellamento dell'apparato di potere fascista accompagnato da una epurazione altrettanto cauta, prudente, misurata, volta ad accrescere il prestigio del governo. «Quel che è certo, comunque, è che dell'epurazione politica in quanto tale - al maresciallo - non [...] interessava nulla, e che egli vi intravedeva solo una concreta chance per prendere le distanze dal vecchio regime»<sup>38</sup>. Le prudenti misure del nuovo esecutivo dopo la prima settimana di governo non avevano che confermato la

---

<sup>34</sup> Il re, per quanto avesse voltato le spalle a Hitler e Mussolini rimaneva comunque un personaggio troppo compromesso ed ambiguo. Condivisibili le parole di Gaetano Salvemini, proprio a riguardo di Vittorio Emanuele III, «un malfattore non diventa galantuomo quando tradisce un altro malfattore». Si veda C. PAVONE, *Una guerra civile*, op. cit., p. 45, che riporta la citazione.

<sup>35</sup> Cfr. H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 19-31.

<sup>36</sup> Ivi, pp. 23-24.

<sup>37</sup> Ivi, pp. 31-47. Si veda anche L. MERCURI, *L'epurazione in Italia 1943-1948*, op. cit., pp. 9-16.

<sup>38</sup> H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 36-37.



situazione precedente al 25 luglio: le trattative di pace erano un affare ancora piuttosto sfuocato, i metodi repressivi non si attenuavano, i campi di internamento non venivano aperti né tantomeno soppressi, le leggi razziali rimanevano in vigore e, per finire, l'Ovra non era ancora stata sciolta<sup>39</sup>. Ad un livello periferico una grande maggioranza di prefetti, questori e sindaci erano rimasti al loro posto e i dipendenti fascisti avevano mantenuto praticamente tutte le posizioni di vertice occupate in precedenza<sup>40</sup>. La strada del rinnovamento, evidentemente, non era ancora stata imboccata.

Con l'andare dei giorni e delle settimane le misure di rottura adottate si fecero meno infrequenti. Cessarono le pubblicazioni che erano diretta emanazione del partito fascista, anche se la censura rimase ampiamente in vigore. Mossero i primi passi le prime commissioni sull'epurazione della pubblica amministrazione. Nelle università qualche rettore venne rimosso dal suo incarico e sostituito da figure meno legate al fascismo. Infine un buon numero di prefetti fu sostituito<sup>41</sup>. «Ma la decisione più clamorosa che Badoglio prese, per venire incontro alle richieste e alle attese dell'opinione pubblica antifascista, fu quella di dare vita ad una commissione di esperti con il compito di indagare sulla situazione patrimoniale dei fascisti sospettati di essersi arricchiti illegalmente ed eventualmente di procedere al sequestro dei loro beni»<sup>42</sup>. La notizia venne annunciata all'opinione pubblica il giorno successivo alla promulgazione del Regio decreto legge<sup>43</sup> i primi giorni di agosto<sup>44</sup>. Non va dimenticato, e lo sottolinea ampiamente la storiografia, che questa mossa, nello specifico, fu essenzialmente propagandistica; si agì con cautela senza comportare forti scossoni tra i vertici del Paese. Se il provvedimento fosse stato seguito ed applicato perentoriamente, lo stesso Badoglio, autore della decisione, sarebbe stato probabilmente il primo ad essere indagato dalla commissione in quanto negli anni '30 si era arricchito smisuratamente grazie agli onori conferitigli dal regime. La composizione medesima della commissione per l'epurazione e

---

<sup>39</sup> Cfr. L. MERCURI, *L'epurazione in Italia 1943-1948*, op. cit., pp. 9-16.

<sup>40</sup> Cfr. H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 31-47.

<sup>41</sup> *Ibidem*.

<sup>42</sup> *Ivi*, p. 40. Rimando ad un saggio, uscito da poco, sul tema della corruzione e degli arricchimenti degli esponenti del regime: P. GIOVANNINI, M. PALLA, (a cura di), *Il fascismo dalle mani sporche. Dittatura, corruzione, affarismo*, Laterza, Roma-Bari, 2019.

<sup>43</sup> Si veda Regio decreto legge n. 720 del 9 agosto 1943.

<sup>44</sup> R. CANOSA, *Storia dell'epurazione in Italia*, op. cit., pp. 6-10.

il numero di sequestri che portò a compimento furono, invece, una contraddizione palese. Badoglio affidò a Ettore Casati la presidenza, figura antifascista che poteva all'apparenza garantire l'operato del gruppo di lavoro, ma, d'altro canto, assegnò il compito di effettuare le indagini all'Ovra e al suo ex capo Guido Leto. Il sequestro dei beni di una decina di gerarchi fu il parziale risultato<sup>45</sup>.

In conclusione le misure adottate erano destinate prevalentemente a «gettare fumo negli occhi»<sup>46</sup>. La politica di quei giorni era per molti versi in un equilibrio incerto: da una parte la volontà di innovare al fine di placare gli animi del popolo e distanziarsi dal fascismo, dall'altra il tentativo di non rinnegare il conservatorismo del re (che avrebbe preferito lasciare tutto com'era) e dei vertici politici assolutamente contrari anche alle pur minime epurazioni. Badoglio si trovava come un equilibrista sopra ad un filo sospeso nel vuoto, esposto alle pressioni, ai soffi di vento, che provenivano da una parte e dall'altra. Senza considerare poi che i bombardamenti angloamericani avevano energicamente ripreso a funestare il Paese i primi di agosto<sup>47</sup> e i tedeschi si preparavano, insieme ai gerarchi fascisti emigrati oltre le Alpi<sup>48</sup>, a lanciare un'offensiva contro i «traditori». Tra un passo in avanti della politica e due indietro l'8 settembre si avvicinava inesorabilmente.

### 3. *Primi segnali di rottura?*

Il 23 agosto Badoglio, sempre più in contrasto col re, decise di prendere l'iniziativa sul terreno del rinnovamento. Ordinò un'epurazione più drastica e strutturata della precedente e condusse in carcere diversi esponenti di spicco del partito fascista. Figure eminenti come Starace, Cavallero e Galbiati vennero arrestati dai carabinieri. Stupisce questo cambio di marcia così repentino da parte di Badoglio, figura assai calcolatrice ed attenta a centellinare ogni mossa. Il motivo è semplice: il maresciallo aveva cominciato ad intavolare, grazie a missioni diplomatiche via via sempre più incisive, qualche rapporto con gli angloamericani. Essendo quindi l'Italia ormai vicina ad un

---

<sup>45</sup> Cfr. H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 31-47.

<sup>46</sup> Ivi, p. 41.

<sup>47</sup> Sul tema dei bombardamenti aerei rinvio a M. FINCARDI, *Gli italiani e l'attesa di un bombardamento della capitale 1940-1943*, op. cit., pp. 183-206.

<sup>48</sup> Si veda sullo stesso tema M. FRANZINELLI, *L'amnistia Togliatti*, op. cit., pp. 9-34.

accordo armistiziale con i nemici, non rimaneva altro per Badoglio che presentarsi a Roosevelt e Churchill nel migliore dei modi, ovvero come uomo interessato alla rottura completa col fascismo. Stando così le cose «la decisione di passare all'azione contro i fascisti non poteva certo nuocergli»<sup>49</sup>. Questa mossa, che condusse all'arresto di circa millecinquecento fascisti, migliorò molto la credibilità del maresciallo nei confronti degli Alleati. Infatti Badoglio stesso, considerato in precedenza uno dei più importanti militari fascisti a causa delle campagne africane, veniva ora visto come unica figura politicamente affidabile; le trattative per l'armistizio rinsaldarono ancor più i rapporti. Badoglio era individuato come unica autorità credibile in una situazione che non presentava molte altre valide alternative<sup>50</sup>.

Con l'armistizio dell'8 settembre 1943 il quadro degli eventi in Italia precipitò definitivamente<sup>51</sup>. Il totale sfaldamento dell'esercito, l'occupazione violenta dei nazisti, la liberazione del duce, la costituzione della Repubblica sociale italiana (RSI), la fuga del re e del maresciallo in Puglia presso gli angloamericani e l'inizio della cruenta guerra civile<sup>52</sup> furono gli eventi che aprirono ad una delle pagine più drammatiche della storia d'Italia<sup>53</sup>, tra speranze di epurazione e cesura col passato da una parte e desideri di continuità dall'altra.

---

<sup>49</sup> H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., p. 47.

<sup>50</sup> Se il governo Badoglio si rivelava incerto e discontinuo in quanto a misure epurative da adottare, non meno chiare in verità erano le linee previste dai governi di Gran Bretagna e Stati Uniti. Se da una parte Roosevelt aveva optato inizialmente per un intervento drastico volto a sradicare gli ex fascisti dai loro ruoli, dall'altra Churchill aveva ritenuto invece inutile, se non dannoso, muoversi verso un'epurazione politica troppo radicale. Il timore che un licenziamento in massa dei funzionari pubblici e la punizione dei fascisti o simpatizzanti del regime potessero creare caos in Italia determinavano le scelte del governo inglese che preferiva trovare la Penisola certamente non in preda a rivolte e tumulti incontrollabili. Gli eserciti angloamericani avevano come priorità assoluta l'occupazione dell'Italia, non l'epurazione della pubblica amministrazione. In più non va dimenticato che a differenza di quanto gli Alleati fecero in Germania, in Italia non vennero presi in considerazione programmi di democratizzazione e rieducazione tali da immunizzare la società contro una possibile rinascita della "malattia fascista"; il popolo italiano era descritto spesso come un "bravo ragazzo" che si era lasciato influenzare negativamente dal gangster fascista che lo aveva portato sulla "brutta strada". Ma eliminato il gangster, il bravo ragazzo sarebbe tornato alla disciplina; in questo modo fin dall'inizio si evitò un intervento epurativo drastico. Ivi, pp. 47-58.

<sup>51</sup> Silvio Bertoldi, per sottolineare la drammaticità del momento ha paragonato l'8 settembre 1943 ad una disfatta epocale per la Penisola; «una nuova Caporetto moltiplicata per cento, per mille», S. BERTOLDI, *Contro Salò. Vita e morte del regno del Sud*, Bompiani, Milano, 1984, p. 17.

<sup>52</sup> «Il dato comune a tutte le guerre civili è l'esasperazione della violenza. Non si tratta, beninteso, di un problema numerico [...], e non si tratta, neppure, di "legittimità" della violenza [...]. Si tratta, invece, di un'atmosfera di violenza che attraversa in profondità l'intero corpo sociale, contagiandolo in tutte le sue componenti ed assuefacendolo ad uno scenario di morte». G. OLIVA, *La resa dei conti. Aprile – maggio 1945: foibe, piazzale Loreto e giustizia partigiana*, Mondadori, Milano, 1999, p. 59.

<sup>53</sup> Si consulti S. PELI, *La Resistenza in Italia*, op. cit., pp. 5-11.

Tra gli «invincibili»<sup>54</sup> nazisti da una parte, detentori dei due terzi della Penisola, e gli «onnipotenti»<sup>55</sup> Alleati dall'altra<sup>56</sup>, si consumò lo scontro fratricida degli italiani spaccati in due grandi schieramenti: i collaborazionisti di Salò (della neocostituita Repubblica) e la Resistenza<sup>57</sup>.

## **Scena seconda - Da Badoglio a Bonomi; la defascistizzazione del governo italiano**

### *1. Defascistizzare il Mezzogiorno. Settembre 1943 - marzo 1944*

Sebbene la priorità assoluta tra la fine del 1943 e i primi mesi del 1944 non fosse la defascistizzazione del Mezzogiorno, si procedette per fasi ed umori alterni anche su questa linea. Dopo anni di regime, seppur in molti non si fossero identificati con esso e si fossero piegati alla dittatura solo per interessi o in maniera quasi necessaria<sup>58</sup>, troppi italiani erano stati legati al fascismo. Appare chiaro in questa prospettiva come al momento della defascistizzazione l'opinione pubblica si divise tra chi, timoroso di incorrere in sanzioni, cercò di contrastare l'epurazione e chi, al contrario, invocò punizioni severe<sup>59</sup>. Quest'ultima categoria si divideva ulteriormente in due: coloro che credevano davvero nella possibilità ed esigenza morale di punire i fascisti e chi invece auspicava l'epurazione per semplice opportunismo, approfittando della sospensione dal lavoro del collega per avanzare di carriera, o per presentarsi politicamente come uomo nuovo. La situazione che venne a crearsi fu molto complessa. Nel settembre 1943, inoltre, prima che l'epurazione prendesse avvio attraverso i provvedimenti legislativi, la popolazione sempre più impaziente in alcune località dell'Abruzzo, della Puglia e della Basilicata cominciò a protestare furiosamente per le pessime condizioni di vita nei paesi scaricando la tensione contro coloro che si erano arricchiti ed avvantaggiati durante il Ventennio. In aggiunta nel mirino delle proteste finirono alcune personalità

---

<sup>54</sup> C. PAVONE, *Una guerra civile*, op. cit., p. 13.

<sup>55</sup> Ibidem.

<sup>56</sup> Cfr. F. CHABOD, *L'Italia contemporanea 1918-1948*, Torino, Einaudi, 1961, pp. 117-119.

<sup>57</sup> In realtà i gruppi, le fazioni, gli schieramenti dopo l'8 settembre furono numerosissimi. Per semplificare indico qui però i due blocchi più noti, appunto i collaborazionisti del nuovo regime saloino e la Resistenza.

<sup>58</sup> Come rimuovere gli ostacoli? «Come [...] distinguere “i conformisti apolitici (che si erano iscritti al partito prima di tutto per conservare il loro lavoro)”, dagli “opportunisti politici (che si erano iscritti al partito per avere un lavoro)”, e quest'ultimi, a loro volta, dai fascisti più pericolosi?». H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., p. 80.

<sup>59</sup> Cfr. A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 19-23.

di rilievo delle piccole comunità, le quali vennero aggredite violentemente dalla popolazione accecata dalla volontà di vendicarsi dei soprusi subiti. D'altra parte questi episodi di violenza aumentarono a causa anche dell'insoddisfazione dovuta alla fuga di personalità fasciste<sup>60</sup> ed in quanto i provvedimenti adottati dal governo italiano e dal governo militare Alleato erano stati fin lì poco incisivi: al di là di qualche rara sostituzione di personaggi implicati negli alti vertici della pubblica amministrazione, nelle università, nelle accademie e negli enti locali, il banco di prova inizialmente rappresentato dalla Sicilia, dimostrò una completa impreparazione dei comandi<sup>61</sup> (soprattutto angloamericani<sup>62</sup>).

Dopo i fumosi provvedimenti adottati da Badoglio in estate, e nei mesi di settembre e ottobre (quando dietro le sbarre finirono non più di 4-5000 tra squadristi ed esponenti di spicco del PNF<sup>63</sup>), i primi giorni di novembre registrarono un nuovo interessamento per la questione epurativa. Influenzati dalle notizie provenienti dal Nord sugli scontri in corso e le stragi dei nazi-fascisti, Badoglio propose, attraverso una circolare indirizzata ai prefetti, l'adozione di un programma che prevedeva misure epurative diverse a seconda dei gradi di colpevolezza dei fascisti. Badoglio stesso individuò quattro categorie: la prima doveva includere tutti gli iscritti al PNF che avevano ricoperto incarichi nell'apparato statale in modo degno e senza trarre profitto. Nel loro caso non si dovevano adottare misure punitive, in quanto considerati inoffensivi. La seconda riguardava chi aveva assunto cariche pubbliche per meriti fascisti ricavandone vantaggi e chi aveva commesso violenze contro antifascisti: costoro sarebbero stati puniti con sanzioni penali. Il terzo gruppo era rappresentato

---

<sup>60</sup> Con la ritirata tedesca molti fascisti del Mezzogiorno erano riusciti a fuggire consapevoli che, mancato l'appoggio e la protezione dell'alleato nazista, l'eventualità di trovarsi allo scoperto in balia degli umori della folla era una situazione da scongiurare. Numerosi ex fascisti erano tornati alla spicciolata nei luoghi di residenza dopo il giorno della Liberazione; «speravano di passare inosservati di potersi disculpare, di poter contare a volte [...] su uno stemperamento dei rancori, e comunque di cavarsela con punizioni più o meno gravi, ma di salvare la vita». Il risultato non fu quello previsto: finita la guerra non pochi furono i casi in cui scoppiarono cruente ondate di violenza contro gli ex fascisti tornati nelle loro comunità di origine. Evidentemente il tempo non era bastato ad affievolire la sete di vendetta dei compaesani. G. RANZATO, *Il linciaggio di Carretta, Roma 1944. Violenza politica e ordinaria violenza*, Il Saggiatore, Milano, 1997, p. 163.

<sup>61</sup> Cfr. H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 80-102. Lo stesso autore però fa riflettere su un aspetto: per quanto il governo Badoglio certamente non fosse determinato nell'adottare provvedimenti epurativi va sottolineato che la lentezza nelle decisioni era dovuta anche ad un altro fattore ovvero ogni proposta doveva essere autorizzata dal governo Alleato, che dopo l'armistizio sorvegliava pressantemente il governo italiano.

<sup>62</sup> Si veda L. MERCURI, *L'epurazione in Italia 1943-1948*, op. cit., pp. 21-43.

<sup>63</sup> Si consulti H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 101-169.

dagli squadristi, anche loro punibili con sanzioni penali. All'ultima categoria invece appartenevano coloro che pur non svolgendo attività politica, avevano beneficiato della protezione o dell'aiuto di qualche gerarca: anche loro non sarebbero stati esenti da duri provvedimenti<sup>64</sup>; anzi, per Badoglio rappresentavano la categoria più pericolosa, «i vermi più luridi del letamaio fascista» che occorreva «colpire inflessibilmente»<sup>65</sup>. L'obiettivo dichiarato del maresciallo era quello di estirpare ogni avanzo fascista, e questo compito veniva affidato ai prefetti. Che queste parole fossero pronunciate proprio da una delle figure più note del Ventennio, come specificato, strideva, e non poco, con gli obiettivi posti dal governo stesso per la defascistizzazione. Badoglio avrebbe potuto essere il primo degli indagati ed il primo dei condannati, con ingenti prove a suo carico. Appare piuttosto chiaro, quindi, come le proposte del capo di governo avessero come obiettivo innanzitutto quello di rassicurare ancora una volta il fronte antifascista<sup>66</sup> che invocava da mesi, e sempre più a gran voce, provvedimenti epurativi. Si esigeva ormai da parte del popolo un intervento incisivo e non importava se a pagare fossero vecchi fascisti e non le feroci truppe della RSI<sup>67</sup>. Ma il risultato della proposta badogliana, a parte qualche rarissima eccezione, fu del tutto circoscritto: tra l'altro i provvedimenti non prevedevano ancora l'apertura d'indagini nei confronti dei delatori o dei vertici dell'Ovra.

Più energico, anche se ancora troppo in linea con la volontà di non colpire duramente i fascisti, fu il provvedimento del 28 dicembre 1943. Questo provvedimento, in verità, fu anticipato il primo dicembre da disegni di legge sulla “devoluzione dei patrimoni di non giustificata provenienza” e, una settimana più tardi, sulla “reintegrazione degli ebrei nei diritti civili”; quest'ultimo abrogava tutte le leggi razziali approvate nel 1938 e in seguito<sup>68</sup>. Il passo successivo fu appunto l'emanazione del Regio decreto legge n. 29/B, del 28 dicembre, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno

---

<sup>64</sup> Cfr. A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 23-31.

<sup>65</sup> Cfr. R. CANOSA, *Storia dell'epurazione in Italia*, op. cit., p. 20.

<sup>66</sup> In merito A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 23-31.

<sup>67</sup> Cfr. H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 101-169.

<sup>68</sup> Ibidem. In aggiunta si specifica che la legislazione razziale fascista venne abolita al Sud il 20 gennaio 1944 grazie ad un decreto reale che ripristinava i diritti civili e politici dei cittadini italiani di religione ebraica. Cfr. L. MERCURI, *L'epurazione in Italia 1943-1948*, op. cit., pp. 21-43.

d'Italia il giorno successivo, che sanzionava gli squadristi, i partecipanti alla marcia su Roma, i gerarchi e le "sciarpe littorio", che ricoprivano incarichi amministrativi presso lo Stato, rimuovendoli dall'incarico<sup>69</sup>. Questo Regio decreto costituì a tutti gli effetti il «primo testo di legge in materia di epurazione delle amministrazioni pubbliche, degli enti locali e delle imprese esercenti servizi pubblici»<sup>70</sup>. Tre rilevanti problemi di fondo condizionavano però il provvedimento. Il primo consisteva nel fatto che il decreto affrontava unicamente il nodo dell'epurazione amministrativa tralasciando le questioni penali, ed inoltre presentava un'esenzione dalla pena per chiunque si fosse opposto all'occupante tedesco o avesse posseduto competenze tecniche fondamentali per il Paese<sup>71</sup>. Il secondo riguardava la durata del provvedimento: tre mesi. Entro un centinaio di giorni scarso, dalla pubblicazione del provvedimento, il processo epurativo avrebbe dovuto concludersi nelle aree sottoposte all'amministrazione italiana. Per le province liberate in seguito, si pensava di applicare il decreto con la medesima modalità, dal momento del passaggio all'amministrazione del Regno del Sud, e ancora per la durata di soli tre mesi<sup>72</sup>. La conduzione di migliaia e migliaia di inchieste in novanta giorni era il progetto delineato: il governo dimostrava pertanto di non avere le idee così chiare sulla conduzione dell'epurazione o all'opposto celava un'astuta mancanza di volontà di provvedervi. Il terzo problema, il più evidente, era di natura sostanziale: si era affidato l'intero procedimento epurativo ad un organo che avrebbe dovuto a sua volta essere epurato. Ma del resto c'erano sufficienti magistrati non compromessi col fascismo tali da formare intere commissioni? Ed ancora: sarebbero stati in grado di giudicare in modo imparziale?<sup>73</sup> Le risposte non erano positive. Dopo sei mesi di lavori, migliaia di denunce (di cui solo una minima parte esaminate) e ben 238 funzionari che secondo gli organi inquirenti sarebbero dovuti essere rimossi dalla carica, appena

---

<sup>69</sup> Il Regio decreto legge n. 29/B: *Defascistizzazione delle amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale*, in «Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia», n. 006/B, 29 dicembre 1943. Il testo è facilmente consultabile grazie al sito online dell'Archivio della Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia 1860-1946, [http://augusto.agid.gov.it/gazzette/index/download/id/194306B\\_P1S](http://augusto.agid.gov.it/gazzette/index/download/id/194306B_P1S), consultato in data 3 ottobre 2020.

<sup>70</sup> R. CANOSA, *Storia dell'epurazione in Italia*, op. cit., p. 10.

<sup>71</sup> Cfr. Regio decreto legge n. 29/B, 28 dicembre 1943, art. 4, punto (d).

<sup>72</sup> Ivi, art. 12.

<sup>73</sup> Cfr. H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 101-169.

qualche dipendente fu licenziato. Un completo fallimento; il provvedimento non ottenne gli effetti auspicati. L'unico risultato ottenuto fu la diffusa percezione da parte della popolazione «che Badoglio non disponesse della forza e dell'autorevolezza necessarie per portare avanti con efficacia l'opera di epurazione»<sup>74</sup>.

Nemmeno l'istituzione dell'Alto Commissario per l'epurazione nazionale dal fascismo, affidato il 24 febbraio al noto antifascista socialista Tito Zaniboni, fece registrare significativi passi in avanti. La nuova carica di Alto Commissario per l'epurazione era stata voluta da Badoglio in seguito al Congresso di Bari del 28-29 gennaio 1944, in cui i partiti antifascisti avevano reclamato un maggiore impegno del governo anche in virtù del fatto che episodi più frequenti di giustizia sommaria si erano verificati nel Mezzogiorno<sup>75</sup>. La concessione era dovuta alle accuse, per il momento non così determinanti da comportare scossoni politici, da parte di diversi partiti e influenti personalità presenti al Congresso, ai danni di Badoglio e del re. L'istituzione della nuova carica era risultata inutile dal momento che al titolare della nuova mansione non vennero assegnati poteri di alcun genere<sup>76</sup> e lo stesso Zaniboni era considerato un personaggio assai influenzabile<sup>77</sup>. La sua elezione non fu considerata altro che l'ennesima trovata propagandistica del maresciallo. A metà maggio Zaniboni, conscio che l'incarico assegnatogli era sostanzialmente inefficace, presentò le dimissioni. Meno insensibile alle richieste antifasciste di giustizia fu Ettore Casati, ministro compromesso col fascismo e con la Repubblica sociale ma che, abbandonato ogni incarico ricoperto sotto la RSI, si era rifugiato nel Regno del Sud dove tra febbraio e marzo del 1944 stilò una proposta di legge in qualità di Ministro di Grazia e giustizia del secondo governo Badoglio<sup>78</sup>. Tale provvedimento era volto all'abolizione dei termini di prescrizione per i delitti compiuti dai fascisti,

---

<sup>74</sup> Ivi, p. 136.

<sup>75</sup> Cfr. A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 23-31.

<sup>76</sup> Si consideri innanzitutto che la carica che Zaniboni ricoprì non era ancora stata istituita con apposita legge e per questo motivo i poteri erano ancora tutti da definire. Il suo compito esulava dall'occuparsi dell'epurazione in campo amministrativo mentre si concentrava sulla promozione dell'azione penale, un campo quest'ultimo ancora sprovvisto sia di legge che di abbozzo. In merito H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 101-169.

<sup>77</sup> Ibidem.

<sup>78</sup> Si consulti la voce "Ettore Casati" a cura di Giorgio Rebuffa in [http://www.treccani.it/enciclopedia/ettore-casati\\_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/ettore-casati_(Dizionario-Biografico)/), consultato in data 3 ottobre 2020.



all'annullamento delle amnistie concesse dal regime e alla revisione delle sentenze pronunciate durante il Ventennio<sup>79</sup>. Casati propose inoltre sanzioni penali per chi aveva partecipato alla marcia su Roma, per chi aveva tratto vantaggio dall'adesione al partito<sup>80</sup>, contribuendo a mantenere in vita il regime e, infine, per coloro che avevano causato il dissolvimento delle forze armate<sup>81</sup>. I codici da utilizzare per stabilire le pene sarebbero stati, secondo il decreto, il codice penale Rocco (del 1930) ed il Codice militare di guerra (risalente al 1940). Il motivo per cui si era scelto di utilizzare un codice fascista e non il codice Zanardelli (del "lontano" 1889) era rappresentato dal fatto che il primo prevedeva sanzioni e pene molto più pesanti (compresa la pena di morte), mentre il secondo era più mite e inadeguato per una situazione di tale rilevanza. La proposta di legge prevedeva anche l'istituzione di Tribunali distrettuali, per processare fascisti e collaborazionisti, composti da magistrati ordinari e da giudici popolari dal passato antifascista<sup>82</sup>. Il progetto di Casati ottenne, pur con qualche modifica legata più alla forma che alla sostanza giuridica, la fiducia del governo militare Alleato<sup>83</sup>. Aspre critiche vennero mosse invece dai colleghi di governo, Badoglio su tutti, in quanto la proposta avanzata venne ritenuta troppo radicale. Si vedeva in essa la volontà di allargare a dismisura il campo dei punibili incoraggiando vendette personali<sup>84</sup>; il ministro dei Lavori pubblici del governo in carica arrivò persino a sostenere che il decreto rappresentasse una "dichiarazione di guerra civile"<sup>85</sup>. Anche se il provvedimento in casi particolari individuava possibilità di mitigare la pena per i condannati fascisti, i punti tracciati dal ministro della Giustizia compromettevano seriamente la politica adottata dal capo del governo fino a quel momento; firmare il decreto, per Badoglio, avrebbe significato tracciare il proprio nome, quello del re e quello di molti altri vertici statali, sulle liste degli indagati<sup>86</sup>. Non rimaneva altro che agire in modo astuto, e Badoglio in

---

<sup>79</sup> Si consulti a tal proposito R. CANOSA, *Storia dell'epurazione in Italia*, op. cit., pp. 36-37.

<sup>80</sup> A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 23-31.

<sup>81</sup> Cfr. H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 101-169.

<sup>82</sup> *Ibidem*.

<sup>83</sup> Allied Military Government of Occupied Territories (Amgot). Il governo Alleato confermò le proposte del ministro Casati modificandole denominazioni del provvedimento: si sostituì "national epuration" con "fascist epuration" e si mutò "campi di concentramento" con "colonia di epurazione".

<sup>84</sup> In particolare queste accuse vennero mosse dal ministro dell'Industria, Commercio e Lavoro Corbino.

<sup>85</sup> Cfr. A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 23-31.

<sup>86</sup> Cfr. H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 101-169.

questo era maestro: sottopose il decreto al vaglio del suo gabinetto e ad una commissione di giuristi affidabile rispetto ai suoi propositi<sup>87</sup>, composta dai pubblicisti Enrico Altavilla, Ugo Forti ed Enrico De Nicola. Non fu difficile per la commissione esprimere pareri negativi sul disegno di legge del Casati, il quale offriva diversi cavilli per opporvisi. I giuristi disapprovarono in particolare l'illegittima retroattività della legge (avversa ai dogmi fondamentali della giustizia punitiva) e la composizione della giuria delle Corti speciali costruite da giudici popolari. Si sosteneva che essendo il compito di giudizio assai delicato sarebbe stato preferibile affidare il compito alla sola magistratura ordinaria. Il Casati venne quindi accusato di voler «raggiungere la “pacificazione sociale” mediante l'intensificazione dell'opera di epurazione», mentre la commissione riteneva che lo stesso risultato «si potesse e si dovesse ottenere mediante una decisa attenuazione della stessa»<sup>88</sup>. L'inaspettata “svolta di Salerno” comportò un terremoto nel contesto italiano e pose momentaneamente in secondo piano gli scontri sul decreto Casati e la questione epurativa.

## 2. Dalla “svolta di Salerno” alla liberazione di Roma

Dopo aver preso parte il 31 marzo al I° Congresso nazionale del PCI<sup>89</sup>, il giorno successivo Togliatti annunciò la nota “svolta” in una conferenza stampa<sup>90</sup>. Il leader comunista sosteneva la necessità di superare la situazione creatasi nei mesi precedenti, la quale aveva legittimato un governo al potere senza autorità e non aveva dato il giusto riconoscimento ad un movimento antifascista popolare che aveva all'opposto l'autorità ma non il potere. Le conseguenze della

---

<sup>87</sup> Ibidem.

<sup>88</sup> Ivi, p. 150. Si veda anche R. CANOSA, *Storia dell'epurazione in Italia*, op. cit., pp. 37- 38.

<sup>89</sup> Togliatti era tornato in Italia nel il 27 marzo '44, dopo l'esilio moscovita, al fine di superare la situazione di *impasse* che bloccava il dialogo tra il governo Badoglio e la monarchia, da una parte, e le forze antifasciste, dall'altra, rappresentate dai Comitati di Liberazione Nazionale ormai diffusi in tutto il territorio italiano e con una forza politica ormai non più trascurabile. La necessità era quella di unire le forze e contrastare l'occupante tedesco e la Repubblica sociale. In questo senso era indispensabile accantonare, almeno momentaneamente, la pregiudiziale monarchica e costituire un governo attraverso una convergenza di intenti. Le forze ciellenistiche non potevano più essere lasciate in disparte e questo era percepito nitidamente dagli americani (che consideravano possibile una “sana” ricostruzione dell'Italia solo ponendo da parte le figure compromesse col fascismo), mentre numerosi inglesi conservatori capeggiati da Churchill consideravano ancora Badoglio e la monarchia come garanti dell'unità del Paese. Cfr. G. OLIVA, *I vinti e i liberati*, op. cit., pp. 288-295.

<sup>90</sup> Cfr. G. OLIVA, *I vinti e i liberati*, op. cit., pp. 288-295.

proposta<sup>91</sup> furono clamorose: oltre a compattare, per quanto inizialmente in modo turbolento, il fronte antifascista che in tal modo giungeva a patti con i cosiddetti “traditori” (il maresciallo e il monarca) per costituire un nuovo governo, causò un vero terremoto istituzionale. Il re fu costretto ad annunciare, il 12 aprile 1944, il suo ritiro definitivo dalla vita pubblica e la nomina del figlio, il principe Umberto, a luogotenente generale del regno, una volta liberata la capitale. La proposta togliattiana ebbe il merito di “convincere” forze come i socialisti e gli azionisti a giungere ad un accordo con l’odiato Badoglio, al fine di collaborare in un governo che si prendesse carico delle sorti del Paese senza compromettere l’unità del fronte resistenziale. In questo modo il primo grande cambiamento della politica italiana dopo l’arresto di Mussolini ebbe come protagoniste le forze della Resistenza e non gli Alleati<sup>92</sup>. Il risultato della svolta si concretizzò il 24 aprile quando poté finalmente insediarsi il primo governo di unità nazionale, presieduto ancora da Badoglio (un segno di continuità col precedente) ma con ministri antifascisti (i quali pesavano nelle scelte molto più del capo del governo)<sup>93</sup>. Il programma era limitato: condurre la guerra contro tedeschi e fascisti ed agire sul terreno dell’epurazione. La decisione tra monarchia e repubblica era rinviata alla fine della guerra. Questi pochi punti programmatici non fecero che sottolineare la debolezza di un governo di transizione<sup>94</sup> e fomentare le rimostranze di alcuni oppositori che lo sanzionavano come governo illegittimo. Il risultato fu comunque quello desiderato e tra la fine di aprile e il 5 maggio il nuovo esecutivo ottenne l’appoggio anche del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI), e del Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) romano.

Il Ministero di Grazia e giustizia venne affidato a Vincenzo Arangio Ruiz, il quale si ritrovò, a pochi giorni dalla sua nomina, di fronte allo scoglio rappresentato dall’epurazione. Sul suo tavolo venne collocato il “rigido progetto di legge” dell’ex ministro della Giustizia Casati, che prevedeva

---

<sup>91</sup> Che divenne appunto “svolta di Salerno”.

<sup>92</sup> Cfr. H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 101-169.

<sup>93</sup> Adolfo Omodeo, energico antifascista divenne ministro della Pubblica istruzione, Umberto Tarchiani venne assegnato al ministero dei Lavori pubblici. Va rammentato però che, se i ministri antifascisti ricoprirono quasi tutti i ministeri, gli Alleati non concessero loro quelli legati alle competenze delle forze armate. Queste pedine vennero infatti difese dall’intervento degli angloamericani che non gradivano un cambiamento sostanziale in settori così delicati, determinanti per la condotta della guerra.

<sup>94</sup> Cfr. G. OLIVA, *I vinti e i liberati*, op. cit., pp. 288-295.

la messa in stato di accusa di tutti i fascisti, da quelli che avevano ricoperto incarichi di peso a quelli semplicemente iscritti al partito fascista: una proposta ritenuta troppo punitiva. Questo fascicolo era affiancato dalla proposta di legge formulata dai giuristi Forti e Altavilla, più “morbida” ma parimenti criticata (in particolare da Togliatti, Omodeo e Sforza). Gli sviluppi del confronto portarono il Guardasigilli Arangio Ruiz a stendere una relazione, poi sottoposta al giudizio del governo, in cui si sosteneva come migliore il disegno di legge della coppia Forti-Altavilla. L’idea di annullare le sentenze pronunciate precedentemente dal regime, come avrebbe previsto il Casati, costituiva una nota negativa del provvedimento che Arangio Ruiz sottolineò apertamente, sostenendo che in tal modo

[si sarebbe] violato il principio della irretroattività della legge penale (*nulla poena sine praevia lege poenali*), un vero e proprio caposaldo del diritto. Un’ulteriore criticità era rappresentata dalla presenza nelle Corti distrettuali dei giudici popolari che non sarebbero stati in grado di pronunciare verdetti equilibrati. Sarebbe stato più opportuno servirsi di personale togato [...] anche se affidarsi alla magistratura avrebbe suscitato il malcontento dell’opinione pubblica<sup>95</sup>.

Era chiaro che la popolazione voleva giustizia e i giudici popolari rappresentavano una sicurezza maggiore agli occhi della comunità rispetto a magistrati che potevano essere collusi col regime. L’incognita che però impensieriva il governo, tra cui Croce che lo espose chiaramente in un discorso, era che la giustizia potesse tramutarsi in vendetta o di sanguinosa resa dei conti. L’antifascismo avrebbe dunque dovuto normalizzare il processo di giustizia senza però tramutarsi in un movimento di vendetta. Nonostante le non poche riserve di Croce, del ministro Arangio Ruiz e di molti membri del governo, la proposta approvata, - pur con qualche modifica -, fu comunque quella del Casati<sup>96</sup>. Questa mossa era stata frutto di una riflessione: se la defascistizzazione non avesse imboccato una strada più credibile, probabilmente al Sud i disordini sarebbero aumentati e al Nord non era da escludere che la popolazione si sarebbe convinta che l’epurazione in mano allo Stato ed alle autorità angloamericane significasse la totale impunità dei fascisti. In tal modo entrò in

---

<sup>95</sup> A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 28-29.

<sup>96</sup> Ivi, pp. 23-31.

vigore il Regio decreto legge n. 134, intitolato «Punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo»<sup>97</sup>; da sottolineare come il decreto prevedesse la pena di morte<sup>98</sup> per determinate categorie di fascisti. La proposta dei partiti di sinistra di inserire la pena capitale per i crimini più efferati era stata accolta dal governo con lo scopo deterrente e funzionale a rafforzare l'autorità statale. L'unica controindicazione, e questo tutti lo sapevano, era l'idea di combattere il fascismo con i mezzi moralmente spregevoli del fascismo stesso<sup>99</sup>. Occorre rammentare però che già pochi mesi dopo l'entrata in vigore del decreto le forze politiche decisero con il decreto legge luogotenenziale n. 224 (agosto) di cancellare dal Codice penale la pena di morte; cambiò la forma ma non la sostanza delle punizioni ai criminali, poiché la condotta degli imputati ritenuta più feroce continuò ad essere sanzionata dal Codice penale militare di guerra che prevedeva nei casi di alto tradimento l'esecuzione capitale<sup>100</sup>. Ciò che invece il decreto Casati innovò, un punto davvero di svolta, fu l'introduzione della categoria di «collaborazionismo»<sup>101</sup>. Lo stesso Regio decreto recitava:

chiunque posteriormente all'8 settembre 1943, anche non rivestendo le qualità di militare, abbia commesso delitti contro la fedeltà e la difesa militare è punito a norma delle disposizioni [...] del codice penale militare di guerra. Ai fini di questo articolo è considerato delitto contro la fedeltà e la difesa militare qualunque forma di collaborazione attiva, di aiuto e di assistenza prestata al tedesco invasore.

Attraverso questa nuova classificazione si circoscrisse, tuttavia, il campo dei punibili a coloro che attivamente concorrevano a sostenere i nazisti in Italia, escludendo, con delusione della popolazione, una grande porzione di coloro che avevano aderito alla RSI ma che non avevano infranto il Codice penale militare. Come ricorda Cecilia Nubola, con questo decreto si decise esplicitamente

---

<sup>97</sup> Regio decreto legge 26 maggio 1944 n. 134: *Punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo*, in «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», serie speciale, 31 maggio 1944.

<sup>98</sup> Sulla pena di morte si veda il paragrafo precedente.

<sup>99</sup> Cfr. H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 101-169.

<sup>100</sup> In merito A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 23-31.

<sup>101</sup> Per una critica alla categoria di «collaborazionismo» si veda D. GAGLIANI, *Violenze di guerra e violenze politiche. Forme e culture della violenza nella Repubblica sociale italiana*, in L. BALDISSARA, P. PEZZINO, (a cura di), *Crimini e memorie di guerra: violenza contro le popolazioni e politiche del ricordo*, L'Anchoredel Mediterraneo, Napoli, 2004, pp. 292-314.

di non mettere sotto accusa l'intero regime fascista, ma di considerare solo il periodo della RSI e la collaborazione con l'esercito tedesco<sup>102</sup>.

Un notevole punto di debolezza del Regio decreto n. 134 fu quello di individuare la categoria di collaborazionismo come semplice aiuto ai nazisti, subordinando, in questo modo, le colpe dei militi della RSI ai crimini dell'occupante. Ciò non corrispondeva alla realtà dei fatti: moltissimi erano stati, al contrario, gli episodi in cui i soldati di Salò si erano resi protagonisti di atti criminosi compiuti in tutta libertà, slegati da ordini tedeschi. Con questa interpretazione si circoscrissero le responsabilità dei fascisti repubblicani, dipingendo le loro azioni come mere esecuzioni di ordini superiori<sup>103</sup>.

Proseguendo l'analisi il provvedimento, secondo le linee tracciate dal suo ideatore, istituì in ogni provincia delle Corti distrettuali composte da un magistrato togato e da sette giudici popolari. Era ammessa la possibilità di ricorrere al giudizio superiore della Cassazione. In aggiunta il Regio decreto tracciava con precisione i compiti dell'Alto Commissariato per la punizione dei delitti fascisti<sup>104</sup>, organo giudiziario che fin lì era stato completamente inefficace<sup>105</sup>.

Il Regio decreto del maggio '44, entrato in vigore il primo giugno, ebbe un ruolo molto più evidente dei precedenti provvedimenti:

per la prima volta cominciò a farsi strada la fondata speranza che le cose potessero finalmente cambiare in meglio: in primo luogo perché la politica in tema di epurazione del nuovo governo non ubbidiva più soltanto a necessità di ordine tattico, ma rifletteva anche - sia pure entro certi limiti - la sincera volontà dei partiti antifascisti di procedere con decisione sulla strada della "resa dei conti" con il fascismo; in secondo luogo perché il governo Badoglio, dopo l'entrata in vigore del decreto sulla "punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo" [ovvero il Regio decreto legge n. 134], disponeva per la prima volta di uno strumento che lo metteva in grado non solo di punire i crimini fascisti ma anche di portare decisamente avanti l'opera di epurazione a tutti i livelli della vita pubblica. In terzo luogo perché questo complesso di strumenti veniva affidato a provati antifascisti [...].<sup>106</sup>

---

<sup>102</sup> C. NUBOLA, *Fasciste di Salò. Una storia giudiziaria*, Laterza, Roma-Bari, 2016, p. 3.

<sup>103</sup> Vedi F. FOCARDI, *Il vizio del confronto. L'immagine del fascismo e del nazismo in Italia e la difficoltà di fare i conti con il proprio passato*, in G. E. RUSCONI, H. WOLLER, (a cura di), *Italia e Germania 1945-2000. La costruzione dell'Europa*, Il Mulino, Bologna, 2005, pp. 91-121 e A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., p. 305.

<sup>104</sup> «Con questo provvedimento [...] gli veniva affidato l'incarico di coordinare i procedimenti amministrativi, di promuovere l'azione penale e di deferire gli accusati alle Corti distrettuali». A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., p. 30.

<sup>105</sup> Ivi, pp. 23-31.

<sup>106</sup> H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 166-167.

Il Regio decreto legge n. 134, quindi, concretizzava il “desiderio di epurazione”, ma se da un lato quotidiani come l’ “Unità” e l’ “Avanti” e personalità come Togliatti elogiavano il provvedimento, non mancarono aspre critiche da parte di chi, in particolare nelle regioni più a Sud, additava la nuova legge come istigante odio e violenze ormai sopite<sup>107</sup>. A sole 72 ore dall’ingresso in vigore del provvedimento, lo scenario registrò un nuovo colpo di scena: la liberazione di Roma.

### 3. *La “Magna Charta”<sup>108</sup> dell’epurazione e il governo Bonomi*

Lo scontro sulla linea Gustav, che imperversava da diversi mesi ed aveva messo a dura prova gli schieramenti nazisti ed Alleati, era giunto al termine. Gli angloamericani a fine maggio avevano sfondato il fronte di Cassino ed avevano ricominciato ad avanzare verso il Nord: il 4 giugno, la capitale era libera. Il secondo governo Badoglio, costituitosi a fine aprile, cessò il suo mandato, e al capo del governo non rimase che presentare le sue dimissioni nelle mani del luogotenente. Come previsto dagli accordi Vittorio Emanuele III si ritirò a vita privata lasciando i poteri al figlio Umberto, il quale diede immediatamente l’incarico a Badoglio di formare un nuovo esecutivo<sup>109</sup>. Il maresciallo non considerò però il fatto che le forze politiche ciellenistiche lo considerassero ormai completamente fuori dai giochi, alla stregua di una figura politica che aveva fatto il suo tempo ben oltre il termine. L’8 giugno a Roma diversi ministri, altrettanti esponenti di spicco del CLN e Badoglio si riunirono; nel corso dell’assemblea i componenti esautorarono il maresciallo da ogni incarico. In questo modo il nuovo esecutivo che venne a costituirsi escluse del tutto il maresciallo che rinunciò all’incarico affidatogli dal luogotenente e fu a uscire di scena. Salì così alla carica di capo del governo, secondo la volontà dei partiti antifascisti, Ivanoe Bonomi, personaggio tattico, astuto e moderato tutt’altro che nuovo a cariche governative; era infatti già stato Presidente del Consiglio prima della dittatura fascista (tra il 1921 e 1922) e nel 1944 era presidente del CLN<sup>110</sup>.

---

<sup>107</sup> Ivi, pp. 101-169.

<sup>108</sup> Termine mutuato da *vedi ivi*.

<sup>109</sup> Cfr. G. OLIVA, *I vinti e i liberati*, op. cit., pp. 306-313.

<sup>110</sup> Per precisare, non pochi all’epoca ebbero qualche riserva nei confronti di Bonomi come capo del governo. Una certa diffidenza accomunava più di qualcuno considerando che il nuovo Presidente era, ed era stato, un socialdemocratico di

Per quanto non apprezzato uniformemente dal fronte resistenziale, Bonomi era colui che meglio poteva tenere unita la coalizione per le sue peculiarità: «era il più conservatore tra i riformisti e il più aperto e disponibile tra i conservatori», «l'uomo giusto», «un fattore di equilibrio»<sup>111</sup>. Il cambio di governo sembrava anticipare un'Italia libera dal controllo Alleato, ma ben presto le insofferenze inglesi, in particolare di Churchill, si fecero sentire. Il Primo Ministro inglese reagì, attraverso numerose dichiarazioni spedite al vertice americano, contro il governo Bonomi, individuato come meno affidabile di quello badogliano<sup>112</sup>. Churchill non trovò tuttavia sponda in Roosevelt che invece era ben contento di non dover più fare i conti con Badoglio e con figure compromesse col regime fascista a tal punto da indebolire fortemente la politica di epurazione e rinnovamento democratico in corso. Così il 18 giugno 1944 il nuovo governo prestò giuramento<sup>113</sup> agli Alleati. Con il nuovo governo rimase in auge il progetto di defascistizzazione. Ci si pose come fine quello di varare un disegno di legge che riunisse le misure amministrative e quelle penali. Con questa notizia, i quotidiani dell'Italia liberata cominciarono a pubblicare articoli sempre più sul tema dei decreti legge. L'avvocato Reggio d'Acì criticò aspramente, verso la metà di giugno, il Regio decreto n. 134 del 26 maggio, da poco in vigore, poiché illegittimo in quanto i provvedimenti delineati per la punizione dei criminali erano apertamente retroattivi. Accusava in tal modo il decreto di portare, più che a giustizia, ad una deriva di vendetta e odio<sup>114</sup>. E in questo schema inseriva ulteriormente, come esempio di mala giustizia, una giuria composta da giudici popolari i quali avrebbero assicurato, secondo il suo punto di vista, una giustizia politica. Intervenne anche Luigi Perla il quale focalizzò la sua attenzione, più che sulla retroattività della legge, sull'incisività

---

destra, monarchico, conservatore, anticomunista, non aveva combattuto l'ascesa del fascismo nel biennio 1921-1922 quando ricopriva la carica di Presidente del Consiglio ed anzi era stato simpatizzante (anche se solo inizialmente) del duce. Ovviamente dopo il delitto Matteotti si era guardato bene dall'appoggiare il regime ma non era stato nemmeno un pericoloso dissidente; proprio per questo motivo, per tutti gli anni Venti e Trenta non era stato vittima di esili da parte della dittatura. Solo con il crollo del duce era divenuto un intransigente antifascista.

<sup>111</sup> H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., p. 192.

<sup>112</sup> Ivi, pp. 187-193. Churchill non vide positivamente il governo Bonomi anche in virtù del fatto che il nuovo esecutivo era maggiormente legato al fronte resistenziale, appunto malconsiderato dal Premier britannico.

<sup>113</sup> Che la svolta implicata da Salerno in avanti si fosse resa chiara, con un accantonamento sempre maggiore di figure conservatrici a favore di governi antifascisti, è confermato dal fatto che il governo Bonomi non giurò più fedeltà a Casa Savoia bensì sugli interessi della Nazione italiana.

<sup>114</sup> Cfr. A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 31-39, in particolare la nota 40 a p. 32.



che solo norme eccezionali potevano avere, altrimenti l'epurazione, sosteneva, si sarebbe trasformata in un processo di "amnesia collettiva". La dittatura trascorsa non poteva essere dimenticata attraverso un semplice colpo di spugna<sup>115</sup>. In molti erano in disaccordo con la giustizia straordinaria ma tutto ciò non interruppe i lavori del nuovo esecutivo (composto anche dal nuovo ministro della Giustizia Umberto Tupini) che varò il decreto legge luogotenenziale n. 159 del 27 luglio 1944<sup>116</sup>. Il nuovo decreto, definito la "Magna Charta" dell'epurazione per la sua importanza, confermava le misure penali del Regio decreto n. 134 del 26 maggio contro i collaborazionisti (sia pure con qualche modifica) e presentava nuove misure in materia di epurazione amministrativa<sup>117</sup>. Da sottolineare come il nuovo provvedimento conferisse maggiori poteri all'Alto Commissariato e istituisse un'Alta Corte di giustizia con sede a Roma al fine di giudicare i gerarchi e i ministri fascisti<sup>118</sup>. Il nuovo decreto luogotenenziale prevedeva pene più severe (dall'ergastolo alla pena di morte) per i membri del governo fascista e per i gerarchi più compromessi, disponendo che fossero giudicati dall'Alta Corte (art. 2<sup>119</sup>). L'art. 2 nascondeva in realtà un problema che ne rendeva complicata la sua stessa applicazione. Analizziamo brevemente il testo:

I membri del governo fascista e i gerarchi del fascismo colpevoli di aver annullate le garanzie costituzionali, distrutte le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesse e tradite le sorti del Paese condotto alla attuale catastrofe, sono puniti con l'ergastolo e, nei casi di più grave responsabilità, con la morte.

Come osserva Toni Rovatti, se si interpreta in maniera letterale il testo, che suggerisce una forma cumulativa dei reati, per procedere nell'azione giudiziaria si deve ammettere la compresenza di tutte

---

<sup>115</sup> L. PERLA, *Punti fermi sui delitti fascisti*, «Il Popolo», 27 giugno 1944. In realtà fu proprio così, il regime fascista venne in parte dimenticato, in parte umanizzato già tra la fine degli anni '40 e gli anni '50. Si veda M. FRANZINELLI, *L'amnistia Togliatti*, op. cit., e i capitoli seguenti di questo contributo.

<sup>116</sup> Cfr. Decreto legge luogotenenziale n. 159: *Sanzioni contro il fascismo*, in «Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia», n. 041, 29 luglio 1944. Il testo online può essere consultato al sito [http://augusto.agid.gov.it/gazzette/index/download/id/1944041\\_P1S](http://augusto.agid.gov.it/gazzette/index/download/id/1944041_P1S), visitato in data 3 ottobre 2020.

<sup>117</sup> Va sottolineato che il nuovo decreto nel penultimo articolo, numero 46, abrogava i precedenti «Regi decreti legge [...] 28 dicembre 1943, n. 29/B, 26 maggio 1944, n. 134». Decreto legge luogotenenziale n. 159, 27 luglio 1944, art. 46.

<sup>118</sup> Cfr. A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 31-39. Stupisce però che gli Alleati al momento dell'istituzione dell'Alta Corte di giustizia non intervennero poiché una delle clausole dell' "armistizio lungo" del 29 settembre 1943 prevedeva la consegna proprio all'esercito angloamericano di Mussolini e dei suoi più importanti collaboratori.

<sup>119</sup> L'art. 2 disponeva che l'Alta Corte fosse composta da un presidente e da otto membri nominati dal Consiglio dei Ministri fra alti magistrati, in servizio o a riposo e fra altre personalità di rettitudine intemerata. Cfr. decreto legge luogotenenziale n. 159, 27 luglio 1944, art. 2.

le azioni criminose menzionate per ogni singolo imputato<sup>120</sup>. Ne consegue un impiego limitato ad una ristretta minoranza di soggetti per la difficoltà di reperire in una singola figura la pluralità e la complessità dei reati previsti<sup>121</sup>. In più il decreto poneva un secondo problema: per la punizione dei delitti di collaborazione col tedesco invasore sarebbe bastata l'applicazione dell'articolo 286 del Codice penale militare di guerra, che prevedeva la fucilazione per militari e civili colpevoli di guerra civile; ma inspiegabilmente l'articolo non veniva richiamato dal decreto<sup>122</sup>.

In ogni caso l'ordinanza allargava l'ambito dei punibili ai fascisti di un certo peso e a coloro che avevano attuato manifestazioni di apologia del regime o ne avevano tratto benefici o promozioni<sup>123</sup>.

Il decreto inoltre investiva tutta la pubblica amministrazione, dai funzionari minori ai dirigenti: rientravano nel campo dei punibili indistintamente sia coloro che erano stati costretti (ad esempio per motivi economici) ad aderire al partito sia coloro che convintamente si erano iscritti al PNF operando attivamente. In testa erano posti, attraverso l'art. 3, gli organizzatori delle squadre fasciste, i direttori della marcia su Roma (che sarebbero stati puniti secondo l'art. 120 del Codice penale del 1889<sup>124</sup>), gli ideatori del colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e coloro che avevano contribuito in maniera rilevante a mantenere in vigore il regime (punibili secondo l'art. 118 dello stesso Codice penale del 1889<sup>125</sup>). Il provvedimento, presentando chiari riferimenti ai Codici Zanardelli e Rocco, cercava di evitare ogni elemento che potesse dare adito al mancato rispetto del principio giuridico della irretroattività della legge penale<sup>126</sup>. Il testo n. 159 attraverso questi articoli venne a costituirsi come primo atto che affrontava in maniera organica la questione della punizione dei crimini fascisti<sup>127</sup> e per questo motivo venne riconosciuto come punto di riferimento<sup>128</sup>. I delitti

---

<sup>120</sup> Si segnala F. VERARDO, *La Corte d'Assise Straordinaria di Udine e i processi per collaborazionismo in Friuli 1945-1947*, Tesi di Dottorato, anno accademico 2015/2016, relatore prof. G. Corni, pp. 22-26.

<sup>121</sup> In merito T. ROVATTI, *Politiche giudiziarie per la punizione dei delitti in Italia*, in «Italia contemporanea», n. 254, 2009, p. 79-80.

<sup>122</sup> Si veda M. FRANZINELLI, *L'amnistia Togliatti*, op. cit., pp. 9-34.

<sup>123</sup> Cfr. decreto legge luogotenenziale n. 159, 27 luglio 1944, artt. 12-13-14.

<sup>124</sup> L'art. 120 del Codice Zanardelli: Insurrezione armata contro i poteri dello Stato.

<sup>125</sup> L'art. 118 del Codice Zanardelli: Attentato alla costituzione dello Stato e agli organi costituzionali.

<sup>126</sup> Si consulti F. VERARDO, *La Corte d'Assise Straordinaria di Udine*, op. cit., pp. 22-26. In aggiunta si segnala M. FRANZINELLI, *L'amnistia Togliatti*, op. cit., pp. 9-34.

<sup>127</sup> Cfr. T. ROVATTI, *Politiche giudiziarie per la punizione dei delitti in Italia*, op. cit., p. 82.

<sup>128</sup> Cfr. M. FRANZINELLI, *L'amnistia Togliatti*, op. cit., pp. 9-34.

sarebbero stati giudicati a seconda delle competenze da Corti d'Assise, Tribunali militari<sup>129</sup> o preture. Le Corti d'Assise sarebbero state composte da due magistrati togati e da cinque giudici popolari estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini considerati di illibata condotta morale e politica (art. 4). Veniva confermata sulla linea del Regio decreto di maggio (n. 134) la punizione per coloro che posteriormente all'8 settembre '43 avevano collaborato col tedesco invasore e/o commesso delitti contro lo Stato (art. 5); in questo modo si stabiliva la base giuridica per perseguire i crimini di collaborazionismo e i delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato<sup>130</sup>. Si ribadiva, inoltre, la definizione di "traditore"<sup>131</sup>: egli era individuato nel fascista aderente alla RSI, da considerarsi un nemico a tutti gli effetti. Il decreto normava la confisca di tutti i suoi beni a favore dello Stato (art. 9). La nuova legge interveniva anche su un ulteriore punto essenziale: sottolineava l'annullamento degli effetti della prescrizione ordinaria, revocava le amnistie e gli indulti concessi dai fascisti (dopo il 28 ottobre 1922) e dichiarava giuridicamente inesistenti le sentenze pronunciate durante il periodo fascista palesemente influenzate da coercizione del regime (art. 7).

Ciò che si era cercato di non modificare, come specificato, era il principio della irretroattività della legge penale (*nulla poena sine lege*), che aveva comportato diverse polemiche<sup>132</sup>. Non mancarono però delle accuse di carattere giuridico: si giudicavano alcuni reati attraverso il Codice penale del 1889, altri attraverso il Codice militare di guerra, ed altri ancora attraverso norme varate specificamente contro i collaborazionisti (queste ultime erano certo politicamente opportune, ma discutibili sul piano giuridico). Se il primo comma dell'art. 5 definiva il reato di collaborazionismo e si agganciava al Codice penale militare di guerra, gli unici a poter essere puniti senza violazione del principio di irretroattività della legge erano i militari, che già sarebbero stati punibili secondo gli

---

<sup>129</sup> La novità venne rappresentata dalla punibilità anche delle forze armate attraverso Tribunali militari. Cfr. decreto legge luogotenenziale n. 159, 27 luglio 1944, art. 5.

<sup>130</sup> L'art. 5 faceva riferimento al Codice Penale Militare di Guerra in particolare agli articoli 51 Aiuto al nemico, 54 Intelligenza o corrispondenza col nemico e 58 Aiuto al nemico nei suoi disegni politici.

<sup>131</sup> Cfr. decreto legge luogotenenziale n. 159, 27 luglio 1944, art. 9.

<sup>132</sup> Cfr. H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 193-205 e R. CANOSA, *Storia dell'epurazione in Italia*, op. cit., pp. 48-60.

articoli del codice militare. Il problema però era rappresentato dal secondo comma dello stesso articolo che estendeva il reato di collaborazionismo anche ai civili andando a costituire alcune fattispecie di reato inedite<sup>133</sup>. La pena di morte inoltre non si adattava al meglio al ritorno ad uno stato di diritto e non trovava sponda nelle leggi del 1889<sup>134</sup>. Per quanto riguarda l'apparato burocratico, mentre l'art. 16 lasciava aperta qualche speranza per i dipendenti<sup>135</sup> che dopo l'8 settembre si fossero distinti nella lotta contro i tedeschi, rendendoli esenti dalle misure disciplinari, l'art. 17 all'opposto normava con determinatezza la punizione per gli impiegati che dopo l'armistizio avevano seguito il governo fascista, gli avevano prestato giuramento o avevano collaborato con esso; costoro erano dispensati dal servizio<sup>136</sup>. I riferimenti temporali del provvedimento erano scanditi invece dall'art. 25 che denotava, ancora una volta, una certa positività del governo nella risoluzione dell'epurazione. Infatti il termine per la chiusura delle indagini era posto a sei mesi dall'entrata in vigore del decreto e, in linea con i decreti precedenti, per i territori liberati la scadenza era posta a sei mesi dalla data di liberazione e dall'ingresso degli stessi nell'amministrazione italiana<sup>137</sup>. Infine la nuova ordinanza assegnò maggiori poteri all'Alto commissario<sup>138</sup>, che poteva ora incidere direttamente sull'attività delle commissioni operanti all'interno dell'amministrazione centrale e nelle province<sup>139</sup>. Venne eletto per questo ruolo Carlo Sforza, il quale fu affiancato da quattro commissari aggiunti: «l'azionista Mario Berlinguer, nominato commissario per i delitti del fascismo, il comunista Mauro Scoccimarro per l'epurazione della pubblica amministrazione, il democristiano Mario Cingolani per l'avocazione dei profitti di regime e il socialista Pier Felice Stangoni incaricato della liquidazione dei beni fascisti»<sup>140</sup>. Va

---

<sup>133</sup> T. ROVATTI, *Politiche giudiziarie per la punizione dei delitti in Italia*, op. cit., p. 79.

<sup>134</sup> Non è da escludere però che la pena di morte si sarebbe meglio adattata ai voleri della comunità.

<sup>135</sup> Per i dipendenti e non solo. L'art. 16 infatti normava che chiunque dopo l'8 settembre 1943 si fosse distinto nella lotta contro i tedeschi poteva essere dispensato da ogni misura disciplinare. Cfr. decreto legge luogotenenziale n. 159, art. 16.

<sup>136</sup> Ivi, artt. 16-17.

<sup>137</sup> Ivi, art. 25.

<sup>138</sup> Ivi, artt. 40-41.

<sup>139</sup> Cfr. H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 193-205.

<sup>140</sup> A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., p. 35. Si segnala ulteriormente H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., p. 203. In aggiunta M. FRANZINELLI, *L'ammnistia Togliatti*, op. cit., p. 10 e L. MERCURI, *L'epurazione in Italia 1943-1948*, op. cit., pp. 55-63.

sottolineato però che sia l'Alto Commissario Sforza che le commissioni coadiuvanti andarono incontro a non pochi problemi nella loro attività. Dalla carenza di personale, alla mancanza di magistrati non compromessi col regime, alla banale insufficienza di carta e macchine da scrivere. Evocative le affermazioni rilasciate durante un'intervista da Scoccimarro, il quale sosteneva che sul terreno dell'epurazione si scontravano due forze antagoniste: da una parte i progressisti che volevano una vera e radicale defascistizzazione e dall'altra le "forze fasciste", che cercavano di vanificare ogni azione guidate da interessi personali e professionali<sup>141</sup>.

In conclusione si designarono i componenti dell'Alta Corte di giustizia, alla quale il decreto aveva delegato il compito di giudicare i membri del governo fascista e i gerarchi del fascismo<sup>142</sup>. Se ne affidò la presidenza ad Ettore Casati, che la mantenne solo fino al settembre 1944 quando, a seguito dei continui scontri con i suoi oppositori politici - che lo accusavano di aver aderito alla RSI -, abbandonò l'incarico, lasciandolo a Lorenzo Maroni.

In un quadro così complesso si inserì quindi l'attività epuratrice del neo-eletto Bonomi attraverso il decreto n. 159/1944; ma sulla scena della defascistizzazione in quei mesi operarono ulteriori protagonisti: gli angloamericani.

### **Scena terza - Una sfida difficile per gli angloamericani**

#### *1. I provvedimenti Alleati*

Sul terreno dell'epurazione tra il 1943 e il 1945 si trovarono ad operare tre distinte "centrali di diritto"<sup>143</sup>: il Regno del Sud, tornato ad essere Stato italiano dopo la Liberazione di Roma, il CLNAI nei territori occupati dai tedeschi e sottoposti all'amministrazione della Repubblica sociale italiana,

---

<sup>141</sup> Intervista del 10 novembre 1944 a Mauro Scoccimarro sul quotidiano «Avanti!».

<sup>142</sup> La Corte era previsto fosse formata di un presidente e otto magistrati. Decreto legge luogotenenziale n. 159, 27 luglio 1944, art. 2.

<sup>143</sup> Cfr. M. REBERSCHAK, *Epurazioni. Giustizia straordinaria, giustizia ordinaria, giustizia politica*, in *Processi ai fascisti*, in «Venetica», XII (1998), 3<sup>a</sup> serie, n. 1, p. 50.

ed infine gli Alleati; questi ultimi inizialmente molto attivi<sup>144</sup>. Essi, fin da subito, dimostrarono una grande attenzione<sup>145</sup> in tema di defascistizzazione, anche se nel complesso i risultati non furono all'altezza delle aspettative e della notevole mole di provvedimenti emanati. In più va rammentato che ogni "centrale di potere" (Alleati, CLNAI e governo italiano) si era attivata in maniera indipendente<sup>146</sup> adottando una molteplicità di linee che disincentivavano un dialogo comune. Ulteriormente le posizioni di forza (militare) incidevano sui progetti di defascistizzazione, complicando il quadro. Gli angloamericani applicavano infatti per primi i loro provvedimenti epurativi sui territori sottratti all'occupazione tedesca lasciando intervenire il governo italiano solo in un secondo momento. Le regioni cedute allo Stato italiano<sup>147</sup> venivano così investite da una nuova politica epurativa che si stratificava sulla precedente, già avviata. Ma le difficoltà non finivano qui poiché in taluni casi intervenivano progetti epurativi del tutto incontrollati ed in contrasto con le linee istituzionali: le "ondate di giustizia partigiana". Il terreno della defascistizzazione era quindi assai spinoso e contrapponeva indirettamente non solo fascisti ed antifascisti ma pure le forze antifasciste tra loro. Inoltre l'opera di epurazione iniziata lentamente - contenuta alla Sicilia ed al Mezzogiorno -, conobbe una brusca accelerata con lo sfondamento della linea di Cassino e la Liberazione di Roma. L'idea che si affermò sin dal giugno 1944 descriveva i fascisti come suddivisi in due categorie: da una parte i meno pericolosi, in Sicilia e più generalmente al Sud, considerati figure per lo più marginali<sup>148</sup> che andavano punite per i loro trascorsi poco onorevoli e dall'altra gli aderenti alla RSI, i fedelissimi del duce, così fortemente ideologizzati da rimanere convinti fascisti anche dopo la momentanea caduta di Mussolini

---

<sup>144</sup> Si rammenta che con la conferenza di Mosca del 19 ottobre 1943 gli Alleati e l'Unione Sovietica disposero che il fascismo avrebbe dovuto essere completamente liquidato. Inoltre confronta R. CANOSA, *Storia dell'epurazione in Italia*, op. cit., 19-32.

<sup>145</sup> Cfr. M. BORGHI, *Dall'insurrezione alla smobilitazione. Due anni di giustizia straordinaria a Venezia (giugno 1945 - dicembre 1947)*, in M. BORGHI, A. REBERSCHEGG, (a cura di), *Fascisti alla sbarra. L'attività della Corte d'Assise Straordinaria di Venezia 1945- 1947*, Istituto veneziano per la storia della resistenza e della società contemporanea e Comune di Venezia, Venezia, 1999, pp. 21-46.

<sup>146</sup> M. BORGHI, *Dall'insurrezione alla smobilitazione*, op. cit., p. 24.

<sup>147</sup> Prima Regno del Sud.

<sup>148</sup> È stato osservato come in Sicilia, in particolare, il regime «per quanto fosse penetrato a fondo nel corpo amministrativo e in strutture sociali», dopo il 25 luglio 1943, «si era liquefatto». L. MERCURI, *L'epurazione in Italia 1943-1948*, op. cit., p. 25.

dell'estate '43, nonché “traditori della patria”<sup>149</sup>. Ogni funzionario rimasto al proprio posto sopra la linea del fronte di Cassino venne pertanto considerato (in maniera del tutto arbitraria) un pericoloso fascista e collaborazionista, che aveva cospirato attivamente contro gli Alleati ed il governo italiano<sup>150</sup>. Questa convinzione fu (l'errato) motivo ispiratore delle azioni angloamericane sul tema epurativo. Se gli stessi Alleati, in precedenza, si erano mossi con cautela dividendo i funzionari in due classi (una per i dipendenti di minore importanza e l'altra per coloro che avevano ricoperto uffici di alto grado) ed analizzando i loro trascorsi prima di agire sul terreno della rimozione dall'incarico o attraverso la conferma del posto di lavoro, ora i timori nei confronti degli “aderenti alla RSI” comportò una politica indiscriminata di licenziamenti basata su criteri poco chiari<sup>151</sup>. La volontà era quella di eliminare quanti più fascisti possibile, rimuovendoli dai loro incarichi o addirittura internandoli. Accecati dalla volontà di punire quanti avessero aderito al governo fascista ricostituito, gli Alleati non fecero più distinzione; le conseguenze, è evidente, furono disastrose. Centinaia di persone nel giro di poche settimane furono fatte confluire nei campi di internamento di Terni e Padula e altrettanti posti di lavoro vennero lasciati liberi, svuotando gli uffici e paralizzando l'amministrazione pubblica<sup>152</sup>. La durezza dei provvedimenti colpì in modo particolare Campania e Lazio, due regioni che certo non potevano dirsi le più vicine e legate al governo di Salò. I comandi delle operazioni di defascistizzazione vennero affidate al colonnello italo-americano Charles Poletti<sup>153</sup>, già al comando delle azioni epurative in Sicilia, il quale mantenne la stessa ferra politica antifascista pure nelle regioni del centro Italia. Nel giro di tre settimane, a Roma, Poletti aveva rimosso ben 3700 fascisti dai propri incarichi e aveva condotto circa 200 arresti<sup>154</sup>, nonostante si fossero verificate diverse fughe di fascisti dalla capitale verso le aree ancora in mano ai repubblicani. Il problema che emerse fin da subito fu ancora una volta la mancanza di dialogo, come detto, tra l'opera di epurazione Alleata, condotta a Roma nell'estate del 1944, e la

---

<sup>149</sup> Così verrà scritto nei vari decreti legislativi sull'epurazione emanati proprio dal governo italiano.

<sup>150</sup> Cfr. H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 205-227.

<sup>151</sup> Ibidem.

<sup>152</sup> Ibidem. Si consulti anche R. CANOSA, *Storia dell'epurazione in Italia*, op. cit., pp. 19-32.

<sup>153</sup> Cfr. R. CANOSA, *Storia dell'epurazione in Italia*, op. cit., pp. 19-32.

<sup>154</sup> Cfr. M. FRANZINELLI, *L'amnistia Togliatti*, op. cit., pp. 9-34.

contemporanea line adottata dal governo Bonomi. Proprio la Commissione per l'epurazione, presieduta dal giurista Lionello Manfredonia, incaricata da Poletti, si trovò a lavori iniziati a dover fare i conti con il provvedimento emanato alla fine di luglio dal governo italiano (decreto legge luogotenenziale n. 159 del 27 luglio 1944): un primo scoglio. Il secondo problema emerse ben presto: nel giro di poche settimane la commissione di Manfredonia, partita con i migliori auspici il 10 luglio e attiva nella rimozione di personalità di spicco<sup>155</sup>, venne ostacolata dalla Commissione Alleata di controllo. Il motivo era semplice: l'organo epurativo coordinato dal giurista aveva messo in discussione personalità troppo importanti delle imprese pubbliche e private con il risultato di vedersi circoscrivere notevolmente, dalla Commissione Alleata stessa, il campo d'azione a casi di minore importanza. Le pressioni che avevano influenzato la Commissione Alleata e l'avevano indotta a intralciare i lavori della commissione di Poletti (e Manfredonia) erano giunte, evidentemente, da elementi dell'alta finanza e delle assicurazioni. In seguito alle restrizione di competenza, il gruppo di lavoro raccolto intorno al colonnello italo-americano decise, per protesta, di sospendere i lavori con la motivazione che colpire solo i "piccoli" fascisti, lasciando stare le cariche di spicco, avrebbe solamente alimentato la delusione nella popolazione che si sarebbe convinta dell'inadeguatezza della lotta per la giustizia<sup>156</sup>. Così, a seguito della protesta, il 28 luglio 1944 - dopo meno di venti giorni - la commissione di Poletti/Manfredonia cessava i lavori. L'aver colpito le più alte cariche, considerate da molti come intoccabili anche ai fini del successo bellico, costò al colonnello Poletti l'ampia autonomia concessagli in precedenza, la quale di fatto venne revocata.

Così si esprime sull'episodio lo storico Woller:

La vicenda della "Commissione per l'epurazione" [...] mostra che gli oppositori del processo di defascistizzazione, che a livello di pubblica opinione sembravano quasi del tutto assenti, in realtà non stavano affatto a guardare. Al contrario: ogni tentativo di procedere speditamente sul terreno dell'epurazione faceva

---

<sup>155</sup> La commissione presieduta da Manfredonia agì ai danni dei cosiddetti "pezzi grossi" che durante il fascismo, pur non essendosi esposti in maniera determinante, si erano arricchiti enormemente. Essi erano i vertici delle imprese private e parastatali. In particolare si rammenta la proposta della commissione di rimuovere il presidente e il direttore generale della Cassa di risparmio di Roma, il procuratore generale della Corte d'Appello e alti vertici di compagnie assicurative (comprese le Assicurazioni generali d'Italia), ferroviarie e società elettriche romane. Non rimasero esenti da questi provvedimenti anche funzionari dell'amministrazione provinciale romana e di ulteriori servizi pubblici.

<sup>156</sup> Si veda. H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 205-227.



emergere sempre nuovi oppositori e per tenerli in scacco erano necessari gli sforzi congiunti di tutto il fronte antifascista<sup>157</sup>.

Del resto non si può dimenticare che la stessa azione Alleata sul tema della defascistizzazione colpì, inizialmente, in modo generico e sommario e le troppe incriminazioni riguardanti l'apparato pubblico rischiavano di danneggiare il sistema e la conduzione della guerra. Si era infatti pensato erroneamente che tutti coloro che avevano mantenuto il proprio posto di lavoro sotto la RSI fossero dei convinti fascisti e vennero pertanto considerati come un pericolo. La realtà delle cose era molto diversa: come per il Ventennio anche ora moltissimi dipendenti a nord del fronte di Cassino si erano semplicemente adattati alla nuova situazione. Certo, una quota non indifferente di persone aveva aderito alla Repubblica sociale per interesse e convinzione, ma non si può negare che altrettanti furono i cittadini che si videro investiti così rapidamente da un nuovo stato di cose da non avere nemmeno il tempo di opporvisi. La politica di epurazione andava quindi rivista. Il governo militare Alleato decise che la questione doveva divenire di piena competenza del governo italiano e da lì in poi gli angloamericani si sarebbero riservati solo il ruolo di stimolatori e sorveglianti della defascistizzazione italiana. In tale prospettiva la svolta venne rappresentata dal memorandum esecutivo n. 67 del 5 luglio 1944, che tra l'altro anticipava i lavori della Commissione di Poletti, e stabiliva che l'epurazione era affare italiano, mentre alle milizie Alleate sarebbe spettato il compito, nei territori appena liberati, di arrestare i fascisti più pericolosi e di rimuovere dagli incarichi di pubblica amministrazione solo i vertici più compromessi<sup>158</sup>. Rimane il fatto che il governo militare si riservava la possibilità di intervenire sul tema in ogni momento.

Ad uno sguardo attento è certo difficile non accorgersi delle contraddizioni degli Alleati sul tema della defascistizzazione. Dopo un primo intervento sull'amministrazione pubblica completamente irragionevole (presupponendo, lo ribadisco, che tutti i dipendenti dell'Italia del sud fossero convinti sostenitori della RSI), gli Alleati cambiarono rotta affidando al governo italiano tutta la questione

---

<sup>157</sup> Ivi, p. 216.

<sup>158</sup> Ivi, pp. 205-227.

epurativa cedendo le loro dirette competenze ed applicando così il memorandum n. 67. L'incoraggiamento del governo militare all'esecutivo italiano al fine di muoversi con determinazione venne tuttavia smentito a distanza di poco, quando gli Alleati intervennero in favore dei vertici fascisti delle aziende epurate. Al posto che definire un metodo sempre più preciso in corrispondenza dell'avanzare delle armate verso il Nord, la politica di angloamericana di defascistizzazione appariva invero sempre più caotica<sup>159</sup>.

Con il governo Bonomi si cercò di avviare allora, seppure senza esiti positivi, una divisione del lavoro volta a migliorare il sistema. Il governo militare rese pubblica la volontà di applicare le norme italiane in materia epurativa all'interno dei territori ancora in mano Alleata. Così quando il decreto legge luogotenenziale n. 159 del 27 luglio entrò in vigore, gli Alleati decisero di estenderlo anche alle aree ancora sotto la propria giurisdizione<sup>160</sup>. Se le direttive italiane non erano ostacolate dagli Alleati la realtà delle cose, nella sostanza, era molto più complessa e malfunzionante e sullo sfondo non si potevano tralasciare le impazienti richieste volte a una rapida giustizia che giungevano dall'opinione pubblica locale. Il governo angloamericano se ne rese conto e cercò, cosciente delle difficoltà italiane di applicare le recenti norme, di intervenire in modo tale che nelle aree liberate l'epurazione non cadesse nelle mani delle frange più radicali. Si arrivò quindi all'Ordinanza generale n. 35 emanata il 28 novembre 1944, non molto dissimile dal decreto di luglio, in cui era stabilito che in un primo momento l'epurazione sarebbe stata attuata da soli rappresentanti angloamericani, e successivamente si delineava la possibile collaborazione con personale italiano: un ennesimo cambio di piano.

Va sottolineato pertanto, in conclusione, come la disorganizzazione Alleata gettò le basi per una scoordinata e poco imparziale politica epurativa. Si verificarono in questo modo ordini diseguali a distanza di pochi chilometri, comandi che non erano nemmeno venuti a conoscenza delle nuove direttive, applicazione di norme precedenti in quanto considerate preferibili, unità che disponevano

---

<sup>159</sup> Ibidem.

<sup>160</sup> Ibidem.

di propri regolamenti poiché completamente abbandonate alla disinformazione dal vertice ed infine irriducibili applicatori di ordinanze angloamericane in territori ormai da tempo passati sotto la giurisdizione italiana. A tutto ciò si aggiunga la mancanza di personale e il caos prodotto dalla guerra. Ma, contro ogni previsione, il risultato finale di tutti questo procedimento, non solo apparentemente disordinato, fu comunque abbastanza incisivo: si procedette infatti alla rimozione dal servizio di innumerevoli fascisti che finirono in carcere (e nei casi peggiori in campi di internamento) e si esercitò un notevole e positivo impulso per l'opera di defascistizzazione interpretata in seguito dal governo italiano<sup>161</sup>.

## **Scena quarta - La giustizia del fronte resistenziale e dei comitati di liberazione**

### *1. La Resistenza e le bande partigiane*

Tra lo Stato italiano retto da Bonomi, gli Alleati e i Comitati di Liberazione Nazionale (in particolare il CLNAI con sede a Milano) si inserisce l'opera di epurazione, più o meno sommaria, che intrapresero le frange della Resistenza; episodi di giustizia verificatisi sia in quei luoghi da poco liberati, in cui le autorità italiane ed angloamericane non si erano ancora imposte stabilmente, sia nei territori controllati, momentaneamente, dalle sole forze partigiane. Gli attori di questo paragrafo sono coloro che dopo l'8 settembre 1943 imbracciarono le armi e si nascosero tra i boschi, le campagne, le periferie<sup>162</sup>, sacrificando le loro vite, e quelle dei loro familiari, per cacciare dalla patria il "tedesco invasore" e i "traditori" della RSI<sup>163</sup>. E' comprensibile che questi uomini<sup>164</sup>, lottando e rischiando la vita quotidianamente, versando sangue per liberare le proprie terre, non volessero sentir ragione di leggi e procedure quando si trovarono faccia a faccia con i tedeschi o con i fascisti; per loro le flebili norme statali non avevano assunto in quei mesi un valore determinante e vincolante. L'epurazione spontanea della Resistenza rappresenta quindi una ritorsione per i delitti in

---

<sup>161</sup> Ibidem.

<sup>162</sup> Si rimanda a S. PELI, *La Resistenza in Italia*, op. cit.

<sup>163</sup> Il termine "traditori" era chiaramente utilizzato dai partigiani per descrivere i repubblicani e, viceversa, dai saloini per descrivere le bande della Resistenza.

<sup>164</sup> Non mancano ovviamente tra le file della Resistenza anche moltissime donne.

precedenza commessi dai nazifascisti ed è il risultato di un sentimento collettivo, popolare e diffuso alimentato da rancori e spirito di vendetta. D'altra parte nell'estate del 1944 i partiti antifascisti non avevano ancora definito una posizione comune da tenere in tema di epurazione e i Comitati di liberazione regionali e provinciali erano troppo eterogenei e instabili. Prevalse quindi una condotta volta alla ritorsione violenta, rapida, per una radicale resa dei conti. Questo cambiava chiaramente da zona a zona in base a quanto cruenta era stata la lotta civile: il fenomeno non era omogeneo. In alcune aree accanto ai CLN si formarono dei comitati provvisori che agirono, nei giorni successivi all'armistizio, attraverso migliaia di licenziamenti nella pubblica amministrazione, prima ancora che le leggi dello Stato italiano entrassero in vigore, sostituendoli con una nuova classe di funzionari<sup>165</sup>. In altre zone, soprattutto quelle del Nord dove la guerra civile era stata più cruenta, la voglia di rivalsa e il desiderio di vendetta contro i fascisti repubblicani fu talmente accesa che si verificarono migliaia di uccisioni: una vera e propria giustizia sommaria<sup>166</sup>. Questa feroce ed illegale repressione rientra a pieno titolo nella cosiddetta "epurazione selvaggia"<sup>167</sup> verificatasi, prevalentemente, nella primavera del 1945<sup>168</sup>.

Se per il fascismo delle origini, che per quello repubblicano, la violenza rappresentò un tratto costitutivo<sup>169</sup>, «un concentrato di sorda violenza», come lo ha definito Mirco Dondi<sup>170</sup>, viceversa è stato osservato come per le formazioni partigiane il significato attribuito ad azioni cruente fu

---

<sup>165</sup> Cfr. H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 227-242.

<sup>166</sup> Si veda sul tema M. DONDI, *La lunga liberazione*, op. cit.

<sup>167</sup> Vedi *infra*.

<sup>168</sup> In questa ondata di vendette solo una piccola cittadina, Montecatini Terme, istituì un tribunale popolare extralegale (in attività per pochissimo tempo) al fine di giudicare i criminali fascisti.

<sup>169</sup> Si consulti M. MILLAN, *Squadrisimo e squadristi nella dittatura fascista*, Viella, Roma, 2004, pp. 11-17. Si vedano anche G. ALBANESE, *La marcia su Roma*, Laterza, Roma-Bari, 2006, pp. 176-177 e T. ROVATTI, *Leoni vegetariani. La violenza fascista durante la RSI*, Clueb, Bologna, 2011, p. 101: «La violenza fascista assume modalità d'espressione tipiche della guerra civile, oltrepassando anche sotto l'aspetto formale ogni limite di legittimità. All'interno dello scontro armato fra connazionali il coinvolgimento indiscriminato degli inermi, l'uccisione sommaria di donne, la rappresaglia su ostaggi estranei ai fatti, l'uso della tortura, le ritorsioni sui congiunti e le azioni esplicitamente finalizzate alla vendetta acquisiscono a partire dagli ultimi mesi del 1944 il carattere di pratiche dominanti». Segnalo ancora di Rovatti un saggio: T. ROVATTI, *La violenza dei fascisti repubblicani. Fra collaborazionismo e guerra civile*, in G. FULVETTI, P. PEZZINO, (a cura di), *Zone di guerra, geografie di sangue. L'Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia (1943-1945)*, Il Mulino, Bologna, 2017, pp. 145-168.

<sup>170</sup> M. DONDI, *La lunga liberazione*, op. cit., p. 14.

generalmente diverso, reattivo<sup>171</sup> ma non strutturale; la violenza che nel primo caso era esaltata e rappresentava un valore, nel secondo era una conseguenza delle provocazioni, una legittima difesa (anche nei casi di attacco). In alcune circostanze non è da escludere che potessero verificarsi “forme di contagio” da parte di una violenza più accanita tipica delle Brigate nere anche nei gruppi di partigiani<sup>172</sup>, ma in linea generale la Resistenza fece un uso, se si può dire, più morale della violenza. Proprio per questo ogni banda partigiana varò dei regolamenti interni, delle linee di comportamento da mantenere sia nei confronti dei nemici che nei confronti, a maggior ragione, dei paesani e dei civili che li sostentavano<sup>173</sup>. In aggiunta se agli albori della lotta partigiana il codice comportamentale era distante dalle norme del diritto, via via che l’esperienza resistenziale si faceva più matura diversi gruppi si avvicinarono alle direttive del Comando generale del Corpo Volontari della Libertà che indicava alle file della Resistenza di rifarsi al Codice penale militare di guerra. Così dall’estate del ’44 ogni divisione partigiana si dotò di un tribunale composto da rappresentanti di ciascuna brigata. Le deliberazioni si rifacevano agli articoli del Codice penale di guerra e in altri casi al semplice buonsenso<sup>174</sup>. L’applicazione delle pene era differenziata generalmente tra prigionieri tedeschi e repubblicani: i primi erano nemici, appartenenti ad una nazione ostile e invasori del suolo patrio ma venivano considerati meno pericolosi dei fascisti i quali erano spesso vecchi amici, vecchi compagni ora traditori, che andavano puniti nei casi estremi con la pena di morte inflitta in particolare ai delatori, gli organizzatori del partito e i partecipanti armati ai rastrellamenti, o alle rappresaglie contro i civili. Anche contro questi ultimi però andavano raccolte

---

<sup>171</sup> Cfr. G. SCHWARZ, *Tu mi devi seppellir. Riti funebri e culto nazionale alle origini della Repubblica*, UTET, Torino, 2010.

<sup>172</sup> Cfr. C. PAVONE, *Una guerra civile*, op. cit., pp. 413-514. Inoltre si consulti S. PELI, *La Resistenza in Italia*, op. cit., pp. 161-169.

<sup>173</sup> Cfr. R. BOTTA, *Il senso del rigore. Il codice morale della giustizia partigiana*, in M. LEGNANI, F. VENDRAMINI, (a cura di) *Guerra, guerra di liberazione, guerra civile*, Franco Angeli, Milano, 1990, pp. 141-161. In aggiunta si segnala G. OLIVA, *I vinti e i liberati*, op. cit. Va rammentato che non pochi furono i casi di esecuzione di partigiani che avevano infranto il codice della brigata rubando per esempio del cibo o del vestiario da alcune case. I partigiani avevano l’assoluta necessità di essere appoggiati dalla popolazione civile e non potevano passare per banditi e ladri. Se così fosse stato nulla li avrebbe resi diversi dai nazifascisti e il vitale sostegno delle comunità sarebbe venuto meno condannando le stesse bande partigiane alla fine. «Nati come fuorilegge, tendevamo per istinto a ritornar nella legge, ossia a crear un nostro “codice”, di cui la responsabilità fosse comune, alle cui formule si potesse ricorrere nei momenti d’incertezza». R. BATTAGLIA, *Un uomo, un partigiano*, Il Mulino, Bologna, 2004, p. 166.

<sup>174</sup> Cfr. A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 44-58.

prove prima di sottoporre l'imputato al processo del Tribunale partigiano ed eventualmente condannarlo; il tutto era volto a ridurre al minimo le esecuzioni sommarie<sup>175</sup>, «per dettare un fermo criterio al quale ispirarsi in qualsiasi momento, [e per] porre un freno e non sancire quello stato d'animo che rompeva ogni controllo»<sup>176</sup>. A volte le esecuzioni rispondevano invece solo alle contingenze: la mancanza di carceri dove imprigionare i nemici e l'impossibilità di convincerli ad abbandonare le armi portava all'ovvia necessità di eliminazione fisica del malcapitato<sup>177</sup>.

Ogni azione della giustizia partigiana, anche la più cruenta e vendicativa, tendeva (anche se non sempre ci riusciva) ad essere moralmente superiore a quella nazifascista. Non tutti i catturati inoltre venivano condannati alla pena capitale: le donne collaborazioniste coi tedeschi, per esempio, erano colpite già dal 1944 con il taglio dei capelli, una pena che mirava a mortificare la femminilità della donna.

In conclusione, per quanto la guerriglia partigiana avesse cercato tra il '43 e il '45 di agire con più moralità rispetto alla cruda violenza repubblicana, la guerra civile sancì la necessità di intraprendere azioni altrettanto tragiche e con poche «alternative nel giudizio»<sup>178</sup>. Se la Resistenza aveva cercato di circoscrivere i limiti della violenza, le ondate di giustizia sommaria post-Liberazione sconfessarono ampiamente questi intenti.

## 2. *Le direttive del CLNAI*

Per quanto i provvedimenti emanati dal governo avessero costituito una ormai credibile struttura legislativa orientata a punire severamente i collaborazionisti, il fronte resistenziale non volle rimanere in disparte. Le bande armate e gli organi esecutivi ciellenistici tutt'altro che convinti a delegare la defascistizzazione al governo angloamericano o a quello italiano, attendendo la lenta

---

<sup>175</sup> Cfr. R. BATTAGLIA, *Un uomo, un partigiano*, op. cit., pp. 165-174. Il Tribunale partigiano, specificava Battaglia, doveva dare un giudizio non vincolato ad alcun codice penale. Il giudizio era riconosciuto solo dal tribunale stesso e dai compagni d'armi.

<sup>176</sup> Ivi, p. 167.

<sup>177</sup> Cfr. A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 44-58.

<sup>178</sup> G. SOLARO, *La giustizia partigiana*, in «Istituto milanese per la storia della resistenza e del movimento operaio», Annali 4, Franco Angeli, Milano, 1995, p. 399.

applicazione delle norme approvate in sede istituzionale, assunsero repentinamente un ruolo da coprotagonisti. Se nessuno aveva aspettato l'esercito Alleato per la liberazione della propria casa dai nazisti, ed era per questo sceso in campo, fucile in spalla, non si vedeva perché aspettare il governo Badoglio prima, e Bonomi poi, per vedere attuata l'epurazione dei fascisti. In tal senso il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia suggerì una variante epurativa, non solo tesa a sottolineare la propria autorità, ma anche indirizzata a contenere le spinte di giustizia sommaria partigiana sempre più frequenti e per convogliare così la resa dei conti entro uno schema legale<sup>179</sup>.

I Comitati di liberazione nazionale ed in particolare il CLN di Milano (dal 7 febbraio 1944 CLNAI<sup>180</sup> per filiazione dallo stesso CLN di Milano su delega del Comitato Centrale di Liberazione Nazionale<sup>181</sup>) sapevano bene quanto fosse necessario adottare una linea generale da seguire, e far seguire, per dare da una parte una risposta decisa alla domanda sempre più incombente di giustizia che giungeva dal popolo, ma dall'altra cercando, come specificato, di impedire il più possibile gli eccessi di giustizia sommaria e gli episodi di cruenta vendetta<sup>182</sup>. I dibattiti tra i magistrati, che fiancheggiavano il movimento resistenziale, e i rappresentanti dei partiti antifascisti erano già accesi dalla primavera del 1944; l'obiettivo era quello di affidare l'epurazione ad organismi democratici rispondenti ad una legislazione, quindi da promulgare, che fosse efficace e funzionale. Il risultato dei lavori delle assemblee dei Comitati, ancora non riconosciuti esplicitamente e per questo clandestini, portò alla decisione di istituire, in ogni regione e città, dei tribunali popolari affiancati da commissioni per l'epurazione. Si fissava l'entrata in vigore di questi organi per il giorno della Liberazione, e si incitava affinché gli stessi organi fossero già in funzione al momento dell'arrivo degli Alleati. La giustizia era compito del popolo italiano. Certo è che il fronte antifascista nemmeno su tale questione era omogeneamente in accordo. I più rigidi sostenevano la necessità di

---

<sup>179</sup> Cfr. A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 66-70.

<sup>180</sup> Il 31 gennaio 1944 il CLN di Milano ricevette l'incarico di dirigere i Comitati regionali e provinciali di liberazione nazionale ed assunse così la nomenclatura di CLNAI (Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia). Il CLNAI ebbe ben presto un ruolo fondamentale e di primo piano soprattutto al Nord nella lotta contro il nazifascismo. Si consulti su questo tema G. OLIVA, *I vinti e i liberati*, op. cit.

<sup>181</sup> Il Comitato Centrale di Liberazione Nazionale (CCLN) aveva sede a Roma.

<sup>182</sup> Cfr. D. R. PERETTI GRIVA, *La magistratura italiana nella Resistenza e Documenti sull'organizzazione clandestina della Giustizia*, in «Il Movimento di Liberazione in Italia», n. 6, 1950, pp. 3-39.

affidare la giustizia a tribunali costituiti completamente dai Comitati, senza possibilità di Appello e soprattutto svincolati da giudici ordinari corrotti col regime<sup>183</sup>; altri ancora sostenevano invece la necessità di affidare i criminali al giudizio della magistratura ordinaria e delle Corti d'Assise ordinarie. Infine l'ultimo schieramento proponeva una soluzione intermedia tra la giustizia del popolo e la giustizia ordinaria: consegnare i fascisti a tribunali di guerra costituiti da formazioni partigiane<sup>184</sup>. Dopo intensi dibattiti all'interno dei CLN e di tutti gli organi resistenziali si rese forte la «consapevolezza che l'efficacia della repressione penale dei criminali fascisti fosse strettamente legata alla natura dell'organo giudiziario competente a svolgere tale funzione»<sup>185</sup>. Entrando nello specifico, la prima circolare di una certa importanza ad essere inviata dal CLNAI a tutti i CLN regionali e provinciali risale al 2 giugno 1944<sup>186</sup>. Proprio in quel periodo il Comitato milanese aveva cominciato seriamente ad interessarsi della questione epurativa. Il buon umore era derivato dal fatto che il giorno della Liberazione pareva ormai una questione piuttosto vicina<sup>187</sup>; gli Alleati infatti avevano sfondato, appena una decina di giorni prima, il fronte di Cassino facendo arretrare sensibilmente le divisioni tedesche. Per questo, il 2 giugno 1944 la circolare inviata a tutti i Comitati delegava quest'ultimi ad assumersi il compito dell'epurazione nelle molteplici circoscrizioni territoriali. La circolare, ancora approssimativa per i suoi caratteri troppo generali, venne ben presto sostituita dalla direttiva n. 54 del 16 agosto 1944 dal titolo «Norme per il funzionamento delle Corti d'Assise»<sup>188</sup>. Tale disposizione, emessa ancora una volta dal CLNAI, si occupava in modo abbastanza puntuale dell'amministrazione della giustizia. La direttiva attribuiva

---

<sup>183</sup> Cfr. G. GRASSI, *Verso il governo del popolo. Atti e documenti del Clnai 1943/1946*, (a cura di), Feltrinelli, Milano, 1977, pp. 157-159.

<sup>184</sup> Cfr. H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 227-242. Il giurista Domenico Riccardo Peretti Griva, figura di grande spicco del CLN del Piemonte sosteneva un progetto di giustizia rapida e severa attraverso le Corti militari durante la Liberazione affinché la sete di vendetta presente nella popolazione venisse sedata. In seguito a ciò affermava la necessità di condurre una giustizia più in linea con i principi del diritto. Si veda in aggiunta il saggio di G. NEPPI MODONA, *I problemi della continuità dell'amministrazione della giustizia dopo la caduta del fascismo*, in L. BERNARDI, G. NEPPI MODONA, S. TESTORI, (a cura di), *Giustizia penale e guerra di liberazione*, Franco-Angeli, Milano, 1984, pp. 11-40.

<sup>185</sup> G. NEPPI MODONA, *I problemi della continuità dell'amministrazione della giustizia dopo la caduta del fascismo*, op. cit., p. 16.

<sup>186</sup> Cfr. G. GRASSI, *Verso il governo del popolo*, op. cit., pp. 127-131.

<sup>187</sup> Non a caso lo stesso comunicato si apriva in questo modo: «Il corso degli eventi permette di prevedere che a scadenza non lontana si verificheranno probabilmente avvenimenti di grande importanza per la liberazione del nostro paese. Bisogna che noi ci prepariamo nell'azione a questi avvenimenti [...]». Ivi, pp. 127-128.

<sup>188</sup> Ivi, pp. 157-159.



ai singoli CLN il compito di organizzazione della fase insurrezionale e assegnava le competenze di giustizia agli organi ciellenistici, scongiurando l'intervento della magistratura ordinaria, ritenuta troppo invischiata col passato regime. In un primissimo momento i CLN si sarebbero presi in carico il compito di condannare istantaneamente a morte i vertici fascisti<sup>189</sup>. Veniva sottolineato fin dall'incipit della circolare come gli Alleati, «al momento dell'occupazione», avrebbero dovuto trovarsi «in presenza di una giustizia politica già in pieno funzionamento», e per tali ragioni essi non avrebbero avuto «interesse a toccare» il sistema in funzione<sup>190</sup>. Pertanto la parola d'ordine era fare presto<sup>191</sup>: velocità per presentare agli Alleati una giustizia in piena regola e in pieno funzionamento e per trasmettere al popolo qualche sentenza esemplare e catartica. Per il passo successivo si stabilì l'istituzione, in ogni provincia, delle Commissioni di giustizia con poteri inquirenti e di istruzione sommaria, al fine di indagare sul reato di collaborazionismo. Le persone inquisite dalle Commissioni di giustizia dovevano essere deferite alle Corti d'Assise provinciali, che erano presiedute da due magistrati designati dal Comitato di Liberazione Nazionale provinciale e composte da giudici popolari, scelti da elenchi predisposti dallo stesso Comitato<sup>192</sup>. L'art. 5 della stessa direttiva manifestava l'inflessibilità del fronte resistenziale. Decretava infatti la non appellabilità delle sentenze e l'immediata esecutività delle stesse. Borghi a tal proposito segnala:

L'obiettivo dichiarato consisteva nell'istituire una struttura giudiziaria di natura straordinaria interamente controllata dai CLN i quali si proponevano [...] di agire nel principio di una "prevalenza dei criteri di opportunità politica su una valutazione puramente giuridica"<sup>193</sup>.

Come rammenta ancora Borghi, riprendendo un testo anonimo e non datato della primavera del 1945, le circolari del CLNAI in materia di giustizia manifestavano tutta la loro inflessibilità nei

---

<sup>189</sup> «Organizzare con la necessaria rapidità l'opera di eliminazione e punizione dei fascisti repubblicani e loro complici, [...] al fine, da un lato, di impedire agli avversari di svolgere ulteriormente opera nociva, e dall'altro di dare esempi di severa ed inflessibile giustizia punitiva, che valgano a restaurare l'ordine morale, impedendo altresì eccessi e giudizi sommari». Ivi, p. 157.

<sup>190</sup> Ibidem.

<sup>191</sup> Si consulti F. VERARDO, *La Corte d'Assise Straordinaria di Udine*, op. cit., pp. 17-21. Il testo della circolare infatti affermava, a tal proposito, che entro le prime ventiquattro ore la Corte sarebbe riuscita a emettere le prime sentenze.

<sup>192</sup> Cfr. M. BORGHI, *Dall'insurrezione alla smobilitazione*, op. cit., p. 23-27. Inoltre si consulti G. GRASSI, *Verso il governo del popolo*, op. cit., pp. 157-159.

<sup>193</sup> M. BORGHI, *Dall'insurrezione alla smobilitazione*, op. cit., p. 26 che riprende lo stesso G. GRASSI, *Verso il governo del popolo*, op. cit., p. 157.

riguardi dei fascisti anche per l'insoddisfazione che giungeva dall'osservare i cauti progressi dell'epurazione al Sud. Se la defascistizzazione messa in piedi da Badoglio dopo l'8 settembre 1943 poteva comunque andare bene per i territori meridionali che non avevano conosciuto direttamente la RSI e la guerra civile, norme ben più rigorose e inappellabili erano necessarie al Nord<sup>194</sup> - un territorio martoriato dai rastrellamenti, dalle fucilazioni e dall'occupazione nazifascista - per la punizione dei criminali. Ma va menzionato un fattore importante: il provvedimento ciellenista n. 54 del 16 agosto 1944 arrivava circa tre settimane dopo il decreto legge luogotenenziale n. 159 del 27 luglio, promulgato dal governo Bonomi. Il CLNAI era ovviamente venuto a conoscenza di tale decreto, ma lo giudicava inadeguato in particolare sul versante dell'assegnazione alla magistratura ordinaria dei processi, che avrebbe ridotto il potenziale politico della defascistizzazione. Si premeva allora per la costituzione di un organo giudiziario nuovo che pur riprendendo il modello delle Corti d'Assise ordinarie le rinnovasse, con l'inserimento di giudici popolari (politicamente motivati). Ben sapendo che il decreto di luglio era tutt'altro che incline all'indulgenza, il fronte resistenziale dichiarava una posizione ancor più "giacobina"<sup>195</sup>. In più il CLNAI intendeva attuare l'ordinanza n. 54 in contemporanea con l'insurrezione finale per costituire una giustizia politica in pieno funzionamento e mettere di fronte al fatto compiuto gli Alleati e il governo italiano<sup>196</sup>. Come sottolinea Andrea Martini il provvedimento del CLNAI risultava troppo generico per poter essere applicato e risultava di gran lunga meno preciso del decreto luogotenenziale n. 159<sup>197</sup>. Per quanto con questa ordinanza il CLNAI sfidasse apertamente il governo Bonomi e di conseguenza anche gli Alleati, il progetto stilato dimostrava che nell'estate del 1944 il Comitato dell'Alta Italia

non [aveva] ancora raggiunto una maturità giuridica tale da poter pretendere di pronunciarsi su una questione così complessa quale quella dell'epurazione<sup>198</sup>.

---

<sup>194</sup> M. BORGHI, *Dall'insurrezione alla smobilitazione*, op. cit., pp. 26-27 e, in particolare, la nota n. 15.

<sup>195</sup> Ivi, pp. 26-29.

<sup>196</sup> Cfr. A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 66-70. In aggiunta si consulti G. GRASSI, *Verso il governo del popolo*, op. cit.

<sup>197</sup> La direttiva n. 54 risultava meno precisa anche nel tracciare il quadro dei punibili. In aggiunta anche il reato di collaborazionismo, che nel decreto legge luogotenenziale n. 159 era ben definito, era assai vago nella direttiva ciellenistica. In conclusione si taceva su quest'ultimo anche sul Codice penale da adottare.

<sup>198</sup> Cfr. A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., p. 68.

Ma è innegabile che la situazione venutasi a creare al Nord comportasse più di qualche vivo interesse sul tema della defascistizzazione; pertanto non è difficile comprendere il grado di coinvolgimento nella resa dei conti da parte dei resistenti. Questa guerra non era una semplice guerra tra due nazioni diverse, era una guerra civile ed «aveva irrimediabilmente aperto ferite destinate a sanguinare ancora per lungo tempo»<sup>199</sup>. Non si poteva tornare a vivere accanto a colui che fino a pochi giorni prima aveva assassinato parte della tua famiglia, o aveva comandato le Brigate nere, o ancora aveva dissacrato i corpi dei partigiani caduti. La guerra civile aveva troncato l'Italia in due: chi era stato da una parte non poteva più tornare a convivere con chi era stato dall'altra<sup>200</sup>. Per questi motivi, insieme straordinari e tragici, secondo l'opinione della Resistenza spettava al CLN diventare l'unico organismo titolare della liquidazione del neofascismo<sup>201</sup>. Rigorosi interpreti di questa linea furono su tutti i membri del CLN piemontese che stesero un loro programma (piano E 27), da attuarsi nelle convulse fasi della Liberazione, teso alla rapida e drastica eliminazione di quanti più fascisti fossero stati catturati. Attraverso l'istituzione di tribunali composti da elementi del Corpo volontari della Libertà (CVL) si doveva passare per le armi ufficiali e gerarchi repubblicani, membri delle SS italiane, membri della milizia in camicia nera, delatori e collaborazionisti. Era sufficiente stabilire l'appartenenza dell'imputato dopo l'8 settembre ('43) a qualsiasi formazione<sup>202</sup> citata, volontaria e non, per ritrovarsi di fronte alla canna del fucile, e senza diritto di grazia. Questo piano rispondeva al bisogno catartico di eliminazione, di epurazione, «di importanza vitale per sancire una reale rottura col passato»<sup>203</sup>, a cui i partigiani non potevano sottrarsi, premuti da una crescente domanda di vendetta<sup>204</sup>.

---

<sup>199</sup> AIVSREC (Archivio dell'Istituto veneto per la storia della Resistenza e dell'Età contemporanea - Padova), I Sez., b. 1, fascicolo 1, *L'epurazione del neofascismo*, autore anonimo e data sconosciuta (primavera 1945).

<sup>200</sup> Ibidem.

<sup>201</sup> Ibidem.

<sup>202</sup> Cfr. S. PELI, *La Resistenza in Italia*, op. cit., pp. 161-169.

<sup>203</sup> M. MAZOWER, *Le ombre dell'Europa. Democrazie e totalitarismi nel XX secolo*, Garzanti, Milano, 1998, p. 229.

<sup>204</sup> In merito S. PELI, *La Resistenza in Italia*, op. cit., pp. 161-169.

In sincronia con il giorno della Liberazione il CLNAI emanò il provvedimento n. 148 valido per tutto il Nord Italia<sup>205</sup>. Il Comitato milanese aveva infatti assunto da pochi mesi la delega dei poteri proprio dall'esecutivo italiano, presieduto dal secondo<sup>206</sup> governo Bonomi, ed aveva dichiarato in tal senso di farsi carico dell'epurazione come incaricato del governo italiano. La nuova legge ben più precisa dell'ordinanza n. 54 dell'anno precedente (39 articoli contro 6), si presentava nuovamente come alternativa alle proposte dell'esecutivo Bonomi, anche se riprendeva i primi sette articoli del decreto legislativo luogotenenziale n. 159 del 27 luglio '44 del governo italiano. L'art. 5 ribadiva che i membri del governo fascista colpevoli di aver distrutto le libertà popolari, di aver soppresso le garanzie costituzionali, nonché di aver tradito le sorti del Paese, sarebbero stati puniti o con l'ergastolo o con la pena di morte. Normava la funzione inquirente demandata ad alcune Commissioni di giustizia, mentre il giudizio dei collaborazionisti era affidato a Corti d'Assise del popolo, fatto salvo per il periodo insurrezionale quando avrebbero operato dei tribunali di guerra<sup>207</sup>. L'ordinanza prevedeva la possibilità di costituirsi parte civile e precisava come le sentenze sarebbero state immediatamente esecutive, senza possibilità di ricorso. Il provvedimento n. 148 seguiva di sei giorni il celebre proclama "Arrendersi o perire!"<sup>208</sup> emanato il 19 aprile e diffuso in tutto il Nord, il quale stabiliva, per chiunque avesse continuato a combattere o a collaborare col nemico, la pena di morte. Ma come nel caso precedente, anche questa volta, il decreto del fronte resistenziale arrivava in ritardo rispetto al provvedimento emanato appena tre giorni prima, il 22 aprile 1945, da parte del governo italiano: il decreto legge luogotenenziale n. 142<sup>209</sup>, che istituiva le Corti straordinarie d'Assise<sup>210</sup> per i reati di collaborazionismo con i tedeschi<sup>211</sup>, era apparso in

---

<sup>205</sup> Si segnala a tal proposito G. GRASSI, *Verso il governo del popolo*, op. cit., pp. 324-328.

<sup>206</sup> Bonomi in realtà era stato nominato per la terza volta capo del governo se si tiene conto il biennio 1921-1922. In questo caso si fa riferimento al secondo governo Bonomi dopo il Ventennio fascista.

<sup>207</sup> Cfr. G. GRASSI, *Verso il governo del popolo*, op. cit., pp. 324-328.

<sup>208</sup> Ivi, pp. 309-311. Il titolo completo del proclama fu: "Arrendersi o perire! Agli ufficiali, sottoufficiali, soldati delle forze armate fasciste, ai funzionari statali e parastatali del cosiddetto Governo fascista repubblicano; agli ufficiali, sottoufficiali, soldati delle forze armate tedesche, ai funzionari dell'apparato di occupazione germanico".

<sup>209</sup> Decreto legge luogotenenziale n. 142: *Istituzione di Corti straordinarie di Assise per i reati di collaborazione con i tedeschi*, in «Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia», n. 049, 24 aprile 1945. Il testo online può essere consultato al sito [http://augusto.agid.gov.it/gazzette/index/download/id/1945049\\_SO](http://augusto.agid.gov.it/gazzette/index/download/id/1945049_SO), visitato in data 3 ottobre 2020.

<sup>210</sup> Da questo momento in avanti si troverà nel testo l'abbreviazione in CAS.

<sup>211</sup> Vedi *infra*.

un'edizione straordinaria della «Gazzetta ufficiale» il 24 aprile, quindi il giorno precedente. Ancora una volta l'esecutivo di Roma batteva sul tempo le frenetiche disposizioni cielleniste. In ogni caso la nuova circolare emessa dal CLNAI confermava, precisandone i rispettivi compiti e procedure, le Commissioni di giustizia (per la fase investigativa e inquirente) e le Corti d'Assise del popolo (per la fase giudicante). Ancora una volta lo scopo era quello di contenere la sete di vendetta dei partigiani e convogliarla entro uno schema legale e presentare agli Alleati una giustizia politica in pieno funzionamento. Il decreto però non trovò applicazione pratica a causa della tempestiva entrata in vigore del decreto istitutivo delle CAS emanato appunto dal governo Bonomi<sup>212</sup>, che disponeva poteri eccezionali per punire i fascisti. Ci si trovò di fronte quindi, nelle ore dell'insurrezione, ad una gara di velocità per l'applicazione delle proprie norme di giustizia e del monopolio della violenza: protagonisti della contesa furono gli Alleati, il governo italiano e il fronte resistenziale. Da una parte

gli anglo-americani temevano che l'epurazione, qualora fosse passata nelle mani dei CLN, potesse assumere un connotato giustizialista con gravi ripercussioni sull'ordine pubblico<sup>213</sup>.

Dall'altra

l'esecutivo italiano [...] vedeva nelle politiche ciellenistiche un tentativo di usurpazione del potere che occorreva contrastare in ogni modo<sup>214</sup>.

Infine il CLNAI, nonostante si fosse impegnato a riconoscersi subalterno al governo italiano al momento della Liberazione, sottostando pertanto (almeno formalmente) alle direttive dell'esecutivo Bonomi, si ritenne comunque ben presto legittimato a regolare autonomamente i conti con il fascismo. Lo stesso CLNAI considerava di poter conciliare due esigenze essenziali: il rispetto del diritto e la necessità di soddisfare le richieste di giustizia<sup>215</sup>, indicando all'opposto lo Stato italiano come privo «dell'autorevolezza necessaria per farsi carico della defascistizzazione»<sup>216</sup>. In questo

---

<sup>212</sup> Si veda F. VERARDO, *La Corte d'Assise Straordinaria di Udine*, op. cit., pp. 17-21.

<sup>213</sup> A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., p. 42.

<sup>214</sup> Ibidem.

<sup>215</sup> Ibidem.

<sup>216</sup> Ibidem.

quadro la giustizia di transizione post-Liberazione nasceva da forze tutt'altro che intese a collaborare.

### 3. *Il linciaggio di Carretta*

Prima di giungere al paragrafo sulla Liberazione non si può non citare il linciaggio di Donato Carretta, verificatosi a Roma il 18 settembre 1944: un episodio di notevole importanza, esempio di furore popolare e tragedia. L'episodio si lega inizialmente proprio al decreto legge luogotenenziale n. 159 del 27 luglio 1944 ed alla volontà di rivalsa di un popolo, quello romano, stremato dall'occupazione nazifascista, nonché ancora disperato per la tragedia delle Fosse Ardeatine<sup>217</sup>. Proprio il decreto n. 159 aveva istituito, nel luglio 1944, l'Alta Corte di giustizia, al fine di giudicare, nella capitale, personalità di spicco del regime. Per il 18 settembre era previsto il primo grande processo contro gli odiatissimi Pietro Caruso, questore della capitale, e Roberto Occhetto, suo segretario, collaborazionisti dei nazisti e diffusamente considerati dei criminali, personaggi di seconda fila della Milizia fascista e successivamente della polizia della RSI<sup>218</sup>. La folla romana attendeva impaziente ed irrequieta il processo ormai da diversi giorni, alimentata in questa nevrosi dai continui articoli apparsi sui quotidiani. Se secondo il provvedimento n. 159 il processo avrebbe dovuto concludersi, con buona probabilità ma non con assoluta certezza, con la pena di morte, secondo la popolazione, invece, non c'erano dubbi: l'unica sentenza possibile doveva essere l'esecuzione capitale dei due criminali. Solo così si sarebbe stati soddisfatti; solo così si sarebbe raggiunta la catarsi<sup>219</sup>. Per questo motivo già alle primissime ore del mattino del 18, una folla ordinata, composta anche da moltissime donne, si raccolse davanti al Palazzo di Giustizia per assistere al processo; l'affluenza crebbe per almeno due ore e ci si accorse ben presto che il numero

---

<sup>217</sup> Per un'ampia descrizione dei noti, nonché tragici, fatti rimando al saggio di A. PORTELLI, *L'ordine è già stato eseguito. Roma, le Fosse Ardeatine, la memoria*, Donzelli, Roma, 2004.

<sup>218</sup> Caruso, inviato a dirigere la Questura di Roma nel febbraio '44 si era reso noto, alla pari dei suoi colleghi nazisti, per le sue violenze e torture ai danni di molteplici partigiani. Con i tedeschi aveva pure condiviso l'indegna responsabilità della rappresaglia delle Ardeatine aggiungendo personalmente una lista di 50 nomi di detenuti al già numerosissimo elenco di 285 prigionieri condannati a morte. Il collega Occhetto era accusato di sabotaggi in collaborazione con le SS, di rapporti costanti con le stesse truppe naziste e di arresti. Cfr. G. RANZATO, *Il linciaggio di Carretta, Roma 1944*, op. cit., pp. 19-33 e R. CANOSA, *Storia dell'epurazione in Italia*, op. cit., pp. 91-104.

<sup>219</sup> Cfr. M. MAZOWER, *Le ombre dell'Europa*, op. cit., p. 228-235.

di persone era ben più alto, sproporzionalmente più elevato, del ristretto numero di posti riservati al pubblico nell'aula<sup>220</sup>. Passati pochi istanti, la stessa folla da ordinata iniziò ad infervorarsi e cominciarono a levarsi grida ostili contro gli imputati. Il popolo reclamava a gran voce la consegna del capo della polizia Caruso per giustiziarlo. L'eccitazione cresceva ogni minuto che passava ma quando l'accesso al Palazzo di Giustizia, nello specifico all'Aula Magna della Cassazione, fu consentito solo a poche persone, l'eccitazione si trasformò in vera collera. Le autorità avevano riservato al processo un'aula troppo piccola: mentre il numero di posti riservati per gli inviati della stampa superava di gran lunga i 200, quelli per i parenti delle vittime delle Fosse Ardeatine e del pubblico in generale erano meno di 100. Non passò molto che, seguendo l'esempio di due giovani, il pubblico irruppe nella sala dell'udienza superando gli scarsi sbarramenti posti dagli agenti di polizia inneggiando al grido di "morte a Caruso". L'udienza però non era ancora iniziata e i due incriminati non si trovavano neppure seduti al banco degli imputati; vista la situazione il presidente della Corte Lorenzo Maroni (che in quella circostanza sostituì Casati ammalato), in accordo col colonnello Pollock, rinviò il dibattimento e diede l'ordine di sgomberare l'aula. La volontà del popolo di "accopparli senza tribunali e senza sentenze"<sup>221</sup> crebbe a dismisura. In quei frenetici istanti si verificò un colpo di scena: "sei stato tu a fare ammazzare mio marito" disse una donna riconoscendo tra la gente l'ex direttore del Carcere Regina Coeli, Donato Carretta, presente al processo come testimone a carico<sup>222</sup>. Ovviamente la rabbia dei presenti si riversò sul malcapitato, non solo in quanto figura fascista odiata da molti romani ma poiché in quello specifico frangente egli era divenuto capro espiatorio a causa del rinvio del processo a Caruso<sup>223</sup>. Carretta era stato una personalità dalla duplice fisionomia: era stato un funzionario fascista, noto per la sua durezza nel

---

<sup>220</sup> Si consulti G. RANZATO, *Il linciaggio di Carretta, Roma 1944*, op. cit., pp. 19-33.

<sup>221</sup> Ivi, pp. 19-33.

<sup>222</sup> Ibidem.

<sup>223</sup> Si rammenta che il processo a Caruso venne posticipato ai giorni seguenti, il 20 e il 21 settembre. L'imputato fu condannato a morte tramite fucilazione alla schiena attraverso l'applicazione dell'art. 5 del decreto legge luogotenenziale n. 159 del 27 luglio 1944 in relazione con l'art. 51 del codice penale militare di guerra. In più l'applicazione dell'art. 61 del codice penale comune lo incolpava definitivamente di collaborazionismo e assistenza al tedesco invasore, dopo l'8 settembre, in qualità di dipendente della repubblica sociale italiana. Caruso venne fucilato il 22 settembre 1944 al forte Bravetta. Il secondo imputato, l'Occhetto, accusato di collaborazionismo e rapporti con le SS venne condannato a trent'anni di reclusione. R. CANOSA, *Storia dell'epurazione in Italia*, op. cit., pp. 91-104.

trattamento dei detenuti politici, non del tutto estraneo alla composizione delle liste di prigionieri per l'eccidio delle Fosse Ardeatine consegnate nelle mani del colonnello Kappler e del suo collega, il capitano Priebke; ma aveva anche e recentemente collaborato col fronte resistenziale in modo significativo salvando diverse vite. In quegli istanti, però, di sostenitori dell'ex direttore non ci fu traccia. Carretta venne afferrato e pesantemente percosso dalla folla. Trascinato per la strada, in fin di vita, preso a bastonate e calci sulla testa, grondante di sangue<sup>224</sup>, Carretta venne posto sui binari del tram per farlo schiacciare dal mezzo pubblico<sup>225</sup>; nell'insuccesso di quella scelta si decise allora, con entusiastico accordo, di gettarlo giù da ponte Umberto, nel Tevere. In fin di vita Carretta, probabilmente per l'impatto con l'acqua fredda, si rianimò un po' e cercò di mettersi in salvo ma due ragazzi si tuffarono, lo raggiunsero e lo colpirono ripetutamente. Per le numerose percosse e per ulteriori violenze perpetrate da altri aguzzini saliti in barca apposta per finirlo, Carretta spirò<sup>226</sup>. La morte era sopraggiunta ma lo spettacolo non era concluso. Iniziò la fase del sacrificio post-mortem. Il cadavere venne recuperato all'altezza di ponte Sant'Angelo, legato a una barca e successivamente trasportato sul selciato, attraverso le strade di Roma, per le caviglie fino al carcere Regina Coeli da due uomini che gridarono contro il fascismo ed esaltarono la giustizia popolare. Il sangue segnò il percorso. Giunti dinnanzi al carcere il corpo esanime, seminudo, sfigurato, tumefatto, e grondante acqua e sangue fu appeso a capo in giù ad una inferriata dello stabile, lapidato e deriso per oltre un'ora. Solo a questo punto la folla, superato l'effetto del tragico narcotico a base di odio e vendetta, se ne andò appagata<sup>227</sup>. Il linciaggio rappresentò un episodio della giustizia del popolo, un popolo esausto dall'occupazione nazifascista ed esausto della guerra, ma accecato dalla voglia di rivalsa: una drammatica manifestazione dell'urgente bisogno di ricevere giustizia di fronte alla inefficienza del sistema giuridico statale. Non fu una vicenda isolata; altri linciaggi e feroci

---

<sup>224</sup> Si consulti G. RANZATO, *Il linciaggio di Carretta, Roma 1944*, op. cit., pp. 19-33.

<sup>225</sup> Cfr. H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 227-242.

<sup>226</sup> «Inseguito da una turba di popolo, il fuggiasco venne linciato e gettato nel Tevere, dove i barcaioli lo annegarono come un cane». M. FRANZINELLI, *L'amnistia Togliatti*, op. cit., p. 25.

<sup>227</sup> La relazione del referto autoptico riportò una violenza inaudita, animalesca: bulbo oculare di destra scoppiato con prolasso del cristallino, naso deformato, schiacciato, frattura delle ossa nasali con infiltrazione emorragica, mascella fratturata, parete toracica deformata, appiattita, ecc. Si veda G. RANZATO, *Il linciaggio di Carretta, Roma 1944*, op. cit., p. 48.



uccisioni si verificarono in diverse parti della penisola soprattutto nei mesi successivi alla Liberazione<sup>228</sup>. Esempi di furore popolare noti e non infrequenti si registrarono diffusamente in tutta Italia<sup>229</sup>. Guido Crainz ha osservato come tali episodi configurano una sorta di “mappa dei linciaggi” o dei “tentativi di linciaggio” che si sovrappongono ai “territori del dolore” dell’occupazione nazista, quei territori che avevano conosciuto le più feroci rappresaglie contro le popolazioni nel corso della lotta anti-partigiana delle truppe tedesche e repubblicane<sup>230</sup>. La provincia di Arezzo, ad esempio, era stata teatro di un massacro atroce da parte dei nazisti nel luglio 1944. Il 4 luglio infatti le truppe tedesche avevano circondato un paesino (Castelnuovo dei Sabbioni) e sequestrato tutti gli uomini, compresi medico e parroco. Riuniti velocemente, essi vennero condotti nella piazza del paese e furono fucilati sbrigativamente. I sopravvissuti, agonizzanti, furono finiti a colpi di pistola. Poco dopo i corpi vennero coperti da alcune lenzuola, ramaglie e legname; una cospicua dose di benzina venne infine gettata sopra e appiccato il fuoco. Alle donne venne impedito di recuperare le salme. Non è difficile comprendere dunque il perché le vendette della popolazione fossero così cariche d’odio<sup>231</sup>, ma il problema è che spesso finirono vittime della furia persone che, se non potevano comunque dirsi innocenti, certamente non erano state le più dannose e responsabili dei precedenti atti ed eccidi. In ciò un esempio può tornare utile: a Imola aveva operato, durante la guerra, una feroce banda delle Brigate nere che aveva sottoposto i partigiani a sevizie e crudeltà. In particolare 16 partigiani catturati furono torturati, uccisi e gettati in un pozzo nelle fasi antecedenti la Liberazione. Gli abitanti inorriditi e disperati si erano fatti giustizia da soli già nel mese di maggio: sedici brigatisti neri vennero prelevati dal carcere di Verona, portati a Imola e massacrati. Ciò è rivelatore di come la giustizia del popolo non veicolata

---

<sup>228</sup> Cfr. M. MAZOWER, *Le ombre dell'Europa*, op. cit., pp. 228-235.

<sup>229</sup> A Campi Bisenzio, provincia di Firenze, un noto fascista repubblicano collaboratore dei nazifascisti venne linciato e gettato dal ponte nel fiume Bisenzio e finito poi a colpi di pietre; a Macerata, un noto squadrista responsabile dell’uccisione di alcuni patrioti venne linciato ed impiccato ad un albero; e ancora un sottoufficiale della Guardia nazionale repubblicana (GNR) in provincia di Arezzo fu bastonato ucciso e bruciato da un gruppo di donne. Si rimanda per una più ampia trattazione a G. CRAINZ *Il dolore e la collera: quella lontana Italia del 1945*, in «Meridiana», nn. 22-23, 1995, pp. 249-273.

<sup>230</sup> Ibidem.

<sup>231</sup> Cfr. M. MAZOWER, *Le ombre dell'Europa*, op. cit., pp. 228-235.

da tribunali fosse analoga alle rappresaglie e alle azioni spietate dei nazifascisti. Appare dunque intuitivo come tali fenomeni di violenza estrema derivassero dalla difficile situazione di guerra civile verificatasi su suolo italiano; una lotta tra eserciti avrebbe forse arginato tali atti di barbarie mentre la lotta fratricida ne fece una caratteristica costitutiva<sup>232</sup>. Come afferma lo storico Ranzato,

in questo quadro il linciaggio non è affatto una nota stonata, si inserisce anzi in assoluta armonia nel panorama delle atrocità e fa parte a pieno titolo degli orrori della guerra<sup>233</sup>.

La guerra produce violenza, in qualche modo la consente, e comporta una svalutazione della vita completamente assente in tempo di pace. La violenza in questo contesto è parte integrante e fondamentale dello spettacolo (per così dire) bellico e il fascismo in questa spettacolarizzazione è primo maestro. Il regime cerca un palco su cui esporre la propria minaccia, il proprio monito, i cadaveri dei ribelli, e la piazza è individuata come teatro per la rappresentazione<sup>234</sup>. Il popolo assiste inorridito, e giunta l'ora della Liberazione si vendica assumendo in talune occasioni, in mancanza del monopolio statale della violenza, comportamenti immorali che divengono, per così dire, catartici<sup>235</sup>.

## **Scena quinta - L'istituzione delle Corti d'Assise straordinarie**

### *1. 22 aprile 1945. Il giorno delle CAS*

Dopo l'emanazione del provvedimento n. 159 del luglio '44 la giustizia italiana aveva cominciato a fare il suo corso. Se il governo italiano era in parte soddisfatto e convinto di aver fatto un buon lavoro sul terreno della defascistizzazione di tutt'altra opinione erano gli Alleati che, all'opposto, in quei mesi esortarono l'esecutivo Bonomi ad elaborare nuovi provvedimenti<sup>236</sup>. Dell'insoddisfazione

---

<sup>232</sup> Si veda a tal proposito l'opera di G. RANZATO, (a cura di), *Guerre fratricide. Le guerre civili in età contemporanea*, Bollati Boringhieri, Torino, 1994.

<sup>233</sup> Cfr. G. RANZATO, *Il linciaggio di Carretta, Roma 1944*, op. cit., p. 180.

<sup>234</sup> Si segnala sullo stesso tema il saggio di M. ISNENGI, *L'esposizione della morte*, in G. RANZATO, (a cura di), *Guerre fratricide. Le guerre civili in età contemporanea*, Bollati Boringhieri, Torino, 2004, pp. 330-352.

<sup>235</sup> La violenza si trasforma in una manifestazione di libertà, di piacere, di gioia. Riprendendo Norbert Elias, il popolo riporta alla luce le pulsioni socialmente bandite e prova "gioia di uccidere e di distruggere". Si veda N. ELIAS, *Il processo di civilizzazione*, Il Mulino, Bologna, 1987.

<sup>236</sup> Si consulti A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 70-75.

di questa politica si fecero portavoce anche numerose personalità politiche italiane, le quali comprendevano bene come il processo epurativo fin lì condotto avesse colpito più le basi e i cosiddetti “pesci piccoli” piuttosto che le cariche al vertice, maggiormente corrotte e compromesse. Quest’ultime avevano beneficiato fin lì di una indifferenza e incompetenza del governo, ed erano rimasti al proprio posto. In aggiunta più di qualcuno si era accorto anche che almeno fino al gennaio ’45 l’attività di defascistizzazione aveva riguardato prevalentemente la pubblica amministrazione, mentre altri settore come l’impresa e l’economia erano rimasti indenni, con soddisfazione dei rispettivi manager<sup>237</sup>. Secondo gli angloamericani, ulteriormente, il decreto n. 159 del 27 luglio 1944, il quale affidava la punizione dei criminali fascisti a Tribunali militari ed a Corti d’Assise ordinarie, aveva preconstituito una giustizia lenta e poco efficiente. In tal senso - e i Comitati di liberazione se ne erano accorti forse ben prima del governo militare Alleato - la giustizia ordinaria non avrebbe soddisfatto il desiderio popolare di vedere puniti gli aguzzini fascisti. Il risultato della politica fin lì condotta spinse gli angloamericani ad incitare il governo italiano a delineare un provvedimento il quale, facendosi interprete della volontà del popolo, evitasse da una parte gli episodi di violenza<sup>238</sup> e dall’altra esautorasse i progetti del fronte resistenziale<sup>239</sup>. Così lo stesso vertice Alleato si attivò per individuare un modello di giustizia alternativo da far adottare anche in Italia. L’esempio considerato furono le Corti di giustizia francesi istituite dal governo provvisorio della Repubblica d’oltralpe il 26 giugno 1944, per sanzionare i collaborazionisti del regime di Vichy. I processi celebrati dalle corti francesi erano stati osservati attentamente dai funzionari inviati dagli angloamericani e avevano ottenuto un forte consenso. Infatti le stesse corti erano considerate dall’opinione pubblica francese una efficiente modalità di giustizia. Seguendo questo

---

<sup>237</sup> Si veda H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 303-308.

<sup>238</sup> Cfr. M. FRANZINELLI, *L’amnistia Togliatti*, op. cit., pp. 9-34. Lo stesso decreto è descritto come «essenziale strumento di contenimento della violenza di rivalsea contro l’ex nemico fascista dopo la Liberazione» in C. NUBOLA, P. PEZZINO, T. ROVATTI, *Giudici, criminali di guerra, collaborazionisti. Esperienze di giustizia di transizione in Italia*, in C. NUBOLA, P. PEZZINO, T. ROVATTI, (a cura di), *Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia. I processi presso le Corti d’assise e nei tribunali militari*, oIl Mulino, Bologna, 2019, pp. 13-23.

<sup>239</sup> Cfr. F. VERARDO, *La Corte d’Assise Straordinaria di Udine*, op. cit., pp. 26-35. Lo stesso autore afferma che il «Governo del Sud considerava pericolosi i progetti elaborati dai partiti antifascisti; in particolare erano visti con preoccupazione i provvedimenti che proponevano di dare alla giustizia un ordinamento che veicolasse e si facesse portavoce delle molteplici spinte “dal basso” emerse nella guerra di liberazione».

modello quindi andavano esportate in Italia<sup>240</sup>. Ad esercitare un'ulteriore pressione al fine di rivedere il provvedimento n. 159, e con lo scopo di emanarne uno più sistematico per la punizione dei collaborazionisti, ci si mise anche il popolo, attraverso alcune manifestazioni di protesta i primi giorni del marzo 1945, fortemente condizionato dalla notizia della fuga del generale Roatta (criminale di guerra per stragi in Jugoslavia<sup>241</sup> e sospettato di aver avuto parte nell'organizzazione dell'assassinio di Nello e Carlo Rosselli) dal carcere in cui era detenuto in attesa di essere processato. La popolazione invocava giustizia, manifestava forte insofferenza nei confronti della monarchia e minacciava di farsi giustizia da sé attraverso procedimenti come il linciaggio di Carretta; ne risultarono in soli due giorni proteste al Colosseo e al Quirinale e scontri con la polizia al Viminale (quest'ultimo l'allora sede del governo), che causarono un morto<sup>242</sup>. Bonomi prese in mano la situazione e convocò una seduta straordinaria del Consiglio dei ministri. Nel corso della seduta il consiglio decise di affidare ad una commissione il compito di riordino e progettazione di nuove leggi nel campo della defascistizzazione. Scoccimarro, che aveva ricoperto in precedenza la carica di Alto Commissario ma l'aveva abbandonata nel novembre 1944, in disaccordo con le politiche epurative del governo Bonomi, venne ora richiamato a far parte della commissione stessa. Nel giro di qualche giorno il gruppo di lavoro aveva già steso un disegno di legge accurato, che non solo prevedeva l'istituzione delle Corti d'Assise straordinarie (CAS) per le province<sup>243</sup> italiane che da lì in poi sarebbero state liberate dalle truppe angloamericane<sup>244</sup>, ma delineava una composizione di esse in modo assai simile alle Corti di giustizia francesi. Infatti se le corti francesi erano composte da un giudice togato e da quattro giudici popolari estratti a sorte da una lista redatta dal Comitato dipartimentale di Liberazione, il disegno di legge italiano prevedeva un magistrato

---

<sup>240</sup> Cfr. A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 70-75 e H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 306-307.

<sup>241</sup> C. DI SANTE, (a cura di), *Italiani senza onore: i crimini in Jugoslavia e i processi negati (1941-1951)*, Ombre Corte, Verona, 2005.

<sup>242</sup> Cfr. H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 308-309.

<sup>243</sup> Le Corti d'Assise straordinarie erano istituite nel capoluogo di provincia. Cfr. decreto legge luogotenenziale n. 142, 22 aprile 1945, art. 3.

<sup>244</sup> L'art. 1 indicava in tal senso, nella prima parte: «Nei territori italiani, attualmente sottoposti alla occupazione nemica e in quegli altri che verranno indicati con decreti luogotenenziali, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno istituite Corti d'Assise straordinarie». Cfr. decreto legge luogotenenziale n. 142, 22 aprile 1945, art. 2.

togato<sup>245</sup>, che avrebbe assunto la carica di presidente della Corte, e quattro giudici popolari estratti a sorte da un elenco composto dallo stesso presidente a partire da una ulteriore lista di cento nominativi presentata dal CLN provinciale<sup>246</sup> (al quale, è innegabile, veniva dato uno spazio d'azione notevole). La componente popolare risultava quindi maggioritaria rispetto alla componente togata e questo rompeva anche con la tradizione dell'ordinamento fascista che aveva progressivamente escluso la partecipazione popolare da ogni forma di giudizio<sup>247</sup>. I giudici popolari e il presidente costituivano, secondo norma del decreto, il collegio della Corte, partecipando alla formulazione del giudizio in camera di consiglio. Va osservato però che seppur la componente cosiddetta laica si trovasse numericamente in maggioranza, rimaneva comunque un differenziale tecnico e giuridico che poneva il magistrato di mestiere in una posizione di preminenza<sup>248</sup> ai fini della decisione<sup>249</sup>; in tal modo i magistrati giocavano ancora un ruolo determinante. L'unica differenza, invece, che incorreva tra le Corti di giustizia e le CAS era che nelle prime era prevista la possibile presenza, tra i componenti della giuria popolare, delle donne, mentre nelle seconde esse erano escluse. Poiché l'obiettivo era quello di delineare una nuova giustizia celere ed efficiente i tempi dell'istruttoria e del giudizio venivano dimezzati<sup>250</sup>; non era poi prevista la possibilità di costituirsi parte civile (art. 12), mentre il pubblico ministero e gli imputati potevano ricorrere in Cassazione (art. 16). Prevedendo un numero di ricorsi consistente, la commissione annunciò

---

<sup>245</sup> Il magistrato togato, nonché presidente della Corte, doveva essere individuato in un giudice di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte d'Appello.

<sup>246</sup> «Entro sette giorni i Comitati di Liberazione Nazionale del capoluogo, d'intesa eventualmente con i Comitati di Liberazione Nazionale di altri importanti centri della provincia, compilano un elenco di almeno cento cittadini maggiorenni di illibata condotta morale e politica e lo presentano al presidente del Tribunale del capoluogo. Il presidente del Tribunale, entro i successivi sette giorni, compila l'elenco di cinquanta giudici popolari, scegliendo fra quelli designati dai Comitati di Liberazione Nazionale, previo accertamento che si tratti di persone di illibata condotta morale e di ineccepibili precedenti politici. Se si tratta di provincia con popolazione superiore ad un milione di abitanti, i giudici popolari devono essere nominati in numero di settantacinque e l'elenco previsto nel primo comma deve comprendere i nomi di almeno centocinquanta persone». Decreto legge luogotenenziale n. 142, 22 aprile 1945, art. 5.

<sup>247</sup> Si veda anche M. FRANZINELLI, *L'ammnistia Togliatti*, op. cit., p. 11.

<sup>248</sup> Cfr. G. NEPPI MODONA, *I problemi della continuità dell'amministrazione della giustizia dopo la caduta del fascismo*, op. cit., pp. 11-40 e F. VERARDO, *La Corte d'Assise Straordinaria di Udine*, op. cit., pp. 26-35.

<sup>249</sup> In aggiunta «una volta stabilito il dispositivo della sentenza e datane pubblica lettura in udienza, il compito dei giudici popolari era concluso; spettava infatti al solo presidente stendere un testo giuridicamente coerente della sentenza». F. VERARDO, *La Corte d'Assise Straordinaria di Udine*, op. cit., p. 29.

<sup>250</sup> Si consulti A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 70-75.

l'eventualità di istituire una Sezione speciale della Corte di Cassazione con sede a Milano<sup>251</sup> destinata a rimanere operativa il tempo necessario affinché i processi si concludessero: sei mesi (art. 18). Tale Corte effettivamente venne istituita e fu inaugurata il 13 marzo 1945, rimanendo operativa fino al 12 novembre dello stesso anno; dopo tale periodo i ricorsi confluirono alla sede ordinaria di Roma<sup>252</sup>. Contro le sentenze delle Corti d'Assise straordinarie quindi non era previsto alcun giudizio di secondo grado, d'Appello<sup>253</sup>. Anche in questo caso, come nei casi precedentemente analizzati<sup>254</sup>, il disegno di legge configurava una certa positività da parte della commissione e del governo in tema di epurazione. Sei mesi infatti erano reputati un periodo di tempo sufficiente per condurre i processi e pertanto la Sezione speciale della Corte di Cassazione già dopo i sei mesi di lavoro sarebbe stata sciolta. È chiaro come il periodo definito dal decreto fosse un segnale di quanto questo tipo di giustizia fosse considerata del tutto eccezionale e transitoria<sup>255</sup>.

Specificamente l'art. 1 stabiliva che le Corti straordinarie fossero competenti a giudicare

coloro che, posteriormente all'8 settembre 1943, [avessero] commesso i delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, previsti dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore e di aiuto o di assistenza a esso prestata<sup>256</sup>.

In aggiunta il testo stabiliva, al medesimo articolo, che chiunque avesse ricoperto cariche come quella di ministro, sottosegretario di Stato della Repubblica sociale, presidente o membro del tribunale speciale per la difesa dello Stato o dei tribunali straordinari, capi di provincia, segretari o

---

<sup>251</sup> Essendo il decreto n. 142 valido soprattutto per le regioni del Nord ci si aspettava un quantitativo straordinario di ricorsi provenienti proprio dalle regioni settentrionali. Per questo si decise di istituire la Sezione speciale della Corte di Cassazione a Milano. M. FRANZINELLI, *L'ammnistia Togliatti*, op. cit., pp. 9-34. Milano inoltre, non va dimenticato, era una città simbolo, una specie di doppia capitale, da una parte dei nazifascisti, dall'altra della Resistenza. Infatti, il capoluogo lombardo, già base fascista durante il Ventennio, tra il 1943 e il 1945 era diventata una delle sedi più forti del fascismo repubblicano e dell'occupazione nazista. D'altra parte però fu anche uno dei principali centri, se non il principale, della lotta partigiana italiana, con sede del CLN milanese e poi del CLNAI. Si vedano a tal proposito le opere di M. DONDI, *La lunga liberazione*, op. cit., pp. 31-70 e L. POMPEO D'ALESSANDRO, *Per uno studio delle sentenze della Corte d'Assise straordinaria di Milano. Il giudizio sulla Repubblica sociale italiana e sulla sua classe dirigente*, in C. NUBOLA, P. PEZZINO, T. ROVATTI, (a cura di), *Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia*, Il Mulino, Bologna, 2019, pp. 13-23.

<sup>252</sup> Si veda M. FRANZINELLI, *L'ammnistia Togliatti*, op. cit., pp. 9-34.

<sup>253</sup> *Ibidem*.

<sup>254</sup> Si veda in particolare il decreto legge luogotenenziale n. 159 del 27 luglio 1944.

<sup>255</sup> Si segnala a tal proposito M. FRANZINELLI, *L'ammnistia Togliatti*, op. cit., pp. 9-34.

<sup>256</sup> Cfr. decreto legge luogotenenziale n. 142, 22 aprile 1945, art. 1.

commissari federali fossero sempre e comunque dei collaborazionisti; lo stesso valeva per altre figure ugualmente considerate colpevoli per il solo fatto di aver ricoperto la carica. E quindi si segnalavano anche: direttori di giornali politici, e ufficiali superiori delle formazioni di camicie nere con funzioni politico militari. I sopraelencati funzionari della RSI sarebbero stati puniti attraverso l'applicazione degli articoli 51, 54 e 58 del Codice penale militare di guerra. Va però sottolineato un aspetto considerevole: attraverso l'art. 1

fu [...] sancito il principio di presunzione assoluta di colpevolezza che, se applicato alla lettera, poteva portare alla condanna di centinaia di persone senza nemmeno un vero e proprio impianto accusatorio nei loro riguardi: le Assise si dovevano limitare ad attestare se l'imputato avesse o meno assunto quell'incarico, in caso affermativo la condanna scattava in modo pressoché automatico<sup>257</sup>.

Questo principio appare, certamente, illegittimo poiché sono necessarie prove affinché l'imputato possa essere ritenuto colpevole. Toni Rovatti specifica:

Il Decreto prevede[va] quindi un principio di colpevolezza, incentrato sui ruoli ricoperti piuttosto che sulle azioni compiute, che infrange[va] le norme di garanzia del diritto positivo non tenendo in debita considerazione il dolo e il profilo soggettivo del reato, ossia la discrepanza fra funzione ricoperta e concreto comportamento assunto, ad esempio non contemplando la possibilità di contatti e adesioni al movimento di Resistenza di personalità fortemente inserite nelle strutture amministrative della Repubblica sociale italiana<sup>258</sup>.

D'altra parte se il diritto non veniva in soccorso a questo articolo, non va dimenticato, all'opposto, che diversi funzionari al vertice della RSI erano indubbiamente figure dal passato tutt'altro che limpido, e che comunque l'applicazione di questa disposizione venne presto relativizzata, osteggiata, e, infine, non applicata dalla prassi giudiziaria delle corti di merito<sup>259</sup>. Neppi Modona lo ricorda con grande chiarezza (in particolare per il caso delle CAS piemontesi) :

Malgrado il d.lg.lgt. 22 aprile 1945 n. 142 denoti la volontà di colpire gli apparati burocratici della Repubblica sociale italiana e del partito fascista, stabilendo addirittura una presunzione *iuris et de iure* di responsabilità per il diritto di collaborazionismo con il tedesco invasore a carico di ministri o sottosegretari di stato ovvero di chi

---

<sup>257</sup> A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., p. 74.

<sup>258</sup> T. ROVATTI, *Lo specchio della giustizia fascista*, op. cit., p. 98.

<sup>259</sup> Cfr. P. BARILE, U. DE SIERVO, *Sanzioni contro il fascismo ed il neofascismo*, in «Nuovissimo digesto italiano», vol. XVI, UTET, Torino, 1975, pp. 548-549 e F. VERARDO, *La Corte d'Assise Straordinaria di Udine*, op. cit., pp. 26-35.

ha ricoperto cariche direttive di carattere nazionale nel partito fascista repubblicano [...], questa direttiva di fondo viene disattesa ovvero accolta molto tiepidamente dalla magistratura<sup>260</sup>.

Ciò portò nei fatti ad assoluzioni clamorose<sup>261</sup> da parte dei giudici operanti all'interno di un quadro legislativo davvero sfaccettato<sup>262</sup>. Coesistendo diverse norme penali speciali, militari e ordinarie, al giudice venne affidata una ampia discrezionalità. Il passo ulteriore fu siglato solo a distanza di mesi dalla Corte di Cassazione che, al principio del 1946, sconfessò la giuridicità di tale norma<sup>263</sup>.

Il 20 marzo '45 il provvedimento sulle CAS venne sottoposto al vaglio del governo militare Alleato; l'alto ufficiale Upjohn<sup>264</sup> definendo la proposta di legge accettabile si riservò di manifestare alcune critiche al testo, in particolare sul fatto che il decreto sarebbe entrato in vigore unicamente nelle province del nord Italia (come recitava appunto il primo articolo), esulando l'applicazione dai territori del centro-sud della penisola. Nelle regioni già in mano angloamericana, quindi, avrebbero continuato ad operare le Corti d'Assise ordinarie e i Tribunali militari<sup>265</sup>. Ma per quanto criticato, il nuovo decreto legislativo luogotenenziale del 22 aprile venne comunque approvato<sup>266</sup>. Se la nuova disposizione n. 142 trovava terreno fertile nelle province del nord, al centro-sud rimase operante il provvedimento n. 159 del 27 luglio 1944, il cosiddetto decreto "Magna Charta". In questo modo però sorgevano alcuni problemi: prima di tutto era evidente che l'Italia, ancora divisa in due (per quanto l'area controllata dagli Alleati si fosse estesa ampiamente a discapito di quella nazifascista), applicava una duplice giustizia in prospettiva: al nord il decreto n. 142 fresco di approvazione; al centro-sud il provvedimento n. 159, più vecchio, e risalente a ben

---

<sup>260</sup> G. NEPPI MODONA, *I problemi della continuità dell'amministrazione della giustizia dopo la caduta del fascismo*, op. cit., p. 23.

<sup>261</sup> Cfr. P. BARILE, U. DE SIERVO, *Sanzioni contro il fascismo ed il neofascismo*, op. cit. In aggiunta si veda *infra*.

<sup>262</sup> Cfr. L. BERNARDI, *Il fascismo di Salò nelle sentenze della magistratura piemontese*, in L. BERNARDI, G. NEPPI MODONA, S. TESTORI, (a cura di), *Giustizia penale e guerra di liberazione*, Franco-Angeli, Milano, 1984.

<sup>263</sup> Cfr. T. ROVATTI, *Lo specchio della giustizia fascista*, op. cit., p. 98. A sua volta l'autrice riprende in nota il celebre avvocato A. C. JEMOLO, *Le sanzioni contro i fascisti e la legalità*, in «Il Ponte», 1, 1945, 4, pp. 277-285.

<sup>264</sup> Brigadiere Generale, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata.

<sup>265</sup> Cfr. A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 70-75.

<sup>266</sup> La stessa «Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia», n. 049, 24 aprile 1945, contenente il decreto legislativo luogotenenziale n. 142, 22 aprile 1945, reca in calce la sezione "Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato" dove si può leggere: «Io, Brigadiere Generale B. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che il decreto contenuto nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 24 aprile 1945 entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nelle Province soggette al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*».



nove mesi prima che, considerata la velocità degli eventi e delle trasformazioni in atto in quel periodo, non erano per nulla pochi. Poi va considerato che a giudicare non erano gli stessi organi perché nell'Italia settentrionale erano istituite le Corti d'Assise straordinarie ed in quella centro-meridionale rimanevano in funzione, per il giudizio degli stessi reati, Corti d'Assise ordinarie e Tribunali militari (questi ultimi con procedure peculiari e quindi diverse dalle Corti civili). Ma ancor più grave era che agli imputati non era garantita la stessa modalità di trattamento: è vero che membri popolari erano inseriti sia dal vecchio che dal nuovo decreto nella composizione delle giurie, e quindi erano presenti sia nelle Corti ordinarie che straordinarie; ma in queste ultime i giudici popolari erano espressione dei CLN provinciali<sup>267</sup>. Solo con il decreto legge luogotenenziale n. 625 del 5 ottobre 1945<sup>268</sup> il governo italiano, presieduto non più da Bonomi bensì dall'azionista Ferruccio Parri, estese a tutta l'Italia una giustizia uniforme senza disparità di trattamento.

## 2. Alcune problematiche del decreto

Secondo recenti studi sono emersi però ulteriori punti di debolezza del provvedimento, che anticipò di poche ore la Liberazione. Se gli aspetti di seguito esposti non presentano giuridicamente vizi di forma, rappresentano al contrario un potenziale vizio di sostanza e descrivono una iniziativa politica parzialmente mancata. In primis si decise di affidare il giudizio dei criminali fascisti alla magistratura dislocata su diversi territori provinciali, quindi localmente, confidando sulla neutralità e imparzialità del lavoro dei giudici, i quali come corpo complessivo non erano ancora stati epurati e selezionati<sup>269</sup>: si trattava di una giustizia straordinaria caratterizzata da una mancata epurazione della magistratura e della burocrazia ministeriale<sup>270</sup>. Inoltre mentre il CLNAI con i suoi provvedimenti, certo soggetti a più di qualche obiezione, aveva pensato di dare un segnale sul piano

---

<sup>267</sup> Cfr. A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 70-75.

<sup>268</sup> Decreto legge luogotenenziale n. 625: *Modificazione alle norme sulle sanzioni contro il fascismo*, in «Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia», n. 123, 13 ottobre 1945. Il testo online può essere consultato al sito [http://augusto.agid.gov.it/gazzette/index/download/id/1945123\\_P1](http://augusto.agid.gov.it/gazzette/index/download/id/1945123_P1), visitato in data 3 ottobre 2020. Inoltre si veda *infra*, capitolo terzo.

<sup>269</sup> Si consulti F. VERARDO, *La Corte d'Assise Straordinaria di Udine*, op. cit., pp. 26-35. Sul tema dell'epurazione della magistratura vedi *infra*, capitolo secondo.

<sup>270</sup> Si consulti M. FRANZINELLI, *L'ammnistia Togliatti*, op. cit., pp. 9-34.

politico e storico al processo di epurazione prevedendo di celebrare dibattimenti di significativa importanza (alcuni dei quali avrebbero assunto la caratteristica di processi esemplari al fine di rispondere alla pressante domanda di resa dei conti da parte del popolo), il decreto istitutivo delle CAS, al contrario, affidando il giudizio a una moltitudine di organi dispersi per il territorio comportò un forte decentramento della giustizia perdendo il carattere energico che dal provvedimento sarebbe potuto derivare. Le CAS organizzate su base provinciale apparvero disorganiche e, di conseguenza, inefficaci «al fine di codificare una tipologia generale relativa alle specifiche fattispecie di reato in grado di restituire all'opinione pubblica un'immagine complessiva della violenza fascista»<sup>271</sup>. È facile comprendere come una tale frammentazione delle corti comportasse un impiego di giudici molto ampio. Ma un organismo così ricco portò inevitabilmente ad una disparità di posizioni assunte dai diversi giudici, non solo tra una Corte d'Assise e l'altra, ma anche tra Corti d'Assise e Corti di Cassazione. Infine l'influenza sull'attività giudiziaria dell'ambiente sociale e politico in cui i magistrati furono chiamati ad operare<sup>272</sup> era molteplice, variava da capoluogo a capoluogo, e spesso rifletteva l'intensità della guerra civile. La giustizia straordinaria e temporanea delle CAS sollevò quindi notevoli perplessità. Inoltre i reati punibili rispondevano a collaborazione ed aiuto al tedesco invasore, pertanto la stesura della norma fece in modo che i delitti fascisti non venissero giudicati in forma autonoma ma subordinata alla collaborazione col tedesco e, cosa ancor più deprecabile, non si nominarono le responsabilità del governo di fatto rappresentato al nord dalla RSI<sup>273</sup>. I reati di collaborazionismo furono inquadrati nelle norme del Codice penale militare di guerra e le imputazioni risultarono le stesse dell'articolo 5 del decreto n. 159 del 27 luglio '44<sup>274</sup>. In questo modo sembrò che le CAS servissero a «colpire severamente gli "eccessi" della guerra civile contro i partigiani, ma non le attività e le responsabilità

---

<sup>271</sup> T. ROVATTI, *Politiche giudiziarie per la punizione dei delitti in Italia*, op. cit., p. 77.

<sup>272</sup> In merito G. NEPPI MODONA, *I problemi della continuità dell'amministrazione della giustizia dopo la caduta del fascismo*, op. cit., pp. 11-15.

<sup>273</sup> T. ROVATTI, *Politiche giudiziarie per la punizione dei delitti in Italia*, op. cit., p. 81.

<sup>274</sup> Cfr. F. VERARDO, *La Corte d'Assise Straordinaria di Udine*, op. cit., pp. 26-35.

“istituzionali” del governo di Salò»<sup>275</sup>. I giudici, tra l'altro, non avrebbero avuto difficoltà nell'applicare pene severissime ai colpevoli di gravi reati comuni come omicidi, lesioni, rapine già attraverso il Codice penale, senza aver bisogno di alcun provvedimento ad hoc contro il fascismo<sup>276</sup>. Il giurista Neppi Modona ha evidenziato come la punizione degli eccessi della guerra civile contro i partigiani e la popolazione fu la normalità, ma la volontà che mancò fu quella di processare il rinato regime fascista di Salò. Non era facile del resto chiedere ai magistrati, che nei 18 mesi di RSI avevano continuato a svolgere le loro funzioni, di colpire esponenti di altri rami dell'amministrazione solo per il fatto di essere rimasti anch'essi al loro posto<sup>277</sup>.

Vanno poi precisati aspetti ulteriori. Il nuovo organo di giustizia prevedendo, a differenza dei tribunali del popolo ciellenistici, un rigido controllo della magistratura ordinaria, affidava la presidenza dell'istituzione ad un magistrato avente la qualifica di consigliere d'Appello. Qui si può notare subito un problema: la carica di consigliere d'Appello era assai importante e il raggiungimento di tale traguardo avveniva solo nel tempo. Quindi, per un problema anagrafico, ne discende che questi giudici avessero fatto carriera durante il Ventennio fascista<sup>278</sup>. Necessario è poi sottolineare che i giudici popolari non erano più esclusivamente scelti dai CLN, bensì erano filtrati attraverso una scrematura operata proprio dal presidente del tribunale. Un cambiamento totale e radicale della magistratura era del resto impossibile non solo per la reale mancanza di giudici non compromessi col fascismo - numericamente i posti da riempire sarebbero stati troppi - ma anche per il tempo a disposizione e per l'imminenza del compito.

Contro i drastici provvedimenti ciellenistici si poneva anche il ricorso in Cassazione, previsto dal decreto del 22 aprile '45 che portò ad istituire una nuova sezione della Cassazione a Milano, mentre il fronte resistenziale avrebbe preferito di gran lunga l'immediata esecutività delle sentenze. A tal proposito tra le forze della Resistenza

---

<sup>275</sup> G. NEPPI MODONA, *I problemi della continuità dell'amministrazione della giustizia dopo la caduta del fascismo*, op. cit., p. 22.

<sup>276</sup> Si consulti P. BARILE, U. DE SIERVO, *Sanzioni contro il fascismo ed il neofascismo*, op. cit., pp. 541-563.

<sup>277</sup> In merito G. NEPPI MODONA, *I problemi della continuità dell'amministrazione della giustizia dopo la caduta del fascismo*, op. cit., pp. 22-23.

<sup>278</sup> Ivi, pp. 16-22

[era] ben presente la consapevolezza che incerto sarebbe stato l'esito di una repressione giudiziaria affidata ad una magistratura che, non essendo stata epurata, era la medesima del periodo fascista e che in un certo senso sarebbe stata chiamata a giudicare se stessa<sup>279</sup>.

È quindi doveroso sottolineare come le CAS fossero organi nati con un vizio di fondo non cancellabile. La necessità del momento portava forzatamente ad accettare una composizione della giuria mista, certo con elementi di estrazione popolare, ma seduti a fianco a magistrati dal passato non sempre limpido. I magistrati cresciuti e formati durante l'epoca fascista prevalevano sulla componente politica e popolare<sup>280</sup>, anche se, come illustrato nel precedente paragrafo, la composizione della giuria era in maggioranza formata da giudici di estrazione popolare. È noto, però,

che nel sistema della Corte d'assise basato sul c.d. principio dello scabinato, in cui i giudici popolari decidono insieme al presidente togato, quest'ultimo viene ad assumere una influenza determinante, e comunque ha sempre la possibilità di redigere, ove venga messo in minoranza, una sentenza "suicida"<sup>281</sup>, sulla quale potrà poi intervenire l'annullamento da parte della Cassazione per contraddizione tra motivazione e dispositivo<sup>282</sup>.

Le CAS quindi cominciarono il loro lavoro non sotto i migliori auspici. Approvate a fine aprile, esse divennero pienamente operative solo tra maggio e giugno, in centinaia di sedi. Poche settimane dopo si contavano già numerosissimi fascicoli processuali aperti, e centinaia di imputati seduti sui banchi. E qui nasceva l'ultimo problema: il tempo. Le CAS entrarono di norma in piena attività tra i 25 e i 50 giorni dopo la Liberazione. Considerando la situazione in cui avrebbero dovuto operare, le ondate di giustizia sommaria partigiana da ostacolare e i tempi brevi, sei mesi (art. 18), stabiliti inizialmente dal provvedimento per l'intera opera di epurazione (con migliaia e migliaia di denunce e inchieste da aprire), le CAS iniziarono i lavori troppo tardi<sup>283</sup>. Le stesse procedure per la scelta dei giudici popolari e del presidente della Corte, del resto, necessitavano di tempo, ma in quei giorni ogni minuto perso rappresentava un ritardo imperdonabile che andava ad alimentare

---

<sup>279</sup> Ivi, p. 14.

<sup>280</sup> Ivi, p. 20.

<sup>281</sup> Per una trattazione più ampia si veda *infra*.

<sup>282</sup> G. NEPPI MODONA, *I problemi della continuità dell'amministrazione della giustizia dopo la caduta del fascismo*, op. cit., p. 20.

<sup>283</sup> Si veda M. DONDI, *La lunga liberazione*, op. cit., pp. 39-40.

l'insoddisfazione del popolo, la violenza e la tensione nelle strade. Il tutto era poi controbilanciato da articoli (in particolare l'art. 13 dello stesso decreto) che, prevedendo una grossa mole di lavoro, introducevano un'accelerazione nelle fasi di processo dimezzandone la procedura<sup>284</sup> e prevedendo anche, in presenza di prove esaurienti sulla colpevolezza dell'imputato, un giudizio direttissimo<sup>285</sup>. Tutto ciò, si vedrà, non fece che complicare il già intricato quadro della giustizia di transizione.

---

<sup>284</sup> Venivano dimezzati i tempi stabiliti dal Codice di procedura penale per l'istruttoria e il giudizio.

<sup>285</sup> Decreto legge luogotenenziale n. 142, 22 aprile 1945, art. 14.



## Capitolo secondo

### Atto secondo - *Fascicoli e sentenze: l'attività della Corte d'Assise Straordinaria di Venezia*

#### Scena prima - La composizione delle contraddittorie giurie istituzionali alla ricerca del monopolio dell'epurazione

##### 1. *La Liberazione tra epurazione selvaggia e giustizia privata*

Come anticipato in precedenza, con la Liberazione si verificò un'ondata di giustizia sommaria nelle regioni del Nord che fece registrare migliaia di vittime. A differenza del luglio '43, la primavera e l'estate del 1945 furono caratterizzate da una serie di stragi destinate a segnare il corso della giustizia e le sorti del Paese fino ai nostri giorni. Gli eventi dimostrarono che una lotta civile di tale portata non potesse terminare con una semplice firma di un trattato di pace<sup>286</sup>, e preannunciavano di far sentire i loro effetti per lungo tempo. L'ammontare delle vittime dell'epurazione selvaggia<sup>287</sup> rimane tutt'oggi incerto e discusso, ma si può ipotizzare ragionevolmente un numero di circa 10.000-12.000 uccisi<sup>288</sup>; tutto ciò è sintomatico degli eventi fin lì accaduti<sup>289</sup> e dà una decisa dimostrazione che, per quanto il governo italiano e lo stato maggiore Alleato avessero cercato di monopolizzare l'uso della violenza e incanalare la giustizia entro confini legali, tra le file della Resistenza prevalevano invece desideri di vendetta, di catarsi, e si considerava solo come remota possibilità il ricorso ai tribunali (considerati tutt'altro che incisivi)<sup>290</sup>. Si voleva celermente epurare,

---

<sup>286</sup> Esemplicativo, da questo punto di vista, l'eccidio di Schio: nella notte tra il 6 e il 7 luglio 1945 (quindi ben oltre la fine della guerra in Italia) 15 partigiani fecero irruzione in un carcere della città ed uccisero a sangue freddo 54 fascisti detenuti.

<sup>287</sup> Un conflitto in continuità con la guerra ora diventata latente, strisciante. L'epurazione selvaggia venne per questo definita dall'ambasciatore americano a Genova, nel maggio 1945, un' "underground war".

<sup>288</sup> Si consultino i dati riportati in S. PELI, *La Resistenza in Italia*, op. cit., pp. 161-169 e H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 373-391. Anche Gianni Oliva riferendosi al periodo maggio - giugno 1945 stima circa 10.000 vittime. Si veda G. OLIVA, *La resa dei conti. Aprile-maggio 1945*, op. cit. Va sottolineato che un numero così alto di esecuzioni fu dovuto in parte anche all'imponente numero di armi in circolazione (e l'assuefazione al loro uso)», M. BORGHI, *Dall'insurrezione alla smobilitazione*, op. cit., p. 52. Chiaramente i dati, già di per sé imprecisi, vennero facilmente manipolati a seconda dell'appoggio dei diversi partiti politici alla causa della Resistenza. Pertanto, ad esempio, alcuni esponenti del PCI sostenevano che le vittime della resa dei conti fossero state qualche centinaio, tutt'al più poche migliaia. I partiti, viceversa, in forte contrasto con i partigiani li accusarono di essersi macchiati di decine, se non centinaia di migliaia, di uccisioni.

<sup>289</sup> Va sottolineato che l'intensità della violenza spesso era direttamente proporzionale a quanto i diversi luoghi avevano subito. Una lunga occupazione e molteplici vessazioni nazifasciste corrisposero a ondate efferate di violenza partigiana.

<sup>290</sup> Dopo anni di guerra «inevitabilmente una tale carica di violenza non poteva non protrarsi in qualche misura anche al di là della fine della guerra: i limiti erano stati oltrepassati e non sarebbe stato facile tornare in tempi brevi a una situazione di normalità». S. MORGAN, *Rappresaglie dopo la Resistenza. L'eccidio di Schio tra guerra civile e guerra*

ripulire la società, «[purificare la] Nazione mediante esecuzioni, processi sommari, linciaggi e riti simbolici»<sup>291</sup>, lavare «il sangue col sangue»<sup>292</sup>; la flebile (fino a quel momento) giustizia del governo italiano, lasciando tra i partigiani più di qualche dubbio, scatenò una «caccia al fascista»<sup>293</sup> orientata ad una spietata regolazione dei conti<sup>294</sup>. Come scrive Marco Borghi l'arrivo degli Alleati non poteva chiudere i conti: «il perdono [...] era ancora lontano»<sup>295</sup>. I bersagli di questa giustizia privata<sup>296</sup> furono individuati non solo nei collaborazionisti ma anche in molti aderenti al partito fascista durante il Ventennio. Sia autorità di spicco del regime sia iscritti di poca importanza cercarono affannosamente di nascondersi in ogni angolo del Paese; un'immagine ben fotografata dal commento di Leo Valiani che affermò: «i topi grossi e i topi piccoli sono ugualmente ansiosi di fuggire dalla barca che fa acqua»<sup>297</sup>. Anche le donne, in particolare coloro che avevano instaurato relazioni amorose col nemico<sup>298</sup>, furono oggetto delle persecuzioni<sup>299</sup>. In tal modo la società si spaccò in due e vide un ribaltamento delle parti: chi aveva terrorizzato e martoriato la popolazione

---

*fredda*, Mondadori, Milano 2002, p. 43. Del resto come rammenta Woller, l'epurazione selvaggia messa in atto dai partigiani fu completamente senza freni, tanto che nemmeno il CLN riuscì a bloccare gli omicidi. Episodi che tra l'altro si prolungarono per settimane e settimane. H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 373-391. In tal modo, almeno per un primo periodo, la punizione dei collaborazionisti attraverso l'istituzione giudiziaria (atta a contenere la violenza di rivalsa contro gli ex fascisti dopo la Liberazione) venne del tutto disattesa. C. NUBOLA, P. PEZZINO, T. ROVATTI, *Giudici, criminali di guerra, collaborazionisti*, op. cit., pp. 13-23; (paragrafo a cura di Toni Rovatti).

<sup>291</sup> A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., p. 78.

<sup>292</sup> M. FRANZINELLI, *L'amnistia Togliatti*, op. cit., p. 20.

<sup>293</sup> S. PELI, *La Resistenza in Italia*, op. cit., p. 164.

<sup>294</sup> H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., p. 376.

<sup>295</sup> M. BORGHI, *Dall'insurrezione alla smobilitazione*, op. cit., p. 47.

<sup>296</sup> Franzinelli parla di "vendette private" e di "forme endemiche di aggressività". Cfr. M. FRANZINELLI, *L'amnistia Togliatti*, op. cit., pp. 18-26.

<sup>297</sup> L. VALIANI, *Tutte le strade conducono a Roma*, Il Mulino, Bologna, 1995, p. 238.

<sup>298</sup> Esse vennero definite «collaborazioniste orizzontali». K. LOWE, *Il continente selvaggio. L'Europa alla fine della Seconda guerra mondiale*, Laterza, Roma-Bari, 2012, p. 185. Si vedano inoltre il saggio di T. ROVATTI, *Tra giustizia legale e giustizia sommaria. Forme di punizione del nemico nell'Italia del dopoguerra*, in C. NUBOLA, G. FOCARDI, (a cura di), *Nei tribunali. Pratiche e protagonisti della giustizia di transizione nell'Italia repubblicana*, Il Mulino, Bologna, 2015, pp. 15-50 ed alcune pagine del testo di A. M. BANTI, *L'età contemporanea. Dalla Grande Guerra a oggi*, Laterza, Roma-Bari, 2009, pp. 254-255.

<sup>299</sup> Lowe analizza le relazioni delle donne con i tedeschi durante la guerra e le punizioni a queste riservate dalle comunità e dalla Resistenza una volta terminato il conflitto. L'autore sottolinea più volte come, al di là dei numerosissimi stupri di donne di ogni stato europeo occupato dai nazisti, moltissime furono le relazioni consenzienti tra soldati tedeschi e donne del posto. Pertanto «la liberazione fu un'opportunità di rimettere le cose a posto» per le comunità macchiate da quest'infamia. Le vendette furono numerose e piuttosto pesanti; la più applicata fu la celebre cerimonia della rasatura della testa. Ma le punizioni non si limitarono a questo: alcune donne furono costrette ad indossare cartelli appesi al collo con scritte infamanti, altre guidarono nude dei cortei per le strade della città con indosso solo un cappello della Wehrmacht, altre ancora vennero marchiate sul corpo con svastiche di catrame, ed infine molte furono costrette a raccogliere a mani nude secchi di sterco di cavallo. «L'immensa popolarità di simili punizioni, e del rituale che le circondava, sembra denunciare un profondo bisogno, fra le persone liberate, di esprimere la propria nausea per il collaborazionismo». Si consulti K. LOWE, *Il continente selvaggio*, op. cit., pp. 179-189.



prima, ora si trovava ad essere oggetto di pesanti vessazioni e umiliazioni<sup>300</sup>. Innumerevoli comunità adottarono questi comportamenti di ritorsione fisici e psicologici, contro i concittadini collaborazionisti. Se da una parte lo stato faticava nel tentativo di ridurre al minimo il verificarsi di questi eventi e ad imporsi come unica autorità interprete della giustizia<sup>301</sup>, dall'altro venivano promosse dalle comunità manifestazioni simboliche, e in taluni casi selvagge, di resa dei conti atte a colpire duramente i traditori della nazione<sup>302</sup>. Superare i dolori subiti durante l'occupazione fu difficile: se da una parte qualcuno riusciva a limitare la propria sete di vendetta<sup>303</sup> agendo legalmente attraverso le denunce alle autorità competenti, dall'altra molti cittadini ed ex combattenti consideravano lecito e imprescindibile completare la cattura con un'esecuzione immediata (e senza processo) del traditore. In aggiunta, a non poche vittime, venne riservato il trattamento della cosiddetta "doppia morte", per usare le parole di Massimo Storchi: oltre all'uccisione fisica si procedeva a far scomparire il cadavere gettandolo in corsi d'acqua<sup>304</sup>, pozzi, o seppellendolo in aperta campagna<sup>305</sup>. In tal modo si negava la possibilità alla famiglia della vittima

---

<sup>300</sup> Molti squadristi vennero obbligati, come pena del contrappasso, ad ingerire proprio quell'olio di ricino che loro stessi avevano in precedenza somministrato con la forza agli antifascisti fin dai primi anni del regime. Per un'analisi approfondita si veda M. FRANZINELLI, *Squadristi. Protagonisti e tecniche della violenza fascista 1919-1922*, Mondadori, Milano, 2004 e H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 391-410.

<sup>301</sup> «Le autorità governative stentaronο ad affermare l'imperio del diritto». M. FRANZINELLI, *L'amnistia Togliatti*, op. cit., p. 18.

<sup>302</sup> Si pensi, in particolare, all'esposizione dei cadaveri di Mussolini, di Claretta Petacci e dei gerarchi del regime a piazzale Loreto. I corpi furono esposti alla cittadinanza come un trofeo, e selvaggiamente martoriati. Le piazze e le strade scelte per la rappresentazione di questi atti non furono quasi mai casuali bensì ricalcarono simbolicamente i luoghi dove in precedenza si erano verificate le più cruente stragi nazifasciste ai danni della popolazione locale. Piazzale Loreto fu individuato come simbolico contrappasso in quanto il 10 agosto 1944 erano stati fucilati dai militi della GNR quindici ostaggi italiani. Per i più noti gerarchi la cattura nei giorni della Liberazione preludeva quasi sempre alla condanna a morte (si pensi anche ad Achille Starace). Come specificato in precedenza ci si trova di fronte a quella che lo studioso Guido Crainz ha definito come una "mappa dei linciaggi" che si sovrappone ai "territori del dolore". Si consulti G. CRAINZ, *Il dolore e la collera*, op. cit., pp. 249-273. In aggiunta si segnalano M. DONDI, *Piazzale Loreto*, in M. ISNENGI, (a cura di), *I luoghi della memoria. Simboli e miti dell'Italia unita*, Laterza, Roma-Bari, 1996, e per una trattazione degli eventi del dopoguerra nell'anno 1945 G. CRAINZ, *L'ombra della guerra. il 1945, l'Italia*, Feltrinelli, Milano, 2014.

<sup>303</sup> Ciò non significa che qualche sbeffeggiamento, ed a volte qualche violenza fisica, non si verificasse.

<sup>304</sup> Molti corpi furono gettati nel Po. Del resto le città del Nord, come Torino, conobbero una resa dei conti piuttosto intensa. Come annota Woller, la città di notte «echeggiava di colpi continui, e la mattina c'erano cadaveri un po' dovunque». H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., p. 377.

<sup>305</sup> Si veda M. STORCHI *Il sangue dei vincitori. Saggio sui crimini fascisti e i processi del dopoguerra (1945-1946)*, Aliberti Editore, Reggio Emilia, 2003, p. 28.

di dare sepoltura al parente e dall'altra si concedeva agli assassini il tempo necessario per far perdere le proprie tracce. Per alcune settimane i fascisti sparirono e non ricomparvero più<sup>306</sup>.

In una situazione così complicata e difficilmente controllabile, si consumava un'altra sfida, quella per la gestione dei processi di condanna ai catturati che vedeva come protagonisti il governo italiano, i CLN, e il governo Alleato. Seppure il decreto legislativo emanato il 22 aprile '45 normasse che il giudizio dei traditori sarebbe stato affidato alle CAS, il fronte resistenziale era deciso a non lasciare il monopolio della giustizia al governo italiano. Secondo i CLN la defascistizzazione doveva essere attuata applicando l'ordinanza n. 148 del 25 aprile promulgata dal CLNAI<sup>307</sup>, la quale prevedeva l'istituzione di Tribunali di guerra e, successivamente, delle Corti d'Assise del popolo<sup>308</sup>. In alcune province si riuscì effettivamente ad applicare le norme attraverso l'istituzione delle Corti del popolo e si procedette al giudizio di diversi collaborazionisti. Ma come fa notare Martini sorge spontaneo chiedersi «se queste Assise servissero a dare un semplice connotato di legalità ad uccisioni già prestabilite oppure intendessero davvero circoscrivere ed arginare la sete di vendetta»<sup>309</sup>. Considerando il tempo in cui rimasero in vigore - poche settimane<sup>310</sup> -, e il risultato al quale giunsero dopo veloci istruttorie e raccolta di prove - diverse condanne a morte -, è difficile non pensare che queste corti di giustizia avessero realmente l'intenzione di giudicare in modo imparziale gli imputati senza sconfinare su un terreno vendicativo e giustizialista<sup>311</sup>. Fu in ogni caso, per il primo periodo, una comoda modalità per dare un connotato

---

<sup>306</sup> Cfr. H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., p. 378.

<sup>307</sup> Si rammenti l'analisi del precedente capitolo: *“Le direttive del CLNAI”, scena quarta*.

<sup>308</sup> Cfr. G. GRASSI, *Verso il governo del popolo*, op. cit., pp. 323-328. Tali tribunali trovarono la forte opposizione da parte degli angloamericani.

<sup>309</sup> A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., p. 96.

<sup>310</sup> Anche Woller rammenta che i tribunali popolari cessarono ben presto di funzionare. H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 410-423.

<sup>311</sup> Le Commissioni di giustizia erano state ideate nell'estate del 1944, secondo la proposta di Ettore Gallo, ed erano state avvallate dal CLNAI che, con l'ordinanza n. 144 del 23 aprile 1945, le aveva istituite in ogni provincia dell'Italia settentrionale. Le commissioni erano composte da sei elementi designati dai partiti, da un presidente e da un vicepresidente ed erano suddivise in tre sezioni: la prima raccoglieva informazioni e denunce a carico dei presunti fascisti ed emetteva gli ordini di cattura; la seconda era incaricata di eseguire questi ultimi, di custodire i detenuti e di coordinare il personale a disposizione della stessa commissione; alla terza, infine, spettava la fase dell'istruttoria. Queste commissioni attive per settimane contribuirono all'arresto di numerosi collaborazionisti. Le commissioni rimasero operative, nonostante l'entrata in vigore del decreto n. 142 del 22 aprile 1945, per alcune settimane. Solo alla fine di maggio ne venne decretata la chiusura. Si consultino G. GRASSI, *Verso il governo del popolo*, op. cit., pp. 316-321 e A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 95-106.

legale alla giustizia sommaria, ma un controsenso dal momento che i provvedimenti dei CLN erano stati emanati per ridurre al minimo e contrastare incisivamente proprio il verificarsi di un'epurazione selvaggia. Solo in un secondo momento questa deriva venne limitata e si decise di porre un freno alle rese dei conti; protagonisti di questa inversione di tendenza furono alcuni sindaci, prefetti e questori che, anche per una sempre maggiore pressione Alleata, che considerava tutte le esecuzioni sommarie come assolutamente illegali<sup>312</sup>, riuscirono a far acquisire al governo italiano il monopolio della violenza<sup>313</sup>.

## 2. Evidenti contraddizioni. "Sotto la toga con la camicia nera"<sup>314</sup>

Il citato decreto legislativo n. 142/1945 entrò effettivamente a pieno regime i primi giorni di giugno. Intorno ai processi ed alle aule di giustizia dei tribunali si assistette, fin da subito, ad una forte concentrazione d'interesse da parte della popolazione, un coinvolgimento sentito che interessava tutte le comunità. Ma se la popolazione, per quanto non passiva - ma anzi ben coinvolta ed a volte addirittura determinante per le sentenze facendo sentire la sua pressione -, assisteva ai processi senza possedere gli strumenti di giudizio, i veri protagonisti di questo storico confronto con il passato, impegnati a giudicare, accusare e difendere i delitti e le colpe del nazifascismo, furono i giudici (di mestiere e popolari) e gli avvocati. È comprensibile come queste figure avessero, più di tutti, nelle loro mani le redini del gioco, gli strumenti della giustizia e la conoscenza del diritto, e potessero pertanto condizionare, anche incisivamente, le sorti dei processi. Tale compito si presentò come una sfida considerevole: bisognava agire velocemente cercando di contrastare le azioni illegali e la spirale di violenza innescata dalla guerra civile<sup>315</sup>.

---

<sup>312</sup> H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., p. 380.

<sup>313</sup> M. FRANZINELLI, *L'ammnistia Togliatti*, op. cit., pp. 18-34.

<sup>314</sup> Parole mutate da G. FOCARDI, *Sotto la toga con la camicia nera? Presidenti onorari per una giustizia straordinaria*, in C. NUBOLA, P. PEZZINO, T. ROVATTI, (a cura di), *Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia. I processi presso le Corti d'assise e nei tribunali militari*, Il Mulino, Bologna, 2019, pp. 71-96. L'autore a sua volta riprende l'affermazione di Claudio Pavone, presente in D. R. PERETTI GRIVA, *Esperienze di un magistrato*, Einaudi, Torino, 1956, p. 21.

<sup>315</sup> Cfr. T. ROVATTI, *Tra giustizia legale e giustizia sommaria*, op. cit., p. 38.

Già a partire da una analisi della composizione delle giurie si comprende come la giustizia di transizione non sia stata per nulla lineare. Vennero infatti affiancati giudici partigiani, o quantomeno in contatto con le file della Resistenza, con giudici simpatizzanti fascisti, ex dipendenti del regime, beneficiati dalla stessa dittatura, in più di qualche occasione, nell'avanzamento di carriera. Ci si trova di fronte quindi, nello studio della giustizia tra fascismo e democrazia, a giurie composite, spesso non completamente oggettive ma anzi influenzate da vecchi risentimenti e rancori.

Il compito di “epurare la magistratura” fu quindi tutt'altro che semplice; questo motto, scandito da alcuni giornali all'indomani della Liberazione, rappresentò una sfida continua e forse mai del tutto realizzata di ogni programma di governo fin dal 1943<sup>316</sup>. Una problematica che si era presentata già con i governi Badoglio e Bonomi (Regio decreto legge n. 29/B, del 28 dicembre 1943 modificato poi dal Regio decreto legge n. 101 del 12 aprile 1944<sup>317</sup>) e che si era riproposta con maggiore intensità al nuovo governo Parri<sup>318</sup>, in carica dalla metà di giugno del '45<sup>319</sup>. Con il passare del tempo la questione epurativa era diventata sempre meno giuridica, nonostante i decreti, e sempre più politica<sup>320</sup>.

---

<sup>316</sup> Si consulti A. MENICONI, *Storia della magistratura italiana*, Il Mulino, Bologna, 2012, pp. 247-256. Sullo stesso tema R. CANOSA, P. FEDERICO, *La magistratura in Italia dal 1945 a oggi*, Il Mulino, Bologna, 1974.

<sup>317</sup> Tra i diversi decreti ci fu anche il n. 159 del 27 luglio 1944 che intendeva punire i magistrati sui quali i politici non erano sicuri di poter fare affidamento. In aggiunta operava ancora l'Alta Corte di giustizia. Vedi G. FOCARDI, *Le sfumature del nero: sulla defascistizzazione dei magistrati*, in «Passato e Presente», 64, 2005, pp. 61-87.

<sup>318</sup> L'azionista Ferruccio Parri era subentrato a Ivanoe Bonomi e nella nuova squadra di governo spiccava il nome di Palmiro Togliatti come Ministro della Giustizia.

<sup>319</sup> Schematizzando, Guido Melis divide la vicenda dell'epurazione essenzialmente attraverso due fasi, una prima “ascendente” fino alla prima metà del 1945 e una seconda “discendente o di ripiegamento” iniziata con il governo Parri, proseguita con l'esecutivo De Gasperi e culminata con l'amnistia Togliatti. G. MELIS, *Note sull'epurazione dei ministri, 1944-1946*, in «Ventunesimo secolo», n. 4, 2003, pp. 17-52. Confrontando i dati riportati da Giovanni Focardi parrebbe però che il governo Parri avesse adottato un atteggiamento intransigente; erano infatti stati aperti migliaia di procedimenti epurativi che stavano coinvolgendo su poco più di 385 mila dipendenti ben 218 mila impiegati. G. FOCARDI, *Le sfumature del nero*, op. cit., pp. 61-87.

<sup>320</sup> G. FOCARDI, *Le sfumature del nero*, op. cit., pp. 61-87. Anche Paolo Pezzino sostiene che, essendo stata la punizione dei fascisti repubblicani oggetto di valutazione di speciali corti, si rese evidente nel Paese una giustizia “politica”. C. NUBOLA, P. PEZZINO, T. ROVATTI, *Giudici, criminali di guerra, collaborazionisti*, op. cit., pp. 9-13. Il paragrafo citato è opera di Paolo Pezzino anche se l'intero capitolo è curato dai tre autori congiuntamente. Al paragrafo successivo dello stesso capitolo, a cura di Toni Rovatti, l'autrice sostiene sulla stessa linea: «una giustizia penale dai caratteri speciali, chiamata [...] a offrire risposte in senso politico alla fame di giustizia»; ed ancora, qualche riga sotto, l'autrice annota: «[una] forma di giustizia straordinaria, condizionata in senso politico da una specifica natura ibrida e da una competenza limitata a livello sia spaziale [...] sia temporale», pp. 14-15. Sulla giustizia politica infine si consulti anche P. P. PORTINARO, *I conti con il passato. Vendetta, amnistia, giustizia*, Feltrinelli, Milano, 2011 e G. NEPPI MODONA, *I problemi della continuità dell'amministrazione della giustizia dopo la caduta del fascismo*, op. cit., pp. 11-40.

Le giurie, fin dall'inizio, non solo apparivano contaminate da personale aderente (convintamente o meno) al partito<sup>321</sup>, ma in alcuni casi certuni dipendenti avevano continuato ad operare anche sotto il governo fascista repubblicano. Certo molti giudici sostennero nelle loro memorie, anche nel caso di evidenti contatti con il regime, che il loro lavoro fosse stato imparziale e svincolato dai dettami della dittatura, ma appare chiaro, secondo recenti studi, che il coinvolgimento tra magistratura e fascismo fosse stato invece, in linea generale, piuttosto intenso<sup>322</sup>. Per quanto la Commissione per l'epurazione dei dipendenti del ministero della giustizia<sup>323</sup> (CEM) avesse aperto numerosi procedimenti<sup>324</sup>, ed espulso qualche figura chiaramente compromessa<sup>325</sup> dispensandola dal servizio<sup>326</sup>, la stragrande maggioranza dei magistrati venne mantenuta in servizio per i lavori del nuovo governo democratico. Lo rammenta Simon Levis Sullam che indica:

La stessa magistratura che giudicò i delitti fascisti, del resto, era rimasta largamente ingiudicata ed era quindi in assoluta continuità con quella fascista: si trattava di giudici e magistrati che avevano lungamente operato nel corso degli anni venti e trenta<sup>327</sup>.

D'altra parte, il tempo a disposizione per formare le équipes di magistrati e personale delle CAS era molto ridotto e il numero stesso dei magistrati risultava assai carente<sup>328</sup>. Per questi motivi una netta

---

<sup>321</sup> Si rammenti che con il passare degli anni l'adesione al partito divenne per i magistrati una condizione necessaria ed imprescindibile per mantenere il posto di lavoro. Infatti l'appartenenza al partito divenne indispensabile per i dipendenti ministeriali. Inoltre si tratta di capire quanto le azioni dei giudici fossero mosse da un conformismo di un'intera società e quante si risolvessero in un puro adempimento formale. Cfr. A. GALANTE GARRONE, *Il mite giacobino. Conversazione su libertà e democrazia raccolta da Paolo Borgna*, Donzelli, Roma, 1994, p. 46.

<sup>322</sup> G. FOCARDI, *Arbitri di una giustizia politica: i magistrati tra dittatura fascista e la Repubblica democratica*, in C. NUBOLA, G. FOCARDI, (a cura di), *Nei tribunali. Pratiche e protagonisti della giustizia di transizione nell'Italia repubblicana*, Il Mulino, Bologna, 2015, p. 95. Lo stesso autore, nell'analisi della magistratura (all'interno di un altro saggio), arriva persino a chiedersi se sia più corretto parlare di una «storia della magistratura nel fascismo o del fascismo». G. FOCARDI, *Magistratura e fascismo. L'amministrazione della giustizia in Veneto, 1920-1945*, Marsilio, Venezia, 2012, p. 268.

<sup>323</sup> Tale commissione venne presieduta dal primo presidente della Corte di Cassazione Giuseppe Pagano, dal consigliere di Cassazione Ferrante Ferranti e dall'avvocato Tino Sinibaldi. Si veda A. MENICONI, *Storia della magistratura italiana*, op. cit., pp. 247-256.

<sup>324</sup> Circa 400 solo per i magistrati. G. FOCARDI, *Le sfumature del nero*, op. cit., pp. 61-87.

<sup>325</sup> Tra il 1944 e il 1945 il governo italiano aveva sottoposto a migliaia di magistrati un questionario nel quale dovevano riassumere la loro carriera, indicare la data di iscrizione al PNF, e in caso affermativo se avessero mai ricoperto qualche incarico politico all'interno del partito. Si consulti A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 108-113.

<sup>326</sup> A. MENICONI, *Storia della magistratura italiana*, op. cit., pp. 247-256. L'autrice ricorda che la dispensa dal servizio fu stabilita principalmente per chi avesse partecipato attivamente alla vita politica del fascismo, dimostrandosi, anche con manifestazioni ripetute di apologia fascista o di faziosità fascista, indegno di servire lo Stato; nonché per chi avesse collaborato col governo repubblicano dopo l'8 settembre 1943.

<sup>327</sup> S. LEVIS SULLAM, *I carnefici italiani*, op. cit., p. 112.

riforma del sistema ed una sostituzione radicale dei dipendenti si rivelarono praticamente impossibili ed anzi avrebbero probabilmente comportato un tracollo del sistema. Inoltre va sottolineato che il metodo adottato per la verifica di collaborazionismo dei magistrati fu poco chiaro: a rischiare le sanzioni furono infatti soprattutto i giudici e i pm che avevano lasciato delle prove della loro complicità con il fascismo in articoli di riviste fasciste e in pubblicazioni dal taglio palesemente ideologico (che in talune occasioni riproducevano i loro discorsi), più che nella loro quotidiana attività professionale<sup>329</sup>. Un motivo che scaturisce da questo esame delle pubblicazioni piuttosto che di atti e sentenze è dovuto al fatto che le riviste erano ben più reperibili e consultabili dei fascicoli processuali, i quali avrebbero richiesto un riesame dei processi e un quantitativo di documenti da vagliare estremamente vasto<sup>330</sup> in un tempo contingentato. Ciò «scatenò una vera e propria caccia agli scritti più compromettenti (con relativo tentativo di distruzione delle prove da parte degli interessati)»<sup>331</sup>. Se da una parte si giunse al paradossale risultato di considerare più gli «atti esteriori» che l'effettivo sostegno professionale dato al regime<sup>332</sup> (attraverso una non ottimale consultazione delle prove), va considerato però che le riviste lasciavano tracce, tutt'altro che «marginali»<sup>333</sup>, dei disonorevoli trascorsi dei magistrati. Grazie alle difese facilmente progettate dai giudici sotto accusa, compromessi con la dittatura, solo pochissimi furono però sospesi o sanzionati. Del resto altri indicatori come la data d'iscrizione al PNF o l'adesione alla RSI, proposti dalla Commissione per l'epurazione, non erano sufficienti per stabilire «il grado di fascistizzazione di

---

<sup>328</sup> G. FOCARDI, *Le sfumature del nero*, op. cit., pp. 61-87. Già nel novembre del 1944 Berlinguer, in un colloquio con Upjohn, prevedeva come una delle maggiori difficoltà proprio la carenza di magistrati non compromessi in grado di presiedere le corti e le commissioni. Si veda H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., p. 242.

<sup>329</sup> Si consultino A. MENICONI, *Storia della magistratura italiana*, op. cit., pp. 247-256 e A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 108-121.

<sup>330</sup> A. MENICONI, *Storia della magistratura italiana*, op. cit., pp. 247-256.

<sup>331</sup> Ivi, p. 250.

<sup>332</sup> Ibidem.

<sup>333</sup> Ibidem. Antonella Meniconi definisce come «marginali» queste pubblicazioni poste in confronto all'attività professionale in senso proprio dei giudici, considerata invece determinante. A mio avviso invece i saggi e i discorsi dei magistrati apertamente favorevoli al regime sono una prova del loro appoggio alla dittatura, assai in contrasto col compito che dovevano di lì a poco assumere. Se da una parte è vero che l'iscrizione al PNF si era resa necessaria per non perdere il lavoro, altrettanto non si può dire per la pubblicazione di atti in riviste razziste o rigidamente fasciste.

una persona»<sup>334</sup>. Un'epurazione interna alla corporazione appariva quindi una sfida talora più complicata dell'epurazione esterna, quella della società; ci si trovò nell'assurda situazione che alcuni giudici giudicavano gli imputati rei di collaborazionismo nello stesso tempo in cui loro stessi erano imputati all'interno delle indagini e dei lavori della CEM, che li sottoponeva a giudizio per cooperazione col fascismo<sup>335</sup>. Sono state in aggiunta avanzate delle ipotesi secondo cui la stessa Commissione per l'epurazione avrebbe adottato un atteggiamento indulgente condizionata dalla solidarietà che legava i dipendenti della CEM alla corporazione dei magistrati<sup>336</sup>. Epuratori ed epurati si trovarono ad avere passati non molto dissimili e per questo motivo le severe sanzioni di cui il Paese avrebbe avuto bisogno, ma che erano difficilmente applicabili su larga scala, non vennero adottate se non in rare occasioni<sup>337</sup>. Per usare le parole di Aurelio Becca «il fascismo, malattia pestifera del popolo italiano» era penetrato irrimediabilmente, come un'«infezione», anche nella magistratura<sup>338</sup>, la quale era stata investita da una «parodia di epurazione»<sup>339</sup>.

I problemi non finivano qui: come specificato in precedenza non pochi erano i giudici che avevano all'opposto sostenuto la causa della Resistenza o avevano apertamente partecipato alla lotta

---

<sup>334</sup> A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., p. 113. È vero, però, come sottolinea Focardi che chi si era iscritto al partito tra il 1921 e 1922 aveva molto probabilmente appoggiato il fascismo fin dalle origini con energia a differenza invece di coloro che avevano aderito tra il 1928 e 1932, per necessità. G. FOCARDI, *Le sfumature del nero*, op. cit., pp. 61-87.

<sup>335</sup> Esemplificativa la domanda di Guido Neppi Modona «Chi epura chi?». G. NEPPI MODONA, *La magistratura dalla Liberazione agli anni Cinquanta*, in AA. VV. *Istoria dell'Italia repubblicana*, vol. III, Einaudi, Torino, 1997, p. 85. La defascistizzazione fu affidata in sostanza a giudici tra i quali figuravano «epuratori ed epurabili». M. FRANZINELLI, *L'amnistia Togliatti*, op. cit., p. 10. Sullo stesso gioco di parole anche Focardi che definisce i magistrati coinvolti nel ruolo di «epurandi-epurati, o giudicati, e in quello di epuratori, o giudicanti», G. FOCARDI, *Le sfumature del nero*, op. cit., p. 63. Pure Pietro Saraceno afferma che non era ammissibile «lo spettacolo di un giudice che giudicasse, in via penale od in via amministrativa, un imputato di collaborazione col regime». P. SARACENO, *I magistrati italiani tra fascismo e repubblica. Brevi considerazioni su un'epurazione necessaria ma impossibile*, «Clio», 35, (1999), p. 65. Tra i primi ad accorgersi delle storture dell'epurazione, addirittura prima dell'emanazione del decreto legislativo luogotenenziale n. 142, fu Mario Scelba che in una lettera a don Luigi Sturzo, del 19 dicembre 1944, constatava come la compromissione politica dei giudici fosse stata così generale che si era nella completa incapacità di affidarsi a personale epuratore poiché esso stesso avrebbe dovuto prima di tutti essere epurato.

<sup>336</sup> Nelle parole di G. Focardi la Commissione per l'epurazione «dimostrò (o fece finta) di sapere ben poco dei venti anni precedenti e dei legami molto forti avuti con la dittatura di alcuni [...] magistrati». Cfr. G. FOCARDI, *Sotto la toga con la camicia nera?*, op. cit., p. 81.

<sup>337</sup> Anche Tony Judt fa una breve accenno a questo paradosso in T. JUDT, *Postwar. La nostra storia 1945-2005*, Laterza, Roma-Bari, 2017, pp. 61-64.

<sup>338</sup> Citazione ricavata attraverso G. GRASSI, P. LOMBARDI, *Democrazia al lavoro. I verbali del CLN lombardo (1945-1946)*, Le Monnier, Firenze, 1981, p. 252. Tra l'altro lo stesso Becca rilevava come i numerosi giudici compromessi col fascismo e l'enorme mole di lavoro rendessero del tutto insoddisfacente l'operato delle CAS.

<sup>339</sup> C. DE STEFANI, *Politica e responsabilità*, in «Liberazione nazionale», 3 luglio 1946. Le parole di De Stefani, pronunciate dopo l'amnistia si riferivano a «quelle classi o caste» che erano state risparmiata dalla defascistizzazione ed avevano goduto di interventi flebili di epurazione.

partigiana<sup>340</sup>. Anche per queste figure non fu facile capire chi fosse più legato e chi meno al fronte resistenziale; ed anche per loro si stilavano degli elenchi di dipendenti definiti da Giovanni Focardi come elenchi dei «magistrati resistenti»<sup>341</sup>. Le misure da adottare nei confronti di questi ultimi consistevano nel cercare di arginare le possibili esecuzioni sommarie, le vendette private e i soprusi che sarebbero potuti derivare da un confronto tra partigiani e fascisti, i primi con la toga ed i secondi sul banco degli imputati. Questi giudici portavano nel giudizio, secondo De Matteo (eletto pm della CAS di Milano) «un rancore, un risentimento, in contrasto con l'obiettività del giudice»<sup>342</sup>. È interessante vedere concretamente come la selezione dei giudici e dei pm, per quanto regolata da decreti, fosse in qualche maniera raggraziabile. Il testo fondamentale è ancora una volta il decreto legislativo luogotenenziale n. 142/1945, il decreto istitutivo delle CAS, che all'art. 6 affidava al primo presidente della Corte d'Appello competente la nomina del magistrato che avrebbe presieduto la CAS fra quelli «di grado non inferiore a quello di Consigliere di Corte d'Appello»<sup>343</sup>. Ma l'elezione del personale, per quanto sostanzialmente tecnica, veniva influenzata spesso dai vertici delle commissioni. Pertanto non è un caso se, ad esempio, un Presidente della Corte d'Appello ex militante nelle file della Resistenza optasse principalmente per una selezione dei pm dalla schiera dei suoi vecchi compagni, guardandosi bene dall'affiancarsi personale filo-fascista. Va altresì sottolineato che a causa della concreta mancanza di personale e per la blanda epurazione si dovette in alcune occasioni forzatamente eleggere magistrati «nemici». Se per le CAS, organo di primo grado dell'iter processuale, si verificarono questi problemi, immune non fu neanche la Cassazione, vertice del percorso al quale ci si rivolgeva in caso di ricorso<sup>344</sup>, anche se per quest'ultima ci fu, secondo Pietro Saraceno, una più «rigida» selezione in quanto il personale

---

<sup>340</sup> Si rimanda a S. DE NARDI, *La Resistenza della (e nella) magistratura ordinaria all'imposizione di giurare fedeltà alla Repubblica Sociale Italiana*, in F. CORTESE, (a cura di), *Resistenza e diritto pubblico*, Firenze University Press, Firenze, 2016, pp. 47-90.

<sup>341</sup> G. FOCARDI, *Arbitri di una giustizia politica*, op. cit., p. 112. Dondi ricorda la presenza di Domenico Peretti Griva che in Piemonte divenne Capo regionale della Magistratura, M. DONDI, *La lunga liberazione*, op. cit., pp. 43-44.

<sup>342</sup> G. DE MATTEO, *Vita a rischio di un magistrato. Da piazzale Loreto a via Fani*, Edizioni Paoline, Milano, 1993, p. 31.

<sup>343</sup> Decreto legge luogotenenziale n. 142, 22 aprile 1945, art. 6.

<sup>344</sup> Ivi, art. 16.



compromesso col regime venne allontanato con più rigore<sup>345</sup>. È altrettanto vero però che per i più alti gradi della magistratura non si può parlare, nel complesso, di severa repressione<sup>346</sup>, e ciò contrasta almeno parzialmente con la tesi precedente. La conferma di Antonio Azara come Presidente di sezione di Cassazione infatti conferma quanto i vertici del sistema fossero rimasti al loro posto<sup>347</sup> (alla pari dei già menzionati dirigenti delle grandi aziende, nell'iter epurativo della società, in vigore dai mesi precedenti<sup>348</sup>). Azara era stato durante il Ventennio membro del comitato scientifico delle riviste «La nobiltà della stirpe» e «Diritto Razzista»<sup>349</sup>, periodici a dir poco contrastanti con la posizione ricoperta nel dopoguerra. I contributi di giuristi e studiosi del diritto all'interno di queste riviste furono tra l'altro importanti per il regime al fine di fornire una legittimazione teorica delle leggi razziali. È innegabile, d'altra parte, che per fare carriera nella magistratura fosse stato necessario iscriversi al partito<sup>350</sup>; viceversa l'entrare nel comitato scientifico di riviste razziste non solo non costituiva un requisito professionale ma strideva parecchio con la carica assunta da Azara e non lasciava margini di incertezza sul suo passato<sup>351</sup>. Ulteriore prova di questa sfocata e contraddittoria volontà di epurazione furono i proscioglimenti del magistrato Michele Delle Donne, ex componente della Commissione per il sequestro dei beni degli ebrei, assolto persino con parole di apprezzamento, e di Giuseppe Lamporis, componente del

---

<sup>345</sup> Su questo aspetto si consulti l'articolo di P. SARACENO, *Le "epurazioni" della magistratura in Italia. Dal Regno di Sardegna alla Repubblica 1848-1951*, in «Clio», 29, (1993), pp. 505-523.

<sup>346</sup> Ibidem. Dello stesso avviso Neppi Modona che definì l'epurazione un sostanziale fallimento e constatando che ai vertici delle istituzioni restarono immutati gli equilibri prodotti dalla dittatura. Cfr. G. NEPPI MODONA, *La magistratura dalla Liberazione agli anni Cinquanta*, op. cit., pp. 84-85.

<sup>347</sup> Paolo Pezzino sostiene come ci sia stata una sostanziale mancata epurazione amministrativa degli alti organi della magistratura italiana, delle forze di polizia e più in generale della burocrazia italiana. Si veda l'intervento di Paolo Pezzino a Palazzo Spinola del 18 aprile 2019 reperibile al sito <https://www.youtube.com/watch?v=l91s5zVksU&t=82s>, consultato in data 3 ottobre 2020.

<sup>348</sup> Questa mancata epurazione dei vertici fa pensare alla frase pronunciata da Scoccimarro «colpire in basso, indulgere in alto».

<sup>349</sup> Si veda [http://questionegiustizia.it/doc/diritto\\_razzista\\_fasc\\_1\\_2\\_1939.pdf](http://questionegiustizia.it/doc/diritto_razzista_fasc_1_2_1939.pdf), consultato in data 3 ottobre 2020. Anche il direttore della rivista venne nel 1946 amnistiato.

<sup>350</sup> Si rammenti che già nel 1925 i giudici ostili alla dittatura erano stati dispensati dal servizio. In aggiunta venne costituito il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, composto da membri delle camicie nere e specializzato nella repressione dei reati politici e quindi volto a reprimere gli oppositori. Nel 1941 l'ordinamento della magistratura prevedeva l'accesso ai ruoli ai soli cittadini di "razza italiana", di sesso maschile ed iscritti al PNF. L'iscrizione al partito unico costituiva il prerequisito per la partecipazione ai concorsi pubblici; i giudici non intimamente allineati al partito si iscrissero ad esso "Per Necessità Familiare" secondo la sarcastica formula popolare di PNF. Si consulti a tal proposito M. FRANZINELLI, *L'ammnistia Togliatti*, op. cit., pp. 11-12 e 57-58.

<sup>351</sup> Lasciata la magistratura nel 1948 per la politica, divenne senatore democristiano per un ventennio e ricoprì l'incarico di Ministro di Grazia e Giustizia tra il 1953 e 1954. Nota è l'ammnistia Azara del 1953, citata nell'ultimo capitolo.

Tribunale della Razza<sup>352</sup>. Eclatante era stato in precedenza invece il caso del magistrato napoletano Azzariti; egli, dopo una brillante carriera sotto il fascismo<sup>353</sup>, sostenne la svolta antiebraica del 1938 e divenne presidente di Commissione del Tribunale della razza<sup>354</sup>. Nel 1943 fu eletto Ministro di Grazia e Giustizia nel governo Badoglio prima di essere sottoposto l'anno successivo a giudizio di epurazione per aver appoggiato le politiche del regime e per aver presieduto una Commissione del suddetto Tribunale<sup>355</sup>. Fu assolto completamente dalle accuse senza neanche essere sottoposto al giudizio della Commissione per l'epurazione, tanto la sua opera era giudicata preziosa dal nuovo guardasigilli Palmiro Togliatti, di cui presto divenne capo di gabinetto<sup>356</sup>. La parabola ascendente proseguì ancora e negli anni cinquanta Azzariti riuscì persino ad essere eletto presidente della Corte Costituzionale<sup>357</sup>.

Da accurati studi delle biografie dei giudici si evince definitivamente come solo una minima parte di essi «potesse definirsi priva di ogni legame con il fascismo»<sup>358</sup>; i fascicoli personali dei suddetti magistrati ci trasmettono le loro personali «sfumature del nero»<sup>359</sup>. In questo modo coloro che avrebbero dovuto essere i maggiori protagonisti della punizione dei collaborazionisti evitarono incredibilmente il rischio di passare per primi sul banco degli imputati. Del resto, riprendendo le

---

<sup>352</sup> Si vedano A. MENICONI, *Storia della magistratura italiana*, op. cit., pp. 247-256 e G. FOCARDI, *Le sfumature del nero*, op. cit., pp. 61-87.

<sup>353</sup> Si rammentano qui solo alcune delle più importanti cariche assunte da Azzariti: responsabile dell'Ufficio legislativo nel 1928, consigliere di Cassazione e primo presidente di Corte d'Appello e negli anni Quaranta fu uno dei principali autori della riforma del Codice civile del 1942.

<sup>354</sup> Il Tribunale della Razza fu istituito presso la Direzione generale per la demografia e la razza del Ministero dell'Interno.

<sup>355</sup> Azzariti alla domanda sull'eventuale partecipazione a uffici o commissioni razziali aveva risposto di no. Egli aveva piuttosto sostenuto di aver fatto parte di una Commissione tecnico-giuridica composta in prevalenza da magistrati. Rivendicando la natura tecnica delle sue funzioni sottolineò la natura positiva del suo incarico atto a salvare diverse famiglie di religione ebraica dalle leggi razziali. Nel suo diario Calamandrei annota quanto l'attività di tale commissione fosse invece deprecabile e si arricchisse sulle spalle di queste famiglie.

<sup>356</sup> A. MENICONI, *Storia della magistratura italiana*, op. cit., p. 216. Un ultimo caso degno di essere citato è quello di Carlo Alliney: in carriera dal 1931, sotto la RSI amministrò il tribunale di Varese in modo subalterno ai tedeschi e divenne capogabinetto di Giovanni Preziosi all'Ispettorato della razza. Fu consulente giuridico nell'elaborazione della legislazione antisemita della RSI. Diversi decreti contro gli ebrei scaturirono da una serie di riunioni svoltesi tra il duce, Preziosi, Pisenti e il giudice Alliney. Caduto il fascismo, Alliney non solo evitò l'epurazione ma divenne consigliere della Corte d'Appello di Milano, Procuratore generale della Repubblica a Palermo ed infine giudice di Cassazione. Si veda S. LEVIS SULLAM, *I carnefici italiani*, op. cit., pp. 111-119 e P. SARACENO, *I magistrati italiani tra fascismo e repubblica*, op. cit., pp. 73-74.

<sup>357</sup> Si consulti S. LEVIS SULLAM, *I carnefici italiani*, op. cit., pp. 111-119.

<sup>358</sup> A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., p. 125.

<sup>359</sup> G. FOCARDI, *Le sfumature del nero*, op. cit., pp. 61-87.

parole di Martini, che a sua volta si rifà alle osservazioni del celebre studioso A. C. Jemolo scritte nel 1945,

era impossibile attuare un rinnovamento completo della macchina giudiziaria, dell'amministrazione, delle forze armate e del personale universitario. Percorrere quella strada avrebbe significato «distruggere l'ossatura del paese»<sup>360</sup>. Nell'ambito della magistratura condurre un'epurazione radicale avrebbe privato l'Italia di risorse umane troppo preziose, specie in un momento in cui i tribunali erano così sott'organico che si doveva ricorrere persino a giudici già in pensione<sup>361</sup>.

In questo modo defascistizzazione e ricostruzione parvero incompatibili<sup>362</sup>. Aspetto di non minore importanza (e lo si vedrà amplificato dopo l'applicazione dell'amnistia Togliatti<sup>363</sup>), connesso al ristretto numero di magistrati, unici detentori del sapere tecnico-giuridico, fu che ai governi si prospettò un necessario affidamento a questa categoria indispensabile alla ricostruzione morale della società<sup>364</sup>. L'idea della figura in sé del magistrato, considerata *super partes*, costituiva poi un ostacolo, quantomeno ideale, alla necessità di accertamento delle posizioni. La corporazione intera dei giudici, si pensava, avesse applicato le leggi in maniera oggettiva anche durante il regime, e non c'era da dubitare sull'integrità dell'operato dei giudici<sup>365</sup>. Ma la realtà era ben differente; «vent'anni di dittatura avevano allineato l'istituzione giudiziaria e plasmato la maggioranza dei magistrati alle direttive del duce»<sup>366</sup> e nella primavera del '45 una mancata epurazione del sistema minacciava di riconfigurare le storture dell'amministrazione della giustizia nelle aule delle CAS. In un contesto

---

<sup>360</sup> A. C. JEMOLO, *Le sanzioni contro i fascisti e la legalità*, op. cit., p. 284.

<sup>361</sup> A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 125-126. Basti pensare, in aggiunta, in tema di vuoto di organico ad un dato: nel 1871 c'era un magistrato ogni 5.000 abitanti mentre nel 1945 uno ogni 9.000. Si consulti M. DONDI, *La lunga liberazione*, op. cit., pp. 44-46.

<sup>362</sup> M. FRANZINELLI, *L'amnistia Togliatti*, op. cit., p. 16.

<sup>363</sup> Rinvio ai successivi capitoli di questo contributo.

<sup>364</sup> Cfr. G. FOCARDI, *Le sfumature del nero*, op. cit., pp. 61-87. Lo stesso autore sostiene che una mancata epurazione del corpo della magistratura sia stata dovuta non solo alla mancanza fisica di giudici, ma anche alla grave carenza di cancellieri, segretari, documentazione e persino di tribunali e aule dove svolgere i processi. Cfr. G. FOCARDI, *Sotto la toga con la camicia nera?*, op. cit., pp. 71-96.

<sup>365</sup> La «convinzione che l'adesione al fascismo non fosse stata rilevante sotto il profilo etico politico». G. FOCARDI, *Le sfumature del nero*, op. cit., p. 68.

<sup>366</sup> M. FRANZINELLI, *L'amnistia Togliatti*, op. cit., pp. 11 e 15. L'autore fa riflettere su come il problema della compromissione dei giudici abbia interessato un arco di tempo piuttosto esteso, non solo quello della giustizia di transizione ma sia giunto fino ai primi anni della Repubblica: «la maggioranza dei giudici aveva accettato l'identificazione tra Stato e fascismo: "fedeli funzionari dello Stato", transitarono senza scossoni da Mussolini a Badoglio, poi di nuovo da Mussolini (RSI) a Parri, dal Regno d'Italia alla Repubblica sociale, dalla monarchia alla Repubblica parlamentare».

così complicato si inseriva in conclusione il mancato rinnovamento dei codici e leggi dello Stato<sup>367</sup>. Cancellare a colpi di provvedimenti legislativi vari aspetti della società e del fascismo, dal personale alle pratiche organizzative e al funzionamento delle istituzioni, dalle tradizioni giuridiche e morali alla vita quotidiana, in un quadro permeato da una mentalità autoritaria<sup>368</sup>, era una mossa legittima ma che non poteva dare i suoi frutti sul breve periodo: le riforme più profonde, quelle nelle menti delle persone, erano le più difficili. In questo modo solo il tempo avrebbe fatto sì che le trasformazioni giuridiche e politiche entrassero negli orizzonti culturali dei magistrati<sup>369</sup>.

### 3. *Giudici popolari ed avvocati: espressione degli interessi ciellenistici*

Si è già visto nel capitolo precedente<sup>370</sup> come il decreto legislativo n. 142 all'art. 5 stabilisse la presenza nelle CAS di quattro giudici popolari<sup>371</sup>, e di come questi venissero scelti attraverso un sistema di liste. I CLN componevano degli elenchi di almeno cento cittadini considerati di ineccepibile condotta morale e politica e li presentavano ai presidenti togati di ogni tribunale. Ai presidenti spettava il compito di estrarne quattro da un'ulteriore lista da loro composta, e ridotta a cinquanta nominativi (i candidati ritenuti più idonei a ricoprire l'incarico), a partire dagli elenchi consegnati dai diversi Comitati di Liberazione provinciali. La giuria popolare era in questo modo reintrodotta dopo i forti ridimensionamenti del Codice Rocco e sanciva una netta inversione di marcia rispetto al periodo fascista<sup>372</sup>. La presenza dei giudici popolari poteva ora dar voce alle istanze delle comunità locali e per questo il loro reinserimento soddisfaceva gran parte dell'opinione pubblica. Agli organi resistenziali provinciali era affidato un compito importante: proporre dei possibili giudici espressione delle forze politiche presenti in ciascun Comitato. Ogni partito aveva la possibilità di individuare dei propri sostenitori che portassero nelle aule dei tribunali

---

<sup>367</sup> Cfr. G. FOCARDI, *Le sfumature del nero*, op. cit., pp. 61-87.

<sup>368</sup> *Ibidem*.

<sup>369</sup> *Ibidem*.

<sup>370</sup> Atto primo, Scena quinta, paragrafo primo: 22 aprile 1945. *Il giorno delle CAS*.

<sup>371</sup> Cfr. decreto legge luogotenenziale n. 142, 22 aprile 1945, art. 6.

<sup>372</sup> Cfr. M. FRANZINELLI, *L'amnistia Togliatti*, op. cit., p. 11.

il desiderio di giustizia; non era richiesta alcuna competenza tecnica, pertanto dai criteri di selezione si comprende come i giurati rispondessero più ad un'esigenza politica che non giuridica<sup>373</sup>.

Il dissenso per questa introduzione di giudici popolari venne espresso da alcuni giuristi che manifestarono i loro pareri contrari a questa apertura nei confronti di figure che magistrati di professione non erano. Al di là dei giuramenti e della buona fede<sup>374</sup>, si criticava il fatto che i giudici popolari rispondessero alle proprie passioni e non alla legge, influenzando la necessaria obiettività dei procedimenti<sup>375</sup>. Ben lungi dall'essere *super partes* infatti alcuni giurati desideravano comminare pesanti pene contro quei fascisti e collaborazionisti responsabili delle loro sofferenze<sup>376</sup>. In disaccordo furono d'altra parte anche magistrati che avevano combattuto nelle file della Resistenza. Si pensi a Domenico Peretti Griva, magistrato e presidente della Corte d'Appello di Torino, il quale avrebbe preferito che la giustizia venisse affidata rigorosamente alla magistratura ordinaria e non alle CAS (con il loro ordinamento particolare e i loro giudici popolari), perché solo così, pensava, si sarebbe ribadito il ruolo autonomo della magistratura e sottolineata l'imparzialità dell'operato di essa che l'aveva caratterizzata anche sotto il fascismo<sup>377</sup>. Va sottolineato ancora una volta però che, per quanto i giudici popolari si trovassero in maggioranza all'interno del collegio della Corte, le competenze tecnico-giuridiche del magistrato togato facevano sì che egli, per quanto

---

<sup>373</sup> Cfr. G. FOCARDI, *Arbitri di una giustizia politica*, op. cit., e A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 127-132. Anche Paolo Pezzino sostiene in proposito che non fosse quindi infrequente che le liste presentate dai CLN avessero una caratterizzazione politica. Si veda l'intervento di Paolo Pezzino, cit. reperibile al sito <https://www.youtube.com/watch?v=I91s5zVkWsU&t=82s>, consultato in data 3 ottobre 2020.

<sup>374</sup> Nei fascicoli processuali analizzati ogni verbale del dibattimento presenta la formula di giuramento della Corte, annotata a penna dal segretario. Il presidente dopo aver invitato i giurati ad alzarsi leggeva sempre le seguenti parole: "con la ferma volontà di compiere, da uomini d'onore, tutto il vostro dovere e coscienti della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge vi affida, giurate e prometteste di ascoltare con diligenza ed esaminare con serenità, in questo procedimento, le prove e le ragioni dell'accusa e della difesa, di formare la vostra intima convinzione valutandole con rettitudine e imparzialità e di tenere lontano ogni sentimento di avversione o di favore perché la sentenza, quale la società l'attende, riesca affermazione sincera di verità e di giustizia." Termina la lettura il presidente chiamava i giurati ad uno ad uno e ciascun di essi, rimanendo in piedi, rispondeva affermando: "Lo giuro". Si consultino i documenti presenti in Archivio di Stato di Venezia (d'ora in poi ASVe), sezione *Corte d'Assise straordinaria Venezia* (da qui in avanti *CAS Venezia*), buste numero 1-24, anni 1945-1947.

<sup>375</sup> Questa marcata contrarietà portò alcuni a definire l'introduzione di giudici popolari addirittura come "deprecabile". Si veda A. S. MONGHINI, *Il ritorno della giuria è deprecabile*, in «Rivista penale», vol. 1946, pp. 604-605.

<sup>376</sup> Persino Achille Battaglia esprimeva la sua insoddisfazione nei riguardi dei giudici popolari in quanto questo ruolo poteva essere ricoperto da persone che almeno intimamente potevano aver accettato o applaudito il regime fino al 1943. Si veda su tale punto M. DONDI, *La lunga liberazione*, op. cit., p. 46.

<sup>377</sup> Si veda l'intervento di Paolo Pezzino, cit. reperibile al sito <https://www.youtube.com/watch?v=I91s5zVkWsU&t=82s>, consultato in data 3 ottobre 2020.

in minoranza, surclassasse gli altri ed assumesse una posizione di evidente preminenza nell'evolversi dei processi<sup>378</sup>, anche se le decisioni venivano prese a maggioranza<sup>379</sup>. Il ruolo dei giudici popolari rimaneva in ogni caso piuttosto incisivo: «spettava a loro infatti stabilire l'effettiva colpevolezza dell'imputato e riconoscerli eventualmente aggravanti o attenuanti»<sup>380</sup>. Se ciò avesse funzionato senza ostacoli le CAS sarebbero diventate efficientissimi organi al fine di punire molto severamente i fascisti e i collaborazionisti. Ma i magistrati togati rivestivano un ruolo determinante: non solo possedevano competenze in grado di influenzare le decisioni del collegio giudicante, ma spettava a loro in ultima battuta stendere il testo giuridicamente coerente della sentenza<sup>381</sup>. Per quest'ultimo i magistrati stilavano le cosiddette "sentenze suicide" ovvero verdetti che abbondavano di vizi procedurali al punto da indurre la Cassazione ad annullare il giudizio di primo grado, rinviando o meno il procedimento ad un'altra Corte<sup>382</sup>. È chiaro che attraverso questi procedimenti viziati si tendesse strategicamente anche a far assegnare il caso a Corti differenti, le quali meno coinvolte sentimentalmente nel caso avrebbero potuto esprimere giudizi più oggettivi. Come nella società si era consumato il confronto fra i collaborazionisti e il fronte resistenziale, così nei tribunali si venne a creare un ulteriore raffronto tra due visioni di giustizia diverse, e influenzate da legami col passato profondamente contrastanti, tra giudici togati da una parte e giudici popolari dall'altra.

Così come per i magistrati, anche per gli avvocati si istituirono delle commissioni, nominate dal Ministero della Giustizia, atte a sottoporre i legali ad accertamenti giudiziari per stabilire eventuali legami col regime fascista. Come per i lavori della CEM anche questi furono caratterizzati da lentezza e complessità; moltissimi avvocati d'altra parte furono lasciati al loro posto. Ed anche per questa categoria ci si trovò nella contraddittoria situazione che vedeva degli avvocati difendere

---

<sup>378</sup> Cfr. G. NEPPI MODONA, *I problemi della continuità dell'amministrazione della giustizia dopo la caduta del fascismo*, op. cit., pp. 11-40 e F. VERARDO, *La Corte d'Assise Straordinaria di Udine*, op. cit., pp. 26-35.

<sup>379</sup> M. DONDI, *La lunga liberazione*, op. cit., p. 46.

<sup>380</sup> A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., p. 132.

<sup>381</sup> F. VERARDO, *La Corte d'Assise Straordinaria di Udine*, op. cit., p. 29.

<sup>382</sup> L'annullamento della Cassazione di queste sentenze veniva disposto sulla base della contraddizione tra motivazione e dispositivo. Si veda M. DONDI, *La lunga liberazione*, op. cit., p. 46.

imputati di collaborazionismo mentre loro stessi erano indagati con accuse non dissimili. I compiti degli avvocati furono molteplici: non solo la difesa dei collaborazionisti, ma anche l'incarico di pm<sup>383</sup> delle CAS per sopperire alla mancanza di personale dell'apparato giudiziario<sup>384</sup>. Infatti per quanto riguardava la nomina dei pm l'art. 10 del provvedimento legislativo n.142 normava che si potessero includere anche avvocati «di illibata condotta morale» e, non meno importante, «di ineccepibili precedenti politici e di provata capacità»<sup>385</sup>, scelti fra quelli designati dal CLN.

Non diversamente dalla composizione delle giurie, in cui si mescolarono fascisti e antifascisti, anche per la classe degli avvocati ci fu un grande assortimento di posizioni e legami differenti col passato; alcuni difesero chiunque invocasse assistenza, altri mossi da una morale più rigida rifiutarono di prendere le parti dei collaborazionisti<sup>386</sup>. Ed ancora se da una parte certuni legali rifiutarono l'incarico di Pubblico ministero («non solo per la delicatezza del ruolo ma anche perché impegnarsi nell'Ufficio dei pm significava privarsi della possibilità, assai vantaggiosa in termini economici, di difendere i presunti collaborazionisti»<sup>387</sup>), diversi altri si proposero, suscitando però pesanti opposizioni da parte dei CLN<sup>388</sup>. Questi ultimi potevano intervenire proprio secondo i dettami dell'art. 10 dello stesso decreto n. 142 e confermavano l'indissolubile relazione che legava i magistrati togati, i giudici popolari, gli avvocati, e gli organi del fronte resistenziale su base nazionale e provinciale, facendo sì che nelle aule di giustizia si mescolasse personale legato precedentemente al regime con personale connesso al partigianato. In particolare nei primi mesi di lavoro delle CAS ad alcuni avvocati venne intimato di non difendere alcuni noti criminali, e in tale direzione ricevettero pesanti pressioni dal CLN; altri ancora per non comprometersi troppo in

---

<sup>383</sup> Fino al maggio 1946, a norma dell'ordinamento giudiziario, l'ufficio del pm dipendeva dal ministero di Grazia e giustizia.

<sup>384</sup> Ulteriore compito degli avvocati fu rappresentare la parte civile nei processi, nei rari casi in cui venne ammessa. Si consulti A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 132-137.

<sup>385</sup> Ivi, art. 10. La nomina del pm in ogni caso spettava, secondo la stessa norma, al procuratore generale.

<sup>386</sup> F. TACCHI, *Difendere i fascisti? Avvocati e avvocate nella giustizia di transizione*, in C. NUBOLA, G. FOCARDI, (a cura di), *Nei tribunali. Pratiche e protagonisti della giustizia di transizione nell'Italia repubblicana*, Il Mulino, Bologna, 2015, pp. 51-90. Altri invece, assegnati d'ufficio alla difesa degli imputati, composero blande difese volte per lo più ad appellarsi alla difesa della Corte. Diversi avvocati chiamati d'ufficio a difendere i fascisti erano combattuti intimamente tra il loro obbligo professionale e la loro morale. Si confronti anche M. DONDI, *La lunga liberazione*, op. cit., pp. 46-47.

<sup>387</sup> A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., p. 136.

<sup>388</sup> Ivi, pp. 132-137.

difese a favore dei collaborazionisti stilarono difese ridicole, volte a sostenere malattie mentali dei loro assistiti, i quali si indicava avessero agito senza cognizione di causa. Inoltre va rammentato come gli avvocati spesso si lamentassero con le Corti d'Assise poiché le udienze venivano calendarizzate nel giro di pochi giorni così da rendere quasi impossibile la preparazione di un impianto difensivo adeguato e non potendo garantire un'assistenza efficace<sup>389</sup>. Infine si assegnarono agli stessi avvocati, sempre in termini di tempo serrati, troppe difese e soprattutto di imputati di una certa rilevanza; in questo modo i legali si trovarono per mancanza di tempo e carico di lavoro sproporzionato a stendere difese frettolose e lacunose fino, in rari casi, a dover lasciare l'incarico (con una segnalazione all'Assise) ritirandosi dal proprio compito appena pochi giorni prima dell'udienza. Il successivo legale assegnato, soffriva chiaramente degli stessi problemi, sopperendo ad essi con una difesa inadeguata<sup>390</sup>.

La sfida che si delineava all'interno delle aule era più complicata di quanto si comprese effettivamente all'inizio. I giudici (togati e popolari) e gli avvocati furono chiamati ad essere arbitri di una giustizia di transizione «inevitabilmente politica»<sup>391</sup>, in un quadro che dimostrava fin da subito dei problemi: la brevissima durata delle CAS prevista dal decreto n. 142 (fissata a soli sei mesi), e l'attività delle Assise straordinarie limitata alle sole province del nord comportarono una disparità di trattamento lasciando il resto d'Italia in mano ad una giustizia differente (Assise ordinarie e Tribunali militari)<sup>392</sup>. Il governo non seppe quindi all'istante recepire le difficoltà di una guerra civile che dalle strade ora andava convogliata e risolta nelle aule dei tribunali. Bisognava in un modo o nell'altro fare i conti con il passato.

---

<sup>389</sup> Questo tema è presente in diversi fascicoli processuali presenti nell'Archivio di Venezia. Si veda pertanto ASVe, sezione *CAS Venezia*, buste numero 1-24, anni 1945-1947 e A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., p. 172.

<sup>390</sup> Si segnala ASVe, sezione *CAS Venezia*, buste numero 1-24, anni 1945-1947.

<sup>391</sup> Termine mutuato da G. FOCARDI, *Arbitri di una giustizia politica*, op. cit.

<sup>392</sup> Tra le innumerevoli difficoltà della giustizia di transizione descritte in questo paragrafo, e nel precedente, si segnala la problematica legata alla banale mancanza di carta, di macchine da scrivere, di dattilografi e di aule dei tribunali.



## Scena seconda - Fascisti alla sbarra

### 1. Il territorio lagunare in fermento e l'apertura della CAS veneziana

A Venezia l'insurrezione iniziò tra il 26 e 27 aprile: nella notte gruppi di partigiani presero d'assalto le carceri di S. Maria Maggiore e liberarono i detenuti politici. Si verificarono alcuni scontri tra la zona della Marittima, Piazzale Roma, l'Ospedale Civile<sup>393</sup> e si temettero bombardamenti tedeschi dalle postazioni del Lido di Venezia e del Cavallino, che infine non si concretizzarono grazie ad un accordo siglato tra il comando tedesco, presente in città, e il Comitato di Liberazione locale<sup>394</sup>. Anche le minacce fasciste furono contenute. Eccetto un reparto della X Mas asserragliato nella caserma di Sant'Elena, in città non si registrarono feroci combattimenti. Ma come per il resto del nord Italia appena liberato, diversi episodi di giustizia sommaria coinvolsero la città lagunare e il suo entroterra<sup>395</sup>. Si rammenta fra questi luttuosi eventi la fucilazione di Urbano Bazzeghin<sup>396</sup>, vigile urbano fascista, giustiziato a Venezia sulla stessa Riva dell'Impero dove l'anno precedente un plotone d'esecuzione tedesco aveva ucciso sette persone. Vennero poi rinvenuti diversi cadaveri nelle campagne, ad esempio nella zona tra Scorzè, Mestre e Favaro Veneto, altri ancora nelle acque dei fiumi ed ulteriori nove corpi furono recuperati in laguna vicino a Burano<sup>397</sup>. Simile al linciaggio di Carretta fu un episodio che vide come protagonista il popolo di Chioggia, il 22 maggio '45. La folla inferocita aggredì il capitano delle Brigate nere, Gennarino Boscolo, e il tenente, Mario Manlio; il primo venne percosso, gettato in mare ed infine impiccato ormai già esanime. Il secondo andò incontro ad una sorte non molto differente, venendo ucciso ben presto<sup>398</sup>. Infine Mario

---

<sup>393</sup> ASVe, sezione *CAS Venezia*, busta numero 3, fascicoli 87-88, anno 1945, imputati Carrer Gino, Dissette Marino, Salvagno Guido, Bellemo Domenico, Gandolfo Cherubino, Doria Francesco, Politi Raffaele, Camuffo Remo, Pagan Silvano. Tali fascicoli sono tenuti insieme e contengono in modo molto disordinato i diversi documenti.

<sup>394</sup> M. BORGHI, *Dall'insurrezione alla smobilitazione*, op. cit., pp. 46-49.

<sup>395</sup> Il Veneto, che durante gli ultimi giorni di guerra aveva pagato un tributo di sangue davvero elevatissimo, non fu esente da una spirale di violenza contro i fascisti nei giorni post-Liberazione. Va rammentato però che gli episodi di giustizia sommaria furono comunque circoscritti ad un intervallo di tempo piuttosto contenuto a differenza di quanto accadde in altre regioni, come ad esempio la Lombardia e l'Emilia. L'eccidio di Schio, verificatosi nella notte tra il 6 e il 7 luglio 1945, chiude idealmente la parabola di sangue in Veneto. Cfr. M. BORGHI, *Dall'insurrezione alla smobilitazione*, op. cit., pp. 46-60.

<sup>396</sup> Si consulti *Bazzeghin giustiziato*, in "Corriere di Venezia", n. 2 (1 maggio 1945), reperito in ivi.

<sup>397</sup> Si veda *Nove cadaveri raccolti in Laguna*, in "Corriere Veneto", I, n. 16 (17 maggio 1945), reperito in ivi.

<sup>398</sup> Si consulti *Due criminali fascisti uccisi dalla folla a Chioggia*, in "Corriere Veneto", I, n. 23 (23 maggio 1945), reperito in ivi.

Frizziero, milite della RSI, prelevato da un gruppo di uomini mentre cenava, in un'osteria a Cannaregio, venne ritrovato un mese più tardi morto in un canale di Castello senza mani e senza piedi<sup>399</sup>. Contemporaneamente le carceri si riempirono di numerosissimi detenuti per motivi politici. Un migliaio venne internato alla caserma Guglielmo Pepe del Lido di Venezia<sup>400</sup>, in un quadro generale che minacciava di diventare insostenibile. Per limitare il complicarsi della situazione e convogliare entro la legalità la sete di giustizia, il 2 giugno a Venezia si inaugurò l'attività della Corte d'Assise straordinaria con il primo atteso procedimento.

Va rammentato però che nei giorni precedenti l'apertura dei dibattimenti poche erano state le denunce a fascisti e collaborazionisti recapitate alle questure della provincia; certo, molte erano state le lettere anonime, ma accuse concrete contro gli aguzzini stentavano ad essere presentate alle autorità. Per sollecitare il popolo, il CLN e i partiti politici intervennero attraverso la stampa e la radio ma non conseguirono un grande risultato. Del resto, sebbene l'autorità giudiziaria sottolineasse che «procedere solo in base al giudizio dell'opinione pubblica» non fosse possibile, non va sottovalutato che «il fascismo, seppure sconfitto, incuteva ancora paura»<sup>401</sup> in una considerevole porzione della popolazione, e molti rimanevano reticenti a firmare le denunce<sup>402</sup>. Si aggiunga poi che la stessa questura di Venezia era guidata da alcuni elementi compromessi col regime e che non poche furono le segnalazioni del CLN locale agli Alleati sul sabotaggio dell'azione inquirente operato della questura lagunare stessa<sup>403</sup>. Si comprende pertanto come a maggio le segnalazioni ufficiali stentavano ad essere depositate presso le istituzioni.

---

<sup>399</sup> Cfr. *Cadavere sotto la pioggia senza mani e piedi*, in "Il Giornale delle Venezia", I, n. 189 (27-28 dicembre 1945) e l'articolo *Il cadavere mutilato di Rio San Daniele è stato identificato*, nel numero seguente dello stesso quotidiano, "Il Giornale delle Venezia", I, n. 190 (28-29 dicembre 1945). Tale quotidiano era l'organo di stampa del CLN Regione Veneto. Indicazioni reperite in *ivi*.

<sup>400</sup> *Ivi*, pp. 55-56.

<sup>401</sup> *Ivi*, pp. 34-46.

<sup>402</sup> D'altra parte molti si lamentavano del fatto che non fossero necessarie le denunce poiché le uccisioni e le sevizie dei partigiani erano un fatto innegabile.

<sup>403</sup> Si veda M. BORGHI, *Dall'insurrezione alla smobilitazione*, *op. cit.*, pp. 57-60. Il mancato riconoscimento dell'autorità delle questure (come organi della repressione dei crimini, dell'amministrazione della giustizia e dell'applicazione delle sanzioni penali) da parte del popolo è sottolineato in G. RANZATO, *Il linciaggio di Carretta, Roma 1944*, *op. cit.*, p. 177.

Per ciò che concerne l'attività della Corte veneziana (con aspetti simili alle restanti del Veneto), essa venne diretta da Pietro Segati, nominato Procuratore generale della Corte d'Appello di Venezia dagli Alleati l'8 maggio<sup>404</sup>, su proposta del CLN. Come per diversi altri, Segati fu posto a capo della Procura anche se non possedeva i requisiti professionali e tecnici per passare di grado; in aggiunta, negli anni precedenti, aveva collaborato attivamente col regime ed aveva mantenuto una posizione attendista per tutto il periodo della RSI<sup>405</sup>. Egli suggerì alle CAS, in contrasto col suo dubbio passato, di applicare alla lettera la formulazione del decreto legislativo dell'aprile precedente: andavano immediatamente puniti coloro che avevano collaborato in maniera efficace e volontaria attraverso cariche di vertice politico e militare della RSI, nata appositamente dalla collaborazione coi nazisti. Per i combattenti in formazioni di Brigate nere, Guardia nazionale repubblicana (GNR) e X Mas si dovevano punire i militari rei di omicidio, rappresaglie, incendi, deportazioni e rastrellamenti, mentre gli altri dovevano essere considerati prigionieri di guerra; non perseguibili invece risultavano coloro che si erano iscritti al PNF o si erano arruolati in altre formazioni militari perché, per quanto avessero commesso un gesto riprovevole, potevano essere stati obbligati con la forza<sup>406</sup>. Nel settore dell'epurazione della magistratura, anche il capoluogo lagunare condivise un superficiale allontanamento del personale registrando la sospensione di un solo giudice (i primi di maggio del '45). L'11 maggio il primo presidente della Corte d'Appello Gilberto Pellegrini nominò Giovanni Migliardi presidente effettivo della CAS di Venezia e Orazio Scacciati presidente supplente<sup>407</sup>. Il giorno seguente venne resa nota la lista dei magistrati e degli avvocati designati dal procuratore generale Segati, che formavano l'ufficio del Pubblico ministero. Il 15 maggio a Palazzo Grimani, alla presenza delle massime autorità Alleate e cittadine si tenne la cerimonia di apertura

---

<sup>404</sup> Cfr. M. BORGHI, *Dall'insurrezione alla smobilitazione*, op. cit., p. 57.

<sup>405</sup> Segati tra il 1936 e il 1938 era stato sostituto procuratore di Addis Abeba, al tempo della feroce repressione della primavera del 1937. Ulteriormente era stato legato al maresciallo Rodolfo Graziani dal quale aveva ricevuto delle raccomandazioni per la sua carriera. Si consulti G. FOCARDI, *Arbitri di una giustizia politica*, op. cit., p. 115.

<sup>406</sup> Cfr. M. BORGHI, *Dall'insurrezione alla smobilitazione*, op. cit., pp. 34-46.

<sup>407</sup> Ivi, pp. 60-62. Si vedano inoltre gli articoli *La punizione dei delitti fascisti*, in "Corriere Veneto", I, n. 12 (12 maggio 1945) e *La Corte Straordinaria di Assise per la punizione dei delitti fascisti*, in ivi, n. 13 (13 maggio 1945), indicazioni reperite nella stessa opera.

del Tribunale e della Pretura e contemporaneamente iniziarono gli interrogatori, ai fini delle istruttorie, dei fascisti arrestati<sup>408</sup>.

Analizzando brevemente la biografia di Migliardi, sappiamo che nato in provincia di Cagliari, nel settembre 1896, fu nominato uditore giudiziario presso il capoluogo sardo nel 1923. Promosso a giudice giunse a Genova dove negli anni assunse una condotta definita come ineccepibile dalle autorità del regime sebbene non fosse iscritto al PNF<sup>409</sup>. Tardò il più possibile ad iscriversi allo stesso partito, e lo fece ormai “costretto” nel 1941, quando l’appartenenza al PNF era una condizione indispensabile per l’ammissione nei ruoli ministeriali. Nel giugno del 1942 venne promosso consigliere della Corte d’Appello e fu trasferito a Venezia. Dopo l’8 settembre ’43 rimase in servizio come giudice, ma finita la guerra il procuratore generale di Venezia affermò come il giudice sardo non avesse mai aderito agli ideali della RSI e non ci fossero dubbi sulla sua integrità morale<sup>410</sup>. Proprio in virtù di queste valutazioni, come detto, il presidente della Corte d’Appello gli affidò a maggio l’incarico di presiedere la CAS di Venezia<sup>411</sup>.

## 2. *Nelle aule di giustizia di Venezia. Le prime udienze “arroventate”*<sup>412</sup>

Come in altre CAS l’inaugurazione dei processi fu attesa dalla popolazione fremente «tra ansia di giustizia e desiderio di vendetta»<sup>413</sup>, e come in altre realtà anche a Venezia il numero di cittadini accorsi per assistere fu esorbitante. L’occasione di essere testimoni alla condanna di un collaborazionista, di un assassino, di un aguzzino costituiva un evento che nessuno si voleva perdere, soprattutto se, come accadde in particolar modo nei primi mesi, le sentenze non così

---

<sup>408</sup> Ivi, pp. 34-46.

<sup>409</sup> Cfr. A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 116-117.

<sup>410</sup> Ibidem.

<sup>411</sup> Ibidem.

<sup>412</sup> La definizione è presente nella difesa stilata per la Corte di Cassazione dall’avv. Carlo Buttero, legale di Clementina Pomarici Santoni, ASVe, sezione *CAS Venezia*, busta numero 1, fascicolo 8, anno 1945, imputato Clementina Pomarici Santoni. Il concetto viene ribadito dalla storiografia generale che descrive le prime udienze come “incandescenti”. La Pomarici era stata nel Ventennio fiduciaria delle organizzazioni femminili del Partito fascista e in seguito aveva aderito alla RSI.

<sup>413</sup> T. ROVATTI, *Ansia di giustizia e desiderio di vendetta. Esperienze di punizione nell’Italia del Centro-nord, 1945-1946*, in E. ACCIAI, G. PANVINI, C. POESIO, T. ROVATTI, (a cura di), *Oltre il 1945. Violenza, conflitto sociale e ordine pubblico nel dopoguerra europeo*, Viella, Roma, 2017, pp. 73-87.

raramente finivano per decretare la pena capitale o decine d'anni di carcere<sup>414</sup>. Il “fascista alla sbarra” era diventato un interesse comunitario che assorbiva l'attenzione di tutti. Essendo le udienze pubbliche<sup>415</sup>, in migliaia si ammassavano fuori dal tribunale fin dalle prime ore del mattino, pertanto si ripropose anche qui, come in moltissime altre sedi italiane, la necessità di installare degli altoparlanti fuori dal tribunale, per alleggerire la pressione della folla e non da ultimo per motivi di sicurezza. L'aula veniva aperta un'ora prima del dibattimento<sup>416</sup> (probabilmente verso le ore otto, considerando che moltissimi fascicoli processuali presentano l'annotazione dell'inizio del processo sulle nove/nove e quindici<sup>417</sup>) e il flusso veniva regolato da uno speciale servizio d'ordine. «I diffusori trasformarono così i primi processi in pubbliche requisitorie», ai «limiti della spettacolarizzazione»<sup>418</sup>. In più la sede della CAS posta nel cuore della città a Rialto, nelle vicinanze del frequentatissimo mercato, non fece che attirare in gran numero anche diversi passanti incuriositi. Di norma il procedimento si svolgeva con una procedura piuttosto rapida. Questo era dovuto a molteplici fattori: prima di tutto all'art. 13 del decreto legislativo n. 142 che dimezzava i tempi dell'istruttoria e del giudizio<sup>419</sup>, in secondo luogo ai tempi molto contingentati delle CAS (più volte ricordato, 6 mesi), al numero di processi piuttosto elevato ed infine alle aspettative della cittadinanza, ansiosa di udire sentenze adeguate. All'inizio del dibattimento il presidente della Corte dava lettura dei capi d'accusa per lasciare poi la parola agli imputati. Seguivano successivamente gli interrogatori dei testimoni a carico e “discarico”<sup>420</sup>, la requisitoria del pm e l'arringa dell'avvocato. Al termine di questa fase il presidente e i quattro giudici popolari si ritiravano in

---

<sup>414</sup> A tal proposito si vedano le prime sentenze della CAS veneziana.

<sup>415</sup> Gli unici ad essere esclusi erano coloro che non avevano compiuto i 18 anni. M. DONDI, *La lunga liberazione*, op. cit., pp. 49-55.

<sup>416</sup> Cfr. M. BORGHI, *Dall'insurrezione alla smobilitazione*, op. cit., p. 61.

<sup>417</sup> Si vedano ad esempio i verbali del dibattimento degli importanti processi contro Umberto Pepi e Pio Leoni, ASVe, sezione *CAS Venezia*, busta numero 1, fascicolo 3, anni 1945, imputato Umberto Pepi e ASVe, sezione *CAS Venezia*, busta numero 1, fascicolo 19, anno 1945, imputato Pio Leoni.

<sup>418</sup> Cfr. M. BORGHI, *Dall'insurrezione alla smobilitazione*, op. cit., pp. 61-62.

<sup>419</sup> Si veda decreto legge luogotenenziale n. 142, 22 aprile 1945, art. 13 e *supra*, capitolo primo, scena quinta, paragrafo secondo: *Alcune problematiche del decreto*.

<sup>420</sup> È questa la parola che si trova in numerosi processi. Cfr. ASVe, sezione *CAS Venezia*.

camera di consiglio per discutere ed emettere la sentenza<sup>421</sup>. È interessante notare, consultando i numerosi fascicoli processuali, che ognuno di essi contiene un semplice foglietto di annotazioni scritte dal presidente, frutto della discussione con i colleghi proprio in camera di consiglio, le quali rappresentano la sentenza ufficiosa (non ancora verbalizzata) pronunciata attraverso i diversi articoli dei codici e dei decreti<sup>422</sup>. Come rammenta Borghi, seguendo questa procedura il ritmo dei processi fu così spedito da permettere di celebrare più processi al giorno<sup>423</sup>. Ad esempio si segnala come le carte del verbale del dibattimento nel processo a Giovanni Berlese, celebrato il 15 giugno '45, confermino questa tesi: aperto alle 9, il processo venne chiuso appena un'ora dopo, alle 10. La sentenza, per nulla mite, lo condannò a 24 anni di reclusione<sup>424</sup> (e «all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione legale per la durata della pena, alla libertà vigilata per tempo non inferiore a tre anni [ed] alle spese processuali»<sup>425</sup>). Questo dibattimento venne ampiamente superato, in quanto a rapidità dell'udienza, da altri processi che videro però sul banco degli imputati collaborazionisti di minor peso; il dibattimento intero contro Edoardo Frignoli durò appena poco più di mezz'ora<sup>426</sup>.

In queste prime udienze il popolo rivestì un ruolo da protagonista. Del resto il rinvio a giudizio dei persecutori che avevano terrorizzato la città e la provincia fino a qualche settimana prima rappresentò una vera e propria attrazione per la folla che partecipò tutt'altro che passivamente alle udienze: urla, fischi, cori e applausi fecero da sottofondo a parecchi dibattimenti<sup>427</sup>. Tra questi,

---

<sup>421</sup> Si consulti ad esempio il fascicolo processuale dell'imputato Giovanni Berlese, che contiene una chiara sequenza di queste fasi attraverso i documenti ben ordinati, ASVe, sezione *CAS Venezia*, busta numero 1, fascicolo 11, anno 1945, imputato Giovanni Berlese. In aggiunta si rimanda per ulteriori informazioni a M. BORGHI, *Dall'insurrezione alla smobilitazione*, op. cit., p. 62.

<sup>422</sup> Sono citati: il decreto legge luogotenenziale n. 159 del 27 luglio 1944, il decreto legge luogotenenziale n. 142, 22 aprile 1945, il Codice Penale militare di guerra e il Codice penale (Codice Rocco).

<sup>423</sup> Cfr. M. BORGHI, *Dall'insurrezione alla smobilitazione*, op. cit., p. 62.

<sup>424</sup> ASVe, sezione *CAS Venezia*, busta numero 1, fascicolo 11, anno 1945, cit. D'altra parte pur essendo poco mite la sentenza della CAS veneziana, poi confermata dalla Cassazione, il condannato beneficiò dell'amnistia Togliatti e venne scarcerato. Questa informazione è reperibile grazie al primo documento del fascicolo ma ultimo in ordine cronologico, datato 3 luglio 1946.

<sup>425</sup> Ivi, documento numero 21.

<sup>426</sup> ASVe, sezione *CAS Venezia*, busta numero 3, fascicolo 76, anno 1945, imputato Edoardo Frignoli.

<sup>427</sup> Si vedano, tra i tanti, il caso Basile descritto in L. BORDONI, *La sentenza Basile e il dibattito sul funzionamento delle Corti d'assise straordinarie lombarde*, in C. NUBOLA, P. PEZZINO, T. ROVATTI, (a cura di), *Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia. I processi presso le Corti d'assise e nei tribunali militari*, Il Mulino, Bologna, 2019, pp. 57-69 e H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 410-423.

alcuni vennero persino interrotti per un eccessivo fermento dei presenti in aula; un rischio inoltre era rappresentato dalla possibilità che la gente si impossessasse dell'imputato per linciare e sfogare la propria sete di vendetta. «La presenza, numerosa e rumorosa, della popolazione [divenne] perlomeno fino al declinare del 1945, parte integrante nella rappresentazione dell'aula di giustizia»<sup>428</sup>. La stessa stampa quotidiana riportava non solo la sentenza del processo bensì il comportamento del pubblico. Alcune proteste furono così veementi da influenzare il processo stesso, la sentenza e la possibilità della difesa di condurre arringhe efficaci. L'avvocato Carlo Buttero, veneziano e difensore dell'imputata Clementina Pomarici Santoni<sup>429</sup> chiese alla Corte che si tenesse conto, nel pronunciare la sentenza di Cassazione, dell'«ambiente arroventato e pericoloso in cui ebbe a svolgersi il processo»<sup>430</sup> della CAS lagunare. Tale processo, come ancora l'avvocato sottolineò, essendo il terzo celebrato dalla Corte d'Assise straordinaria di Venezia «dopo la Liberazione» risentì fortemente del «furore di popolo che a tutti i costi voleva sangue e condanne gravissime» e così facendo «tolse [...] alla difesa la sicurezza e la serenità necessarie per l'adempimento del proprio mandato, sia pure d'ufficio»<sup>431</sup>. Simili le affermazioni di un altro avvocato, il romano Mario Pittaluga, che nella difesa stilata per la Cassazione in difesa al suo assistito Gino Carrer<sup>432</sup> (brigatista nero condannato a morte con sentenza pronunciata dalla CAS di Venezia il 26 settembre 1945) scriveva che il verdetto della Corte d'Assise avesse risentito «della arroventata atmosfera in cui il processo si [era] celebrato, ed [era] priv[o] di ogni obiettività e serenità»<sup>433</sup>. D'altra parte l'affluenza dei cittadini era stata fortemente condizionata dai quotidiani locali che avevano cominciato a pubblicizzare l'inizio dei lavori delle CAS attraverso numerosi articoli a titoli cubitali nelle prime pagine, con un'intensità che mancava da anni in seguito alle

---

<sup>428</sup> M. BORGHI, *Dall'insurrezione alla smobilitazione*, op. cit., p. 63.

<sup>429</sup> Per una breve analisi del processo alla Pomarici Santoni si veda sotto: «scena quarta».

<sup>430</sup> ASVe, sezione *CAS Venezia*, busta numero 1, fascicolo 8, anno 1945, cit.

<sup>431</sup> *Ibidem*. Il documento è datato 11 gennaio 1946, e precede cronologicamente un atto che riporta la sentenza della Cassazione datata 24 giugno dello stesso anno (con udienza avvenuta il 17 aprile).

<sup>432</sup> ASVe, sezione *CAS Venezia*, busta numero 3, fascicoli 87-88, anno 1945, cit.

<sup>433</sup> *Ivi*, difesa per la Corte di Cassazione dell'avv. Mario Pittaluga, datato 31 gennaio 1946. Woller sostiene che in talune occasioni la pressione popolare in aula fu così forte da non permettere alla difesa di pronunciarsi. A questi avvocati, sostiene l'autore, non rimase che presentare solamente una difesa in forma scritta. Vedi H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., p. 413.

censure del regime. In questo i giornali diretti dagli organi del CLN descrissero l'imminente avvio della giustizia con toni risolutivi e manifestando la convinzione che le corti avrebbero fatto inflessibilmente giustizia<sup>434</sup>.

### 3. *Inaugurare i processi con una condanna a morte. Il racconto del caso Pepi*

La CAS veneziana inaugurò i suoi lavori il 2 giugno 1945 con uno dei processi più importanti, quello a Umberto Pepi: questi era stato un ufficiale delle Brigate nere, efferato criminale, sul quale gravavano diversi capi d'imputazione, piuttosto gravi. Oltre ad aver rivestito, tra le tante, la carica di capo dell'ufficio politico della Federazione fascista repubblicana di Venezia, Pepi aveva collaborato, in modo rilevante, col «tedesco invasore» al fine di mantenere «l'occupazione della patria»<sup>435</sup> fino al 27 aprile 1945. Questa collaborazione con i nazisti consisteva nell'aver diretto e partecipato a numerose azioni di rastrellamento di patrioti e di giovani (che non si erano arruolati nelle organizzazioni militari della RSI, disertando), nell'aver condotto molteplici rappresaglie - nelle quali si erano verificati incendi, omicidi, violenze e rapine -, nell'aver coadiuvato i tedeschi nelle loro feroci requisizioni, ed infine era imputato di ben sette omicidi con l'aggravante della premeditazione<sup>436</sup>. A tutto ciò si aggiungevano gravi accuse di sevizie ai danni dei partigiani catturati. Gli episodi determinanti, ampiamente dibattuti, incriminanti il Pepi furono in particolare: l'omicidio sul Ponte Littorio (oggi Ponte della Libertà) di un giovane partigiano; la fucilazione di un ragazzo nei pressi di Pordenone (Villotta di Chions) e l'eccidio di San Pietro in Cavarzere del 5 luglio 1944. Quest'ultima vicenda era stata una rappresaglia per la morte di tre fascisti, da cui era nato uno scontro a fuoco coi partigiani della zona; terminato lo scontro, il nutrito gruppo di nazifascisti aveva compiuto per ritorsione feroci stragi.

L'imputato, arrestato e detenuto nelle carceri della città, venne interrogato la prima volta il 12 maggio 1945 nella sede della questura di Venezia. La prima deposizione sembra tracciare un uomo

---

<sup>434</sup> Si veda M. DONDI, *La lunga liberazione*, op. cit., pp. 49-55.

<sup>435</sup> ASVe, sezione *CAS Venezia*, busta numero 1, fascicolo 3, anno 1945, cit., sentenza della CAS datata 2 giugno 1945.

<sup>436</sup> *Ibidem*.



lucido con vividi ricordi. Ma questa impressione cede subito il passo, nella lettura dei successivi interrogatori della questura e della CAS, ad un imputato confuso, menzognero, che cerca di discolarsi da ogni accusa cambiando continuamente la versione dei fatti. Per prima cosa gli vennero chieste le sue generalità<sup>437</sup> e la sua appartenenza ad organizzazioni fasciste. Dalle carte presenti nel fascicolo si apprende che si era iscritto al PNF nemmeno sedicenne, il 15 giugno 1920, in qualità di gregario; successivamente divenne membro squadrista e Sciarpa Littorio. Iscritto al PFR<sup>438</sup> dopo l'8 settembre 1943 («aderii immediatamente»<sup>439</sup>) assunse poco dopo l'incarico di capo dell'ufficio politico<sup>440</sup>. «Dal mio posto, fedele alla mia idea, collaborai attivamente colle autorità Germaniche», ammetteva. Aggiungeva poi «di aver partecipato a numerosi rastrellamenti in Provincia», negando tuttavia quest'affermazione qualche settimana dopo<sup>441</sup>. A sua discolpa però faceva notare al questore che nei rastrellamenti della provincia avevano perso la vita, in tutto il periodo, non più di una cinquantina di persone; pertanto «non si era esagerato» e la cattiva fama attribuitagli in città era dunque davvero eccessiva. Per ciò che concerneva invece le rappresaglie, egli dichiarava di avervi preso parte solo in modo secondario eseguendo gli ordini che provenivano dal prefetto Cosmin, e dal questore De Larderel<sup>442</sup>. Il suo compito si limitava a «battere la zona» catturando i ribelli. Infine per gli omicidi imputatigli si difendeva sostenendo che non era stato lui a sparare per primo ai malcapitati bensì suoi colleghi o il plotone d'esecuzione. Occorre menzionare che anche per le sevizie praticate a Ca' Littoria, palazzo situato in Canal Grande (oggi Michiel dalle

---

<sup>437</sup> Egli era figlio di Primo Pepi e Lina Finizzi, ed era nato a La Spezia il 15 settembre 1904.

<sup>438</sup> Acronimo di Partito Fascista Repubblicano.

<sup>439</sup> In un altro documento scritto dal Pepi in persona si comprende il perché dell'iscrizione immediata al PFR: «non per soddisfare odi o sete di vendette, ma perché ho sempre fermamente ritenuto che, era necessario dimenticarsi di qualsiasi screezio ed errore politico di uomini responsabili sia pure di gravi colpe, e fare un blocco granitico di corpi e di idee nell'interesse precipuo del nostro onore nazionale e della nostra stirpe». ASVe, sezione CAS Venezia, busta numero 1, fascicolo 3, anno 1945, cit., difesa personale del Pepi per la Corte.

<sup>440</sup> Teneva a sottolineare che durante il suo incarico non deferì nessuno al Tribunale speciale malgrado gli ordini ricevuti, non sottopose nessuno ad angherie ed ancora non inviò nessuno in Germania come deportato. Ibidem

<sup>441</sup> «Non ho mai preso parte ad azioni di rastrellamento di patrioti e di giovani che non intendevano arruolarsi delle organizzazioni politiche e militari fasciste o che non intendevano attemperare alle ordinanze sul lavoro obbligatorio, perché è noto che a tali incombenze erano esclusivamente preposti e la GNR e la Guardia Nazionale Repubblicana del Lavoro e gli agenti in divisa di PS ed i comandi Provinciali o Regionali Militari [...]». Ibidem.

<sup>442</sup> Lo stesso questore Francesco De Larderel venne processato dalla CAS di Venezia il 31 agosto 1945, ma fu assolto per insufficienza di prove. Solo successivamente lo stesso questore, denunciato come fascista particolarmente pericoloso fu assegnato a 5 anni di confino. Si veda *La Commissione di Confino ha cominciato a funzionare*, in "Il Giornale delle Venezie", I, n. 129 (16-17 settembre 1945). Indicazioni reperite in M. BORGHI, *Dall'insurrezione alla smobilitazione*, op. cit.

Colonne), ribadiva che «molte esagerazioni erano state messe in giro»<sup>443</sup>. Per quanto la sua deposizione fosse comprensibilmente volta a discolarsi, va notato che l'imputato forniva numerose informazioni sui tragici eventi e scontri accaduti nei mesi precedenti alla Liberazione tra neofascisti e forze della Resistenza. In occasione dell'uccisione di un patriota, rimasto senza identità, sul Ponte Littorio, Pepi sosteneva che ad ucciderlo fosse stato un agente a lui sconosciuto. Quel giorno, infatti, lui e il capitano Menditto stavano portando un partigiano nelle carceri di Venezia di S. Maria Maggiore, e nel tragitto, durante il quale si era aggiunto un milite per approfittare del passaggio, tra Mestre e Piazzale Roma si era verificato un guasto al motore della macchina sulla quale viaggiavano. Il prigioniero approfittò del problema per fuggire, ma dopo pochi metri non curante degli allertamenti ricevuti dal Pepi e dal Menditto ricevette una scarica di mitra alla schiena, morendo poco dopo. Il Pepi non negava di avere sparato ma addossava la colpa dell'uccisione al milite poiché «era l'unico ad avere il mitra». Da ulteriori particolari presenti nella sentenza della CAS apprendiamo che la giuria non aveva creduto alla ricostruzione del Pepi. Il giovane infatti era stato legato e il tentativo di fuga, completamente impensabile ed impraticabile, non era stato che un pretesto per sminuire il valore del brutale assassinio avvenuto con la concorde volontà dei tre correi<sup>444</sup>.

Per i fatti di Villotta di Chions, l'ufficiale delle brigate descrisse il rastrellamento. Esso, ricordava, era stato ordinato dal comando militare germanico dell'Alto Adriatico. Incontrati due giovani era stato intimato loro di fermarsi: uno dei due, in bicicletta, cercò di fuggire, ma venne freddato da colpi di mitra e moschetto. Il secondo fu catturato e portato in un campo dove a seguito di un «sommario processo promossogli [sic] dal colonnello Egger, dal commissario federale Leoni, dal maggiore Tassan e da me [Pepi], fu ordinata l'esecuzione sul posto»<sup>445</sup>. La macabra vicenda veniva chiarita attraverso ulteriori particolari: «io comandai il plotone di esecuzione composto da elementi della Brigata Nera di Venezia, i quali nella azione spararono molto basso, al punto che il giovane,

---

<sup>443</sup> ASVe, sezione CAS Venezia, busta numero 1, fascicolo 3, anno 1945, cit., verbale dell'interrogatorio del Pepi alla Regia Questura di Venezia, datato 12 maggio 1945.

<sup>444</sup> Ivi, sentenza della CAS datata 2 giugno 1945.

<sup>445</sup> Ivi, verbale dell'interrogatorio del Pepi alla Regia Questura di Venezia, datato 12 maggio 1945.

benché gravemente ferito era ancora boccheggiante»<sup>446</sup>. «Ritenuto che il giovane non fosse ancora morto, gli sparai a bruciapelo un colpo di pistola alla tempia destra», «invitato dagli altri per non farlo soffrire. Confermo che al giovane prima della esecuzione furono fatte delle torture»<sup>447</sup>. A distanza di pochi giorni, in un successivo interrogatorio, il Pepi modificava già la sua deposizione affermando che non c'era stato alcun processo e che l'ordine di fucilare il giovane era una scelta imputabile al solo colonnello tedesco Saedlitz, comandante del rastrellamento<sup>448</sup>. Il Pepi si era limitato, in questa ricostruzione, solamente a disporre il plotone d'esecuzione<sup>449</sup> «secondo il regolamento militare». Appena qualche riga sotto, nello stesso documento, l'interrogato si smentiva nuovamente dicendo di aver ordinato l'esecuzione del giovane per sua decisione, al fine di far cessare le torture dei militi ai danni del giovane. Un'esecuzione che doveva quindi apparire come atto di pietà. Ma la pagina successiva dello stesso atto riporta invece che il plotone si era composto da sé senza che il Pepi intervenisse. Ulteriore particolare agghiacciante emerge nelle stesse pagine: il giovane venne ucciso in realtà solo per un porto abusivo di armi.

L'ultimo grave episodio che vide ben cinque omicidi imputati al Pepi fu la rappresaglia di San Pietro in Cavarzere, del luglio 1944. In questa piccola località, si apprende dalle carte processuali dell'udienza e da ulteriori interrogatori, erano presenti circa cinquecento partigiani. Questo nucleo di «ribelli», raggiunto settimanalmente da rifornimenti aerei inglesi (cibarie, armi e munizioni) ed in possesso di una radio trasmittente, si irrobustiva sempre più. Bisognava intervenire. Così a fine giugno il maggiore della Marina repubblicana Poggi, aveva ideato un piano che consisteva

---

<sup>446</sup> Ivi, verbale dell'interrogatorio del Pepi alla Regia Questura di Venezia, datato 22 maggio 1945. Ulteriori informazioni dell'imputato ci indicano che il giovane ricevette diverse raffiche e furono usate più di 150 cartucce. Appare quindi un'esecuzione volta a cancellare materialmente il povero giovane partigiano.

<sup>447</sup> Ivi, verbale dell'interrogatorio del Pepi alla Regia Questura di Venezia, datato 12 maggio 1945. L'accusa delle torture era in particolare addossata a Italo Gallo, Carlo Grassetti e a Sergio Tagliapietra. L'esecuzione venne eseguita, secondo ulteriori informazioni, da circa 40 uomini della X Mas, delle Brigate Nere, del Battaglione San Marco, della GNR e da alcuni tedeschi.

<sup>448</sup> Ivi, verbale dell'interrogatorio del Pepi alla Regia Questura di Venezia, datato 22 maggio 1945. Il Pepi dichiarava: «io non feci parte di alcun tribunale perché nessun dibattimento venne celebrato».

<sup>449</sup> Particolari aggiuntivi sono presenti ad esempio nella deposizione di Giuseppe Tassan al pm Carbosecchi il 16 giugno 1945, contenuta in un altro processo, quello a Gino Carrer. Si consulti ASVe, sezione *CAS Venezia*, busta numero 3, fascicoli 87-88, anno 1945, cit.

nell'inviare alcuni soldati, dei "marinai"<sup>450</sup>, con documenti falsi<sup>451</sup> nel cavarzerano affinché penetrassero nello schieramento avversario come spie e segnalassero ai repubblicani almeno i nomi dei capi della banda. Accordatosi con il prefetto Cosmin, che finanziò l'impresa, il Poggi diede inizio all'operazione. Dopo appena 48 ore i marinai doppiogiochisti furono tuttavia scoperti e uccisi dai ribelli partigiani. La rappresaglia, seguita a uno scontro a fuoco, fu immediata e feroce. Per prima cosa i vertici delle forze armate locali furono invitati dal prefetto a recarsi, già nella notte, in zona Cavarzere. Così Umberto Pepi, il tenente Berengoni, comandante del presidio della GNR di Cavarzere, il comandante Marino Dissette, e il questore ausiliario De Larderel accorsero nella campagna veneziana. Alle loro dipendenze vi erano più di 350 marinai<sup>452</sup> confluiti da Chioggia e centinaia di altri soldati di diversi corpi nazifascisti. Secondo la deposizione del Pepi le istruzioni diramate dal prefetto erano semplici: «fucilazione immediata delle persone trovate in possesso di armi; incendio di tutti i fabbricati [nei quali] si fossero rinvenute armi, e rastrellamenti degli elementi sospetti della zona»<sup>453</sup>. Il comando generale dell'operazione fu assunto da un maggiore tedesco. La triste vicenda si concluse con la morte di alcuni partigiani catturati, fucilati e gettati barbaramente nei fiumi<sup>454</sup>. La deposizione del Pepi a sua discolpa era chiara: non aveva assistito ad alcuna fucilazione, ma sapeva che esse erano state compiute dai marinai. Per giunta, il Pepi sosteneva di aver addirittura salvato alcuni condannati dall'ordine di fucilazione. Il giorno dell'udienza, di fronte al presidente cambiò però la sua testimonianza affermando impavido di aver partecipato al rastrellamento e ad alcune esecuzioni<sup>455</sup>.

Alle 9 e un quarto del 2 giugno si aprì il processo<sup>456</sup>. La Corte composta dai quattro giurati popolari (Selva<sup>457</sup>, Sabbadini, Montagnini, Strano) fu presieduta da Giovanni Migliardi e vide come pubblico

---

<sup>450</sup> Così è riportato nei documenti processuali.

<sup>451</sup> La nuova identità dei marinai fu quella di disertori comunisti.

<sup>452</sup> In particolare si fa riferimento ad un reparto di volontari di Francia rimpatriati da Bordeaux.

<sup>453</sup> ASVe, sezione *CAS Venezia*, busta numero 1, fascicolo 3, anno 1945, cit., verbale dell'interrogatorio del Pepi alla Regia Questura di Venezia, datato 22 maggio 1945.

<sup>454</sup> I fucilati furono Enzo Narciso, Enzo Bruno, Berto Rino, Boscolo Alcide e Marzola Alfredo.

<sup>455</sup> ASVe, sezione *CAS Venezia*, busta numero 1, fascicolo 3, anno 1945, cit., verbale dell'udienza, datato 2 giugno 1945.

<sup>456</sup> *Ibidem*.

ministero il dott. Gerasimo Frascino. La partecipazione popolare fu imponente e l'aula si riempì all'inverosimile. Già due ore prima dell'apertura del Tribunale l'urto della folla divenne insostenibile, e centinaia di persone rimasero fuori per la calca<sup>458</sup>. Entrato l'imputato in aula, ammanettato e custodito dai carabinieri, si levò subito un'ondata di fischi e insulti dal pubblico; partì inoltre un coro destinato a divenire ricorrente durante la mattinata: «A morte! A morte!»<sup>459</sup>. Il popolo, per nulla passivo, diede avvio a una sorta di dialogo col presidente della Corte. Migliardi per tutta risposta sottolineò che la giuria avrebbe basato le proprie decisioni unicamente sui principi del diritto e precisando che l'Assise non si sarebbe fatta condizionare dalla pressione popolare. I presenti travolti dall'agitazione interruppero più volte il dibattimento, contestando il fatto che i fascisti negli anni precedenti non si erano mai posti scrupoli riguardanti la legalità delle loro azioni<sup>460</sup>. L'udienza proseguì a rilento tra interventi della folla e minacce del presidente che intimava di proseguire il dibattimento a porte chiuse. Letti i capi d'accusa toccò all'imputato tentare quasi sottovoce una timida autodifesa, tra l'altro più volte interrotta dalle grida: «Assassino! A morte! Uccidetelo senza processo!»<sup>461</sup>. Quando il presidente gli chiese di parlare con tono più elevato, dal pubblico un uomo gridò: «aveva una bella voce forte in piazza, lo sporco maiale»<sup>462</sup>. Si proseguì sentendo le versioni dei teste a carico (e uno a discarico<sup>463</sup>) e l'avvocato del Pepi, Nunzio Camuto, che pronunciò una difesa imbastita in poche ore e poco efficace<sup>464</sup>. Il pubblico era impaziente, si levarono nuovamente cori dei familiari delle vittime e la volontà dei presenti era

---

<sup>457</sup> Il giurato Agostino Selva vantava un passato nelle file della Resistenza veneziana. La Commissione per le qualifiche di partigiano gli riconobbe la qualifica di patriota.

<sup>458</sup> Si veda Istituto veneziano per la storia della Resistenza, d'ora in poi IVESER, *Giustizia Straordinaria Venezia, 1945-1947*, Pwb "Trials of fascist criminals begin in Venice", e M. BORGHI, *Dall'insurrezione alla smobilitazione*, op. cit., pp. 63-64.

<sup>459</sup> IVESER, *Giustizia Straordinaria Venezia, 1945-1947*, Pwb "Trials of fascist criminals begin in Venice".

<sup>460</sup> Ibidem. Si veda anche A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 142-149.

<sup>461</sup> IVESER, *Giustizia Straordinaria Venezia, 1945-1947*, Pwb "Trials of fascist criminals begin in Venice". In aggiunta M. BORGHI, *Dall'insurrezione alla smobilitazione*, op. cit., pp. 63-64.

<sup>462</sup> Ibidem.

<sup>463</sup> Tale testimone, la signora Gioconda Velluti, venne interrotta diverse volte dal pubblico mediante urla e boati. Dalle carte processuali non si coglie però la difficoltà di tale deposizione. Solo dalle relazioni degli Alleati comprendiamo invece che la testimonianza fu ostacolata di continuo.

<sup>464</sup> Da quanto si apprende sia dall'avv. Camuto che dal Pepi, i due si lamentavano di aver avuto troppo poco tempo per comporre una difesa adeguata. Si sosteneva che all'avvocato era stato assegnato un tempo insufficiente prima dell'udienza e non si era in tal modo avuto nemmeno il tempo necessario per convocare i testimoni a discolorpa. ASVe, sezione CAS Venezia, busta numero 1, fascicolo 3, anno 1945, cit., difesa del Pepi indirizzata alla Procura generale della Corte d'Assise Straordinaria di Venezia e difesa dell'avvocato Camuto per la Cassazione, datato 7 giugno 1945.

sempre più quella di uccidere l'imputato sul posto. Un cronista in aula annotò successivamente come cominciò a circolare "un'aria di linciaggio", una percezione nata dall'evidente impazienza di una folla che aveva cominciato ad inveire persino contro i testimoni gridando: «Basta! Vogliamo giustizia! A morte i fascisti!»<sup>465</sup>. Solo la richiesta di pena di morte del pm placò momentaneamente gli animi e fece esplodere il pubblico in un fragoroso applauso<sup>466</sup>. La Corte si ritirò in camera di consiglio. Terminata la discussione tra i giudici, la sentenza pronunciata dal Presidente Migliardi confermò le richieste del pm: «pena di morte mediante fucilazione nella schiena»<sup>467</sup>, ed ordinò che tale decisione venisse pubblicata sui giornali<sup>468</sup>. Dopo aver cantato a gran voce l'inno *Bandiera Rossa*<sup>469</sup> il popolo alle 13 e 30<sup>470</sup>, essendosi concluso il processo, se ne andò soddisfatto.

Se si analizza il processo, raggiungere una sentenza di condanna a morte non fu particolarmente complicato: le continue menzogne dell'imputato che modificava le proprie deposizioni di volta in volta, la debole difesa preparata in pochissimo tempo dall'avvocato Camuto, e per finire le numerose denunce a carico del brigatista nero, offrirono alla Corte molti elementi per poter incolpare Umberto Pepi. Parenti delle vittime, torturati, vessati di ogni genere, depositarono le loro accuse e le loro ricostruzioni sia alla Questura durante il mese di maggio, che in Tribunale il giorno dell'udienza<sup>471</sup>. In particolare sul tema delle sevizie il fascicolo presenta un quantitativo di documenti notevole che ci permette di ricostruire, almeno in parte, le pratiche che venivano somministrate ai prigionieri nella sede di Cà Littoria e le responsabilità del Pepi. Anche qui l'aguzzino ribadiva i suoi contraddittori e confusi interrogatori confermando attraverso i primi colloqui che «bastonature piuttosto violente» c'erano state. A sostegno di questa tesi «per evitare che rimanessero i segni sulle carni e derivasse eccessivo danno sulle persone, certo maggiore Botta,

---

<sup>465</sup> IVESER, *Giustizia Straordinaria Venezia, 1945-1947*, Pwb "Trials of fascist criminals begin in Venice".

<sup>466</sup> Ibidem.

<sup>467</sup> ASVe, sezione CAS Venezia, busta numero 1, fascicolo 3, anno 1945, cit., verbale dell'udienza, datato 2 giugno 1945.

<sup>468</sup> Si veda *La pena di morte a Umberto Pepi*, in "Corriere Veneto", I, n. 31 (3 giugno 1945) e *La sentenza di morte per il criminale Pepi*, in "Il Giornale delle Venezia", I, n. 16 (2-3 giugno 1945). Indicazioni reperite in M. BORGHI, *Dall'insurrezione alla smobilitazione*, op. cit.

<sup>469</sup> IVESER, *Giustizia Straordinaria Venezia, 1945-1947*, Pwb "Trials of fascist criminals begin in Venice".

<sup>470</sup> ASVe, sezione CAS Venezia, busta numero 1, fascicolo 3, anno 1945, cit., verbale dell'udienza, datato 2 giugno 1945.

<sup>471</sup> Il numero dei testimoni a carico fu consistente: ben sedici.

dell'ospedale di Marina, inviò a Ca' Littoria una boccetta di olio di senape consigliandone l'applicazione sull'orifizio anale degli interrogati, i quali avrebbero certamente parlato a causa del bruciore»<sup>472</sup>. Proseguiva poi serenamente dicendo che tale pratica fosse usata un po' da tutti. Successivamente si contraddiceva negando: vere e proprie torture non c'erano state e lui mai aveva partecipato alle sevizie di Ca' Littoria. Nella difesa personale per la Cassazione veniva scritto infine: «non mi risulta che durante gli interrogatori siano state usate sevizie ai danni di alcuno, non mi risulta neppure che in Ca' Littoria esistessero strumenti di tortura»<sup>473</sup>. Ma nella realtà dei fatti non solo l'applicazione del terribile olio di senape, con poteri caustici, fu somministrato agli interrogati; vi erano stati pure calci, pugni<sup>474</sup>, percosse di ogni genere come ripetuti colpi in testa con l'impugnatura della pistola, spilli e schegge di legno conficcati sotto le unghie, fuoco sotto i piedi, bruciatura delle dita, ingerimento di grossissime dosi di sale da cucina, minacce di morte e di internamento in Germania unite a colpi di mitra e pistola sparati a bruciapelo per terrorizzare<sup>475</sup>. Tutto ciò non era che una parte delle sevizie attuate dai fascisti di cui si trova ampiamente traccia in questo ed in altri fascicoli. Truce ed esemplificativa la testimonianza di Eugenio Aumiller, partigiano, che dichiarava di essere stato torturato dall'imputato Pepi in un interrogatorio nel quale le Brigate nere volevano avere informazioni su un gruppo di partigiani di Feltre. Incarcerato ed ammanettato ininterrottamente per giorni in una strettissima cella senza finestre, venne sottoposto ad interrogatorio. Poco prima fu posto «sotto violenti lampade» per ammorbidire la sua fermezza nel non fare alcun nome: l'obiettivo delle Brigate nere era di «cuocerlo»<sup>476</sup>. Portato nella stanza dell'interrogatorio fu percosso da raffiche di pugni, ai quali il Pepi assisteva; dopodiché l'ufficiale brigatista diede ordine ai suoi sottoposti di togliere i calzoni all'Aumiller e di somministrargli la

---

<sup>472</sup> ASVe, sezione *CAS Venezia*, busta numero 1, fascicolo 3, anno 1945, cit., verbale dell'interrogatorio del Pepi alla Regia Questura di Venezia, datato 12 maggio 1945.

<sup>473</sup> Ivi, difesa personale del Pepi per la Corte.

<sup>474</sup> Da alcuni atti del fascicolo si apprende come alcuni partigiani sevizati riportarono danni permanenti. In particolare coloro che subirono la tortura che consisteva nell'essere alzati per le mani da terra, attraverso il contrappeso di grosse casse di munizioni. Le gravi lesioni agli arti non concessero ad alcuni nemmeno il semplice «portare il cibo alla bocca»; una serie di menomazioni che paralizzarono molti partigiani.

<sup>475</sup> Nei campi durante le rappresaglie alcuni vennero vessati con lanci di bombe a mano a pochi metri di distanza. Si veda l'atto numero 29, ASVe, sezione *CAS Venezia*, busta numero 1, fascicolo 3, anno 1945, cit., deposizione di Cannella Aurelio.

<sup>476</sup> Ivi, verbale dell'interrogatorio alla Regia Questura di Venezia di Aumiller Eugenio, datato 14 maggio 1945.

pratica dell'olio di senape; il Pepi, secondo le parole del partigiano, gli si avvicinò e gli sussurrò «ti faremo cantare»<sup>477</sup>. L'Aumiller resistette, seppur molto sofferente, alle sevizie non rivelando alcun nome dei compagni; a questo punto il Pepi ordinò che all'interrogato venisse impartita la disposizione «N.2»: una siringa piena del medesimo liquido gli sarebbe stata iniettata in gola affinché gli bruciasse i polmoni<sup>478</sup>. Questa una delle tante macabre documentazioni dell'accusa<sup>479</sup>.

Ma nell'udienza furono decisive anche le numerose testimonianze dei parenti delle vittime di Cavanella d'Adige<sup>480</sup> le quali avevano visto il Pepi uccidere i loro familiari<sup>481</sup>, e la deposizione di un fucilato, miracolosamente salvatosi<sup>482</sup>. Attraverso molteplici prove, il carnefice «conosciuto in tutta la zona» fu messo con le “spalle al muro”; egli, a detta dei testi «costituiva il terrore»<sup>483</sup>. L'accusato fu in grado di controbattere debolmente e rimase per lo più sulla negativa<sup>484</sup>.

Risultate insufficienti le difese dell'avv. Camuto e dello stesso Pepi indirizzate alla Cassazione (sede di Roma), quest'ultima confermò la sentenza della CAS<sup>485</sup> condannando di lì a pochi giorni il collaborazionista alla pena capitale, che non godette della concessione della grazia del ministro

---

<sup>477</sup> Ivi, verbale dell'udienza, datato 2 giugno 1945.

<sup>478</sup> Tale pratica, a onore del vero, non venne poi applicata all'interrogato che fu invece consegnato alle SS tedesche.

<sup>479</sup> Una testimone, madre di un partigiano dichiarava che il figlio fosse stato prelevato e torturato dal Pepi a Ca' Littoria, «fino a farlo impazzire». Successivamente lo stesso giovane era stato deportato in Germania. Del figlio, la povera madre, non aveva più avuto alcuna notizia, e terminava: «temo che sia stato soppresso». Ibidem. Inoltre si veda la deposizione della stessa datato 27 maggio 1945.

<sup>480</sup> Uno degli ultimi atti del fascicolo risale a fine luglio 1944. È un certificato di morte stilato a seguito di una denuncia di un maresciallo dei carabinieri di Cavarzere. Egli aveva trovato un cadavere sulle rive del fiume, molto probabilmente uno dei fucilati dell'eccidio di San Pietro. Tale corpo presentava diverse ferite d'arma da fuoco. Ivi, certificato di morte dell'ufficiale sanitario, datato 25 luglio 1944.

<sup>481</sup> Un teste affermava di aver visto il Pepi e suoi uomini scaricare i mitra sul fratello e sull'amico. Un'altra testimone sosteneva invece di aver assistito al prelevamento del nipote dalla casa e dell'uccisione dello stesso «crivellato di colpi». Un ultimo documento, agghiacciante, riguarda l'omicidio di un bambino, sempre per opera del Pepi e della sua banda, per il quale però non viene accusato al processo. Il padre aveva denunciato però l'accaduto alla questura lagunare. Il Pepi ordinò al ragazzino di correre verso un bunker nel quale si pensava fossero nascosti dei partigiani. Allontanatosi di poco, gli uomini del Pepi lo aveva assassinato scaricandogli alcuni colpi al cuore e alle spalle. Gli sgherri in aggiunta non lasciarono nemmeno la madre e la nonna accorrere verso il corpo senza vita del familiare, che venne recuperato dai militi «alla stessa maniera in cui si porta il cadavere di una qualsiasi bestia». Ivi, verbale dell'udienza e denuncia di Giulio Sbrogliò alla questura di Venezia, datato 22 maggio 1945.

<sup>482</sup> Il teste depose: «fui preso dalle bande nere, il Pepi era presente, ero con altro mio compagno [...]. Fummo spinti contro un argine e ci fu domandato quale fosse il nostro ultimo desiderio. Espressa l'ultima volontà di lasciare un saluto alla mamma i militi, Pepi presente, ci risero in faccia. Allontanatisi di pochi passi ci scaricarono i mitra addosso. Il mio compagno in seguito morì. Io ricevetti 5 colpi di mitra. Prima di perdere la conoscenza vidi che il Pepi venne a prendermi per i capelli accendendomi un cerino sul viso [...]. Poi udii un colpo di pistola che spararono sul mio compagno credo». Ibidem.

<sup>483</sup> Ibidem.

<sup>484</sup> “Non ricordo”, “non mi risulta”, “non è vero”, “non avvenne per mio intervento”, alcune delle risposte pronunciate dall'imputato.

<sup>485</sup> ASVe, sezione *CAS Venezia*, busta numero 1, fascicolo 3, anno 1945, cit., sentenza della Corte di Cassazione, datata 18 giugno 1945.



della Giustizia Togliatti<sup>486</sup>. Come avvenne in aula, anche nel giorno dell'esecuzione si presentò un pubblico prodigo di applausi vivacemente soddisfatto solo nel veder apparire il plotone d'esecuzione. E se si era pensato di vietare alle persone l'accesso al luogo, per evitare di eccitare il furore popolare, le violente proteste della folla obbligarono le autorità ad ammettere le decine di curiosi che erano accorsi per non perdersi il macabro spettacolo. Così, il 12 luglio 1945 alle 4.53 di mattina il Pepi, in un forte militare del Lido di Venezia, venne fucilato (assieme a Waifro Zani e Ernani Cafiero)<sup>487</sup>: giustizia era fatta.

#### 4. Considerazioni sul processo

È giusto ricordare concretamente, al di là dei fatti, attraverso quali norme la CAS incriminò e condannò il Pepi. I capi d'imputazione che possiamo ricavare da numerosi documenti contenuti all'interno del fascicolo e letti dal Presidente Migliardi il giorno del processo sono: l'art. 1 del D.L.L. n. 142 del 22 aprile 1945<sup>488</sup> in relazione all'art. 5 del D.L.L. n. 159 del 27 luglio 1944, unitamente anche all'art. 58<sup>489</sup> del Codice penale militare di guerra (CPMG), i quali gettavano le basi per l'impianto accusatorio generale di collaborazione rilevante con i nazisti dopo l'8 settembre '43; una collaborazione, si può leggere, volta a mantenere l'occupazione fino al 27 aprile '45. Infatti il Pepi avendo rivestito la carica di Capo dell'ufficio politico della Federazione fascista repubblicana di Venezia, ufficiale delle Brigate nere e avendo partecipato a numerose azioni di rastrellamento e rappresaglia ricadeva pienamente nello schema formulato dai decreti per una supposizione di responsabilità anche in assenza di prove. Tutto ciò che fosse stato aggiunto non poteva che accrescere le ragioni dell'accusa. I sette omicidi con l'aggravante della premeditazione che venivano giudicati in base agli articoli 110<sup>490</sup>, 575, 577 n. 3, 576 n.1 e 61 n. 2 del codice penale, non facevano che peggiorare la posizione del reo. La valutazione giuridica non lasciava dubbi e

---

<sup>486</sup> Del resto come aveva sostenuto lo stesso Togliatti, in un'altra occasione, si sottolineava la natura partitiva della giustizia di transizione: la pena di morte doveva essere eseguita onde evitare una rivolta popolare.

<sup>487</sup> Si consulti M. BORGHI, *Dall'insurrezione alla smobilitazione*, op. cit., pp. 66-68. Inoltre si segnala nella stessa opera l'indicazione all'articolo *Pepi Zani Cafiero giustiziati stamane al Lido*, in "Corriere Veneto", I, n. 64 (12 luglio 1945).

<sup>488</sup> Si veda *supra* capitolo precedente.

<sup>489</sup> "Aiuto al nemico nei suoi disegni politici" punibile con la pena della reclusione dai 10 ai 20 anni.

<sup>490</sup> "Concorso in reato".

faceva annotare nella sentenza: «la collaborazione è palese»<sup>491</sup>. Se però il pm nell'udienza aveva chiesto l'applicazione dell'art. 51<sup>492</sup> del CPMG la Corte decise di applicare l'art. 58 dello stesso codice poiché al tempo dei fatti il Pepi non rivestiva le funzioni elencate dall'art. 1 D.L.L. n. 142 come condizione per l'applicabilità degli artt. 51 e 54<sup>493</sup> CPMG. Quindi la pena congrua era ritenuta quella di 20 anni di reclusione<sup>494</sup>. E ancora la Corte decise di non applicare infine l'aggravante dell'art. 576 n. 1<sup>495</sup> del codice penale in relazione all'art. 61 n. 2<sup>496</sup> dello stesso codice, ma ribadì che sicura fosse tuttavia la premeditazione<sup>497</sup>. Per questo motivo i sette omicidi erano da punire allora con l'ergastolo previsto dall'art. 577<sup>498</sup> codice penale e in applicazione all'art. 72 dello stesso codice doveva infliggersi la pena di morte<sup>499</sup>. Di fronte a un impianto accusatorio così pesante l'avv. Camuto il 7 giugno '45 improvvisava una difesa di fronte alla Cassazione volta a rinviare, ad altra Assise, il giudizio. Affermava come fosse stato violato il codice di procedura penale poiché non erano stati sentiti nell'udienza i testimoni a difesa del Pepi<sup>500</sup> e altresì era stato sentito solo genericamente il suo assistito. In questo modo la sommarietà dell'istruttoria non aveva consentito di precisare le difese e la Corte avrebbe dovuto rinviare il dibattimento. In più si accusava la Corte stessa di erronea applicazione del diritto, ed in questo veniva indicato l'art. 577 c.p., che i giudici avevano ritenuto sussistente attraverso la premeditazione. Il Pepi invece lamentava la poca disposizione di tempo concessa al fine di studiare una difesa efficace e il giorno del processo anticipò di più di quindici anni la difesa che successivamente sarebbe stata proposta da Adolf Eichmann al processo di Gerusalemme, divenuto tanto noto grazie allo straordinario saggio di

---

<sup>491</sup> ASVe, sezione *CAS Venezia*, busta numero 1, fascicolo 3, anno 1945, cit., sentenza della CAS datata 2 giugno 1945.

<sup>492</sup> "Aiuto al nemico" punibile con la pena di morte.

<sup>493</sup> "Intelligenza o corrispondenza col nemico" punibile con la pena di morte.

<sup>494</sup> ASVe, sezione *CAS Venezia*, busta numero 1, fascicolo 3, anno 1945, cit., sentenza della CAS datata 2 giugno 1945.

<sup>495</sup> "Circostanze aggravanti" punibile con la pena di morte.

<sup>496</sup> "Circostanze aggravanti comuni".

<sup>497</sup> «Tutti gli omicidi rientrano in un preordinato disegno [...]. Non solo [...] sussisteva la volontà di uccidere, ma erano stati, con minuta cura, studiati predisposti e organizzati i modi e le forme della sua traduzione in atto». ASVe, sezione *CAS Venezia*, busta numero 1, fascicolo 3, anno 1945, cit., sentenza della CAS datata 2 giugno 1945.

<sup>498</sup> "Altre circostanze aggravanti" punibili con la pena all'ergastolo.

<sup>499</sup> Si concludeva che visti gli artt. 483 e 484 del codice di procedura penale, l'art. 1 D.L.L. n. 142 del 22 aprile 1945, l'art. 58 CPMG e gli artt. 110, 575, 577 n. 3 e 72 codice penale, il Pepi fosse colpevole e condannato alla pena capitale. ASVe, sezione *CAS Venezia*, busta numero 1, fascicolo 3, anno 1945, cit., sentenza della CAS datata 2 giugno 1945.

<sup>500</sup> Indicava su questo punto la violazione dell'art. 348, comma I c.p.p. in relazione all'art. 457, comma II c.p.p. Vedi, *ivi*, difesa dell'avvocato Camuto per la Cassazione, datato 7 giugno 1945.

Hannah Arendt, testimone del processo del 1961<sup>501</sup>. Infatti sia il Pepi sia il suo avvocato insistettero sul fatto che egli era stato un semplice esecutore di ordini, privo di qualsiasi possibilità di interferire nelle operazioni militari. Difese del genere venivano, nella maggior parte dei casi, soverchiate da accuse ben più specifiche e determinanti. Vanno poi menzionati due ulteriori aspetti sul quale il Pepi insisteva per la concessione delle attenuanti. Il primo consiste nella conferma della sua estraneità alle delazioni ed alle requisizioni in accordo coi nazisti:

il tedesco [...] si avvaleva delle indicazioni di quei buoni italiani che, bramosi di intascare la ricompensa del 10% sul valore della roba sequestrata, egoisticamente non si importavano del danno che essi venivano ad apportare all'economia nazionale<sup>502</sup>.

Questo tema ci riporta a tutte quelle delazioni di cui migliaia di italiani<sup>503</sup> furono tristi protagonisti al fine di denunciare ai comandi germanici non solo i beni materiali da requisire ma soprattutto i cittadini di religione ebraica<sup>504</sup>, i partigiani nascosti, e le famiglie che nascondevano sia gli uni che gli altri. L'altro punto riguarda un aspetto della difesa davvero paradossale: il Pepi non solo non doveva essere incriminato ma anzi doveva, a suo parere, essere considerato un vero difensore della Patria così come tutto il fascismo repubblicano. Così infatti affermava nella sua difesa:

sussiste il fatto che se l'Alta Italia non avesse avuto il governo fascista il tallone tedesco si sarebbe fatto sentire in modo molto maggiore mentre le spoliazioni degli averi nazionali sarebbero state quasi totali e non parziali com'è avvenuto<sup>505</sup>.

Sullo stessa linea va menzionato un altro celebre ufficiale, ben più importante del Pepi, che adottò sostanzialmente la stessa autodifesa: il maresciallo Graziani. Egli, ministro della Guerra della RSI e comandante in capo delle sue forze armate, ricordato per i trascorsi di metà anni '30 come il "macellaio d'Etiopia", nel dopoguerra aveva pubblicato un'opera, al fine di scagionarsi delle sue

---

<sup>501</sup> H. ARENDT, *La banalità del male*, Feltrinelli, Milano, 2019.

<sup>502</sup> ASVe, sezione CAS Venezia, busta numero 1, fascicolo 3, anno 1945, cit., difesa del Pepi indirizzata alla Procura generale della Corte d'Assise Straordinaria di Venezia.

<sup>503</sup> Si veda, tra i diversi saggi sul tema, M. FRANZINELLI, *Delatori. Spie e confidenti anonimi: l'arma segreta del regime fascista*, Mondadori, Milano, 2001.

<sup>504</sup> Per un'analisi più approfondita si veda *infra* "Pio Leoni. Benefattore o collaborazionista?".

<sup>505</sup> ASVe, sezione CAS Venezia, busta numero 1, fascicolo 3, anno 1945, cit., difesa del Pepi indirizzata alla Procura generale della Corte d'Assise Straordinaria di Venezia.

colpe numerosissime, edita a fine anni '40 e intitolata *Una vita per l'Italia: "Ho difeso la Patria"*<sup>506</sup>.

Aspetto che si può ricavare dal processo, e che ultimamente è oggetto di studi sempre più accurati, è il tema della violenza e della tortura di matrice fascista, nella sua fase repubblicana. Già si è ricordato in precedenza come il fascismo fin dai suoi primi anni avesse inaugurato una politica della violenza, ma l'accentuazione massima di tale pratica si ebbe dopo l'8 settembre<sup>507</sup>. In questo innovativi sono gli studi di Mimmo Franzinelli che ha svelato diverse pagine tra le più oscure della repressione dell'antifascismo<sup>508</sup>. Sul tema della violenza e della sua spettacolarizzazione nel dopoguerra si invertì la rotta della pubblicizzazione della morte operata dai fascisti. Se da una parte le piazze e le strade, durante la RSI erano stati i luoghi dove esibire i fucilati per renderli visibili alla popolazione<sup>509</sup> le CAS decisero di eseguire le (poche) condanne a morte individuando aree silenziose, strutture militari o strutture private lontane dagli occhi della folla<sup>510</sup>. Le stesse Assise straordinarie si posero in netto contrasto con il metodo adottato dai partigiani e dalle autorità del CLN, ovvero una giustizia in piazza di cui fu esemplare l'episodio di Piazzale Loreto<sup>511</sup>. In aggiunta se il fascismo aveva mirato a lasciare ore ed ore il cadavere del giustiziato esposto alla comunità, le Assise eseguirono le condanne sempre in orari poco frequentati, ad esempio all'alba. Certo, non sempre si riuscì ad eseguire la sentenza lontano dalla gente (come appunto nel caso Pepi), anche perché il CLN attraverso i suoi giornali pubblicizzava la sentenza, ma certamente non assisterono a questi episodi di violenza numerose persone. I poligoni di tiro in particolare furono individuati come luoghi simbolo della resa dei conti col fascismo, silenziosi e chiusi, in contrasto anche con le

---

<sup>506</sup> R. GRAZIANI, *Una vita per l'Italia: "Ho difeso la Patria"*, Garzanti, Milano, 1948. Più in generale parte della memorialistica saloina descrisse la RSI «come uno stato del tutto privo di autonomia che, lungi dall'essere collaborazionista, operò invece per il bene della patria mitigando il rigore di un'occupazione tedesca che altrimenti sarebbe stata ben più dura». L. BORDONI, *La sentenza Basile e il dibattito sul funzionamento delle Corti d'assise straordinarie lombarde*, op. cit., p. 59.

<sup>507</sup> T. ROVATTI, *Leoni vegetariani. La violenza fascista durante la RSI*, op. cit.

<sup>508</sup> M. FRANZINELLI, *Tortura. Storie dell'occupazione nazista e della guerra civile (1943-45)*, Mondadori, Milano, 2018.

<sup>509</sup> Si veda M. ISNENGI, *L'esposizione della morte*, op. cit., pp. 330-352.

<sup>510</sup> Mirco Dondi annota come la pena di morte delle CAS non fosse pubblica. M. DONDI, *La lunga liberazione*, op. cit., pp. 55-56.

<sup>511</sup> *Ibidem*.

aule di giustizia e le piazze aperte al pubblico, al trambusto e ricche di altoparlanti<sup>512</sup>. Nelle aule la dimensione pubblica della vicenda giudiziaria era privilegiata, la fucilazione “segreta” rispondeva invece alla necessità di scongiurare ogni sorta di istinto violento della comunità, in un periodo in cui la violenza stessa era la quotidianità<sup>513</sup>, che andava superata. Si trattava di esecuzioni che tra l’altro venivano eseguite e protette dalla folla attraverso uno spiegamento di militari notevole, per non permettere agli accorsi di accanirsi sulla salma. In tale modo il processo di normalizzazione volto a far cessare la pubblica esibizione della morte configurava «l’allestimento di una morte senza eccessi di brutalità» e «una sdrammatizzazione delle sentenze capitali»<sup>514</sup>: si cercò di comprimere il più possibile l’interesse del pubblico anche attraverso resoconti delle esecuzioni in poche righe nei giornali<sup>515</sup>.

### **Scena terza - Tra l’accusa e la difesa. Analisi di alcuni fascicoli processuali della CAS veneziana**

#### *1. Una difesa insolita*

Nel vaglio degli atti contenuti nei diversi fascicoli processuali, spicca certamente per acume una difesa stilata da un avvocato operante a Roma, Arveno Trotta, legale in Cassazione della collaborazionista Leder Trevisan, condannata con sentenza della CAS veneziana alla pena di 20 anni di reclusione in data 20 luglio 1945 (anche se successivamente la stessa beneficiò dell’amnistia Togliatti e venne scagionata dalla Cassazione con sentenza 23 agosto 1946)<sup>516</sup>. Prima di presentare alcune sezioni dei due documenti di difesa, redatti tra la fine di gennaio e i primi giorni di febbraio 1946 dall’avv. Trotta, riporto brevemente le vicende e i capi d’imputazione presenti in questo fascicolo. L’imputata, amante di un personaggio di spicco delle forze armate locali, di nome Ettore Aratano (commissario politico del PFR di Mestre e comandante di Brigata nera)<sup>517</sup>, era stata

---

<sup>512</sup> Cfr. A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 179-184.

<sup>513</sup> Si consulti M. DONDI, *La lunga liberazione*, op. cit., pp. 55-56.

<sup>514</sup> *Ibidem*.

<sup>515</sup> *Ibidem*.

<sup>516</sup> ASVe, sezione *CAS Venezia*, busta numero 2, fascicolo 41, anno 1945, imputato Leder Trevisan.

<sup>517</sup> Ivi, verbale dell’interrogatorio dell’imputata nella sede dell’ufficio politico del CLN di Mestre, atto datato 30 maggio 1945.

impiegata dal distretto dopo l'8 settembre 1943 al servizio di pulizia. Con queste mansioni aveva conosciuto l'Aratano che, a seguito delle loro relazioni intime, l'aveva inserita nel '44 all'ufficio dattilografi. Nel dicembre dello stesso anno la Trevisan entrò a far parte della segreteria del fascio di Mestre, fino al marzo successivo. Un mese prima della Liberazione la Trevisan si era arruolata nel corpo ausiliarie mantenendo tale carica fino al 27 aprile. Giunta l'ora della fine della guerra, l'Aratano era fuggito in macchina dalla città abbandonando la propria amante al suo destino; così la Trevisan venne catturata dai partigiani il 29 aprile, incarcerata, interrogata e sottoposta alla pratica del taglio dei capelli<sup>518</sup>. La stessa venne chiamata a giudizio dalla CAS veneziana il 20 luglio 1945 per rispondere delle accuse di collaborazione attiva coi tedeschi, ed in particolare per aver preso parte, munita di armi e bombe a mano, ad un rastrellamento in provincia di Venezia risalente al 22 aprile '45. Infine gravavano su di lei pesanti accuse di sevizie, praticate ad alcuni partigiani interrogati<sup>519</sup>. Come nel caso Pepi, anche la Trevisan lasciò deposizioni confuse e contrastanti nel corso dei diversi interrogatori a cura del CLN, della questura e dell'Assise. Questo motivo, aggiunto da una parte a numerose testimonianze a carico, e dall'altra alla debole difesa dell'avv. Agusson, fece sì che la CAS non ebbe difficoltà nel condannare severamente l'imputata. All'avv. Trotta toccò il compito di scagionare la condannata di fronte alla Cassazione. In un documento datato 27 gennaio 1946 esordiva affermando che pur essendo i decreti legislativi luogotenenziali validi per il territorio di governo regio non si poteva dire altrettanto per quello dell'Italia settentrionale. Il re e il maresciallo Badoglio erano infatti fuggiti al Sud, e l'applicazione dei decreti al Nord non sarebbe stata possibile poiché l'amministrazione in quei luoghi non era competenza né del Regno del Sud né degli Alleati. Inoltre gli stessi decreti ovviamente non erano stati pubblicati dal governo nazifascista e, di conseguenza, non potevano essere né conosciuti né osservati dagli abitanti. L'applicazione della pena successiva non era che una violazione al principio della irretroattività della legge. Quindi una duplice erronea applicazione delle norme da parte della CAS di Venezia, in quanto sussisteva

---

<sup>518</sup> Ibidem.

<sup>519</sup> Ivi, verbale della sentenza della CAS, datato 20 luglio 1945.

un problema di extraterritorialità e di irretroattività della legge, che non concedeva alcuna possibilità di imputazione. Ad esempio, il citato decreto n. 159, era inapplicabile: *nullum crimen sine lege*; il decreto stesso violava le norme giuridiche e perciò era antiggiuridico e contrario alla giustizia<sup>520</sup>. Del resto se da una parte re Vittorio Emanuele III non aveva riconosciuto la RSI come legittimo potere, altrettanto illegittimo veniva indicato lo stesso governo del Sud da parte dei repubblicani. A tal proposito l'avvocato sottolineava: «solo Dio sa quale siano i veri italiani e quali i rinnegati italiani»<sup>521</sup>. Estrapolando una minima porzione del testo si può leggere:

Con ciò difettava a quelle norme un elemento essenziale del diritto oggettivo, cioè la coeva possibilità di sanzione, la quale sola conferisce il carattere della giuridicità ad una norma, e contraddistingue la norma giuridica da ogni altra specie di norma (morale, etica ecc.);] quei c.d. Decreti Legislativi Luogotenenziali pertanto non costituivano in quel territorio e all'epoca del fatto imputato norme giuridiche propriam[ente]. dette, e quindi la loro eventuale inosservanza non era né poteva costituire un illecito penalmente perseguibile. Né una successiva giuridicità può conferire un effetto retroattivo e di maggiore estensione territoriale ad una norma che originariamente in modo assoluto non era norma giuridica e relativamente aveva una efficacia territoriale minore: una simile norma non può regolare fatti anteriori alla sua giuridicità od extraterritorialità] rispetto all'originario territorio ove essa vigeva, per la ragione preminente che la mancanza in essa dell'elemento essenziale costituito dalla giuridicità concretizzantesi nella possibilità attuale della sanzione in caso di violazione non fa assurgere quella norma ma alla dignità di diritto, oltre che per le ragioni concomitanti dell'irretroattività della legge [...] e della territorialità della legge penale [...]<sup>522</sup>.

Pertanto, proseguiva l'avvocato, la «pseudolegislazione»<sup>523</sup> antifascista che contemplava i delitti contro la fedeltà e la difesa dello Stato e puniva il tradimento attraverso l'art. 58 CPMG, nonché il favoreggiamento del nemico, non poteva competere in un territorio dove la RSI «esplicava una effettiva concreta autorità di Stato "italiano" nei luoghi abbandonati dal Governo regio»<sup>524</sup>. In più l'avvocato aggiungeva che gli abitanti del Nord «di purissima fede italiana, a prova di bomba atomica»<sup>525</sup>, [...] fecero volontariamente adesione ad una sovranità italiana effettiva per il ritenuto

---

<sup>520</sup> Ivi, difesa dell'avv. Trotta per la Cassazione, datata 27 gennaio 1946.

<sup>521</sup> Ibidem.

<sup>522</sup> Ibidem.

<sup>523</sup> Ibidem.

<sup>524</sup> Ibidem.

<sup>525</sup> Macabra metafora considerando che erano passati appena cinque mesi circa dal lancio delle due bombe atomiche sul Giappone.

bene dell'Italia»; per questo motivo andavano distinti coloro che avevano agito a fin di bene per la RSI per non tradire la Patria.

In seguito alla parte più generale, legata al diritto, l'avv. Trotta entrava nel merito della vicenda, riproponendo la mancanza di colpevolezza della sua assistita per intervento passivo, inattivo, al rastrellamento del 22 aprile 1945. Del resto egli stesso affermava che la Trevisan era una giovane ventenne curiosa e innocua essendo entrata appena nell'ultimo mese come ausiliaria al servizio della Repubblica sociale italiana. Inoltre aggiungeva che i tedeschi erano già in ritirata al momento del rastrellamento. Quest'ultimo aspetto a mio avviso più che disculpare la donna ne peggiorava la sua posizione: essendo i tedeschi davvero sulla via della fuga, non sussisteva più alcun obbligo tassativo di rastrellare la provincia. Se ne deduce che l'azione terroristica nella campagna veneziana era stata quindi una scelta indipendente presa in tutta libertà dai vertici repubblicani e la partecipazione ad essa andava considerata ancor più colpevolizzante<sup>526</sup>. Se la Trevisan durante l'udienza della CAS veneziana affermava di aver partecipato al rastrellamento solo per curiosità, l'avv. Trotta in un secondo documento per la Cassazione, datato 2 febbraio '46, indicava come la ragazza fosse stata costretta per ordine ed imposizione<sup>527</sup>; quindi un'evidente incongruenza. Sul tema delle torture si giungeva ad un triplo paradosso: il primo consisteva nel non negare le torture, ma nel sostenere come esse non potessero essere considerate un atto di collaborazionismo. Il secondo riguardava la qualità delle torture indicate come lievi percosse ai danni di una donna (in verità attuate con attrezzi di tortura, come documentava il processo attraverso alcune testimonianze), le quali secondo la difesa non dovevano essere indicate come feroci sevizie, crudeli e spietate. Il terzo paradosso derivava dal fatto che il nemico fosse in ritirata, e quindi la volontà di seviziare era stata liberamente attuata dalle autorità della RSI. Se è vero che i decreti legislativi punivano il collaborazionismo, questi elementi confermavano però che la RSI avesse operato certamente non al fine di difendere la patria dai nazisti, ma in piena collaborazione con essi, ed anzi,

---

<sup>526</sup> Ecco una prova di come i collaborazionisti non fossero solo costretti a eseguire ordini dei tedeschi, ma agissero in talune occasioni pure in totale indipendenza.

<sup>527</sup> ASVe, sezione CAS Venezia, busta numero 2, fascicolo 41, anno 1945, cit., difesa dell'avv. Trotta per la Cassazione, datata 2 febbraio 1946.



peggio, in libera e violenta autonomia anche dopo la ritirata tedesca. L'avvocato in ogni caso invocava l'applicazione delle attenuanti generiche per una ragazza orfana che era stata costretta dalle necessità di mantenimento della famiglia a lavorare sotto il fascismo. In conclusione è utile però sottolineare, riprendendo alcuni studi relativi al Processo di Norimberga, che se da una parte le norme del diritto avrebbero potuto dar ragione all'avv. Trotta e scagionare almeno parzialmente l'imputata, è possibile che l'Assise veneziana avesse anticipatamente delineato le motivazioni in seguito adottate dal giudice americano Robert H. Jackson al processo di Norimberga il quale affermava che la Corte tedesca avrebbe punito gli atti considerati crimini fin dai tempi di Caino<sup>528</sup>. Si trattava, come ha sostenuto Yves Ternon (a proposito di Norimberga, ma con un'osservazione applicabile anche alla sentenza della CAS), di una «limitazione del principio di legalità mediante l'etica [che] consacrava il diritto naturale come un diritto sovralegale, un diritto della ragione»<sup>529</sup>.

## 2. Pio Leoni. Benefattore o collaborazionista?

Il primo atto davanti al quale ci si trova, aprendo l'incartamento di Pio Leoni<sup>530</sup>, è la sentenza di Cassazione di Roma, datata 23 agosto 1946, che dichiarava il reato estinto per amnistia annullando senza rinvio la sentenza emessa dalla CAS di Venezia il 22 giugno 1945 (la quale lo aveva precedentemente condannato a 27 anni di reclusione), e ordinandone la scarcerazione<sup>531</sup>. Il fascicolo stesso ci fornisce, negli atti degli interrogatori, numerosi dati biografici sul Leoni<sup>532</sup>: nato il 16 febbraio 1899 a Viareggio, l'imputato si era iscritto ai Fasci italiani di combattimento il 15 novembre 1919; aveva quindi assunto la qualifica di squadrista, Sciarpa Littorio e Marcia su

---

<sup>528</sup> Per la citazione completa del giudice Jackson si rimanda al saggio di P. PEZZINO, *Processare il nemico? I tribunali militari in Italia dopo la Seconda guerra mondiale*, in C. NUBOLA, P. PEZZINO, T. ROVATTI, (a cura di), *Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia. I processi presso le Corti d'assise e nei tribunali militari*, Il Mulino, Bologna, 2019, pp. 361-386.

<sup>529</sup> Y. TERNON, *Lo stato criminale. I genocidi del XX secolo*, Corbaccio, Milano, 1997, p. 30.

<sup>530</sup> ASVe, sezione CAS Venezia, busta numero 1, fascicolo 19, anno 1945, cit.

<sup>531</sup> Ivi, sentenza di amnistia della Cassazione, datata 23 agosto 1946.

<sup>532</sup> Cfr. S. LEVIS SULLAM, *La rinascita del partito fascista a Venezia (1943). Cronaca e spunti interpretativi*, in «Venetica», vol. XII, 5, 1996, p. 132.

Roma<sup>533</sup>. Nel 1935 Leoni si era arruolato nella Milizia volontaria di sicurezza nazionale (MVSN), ovvero le camicie nere, col grado di milite al fine di partecipare in questa veste alla campagna d’Etiopia, alla quale effettivamente prese parte nella divisione d’assalto “Montagna”<sup>534</sup>. Iscrittosi al PNF fin dagli anni ’20, dichiarava di aver rivestito le seguenti cariche politiche: nel 1926 o 1927 segretario del GUF (Gruppi universitari fascisti) di Venezia e nel 1929 funzionario addetto allo sport dei fasci giovanili, in seguito alla chiamata del segretario del partito Giurati<sup>535</sup>. L’8 settembre ’43 si trovava al Deposito della IX Legione Artiglieria Contraerea, ed iscrittosi il «10 settembre al PFR»<sup>536</sup> ottenne a metà novembre l’incarico di Segretario federale di Venezia<sup>537</sup>. Fin dai primi interrogatori del maggio ’45 l’imputato si definiva in pessimi rapporti, durante la guerra, col prefetto Cosmin che veniva descritto come persona violenta. Sosteneva, inoltre, che i rapporti intercorsi tra lui e le autorità germaniche fossero stati puramente formali. Aveva infatti avvicinato il colonnello Göering solo quattro volte in occasione della sua venuta a Venezia e in occasione di altre manifestazioni<sup>538</sup>. È indubbio che questo particolare ce lo presenti invece come piuttosto legato alle autorità naziste poiché certamente non tutti potevano avere avuto rapporti con Göering, a lungo considerato il numero due del Reich. Dichiaratosi completamente estraneo ai fatti del 7-8 luglio ’44 (fucilazione di tredici partigiani sulle macerie di Ca’ Giustinian, a seguito di un attentato contro il comando provinciale della GNR), Leoni testimoniava che durante la sua segreteria non si erano verificati casi di sevizie tranne l’applicazione di olio di senape ad un solo interrogato, ma per quest’episodio la responsabilità veniva addossata ad un sottoufficiale tedesco delle SS. Anzi, il Leoni si dichiarava un fervente oppositore di tali pratiche di tortura, in modo così deciso da essere riconosciuto in città per la sua opera di temperanza e moderazione tra i cittadini; questa sua

---

<sup>533</sup> ASVe, sezione *CAS Venezia*, busta numero 1, fascicolo 19, anno 1945, cit., interrogatorio dell’imputato alla questura di Venezia, datato 26 maggio 1945.

<sup>534</sup> Ibidem.

<sup>535</sup> Ibidem.

<sup>536</sup> Ibidem. Non è certo, a onore del vero, quando il Leoni si iscrisse al PFR poiché questo riferimento è chiaramente errato: non è infatti possibile che egli si fosse iscritto il 10 settembre poiché a quella data Mussolini era ancora imprigionato a Campo Imperatore e doveva ancora raggiungere la Germania e da qui nuovamente l’Italia, ricostruendo così il fascismo. Il PFR venne fondato formalmente solo il 23 settembre ’43.

<sup>537</sup> ASVe, sezione *CAS Venezia*, busta numero 1, fascicolo 19, anno 1945, cit., interrogatorio dell’imputato alla questura di Venezia, datato 26 maggio 1945.

<sup>538</sup> Ibidem.

clemenza, diceva, gli aveva procurato l'inimicizia degli squadristi che avevano cominciato a definirlo «molto Pio e poco Leoni», fino ad assegnargli il soprannome di «Pio Pecora»<sup>539</sup>. In un successivo interrogatorio del 28 maggio '45 venivano chiariti altri aspetti. Leoni dichiarava di aver partecipato a tre rastrellamenti, ma a sua discolpa affermava innanzitutto di aver fatto il possibile al fine di moderare ed impedire il verificarsi di fatti di sangue e in aggiunta asseriva che le operazioni in provincia erano state dirette ed ordinate da un ufficiale tedesco, il comandante Gaal. Si dichiarava, ovviamente, innocente sia per i fatti di Villotta di Chions, sia per quelli di Cavarzere. In questi ultimi avvenimenti le responsabilità venivano fatte ricadere dal Leoni sul Pepi, sul questore De Larderel, sul comandante Saedlitz ed su altri militi repubblicani<sup>540</sup>. Da questi interrogatori l'imputato appare come un personaggio di spicco della RSI, ma mite e benevolo piuttosto che crudele ed esaltato. Quest'immagine, tutt'altro che veritiera, apparirebbe però confermata, almeno ad un'analisi superficiale, da altri atti contenuti nel fascicolo. In particolare vanno citate alcune testimonianze, a favore, che dipingono il Segretario federale di Venezia come un "benefattore" più che un criminale. Esse vennero depositate il giorno del dibattimento, il 22 giugno 1945. Alle ore 10.30 della mattina il Presidente della Corte, Orazio Scacciati, lesse i capi d'imputazione: collaborazione attiva col tedesco invasore - anche in base alla sua carica di vertice locale del partito fascista repubblicano -, volta al mantenimento dell'occupazione dell'Italia settentrionale, partecipazione a rastrellamenti, tolleranza nei confronti di interrogatori compiuti con sevizie, opera di propaganda a favore dei fascisti e della denuncia di traditori, concorso in arresto e uccisione di patrioti e intrattenimento di buoni rapporti con le autorità militari germaniche per diversi mesi<sup>541</sup>. Imputazioni pesanti e molteplici che però apparivano in contrasto coi numerosi testimoni convocati, presenti grazie all'intervento dell'avvocato del Leoni Giovanni Miagostovich (sostituto del precedente avv. designato Italo Virota). Matilde Zanon descriveva il Leoni come salvatore di suo figlio perché era intervenuto senza alcuna sollecitazione a bloccare la condanna a morte del ragazzo

---

<sup>539</sup> Ibidem.

<sup>540</sup> Ivi, interrogatorio dell'imputato, datato 28 maggio 1945.

<sup>541</sup> Ivi, sentenza della CAS di Venezia, datata 22 giugno 1945 e atto del Procuratore generale del Regno presso la CAS.

emessa dal Tribunale straordinario militare germanico. Per lo stesso motivo anche Egle Costantini deponava a favore del Leoni, intervenuto per salvare dalla condanna capitale il nipote. Ma non era finita qui: Giuseppe Boscolo sosteneva di essere stato arrestato e ferocemente percosso dal capitano Waifro Zani e scarcerato grazie al provvidenziale intervento del Segretario federale sopracitato. Lo stesso Boscolo veniva salvato per una seconda volta dal Leoni, in quanto era stato destinato all'internamento in Germania. Una sorte non dissimile veniva descritta dagli avvocati Dino Vighi e Giaquinto Giobatta e dalla contessa Francesca Tonetti, tutti scarcerati grazie all'intervento di Pio Leoni. Ancora altri tre testimoni per uguali motivi (annullamento di arresti e condanne a morte) deponavano a suo favore. A ciò si aggiungeva la testimonianza dell'imputato, il giorno stesso del processo, in cui lo stesso ribadiva: «escludo qualsiasi collaborazione diretta, anzi, la mia opera fu sempre improntata a fronteggiare non solo l'autoritarismo tedesco ma anche l'intransigenza della autorità fasciste»<sup>542</sup>. Una difesa che ricorda le già citate autoassoluzioni rispettivamente del Pepi e del generale Graziani che sottolineavano l'importanza dell'iscrizione al partito repubblicano per difendere la patria dalla ferocia tedesca. Il suo ribadito atteggiamento altruistico ed in contrasto con i militi fascisti era poi sostenuto da un ulteriore episodio: un giorno a S. Marco «fui schiaffeggiato da elementi della X Mas»<sup>543</sup>, affermava, e proseguiva descrivendo lo scontro avuto a Ca' Littoria con dei militi: «se avete coraggio ammazzatemi ma io tenterò sempre di impedire soprusi e assassinii»<sup>544</sup>.

Questa immagine di benefattore viene progressivamente contrastata da prove ed avvenimenti che sottolineano il reale ruolo del personaggio analizzato. Innanzitutto la sua posizione di Segretario federale ed i suoi legami con i tedeschi confermano quanto egli fosse legato al regime fascista repubblicano ed avesse collaborato più che attivamente all'occupazione tedesca; questo era già sufficiente per poterlo condannare attraverso l'applicazione degli articoli previsti dai decreti legislativi (in particolare mediante l'art. 1 decreto legge n. 142). Tra l'altro il Leoni aveva aderito

---

<sup>542</sup> Ivi, deposizione dell'imputato al processo, datato 22 giugno 1945.

<sup>543</sup> Ibidem.

<sup>544</sup> Ibidem.

alla RSI nell'immediato momento della sua costituzione, il che non poteva che confermare il suo sostegno al fascismo. Ulteriormente a carico erano le prove dei rastrellamenti e la compartecipazione a sevizie praticate ai prigionieri nella sede di Ca' Littoria. Un documento stilato dal Leoni, nonché firmato dallo stesso, e datato 19 gennaio 1944 (in piena rinascita fascista), conferma la sua attiva volontà di vendicare l'arresto del duce e il tracollo del partito nell'estate del '43. Egli infatti in questo atto di propaganda, indirizzato a «tutti i fasci della provincia di Venezia»<sup>545</sup>, aveva intimato agli amici «camerata» di far pervenire «in modo tassativo alla Federazione» tutti i nomi dei «traditori e sabotatori del Fascismo, iscritti e non iscritti al Partito, nel periodo dal 25 luglio all'8 settembre [1943]», «in vista dell'inizio dei lavori del Tribunale Straordinario Provinciale»<sup>546</sup>. Rammentava che ogni atto di omertà era da considerare un «tradimento alla Causa della Rivoluzione»<sup>547</sup>. Ciò, unitamente alla sua iscrizione, non può che documentare e ribadire una forte adesione agli ideali della RSI e quindi alla collaborazione coi nazisti. Un'altra prova del ruolo del Leoni durante la guerra è da individuarsi in una lettera scritta da Luigi Ferroni, cittadino veneziano figlio di una vittima di violenze operate dal Segretario, all'Assise della città lagunare il giorno prima del processo. In essa lo scrivente annotava come il Leoni avesse «fatto della violenza un sistema di vita»<sup>548</sup>. Proseguiva appuntando:

Conoscete il “Diario di uno squadrista” di un certo Vi[c]entini? E' un libro istruttivo che dovrebbero conoscere tutti coloro che oggi sono chiamati a giudicare i fascisti[;] in questo libro sono segnalate con meticolosa cura tutte le nobili azioni compiute dal redattore del diario e dai suoi degni “camerati”. Il nome di Pio Leoni è ripetuto in molte pagine ove si parla di brillanti azioni a Venezia e fuori. Non c'è bisogno di ricordare che queste azioni significassero sempre qualche nuova vittima delle squadre. Ma qualche episodio è ignorato dal raccoglitore: quello riguardante la *massacratura* subita da mio padre a Chioggia [.]<sup>549</sup>

---

<sup>545</sup> Ivi, atto del Partito fascista repubblicano Federazione dei fasci di Venezia, stilato e firmato da Pio Leoni, datato 19 gennaio 1944.

<sup>546</sup> Ibidem.

<sup>547</sup> Ibidem.

<sup>548</sup> Ivi, lettera d'accusa, ai danni di Pio Leoni, di Luigi Ferroni alla CAS di Venezia, datata 21 giugno 1945.

<sup>549</sup> Ibidem.

solo perché membro socialista. Bersagliato da un attacco alle spalle per mano del Leoni, il padre del giovane era stato letteralmente «randellato alla nuca»<sup>550</sup> in zona Rialto; (e a distanza di tempo era deceduto). Lo stesso Ferroni concludeva con alcune frasi davvero significative che non possono non essere qui citate per la loro importanza:

Piccole cose, signori giurati e signor presidente, piccole cose che impallidiscono rispetto alle cose più recenti nei quali è coinvolta la responsabilità di quest'uomo. Ma sono questi episodi che hanno consentito al fascismo di affermarsi terrorizzando e insanguinando le contrade di Venezia e dell'Italia, prima, e di tutta l'Europa poi<sup>551</sup>.

Da questa deposizione si comprendono dunque non solo le caratteristiche costitutive del fascismo fin dalle origini, in particolare sul piano della violenza, ma le gravi responsabilità di un Segretario politico attivo non in ambito amministrativo ma in quello della violenza fisica. Il Leoni aveva per anni letteralmente «insanguinato le strade di Venezia»<sup>552</sup>. L'ultimo aspetto che confermerebbe la correttezza della sentenza di condanna della CAS, ma che viene completamente taciuto dall'Assise veneziana stessa, riguarda un tragico avvenimento: la retata di ben 160 ebrei di Venezia (uomini, donne, anziani e bambini) avvenuta la sera del 5 dicembre 1943<sup>553</sup>. Una vicenda drammatica che segnò irreversibilmente la comunità ebraica veneziana e gettò disonore non solo sulle autorità repubblicane e sul Segretario federale Leoni ma anche sulla popolazione del capoluogo veneto, che non intervenne per fermare l'arresto dei concittadini (e la loro successiva deportazione prima a Fossoli di Carpi e poi al campo di concentramento di Auschwitz)<sup>554</sup>. Anzi, alcuni abitanti furono i delatori<sup>555</sup> della retata e quindi impietosi carnefici<sup>556</sup> di amici e conoscenti<sup>557</sup>. Va menzionato però

---

<sup>550</sup> Ibidem.

<sup>551</sup> Ibidem.

<sup>552</sup> Ibidem.

<sup>553</sup> Si consulti S. LEVIS SULLAM, *I carnefici italiani*, op. cit., pp. 9-14.

<sup>554</sup> Colpevoli non furono solo i carabinieri, i membri della milizia o quelli della GNR, ma i cittadini nel complesso che resero possibile tale fatto. Dall'impiegato e le dattilografe che compilarono le liste delle vittime, a coloro eseguirono l'ordine di requisire i beni degli arrestati; da chi guidò il camion con i prigionieri a chi sorvegliò le celle. La «catena delle responsabilità», «talora apparentemente innocue» come per i cittadini «che stettero a guardare o volsero lo sguardo altrove», coinvolse la popolazione (con diverse responsabilità) e rese possibile tutta una catena che portò a un genocidio. Si veda ibidem.

<sup>555</sup> In particolare sulla delazione dei cittadini ebrei si segnala M. FRANZINELLI, *Delatori. Spie e confidenti anonimi*, op. cit., pp. 166-201. Questo capitolo viene intitolato dall'autore "5000 lire per un ebreo": la delazione infatti veniva ricompensata con una cifra in denaro.

che la CAS non condannò il Leoni per quest'ultima responsabilità di compartecipe al rastrellamento poiché l'aver agito contro gli ebrei in azioni di arresto, deportazione, delazione, fu raramente e difficilmente valutato come capo d'imputazione, ed anzi il più delle volte queste colpe furono completamente passate sotto silenzio e dimenticate<sup>558</sup>. Simon Levis Sullam specifica questo aspetto rammentando:

Nessuno fu processato nel dopoguerra per la partecipazione alla politica antiebraica del fascismo: né quella risalente al 1938, né quella della Repubblica sociale italiana; in pochissimi casi eventuali responsabilità vennero considerate tra i capi d'imputazione minori. Generalmente la persecuzione degli ebrei non venne ritenuta un reato o una colpa specifica, né un'aggravante di altri reati, nel più ampio contesto di una complessiva sottovalutazione delle responsabilità del fascismo italiano del Ventennio e di Salò<sup>559</sup>.

Sullo stesso tema Bolzon e Verardo affermano:

Mancava infatti nella codificazione delle leggi speciali un riferimento esplicito ai crimini perpetrati per ragioni razziali e risultò quindi esclusa ogni specifica relativa al tema della deportazione e della requisizione dei beni appartenenti agli ebrei<sup>560</sup>.

Nemmeno a Roma le Assise sanzionarono in maniera particolare le forme di persecuzione razziale<sup>561</sup>. Se rari processi delle CAS videro come marginalissimi capi d'imputazione i reati di persecuzione razziale (che non ebbero però alcun peso rilevante nelle sentenze), va sottolineato, attraverso le parole di Paolo Pezzino, che «nessun processo fu basato esclusivamente sull'accusa di

---

<sup>556</sup> Si consulti S. LEVIS SULLAM, *I carnefici italiani*, op. cit., pp. 100-109. Riporto una porzione di testo dell'autore a mio avviso paradigmatica. «La delazione riguardò innanzitutto centinaia di italiani non ebrei che intravedevano la possibilità di arricchirsi o di vendicarsi, o di togliere di mezzo un ostacolo nella propria vita professionale o quotidiana. Un elevatissimo numero di arresti e di sequestri o confische di beni fu legato a una denuncia personale o anonima». La guerra civile, «che per definizione contrappone violentemente in uno scontro fratricida, e la situazione genocidaria che definisce e identifica un nemico interno, ne dichiara l'inferiorità e l'estraneità, ne autorizza la persecuzione, ne legittima la vittimizzazione» comportò «un nuovo sistema di norme che [impose] [...] l'uso della violenza persino contro il proprio vicino di casa, il proprio conoscente o amico».

<sup>557</sup> Spesso erano proprio i collaborazionisti italiani a mettere al servizio delle SS naziste le informazioni anagrafiche, politiche ed economiche raccolte sugli ebrei residenti in città. Si veda su tale tema (focalizzato prevalentemente sulla città di Trieste) il saggio di I. BOLZON, F. VERARDO, *Profittatori di guerra. i crimini contro gli ebrei nei processi della Corte d'Assise Straordinaria di Trieste (1945-1947)*, in «Contemporanea», 4, (2018), pp. 533-558.

<sup>558</sup> Una delle CAS più sensibili alla punizione dei collaborazionisti rei di persecuzione razziale fu quella triestina. In città risiedettero, durante la guerra, migliaia di cittadini ebrei che vennero traditi dai loro concittadini, denunciati alle autorità naziste e infine deportati tra la Risiera di San Sabba ed i campi di concentramento tedeschi. Un aspetto che va sottolineato è che anche in un'Assise così attenta a perseguire questa tipologia di reato, alla prova dei fatti l'organo giudiziario, vincolato da una legislazione speciale, si scontrò con una evidente difficoltà nel condannare, e la maggior parte dei processi terminarono con assoluzioni per insufficienza di prove. Si veda ivi, pp. 535-546.

<sup>559</sup> S. LEVIS SULLAM, *I carnefici italiani*, op. cit., pp. 111-112.

<sup>560</sup> I. BOLZON, F. VERARDO, *Profittatori di guerra*, op. cit., p. 542.

<sup>561</sup> Cfr. A. OSTI GUERRAZZI, *Caino a Roma. I complici romani della Shoah*, Cooper Editore, Roma, 2005, p. 20.

aver partecipato allo sterminio degli ebrei»<sup>562</sup> in Italia. Per questo, riprendendo ancora Simon Levis Sullam, si può affermare che proprio nelle aule di giustizia ebbe inizio la «diminuzione, mimetizzazione e cancellazione delle responsabilità italiane nel razzismo antisemita e poi nel genocidio degli ebrei»<sup>563</sup>. Anzi lo stesso autore afferma che

In seguito al mancato riconoscimento di colpe specifiche per atti connessi alla persecuzione antiebraica, si determinò una completa sottovalutazione di quella politica e, come per altri reati del periodo fascista, un “vuoto conoscitivo” innanzitutto sul piano giudiziario (una situazione parzialmente analoga si determinò sul piano internazionale nel dopoguerra al processo di Norimberga, dove i crimini dell’Olocausto furono scarsamente considerati nelle loro particolari e inedite intenzioni e natura, data la preminente attenzione ai crimini contro la pace e ai crimini di guerra)<sup>564</sup>.

In questo modo la mancata condanna dei persecutori

Contribuì a indebolire una più generale condanna del fascismo e perciò a formare quell’immagine positiva e benevola dell’italiano che, a partire dal dopoguerra, si affermò in modo crescente e ancora oggi, anche per effetto di altri fattori di lungo periodo, spesso prevale<sup>565</sup>.

Ulteriore prova di quanto le sentenze veneziane tacciano sulla persecuzione degli ebrei<sup>566</sup> è data dal fatto che l’Assise lagunare condannò solo un imputato attraverso questa motivazione dei 454 giudicati nel biennio 1945-1947. Il processo qui citato è quello contro Alberto Santello<sup>567</sup>: l’imputato era stato un membro delle Brigate nere e doppiogiochista nella denuncia dei partigiani nonché delatore di un cittadino ebreo, Giorgio Sinigaglia. Nella sentenza della CAS, che lo condannava a 8 anni di reclusione, si percepisce che la prova compromettente per la quale lo si puniva non riguardava solo ed esclusivamente l’aver denunciato impietosamente alle SS naziste un padre di famiglia condannandolo alla deportazione nel campo di concentramento di Bolzano dopo averlo picchiato per sette notti consecutive, ma anche l’aver indossato la divisa delle Brigate

---

<sup>562</sup> C. NUBOLA, P. PEZZINO, T. ROVATTI, *Giudici, criminali di guerra, collaborazionisti*, op. cit., p. 12. La porzione di testo, al paragrafo 1, è stata scritta da Paolo Pezzino, come risulta in una nota degli autori.

<sup>563</sup> Si veda S. LEVIS SULLAM, *I carnefici italiani*, op. cit., pp. 114.

<sup>564</sup> Ivi, pp. 113-114.

<sup>565</sup> Ivi, p. 114, e più in generale pp. 114-119 riguardanti la cancellazione delle colpe della Seconda guerra mondiale degli italiani. Sul tema si segnala anche F. FOCARDI, *Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle colpe della seconda guerra mondiale*, Laterza, Bari, 2013 e A. DEL BOCA, *Italiani, brava gente?*, Beat Editore, Milano, 2014.

<sup>566</sup> Cfr. M. BORGHI, *Dall’insurrezione alla smobilitazione*, op. cit., p. 82. L’autore afferma specificamente che «sulla persecuzione degli ebrei, a Venezia particolarmente dolorosa, si stese una spessa coltre di silenzio».

<sup>567</sup> ASVe, sezione CAS Venezia, busta numero 2, fascicolo 45, anno 1945, imputato Alberto Santello.



nere<sup>568</sup>. Anche in questo caso quindi era necessario per la Corte affiancare almeno un altro reato aggiuntivo oltre a quello di persecuzione razziale. In aggiunta, come se non bastasse, la sentenza stessa stilata dai giudici riprendeva un lessico palesemente razzista poiché descriveva il Sinigaglia un «cittadino di razza ebraica»<sup>569</sup>. Per il Leoni le cose furono ancor più eclatanti e drammatiche poiché la condanna non riguardò per nulla i fatti relativi alla retata; un risultato già di per sé grave e tragico, reso ancor più ingiusto dal fatto che l'imputato attraverso la sentenza della CAS godette delle attenuanti generiche<sup>570</sup>, richieste dall'avv. Miagostovich ed accordate, e si salvò, grazie ad esse, dalla condanna alla pena di morte prevista dall'art. 51 del CPMG ottenendo invece la reclusione a 27 anni. La scarcerazione a seguito dell'amnistia completò un quadro già compromesso annullando i procedimenti della Corte di Venezia e della Cassazione: il "criminale politico" tornò in libertà e la giustizia in questo modo fallì.

### 3. *Incastrato per una gamba di legno. La condanna di Gino Carrer*

Tra i pochi processi terminati con la condanna a morte da parte della CAS veneziana, ed effettivamente eseguite (meno di una decina nel 1945), troviamo quello a Gino Carrer<sup>571</sup>. Criminale fascista attivo nel periodo repubblicano si distinse per la sua ferocia al punto che il suo nome faceva tornare in mente ai veneziani uno degli uomini più esecrati ed odiati<sup>572</sup>. Iscritto al PFR il 16

---

<sup>568</sup> Ivi, sentenza della CAS, datata 28 agosto 1945. Un ulteriore paradosso è rinvenibile leggendo la difesa dell'avv. Aristide Anzil il quale sosteneva per la Cassazione milanese, a fine settembre '45, che non era da considerare al fine della condanna la semplice materialità dei fatti ma l'animus, il dolo, che poteva aver ispirato l'azione. Pertanto non si negava l'arresto del Sinigaglia, ma si spostava l'attenzione sullo spirito del Santello nel fare da delatore ai nazisti. E poiché, affermava ancora l'avvocato, il suo assistito nel fare la spia ai nazisti non aveva avuto una forte motivazione intenzionale si poteva quantomeno ridurre la pena.

<sup>569</sup> Ibidem. Caroli ricorda che, «all'indomani della guerra, l'antisemitismo permea[va] ancora la società italiana e la stessa magistratura»; inoltre ribadisce che il precedente sostegno dato alle leggi razziali non fu ritenuto motivo di epurazione. P. CAROLI, *La giustizia di transizione in Italia. L'esperienza dopo la seconda guerra mondiale*, Tesi di Dottorato, anno accademico 2015/2016, relatore E. Fronza, pp. 61-65. Ulteriormente rinvio, per questo specifico processo, a M. BORGHI, *Dall'insurrezione alla smobilitazione*, op. cit.

<sup>570</sup> ASVe, sezione CAS Venezia, busta numero 1, fascicolo 19, anno 1945, cit., sentenza della CAS di Venezia, datata 22 giugno 1945; gli articoli applicati per le attenuanti generiche furono l'art. 62 bis del codice penale e l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14 settembre 1944.

<sup>571</sup> ASVe, sezione CAS Venezia, busta numero 3, fascicoli 87-88, anno 1945, cit.

<sup>572</sup> Ivi, sentenza della CAS, datata 26 settembre 1945 e difesa dell'avv. Mario Pittaluga alla Cassazione, datata 31 gennaio 1946.

novembre 1943, il Carrer entrò a far parte delle Brigate nere<sup>573</sup> dove divenne tenente e ottenne poi la carica di Segretario del fascio del sestiere di Castello, a Venezia<sup>574</sup>. I capi d'imputazione dei quali dovette rispondere durante il dibattimento, celebratosi tra il 25 ed il 26 settembre 1945, furono innumerevoli; così tanti e gravi che non solo la folla, come in altri processi, riempì l'aula di giustizia all'inverosimile, e con le sue proteste e minacce costrinse il presidente della Corte a sospendere il processo ed a rinviarlo al giorno seguente<sup>575</sup>, ma la Corte stessa definì il processo come «un lungo fosco romanzo»<sup>576</sup>. Il Carrer era accusato di innumerevoli sevizie perpetrate a Ca' Littoria, rastrellamenti (in particolare nella zona di Cavanella d'Adige), scontro armato contro i partigiani durante i giorni di Liberazione ed infine diversi omicidi<sup>577</sup>. Va specificato in aggiunta che il processo a Gino Carrer vide sul banco degli imputati altri otto collaborazionisti<sup>578</sup> e per questo rappresentò un evento molto importante per la cittadinanza veneziana, ma il Segretario del fascio di Castello fu l'unico ad essere condannato a morte<sup>579</sup> e giustiziato. Il 7 maggio 1945 il Carrer appariva già di fronte al questore per il primo interrogatorio e deponeva fin da subito dichiarazioni piuttosto interessanti: ammetteva di aver partecipato ad alcuni rastrellamenti, di aver preso parte attiva alle sevizie di prigionieri a Ca' Littoria e infine confessava «di essere stato un acceso fascista e di avere messo in atto qualunque sistema per la difesa della causa» del regime che aveva ritenuto «sempre giusta»<sup>580</sup>. L'onestà o la spavalderia del primo interrogatorio lasciava il posto, come osservato in altre circostanze, ad una revisione quantomeno parziale delle affermazioni da parte dell'imputato che tentava sistematicamente di negare le proprie responsabilità negli interrogatori successivi. Del resto le denunce a carico erano state molteplici: ad esempio Luigia Pagotto il 23

---

<sup>573</sup> Egli in particolare comandava la 17<sup>a</sup> brigata. Particolare che si può ottenere dal vaglio del fascicolo processuale in ivi, denuncia di Giuseppe Scaccianoce ai danni di Gino Carrer.

<sup>574</sup> Ivi, verbale d'istruzione sommaria a Gino Carrer.

<sup>575</sup> Cfr. M. BORGHI, *Dall'insurrezione alla smobilitazione*, op. cit., p. 66.

<sup>576</sup> ASVe, sezione CAS Venezia, busta numero 3, fascicoli 87-88, anno 1945, cit., sentenza della CAS, datata 26 settembre 1945.

<sup>577</sup> Ibidem.

<sup>578</sup> Si segnala *Gino Carrer e complici alla sbarra*, in "Il Gazzettino", LIX, n. 60 (26 settembre 1945), indicazione reperita in M. BORGHI, *Dall'insurrezione alla smobilitazione*, op. cit.

<sup>579</sup> Si veda *La pena capitale a Gino Carrer*, in "Il Gazzettino", n. 61 (27 settembre 1945), ibidem.

<sup>580</sup> ASVe, sezione CAS Venezia, busta numero 3, fascicoli 87-88, anno 1945, cit., interrogatorio di Gino Carrer alla questura di Venezia, datato 7 maggio 1945.

maggio lo denunciava per «bestiali maltrattamenti»<sup>581</sup>, ed a questa si aggiungevano le deposizioni di Napoleone Boer, Giovanni Rossi, Ugo Perinelli<sup>582</sup> e Pietro Bon. Quest'ultimo rilasciò qualche giorno prima, il 16 maggio, una testimonianza agghiacciante sulle sevizie subite a Ca' Littoria, di cui si riportano alcuni passaggi.

Il 21 dicembre 1944 fui arrestato per politica e portato a Ca' Littoria all'ufficio politico delle brigate nere. [...]. Al secondo interrogatorio [...] poiché negavo e fui minacciato di essere messo al muro, per evitare di fare qualche confessione scattai e mi misi a fare il matto divincolandomi [...]. Numerosi componenti delle brigate nere presenti presero a bastonarmi di santa ragione stendendomi a terra [...]. Un certo Carrer aprì due fermagli per carta [...] e cominciò a ficcarmeli sotto le unghie uno per mano. Mi furono tolte quindi le manette e disperato per non parlare io presi un canotto che era sul tavolo e cercai di sgozzarmi. Fui afferrato, bastonato con calci e pugni, gettato a terra e colpito alla testa con tre forti colpi di calcio di pistola<sup>583</sup>.

Non solo da cittadini comuni e da partigiani il Carrer venne accusato. Il 16 giugno giunse a Ca' Matteotti, all'ufficio del pm Carbosecchi, un certo Giuseppe Tassan, capo di una squadra di Brigate nere<sup>584</sup>. Egli sosteneva di essere stato inviato durante la guerra, dal Prefetto Barbera, ad assumere la dirigenza della Brigata al fine di darle «un assetto più militare e soprattutto una maggiore disciplina eliminandone un gruppo di individui che svolgevano attività arbitrarie ed illegali». Dal prefetto, il Tassan ricevette l'ordine di allontanare il Carrer, membro della banda di criminali «che ne [aveva] fatte di tutti i colori»<sup>585</sup>. Quindi vi era una moltitudine di accuse provenienti anche dallo schieramento «amico» del Carrer. Evidentemente il criminale era considerato piuttosto efferato sia dai partigiani che dagli stessi fascisti. Questo ci è ulteriormente confermato da alcune altre testimonianze che dipingono l'imputato come terribile; egli infatti spesso si vantava con terzi delle proprie azioni più truci. Con tre conoscenti, nel caffè all'Angelo di San Bartolomeo (a Rialto), il

---

<sup>581</sup> Ivi, denuncia di Luigia Pagotto contro Gino Carrer, datata 23 maggio 1945.

<sup>582</sup> Dalla denuncia di Ugo Perinelli, datata 1 giugno 1945 apprendiamo che la vittima venne arrestata i primi giorni di agosto 1944 e portata a Ca' Littoria dove venne sottoposta ad un interrogatorio con la somministrazione della pratica dell'olio di senape. Il responsabile di tutto ciò era individuato nel Carrer.

<sup>583</sup> Ivi, deposizione di Pietro Bon alla questura di Venezia, datata 16 maggio 1945. Un atto spedito da Giovanni Rossi a Ca' Matteotti (ufficio del pm) e datato 4 giugno 1945 confermava le torture al Bon. Lo stesso Rossi sosteneva di aver subito nel dicembre 1944 un interrogatorio con sevizie e descriveva il Carrer come «il più fanatico carnefice dal quale ho subito i suoi atroci metodi».

<sup>584</sup> Lo stesso Giuseppe Tassan venne poi sottoposto a processo dalla CAS di Venezia il 31 agosto 1945, e condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione.

<sup>585</sup> ASVe, sezione *CAS Venezia*, busta numero 3, fascicoli 87-88, anno 1945, cit., deposizione di Giuseppe Tassan a Ca' Matteotti (ufficio del pm), datata 16 giugno 1945.

Carrer aveva esaltato le sue azioni raccontando con entusiasmo che sotto il suo comando si «finivano» i prigionieri. Lui stesso, di ritorno da un rastrellamento da Portogruaro, aveva freddato un partigiano catturato trafiggendogli il cuore con un pugnale e scaraventandolo poi fuori dall'auto in corsa<sup>586</sup>. Anche Luigia Meggiorini è una fonte preziosa: «[il Carrer] mi diceva [...] che uccideva varie persone» buttandole poi nel fiume non prima di averle straziate con una mitragliata al petto. Meggiorini aggiungeva inoltre tristi particolari sulla vita privata del brigatista: «bastonò fortemente la moglie. Le aveva richiesto di cucinare 4 uova. Invece ne cucinò 2 e questo fu il motivo delle percosse. [...]. Il Carrer molto spesso la bastonava e bastonava spesso anche i due bambini. [...] Con la moglie non dormiva, [ella] dormiva in cucina», ed a causa delle ripetute percosse e dei problemi di cuore della donna, il marito la fece morire e ne sposò un'altra<sup>587</sup>. Elementi, questi, terrificanti che delineano quindi un uomo violento non solo col prossimo ma anche con i propri familiari. Aveva fatto della violenza il suo sistema di vita. Non era finita qui: omicidi e scontri nei giorni della Liberazione coronavano un curriculum imperdonabile.

I rastrellamenti, con incendio di case e assassinii, si erano verificati ad opera del Carrer in zona S. Pietro di Cavarzere, episodio già citato a proposito del caso Pepi. Per quanto l'imputato negasse di aver preso parte agli assassinii due elementi lo incastrarono. Il primo, visibile anche consultando il fascicolo grazie ad una foto, riguarda le descrizioni fisiche depositate dai testimoni oculari che combaciano alla perfezione con le caratteristiche fisiognomiche del reo. Il secondo, riguarda un difetto fisico del Carrer stesso: aveva una gamba di legno e zoppicava. Ora, durante i diversi rastrellamenti, gli abitanti della zona avevano visto un uomo, comandante la brigata, zoppicare in maniera molto accentuata<sup>588</sup>; ciò congiunto alla conferma dello stesso Carrer di trovarsi nella zona e ai corpi esanimi rinvenuti non poteva che incastrare il brigatista. «Il Carrer prima non lo conoscevo

---

<sup>586</sup> Si vedano ivi, deposizioni alla questura di Carlo Rizzi, datata 24 giugno 1945; deposizione di Giuseppe Scaccianoce.

<sup>587</sup> Ivi, deposizione di Luigia Meggiorini.

<sup>588</sup> Alcune parole tratte dal fascicolo sul Carrer: «zoppia molto pronunziata», «camminava zoppo in modo rimarchevole», «tale circostanza mi impressionò sembrandomi quasi impossibile che un mutilato di una gamba avesse tanta crudeltà». Si veda in particolare ivi, deposizione di Cirillo Turri, datata 24 luglio 1945.

ma lo identificai per la sua gamba di legno che lo rendeva noto in tutta la città», affermò in istruzione sommaria un seviziato<sup>589</sup>.

Per i conflitti avvenuti i giorni della Liberazione in zona Ospedale Civile, in particolare il 26 aprile '45, l'imputato aveva negato di essersi recato in zona, per quanto alcuni lo avessero visto sul luogo con bombe a mano e fucile. Respingeva pertanto l'accusa di aver ingaggiato uno scontro coi partigiani ed affermava piuttosto di essere uscito di casa e, uditi gli spari, di aver deviato strada. Inconsapevolmente ad incastrare il Carrer, oltre ai testimoni oculari, si aggiunse anche il figlio. Il piccolo Renzo, interrogato da una donna affermò infatti: «il papà è andato ad ammazzare la gente»<sup>590</sup>. Nonostante la carta d'identità falsa, contenuta nel fascicolo, in cui l'aguzzino aveva assunto il cognome della madre, Bettello, e la somma di 3 milioni di lire consegnatagli dalla questura fascista al fine di spartirseli con i colleghi squadristi (cosa che non fece, tenendoseli) per fuggire dalla città, non bastarono al criminale per far perdere le proprie tracce: venne, come detto, catturato.

La sentenza della CAS, emessa il 26 settembre '45, lo condannava alla pena capitale. Non rimaneva che smentire le accuse e imbastire una difesa per la Cassazione. Questo compito fu affidato principalmente agli avvocati Giuseppe Lazzaroni, di Venezia, e a Mario Pittaluga, operante a Roma. Quest'ultimo prima di tutto smentiva la possibilità di condannare l'assistito alla pena di morte poiché il dibattimento si era svolto in una «arroventata atmosfera» e la sentenza era «priva di ogni obiettività e serenità»<sup>591</sup>. Pertanto l'applicazione degli articoli 51 CPMG, 575-577 n. 3 codice penale, era da respingere. La Corte, accusava ancora l'avvocato, si era fatta «soggiogare dalle veementi passioni di parte che promanavano sinistramente dalla folla assiepantesi nell'aula»<sup>592</sup> ed aveva agito senza oggettività e senza valutare tutti gli elementi; la frase «perché un criminale di quella specie non ha diritto ad alcuna clemenza»<sup>593</sup> presente nella sentenza, pronunciata dalla Corte,

---

<sup>589</sup> Ivi, istruzione sommaria di Giovanni Rossi, datata 25 agosto 1945.

<sup>590</sup> Ivi, deposizione di Giuseppina Friziero.

<sup>591</sup> Ivi, difesa dell'avv. Mario Pittaluga alla Cassazione, datata 31 gennaio 1946.

<sup>592</sup> Ibidem.

<sup>593</sup> Ivi, sentenza della CAS, datata 26 settembre 1945.

confermava tutto ciò. Entrando tuttavia nel merito dei fatti la difesa diventava poco credibile, in particolare per la giustificazione degli omicidi di Cavanella d'Adige. Entrambi gli avvocati sostenevano che non essendo ancora giunti gli Alleati né a Firenze né tantomeno a Rimini, i nazifascisti non avevano inquadrato nuclei di polizia da inviare nella bassa provincia veneziana al fine di presidiare la zona; «la guerra guerreggiata ferveva a notevolissima distanza»<sup>594</sup>. In aggiunta si specificava che la zona era ancora tranquilla, non c'erano forze partigiane o sabotaggi e non si erano verificati scontri di alcun genere, confermato dal fatto che i ponti sui fiumi Adige e Brenta erano rimasti intatti. Pertanto, per questi motivi, se nella sentenza della CAS si accusava al Carrer di aver partecipato al rastrellamento e alle uccisioni «per servire i disegni politici del tedesco invasore, mantenendo e rafforzando quel clima di terrore su cui si fondava l'oppressione nemica», andava messo in evidenza un vizio evidente. Gli omicidi rispondevano, quindi, ad una logica tutt'altro che collaborazionistica e tutt'al più corrispondevano, a detta della difesa, ad una impulsività dovuta al ritrovamento dei corpi dei compagni fascisti inviati nella zona a contrastare i partigiani. Né premeditazione né aiuto al nemico dovevano essere quindi applicati all'assistito presente sul luogo dei delitti con un ruolo del tutto secondario. L'Assise emettendo una sentenza volta ad incriminare un incolpevole Carrer aveva «sacrificato gli interessi della giustizia a quelli della velocità, a tutto scapito dell'accertamento della verità»<sup>595</sup>. Ma la Cassazione, non accogliendo le ragioni della difesa, aveva confermato la sentenza della CAS per la pena di morte, che venne infine eseguita il 7 maggio 1946<sup>596</sup>.

Una nota a margine: se da una parte gli organi istituzionali avevano agito risolutamente al fine di rendere giustizia, dall'altra si macchiarono, nello stesso processo, di un grave errore; discolparono un giovane criminale sedicenne, appartenente alla banda del Carrer, Remo Camuffo. Egli, convinto fascista e repubblicano, aveva partecipato al rastrellamento di Cavanella (confermando di aver

---

<sup>594</sup> Ivi, difesa dell'avv. Mario Pittaluga alla Cassazione, datata 31 gennaio 1946.

<sup>595</sup> Ivi, difesa dell'avv. Giuseppe Lazzaroni alla Cassazione, datata 4 ottobre 1945.

<sup>596</sup> Si veda *Gino Carrer davanti al plotone d'esecuzione*, in "Il Gazzettino", LX, n. 108 (7 maggio 1946) e *Gino Carrer giustiziato ieri mattina*, in ivi, n. 109 (8 maggio 1946), reperito in M. BORGHI, *Dall'insurrezione alla smobilitazione*, op. cit.

ucciso ferocemente una donna), aveva preso parte a requisizioni, a ricerche di partigiani con la polizia tedesca e con la banda Magnati, ma era stato scagionato da ogni capo d'imputazione perché la sua giovane età provava la sua «incapacità di intendere e di volere»<sup>597</sup>. La giustizia, pertanto, fece il suo corso solo a metà, mostrando alcune lacune incolmabili.

## **Scena quarta - Un primo bilancio dell'attività della CAS lagunare**

### *1. Gli imputati e la folla nelle aule di giustizia: emozioni e comportamenti differenti*

Considerando un buon numero di processi dei primi mesi e leggendone le sentenze, possiamo affermare che la CAS di Venezia si distinse, come diverse altre Assise nello stesso periodo, per l'incisività delle condanne<sup>598</sup>. Se il popolo inizialmente non aveva creduto alla possibilità di ottenere giustizia dagli organi istituzionali, ma venne invece contraddetto dalle pesanti condanne emanate (spesso volte a punire il reo attraverso decine d'anni di carcere e persino qualche pena di morte), uguale spirito probabilmente ebbero diversi imputati, dapprima increduli sulle potenzialità delle Assise e quindi spavaldi ed arroganti. Nei primi interrogatori infatti gli stessi accusati arrivarono persino a concedere qualche ammissione di colpa e, solo in un secondo momento, più consapevoli che la giustizia stava iniziando a fare il suo corso e ad emettere i suoi verdeti, cambiarono atteggiamento: impauriti, puntarono a discolarsi negando ogni accusa. Esemplicativi sono non solo i comportamenti assunti nei diversi interrogatori da Gino Carrer e Umberto Pepi, sopra descritti, ma soprattutto quelli assunti da Clementina Pomarici<sup>599</sup>. L'imputata, iscritta prima al PNF, successivamente al PFR ed appartenente al Fascio crociato<sup>600</sup>, era stata fiduciaria provinciale dei fasci femminili, ed era accusata di organizzazione, addestramento e reclutamento delle giovani nel Servizio ausiliario femminile da destinarsi ai reparti nazifascisti operanti; inoltre era stata una

---

<sup>597</sup> ASVe, sezione *CAS Venezia*, busta numero 3, fascicoli 87-88, anno 1945, cit., sentenza della Cassazione, datata 12 febbraio 1946.

<sup>598</sup> Questo aspetto viene ribadito in M. BORGHI, *Dall'insurrezione alla smobilitazione*, op. cit., pp. 65-66.

<sup>599</sup> ASVe, sezione *CAS Venezia*, busta numero 1, fascicolo 8, anno 1945, cit.

<sup>600</sup> Il Fascio crociato era un'organizzazione segreta del Partito fascista repubblicano organizzata da Renato Perricone. In più vedi ivi, interrogatorio dell'imputata alla questura di Venezia, datato 8 maggio 1945. La Pomarici negava di aver fatto parte dell'organizzazione segreta, ma sorgono dei dubbi sull'onestà delle dichiarazioni quando all'interno del fascicolo si trovano due documenti riguardanti un mandato di pagamento con causale "Anticipazione sul fondo speciale Fascio Crociato". In totale vennero versati sul conto della Pomarici ben 130.000 lire.

fervente collaborazionista e delatrice (grazie ad una rete informativa da lei imbastita) e ciò veniva confermato non solo da diversi testimoni ma dall'evidente prova che la Pomarici aveva mantenuto un lungo ed intimo rapporto col capo della polizia tedesca, il maggiore Rabusich<sup>601</sup>. Il suo servizio di aiuto al nemico, minacce ai cittadini<sup>602</sup> e segnalazione di antifascisti da deportare, la condussero inevitabilmente a subire il processo della CAS. La Pomarici durante tutto il dibattimento aveva mantenuto un atteggiamento altezzoso e arrogante sia nei confronti della Corte che in quella del pubblico, al contrario vivace e tumultuoso<sup>603</sup>. Alla lettura della sentenza da parte del presidente Scacciati, che la condannava a trent'anni di reclusione, l'imputata mutò totalmente il suo comportamento e colta dal terrore svenne improvvisamente in aula<sup>604</sup>. Esistono più interpretazioni riguardo la pressione e l'influenza del pubblico sul verdetto finale delle corti. Woller afferma che alcuni processi, per effetto di una pressione popolare molto marcata, si svolsero in maniera irregolare e quindi presentino dei vizi procedurali. Evidentemente l'ambiente surriscaldato aveva giocato un ruolo determinante<sup>605</sup>. Del resto la folla era numerosa e, soprattutto nelle prime udienze, si riversò in gran massa all'interno delle aule. Ciò costringeva le autorità politiche all'urgente necessità di procedere attraverso verdetti di un certo peso. In questo modo, soprattutto nei primi mesi, la migliore risposta venne individuata in condanne veloci ed esemplari<sup>606</sup>, volte a quietare il popolo ed a impedire episodi di violenza sommaria in città, dove i non pochi collaborazionisti locali che ancora si trovavano fuori dal carcere potevano essere facilmente individuati con il conseguente alto rischio di linciaggio.

---

<sup>601</sup> Numerose sono le deposizioni e denunce a carico della Pomarici all'interno del fascicolo. Luigi Calzavara la accusava di aver fatto arrestare il figlio renitente alla leva (di cui non si aveva avuto più alcuna notizia), di aver bloccato il sussidio al figlio internato in Germania e di averlo fatto allontanare dal lavoro. L'imputata smentiva tutte le accuse compresa quella di collaborazione intima col maggiore Rabusich. Riguardo agli incontri con quest'ultimo confermava di averlo visto più volte per interessi di letteratura poiché il maggiore, uomo colto ed interessato all'umanesimo italiano ed alla filosofia, stava traducendo il Petrarca. Pertanto, affermava la Pomarici, i due si trovavano solo per conversare su questi temi. Si veda a tal proposito ivi, interrogatorio dell'imputata il giorno dell'udienza, datato 9 giugno 1945.

<sup>602</sup> Ivi, testimonianza di Oreste Minneci, commissario dell'ECA (che si occupava di assistenza alle persone bisognose), minacciato di internamento in Germania da parte della Pomarici per un ritardo nella consegna di una somma di denaro.

<sup>603</sup> Si veda IVESER, *Giustizia Straordinaria Venezia, 1945-1947*, Pwb "Trials of fascist criminals begin in Venice". In aggiunta M. BORGHI, *Dall'insurrezione alla smobilitazione*, op. cit., pp. 65-66.

<sup>604</sup> Ibidem (entrambi i riferimenti).

<sup>605</sup> Si consulti H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 413-414.

<sup>606</sup> Cfr. M. BORGHI, *Dall'insurrezione alla smobilitazione*, op. cit., p. 70.



Va ricordato che se da una parte le Corti soprattutto di fronte a criminali sui quali gravavano pesantissimi capi d'imputazione non ebbe difficoltà a condannarli, dall'altra la fermezza con la quale si colpivano questi aguzzini venne a volte riversata su imputati di minor calibro, sconfinando su un terreno "giustizialista"<sup>607</sup>. Borghi ricorda infatti che molti imputati «vennero rinviati a giudizio con impianti accusatori particolarmente deboli»<sup>608</sup>. Ad esempio si rammenta il processo a carico di Edoardo Frignoli, che fu accusato di aver partecipato ad un rastrellamento (con successiva deportazione in Germania di 4 giovani) e di aver rubato una bicicletta. Sfolgiando però il fascicolo non sono presenti prove schiaccianti a suo carico per il rastrellamento, ma la Corte condannò comunque pesantemente il ragazzo puntando sul capo d'imputazione rimanente, ovvero il furto della bicicletta. La condanna, forse eccessiva se confrontata con condanne più lievi pronunciate contro collaborazionisti ben peggiori, gli inflisse ben 13 anni di reclusione<sup>609</sup>. Questo rigore come elemento necessario per smorzare il risentimento popolare fu fatto proprio dalla magistratura che si prese il merito, attraverso queste condanne esemplari e distensive per gli animi, di aver portato il Paese sui binari della normalizzazione e della riconciliazione. Indubbiamente va altresì riconosciuto che il Paese, dopo mesi di attività delle CAS, si era quantomeno lievemente rasserenato. E va anche ricordato che la folla stessa già a fine estate (1945) aveva cominciato a partecipare meno attivamente e meno in massa alle udienze. Il clima generale si era parzialmente smorzato.

La giustizia così determinata aveva effettivamente, almeno per il primo periodo, cominciato a soddisfare i cittadini. Ciò è confermato da alcune interviste: le pene capitali rappresentavano per molti la giusta sentenza e tali deliberazioni erano per altri le uniche applicabili per i collaborazionisti fascisti<sup>610</sup>. Un uomo arrivò persino ad invocare che prima della fucilazione i condannati subissero delle torture come anticipazione della fine<sup>611</sup>, per applicare ciò che i nazifascisti avevano riservato ai partigiani. Non va dimenticato poi che i processi, attraendo

---

<sup>607</sup> Ibidem.

<sup>608</sup> Ivi, p. 71.

<sup>609</sup> ASVe, sezione CAS Venezia, busta numero 3, fascicolo 76, anno 1945, imputato Edoardo Frignoli.

<sup>610</sup> Si veda IVESER, *Giustizia Straordinaria Venezia, 1945-1947*, Pwb "Trials of fascist criminals begin in Venice", in particolare *We are satisfied, and hope that all criminals will be caught and similarly punished*.

<sup>611</sup> Ibidem.

migliaia di persone ed interessando città intere, si trasformavano in eventi dal forte impatto comunitario messi in risalto dalla stampa e dalla radio. I tribunali assunsero un'importanza tale che oltre al coinvolgimento interpretarono una funzione catartica: tuttavia alcuni processi di evidente rilevanza se da una parte concessero ad alcune famiglie di rielaborare i lutti e voltare pagina, dall'altra accesero l'insoddisfazione e la rabbia di intere comunità non appagate da pene ritenute incongrue, e scatenarono nuove ondate di giustizia popolare<sup>612</sup>.

## 2. *Qualche dato sui primi mesi*

Già nel 1955 Achille Battaglia sosteneva che

per comprendere veramente cosa accada in una società durante un periodo di crisi [...] poco giova l'esame delle sue leggi, e molto di più quello delle sue sentenze. Le leggi emanate in questi periodi ci dicono chiaramente quali siano state le volontà del ceto politico dirigente, i fini che esso si proponeva di raggiungere, le sue aspirazioni e le sue velleità. Le sentenze ci dicono anche quale sia stata la sua forza, o la sua capacità politica, e in che modo la società abbia accolto la sua azione, o abbia resistito<sup>613</sup>.

Un breve testo che ci offre l'ispirazione per analizzare, attraverso le sentenze, l'operato della CAS veneziana nei suoi primi mesi d'attività (giugno - settembre), in particolare riportando qualche dato numerico. Innanzitutto si osserva come le pene siano state piuttosto severe all'inizio e diventino sempre più contenute mano a mano che scorrono i mesi, pur trovandoci ancora nel periodo d'attività delle CAS e non in quello riformato delle Sezioni speciali delle Corti d'Assise ordinarie (in vigore dall'autunno '45)<sup>614</sup>. Dal giorno dell'apertura dell'Assise straordinaria il 2 giugno alla data del 30 settembre, giungono sul banco degli imputati poco più di 100 persone, un numero comunque abbastanza consistente se confrontato con altre CAS italiane<sup>615</sup>. Di essi oltre 80 appartengono a

---

<sup>612</sup> Si rammentano in particolare alcuni, seppur rari, episodi di linciaggio verificatisi a Padova, in occasione specialmente del processo ai componenti del battaglione Muti.

<sup>613</sup> A. BATTAGLIA, *Giustizia e politica nella giurisprudenza*, in A. BATTAGLIA, (a cura di), *Dieci anni dopo (1945-1955). Saggi sulla vita democratica italiana*, Laterza, Bari, 1955, p. 319.

<sup>614</sup> Si veda il prossimo capitolo.

<sup>615</sup> La velocità dell'istruttoria e il numero dei processi da condurre comportò un intenso lavoro della CAS lagunare nei primi mesi. Se la CAS (poi Sezione speciale della Corte d'Assise ordinaria - vedi capitolo successivo -) udì, in oltre 24 mesi, circa 460 imputati, al di là del fisiologico rallentamento dovuto al passare dei mesi, si può osservare a livello puramente statistico che gli oltre 100 incartamenti visionati in 4 mesi rappresentano un numero cospicuo: 22% dei procedimenti in circa 1/6 del tempo totale.

molteplici forze armate; tra esse spiccano numericamente i 41 in divisa delle Brigate nere e oltre 30 della GNR. Il folto gruppo di armati viene infine completato da qualche unità degli Alpini, delle SS italiane, della X Mas e dal Battaglione S. Marco. Dei circa 20 rimanenti, essi si dividono in due sottogruppi: tre quarti dipendenti del regime repubblicano come Segretari politici, membri (consiglieri, presidenti, procuratori) dei Tribunali speciali per la difesa dello Stato, giornalisti del “Gazzettino”, componenti degli Uffici politici, Ausiliari dei fasci femminili, Commissari federali ecc.; il gruppetto rimanente è composto da semplici civili. Analizzando le sentenze possiamo notare ben 8 pene di morte, di cui solo la metà eseguite (poiché le ulteriori 4 beneficiarono dell’ammnistia). Il mese di giugno si rivela il più intenso sotto questo aspetto poiché conta ben 4 sentenze capitali di cui 3 eseguite. Ugualmente per le pene relative all’ergastolo e nella fascia tra i 30 e i 20 anni di reclusione, il primo mese di attività si segnala come ricco di tali verdeti. Sul totale di 21 condannati (nel periodo giugno - settembre), giugno ne conta già ben 8, su appena 19 imputati uditi. Luglio registra una flessione con un solo imputato condannato a 20 anni, nella seconda metà del mese. Torna attiva ad agosto tale condanna grazie ad un gruppo di sedici criminali, sette dei quali vengono condannati all’ergastolo o a 30 anni (ed uno alla pena capitale). Ma indicativamente il trend che si registra è decrescente, e si possono facilmente trovare pene detentive contenute (2 anni 2 mesi e 20 giorni, 4 anni 5 mesi e 10 giorni, e 6 anni e 8 mesi) in controtendenza con il primo mese che, tranne qualche caso, si collocava ad una media di oltre 20 anni. Questo dato è reso ancor più evidente dal numero degli imputati giudicati nei mesi di agosto e settembre, ben 68, ma beneficianti appunto (tranne qualche raro caso) di pene meno incisive. Da sottolineare invece che solo due donne apparvero davanti al giudice, una a giugno e una a luglio (le sopracitate Clementina Pomarici Santoni e Leder Trevisan) che subirono una condanna rispettivamente a 30 e 20 anni. Ora, al di là delle diverse prove ed accuse, va considerato che numerosi collaborazionisti erano accusati di reati ben più gravi, ma godettero di maggiore clemenza da parte della Corte. Se è vero che le due donne citate erano state colpevoli di collaborazionismo è da sottolineare che molti militi delle Brigate nere o della GNR si erano resi responsabili di rastrellamenti, uccisioni e deportazioni e in molti furono

condannati a pochi anni di detenzione. Va quindi proposta l'ipotesi che le Corti giudicanti potessero talvolta macchiarsi della colpa di misoginia come pure è possibile che le due imputate fossero state individuate come una sorta di capro espiatorio simbolico. Per ciò che concerne invece la durata dei processi, si può notare sfogliando i fascicoli non solo la celerità dell'udienza (lettura dei capi d'imputazione, interrogatorio di imputato e testimoni, arringa del pm e dell'avvocato difensore, ritiro in camera di consiglio della Corte, discussione ed infine lettura della sentenza) che in taluni casi poteva durare persino meno di un'ora, ma va rammentato che la giustizia di transizione era effettivamente caratterizzata da una velocità nelle procedure non indifferente: dal primo interrogatorio alla sentenza della CAS passavano poche settimane, al massimo poco più di un mese. Osservando le date degli atti, la risposta della Cassazione era più lenta (da settimane ad alcuni mesi): ma se si considera che la Cassazione, con duplice sede, doveva prendere visione di tutti i processi delle CAS italiane in cui era stato chiesto il ricorso, si comprende come fosse al contrario un organo celere e metodico. In generale, come in molte altre CAS, il giudizio dei primissimi mesi fu quello assai più duro ed incisivo nel punire i collaborazionisti. Le pene più severe furono un modo per placare parzialmente la sete di vendetta proveniente dall'opinione pubblica e solo col passare dei mesi i verdetti registrarono una flessione che ne moderò l'intransigenza. Occorre sottolineare anche come l'attività dell'azione giudiziaria dei primi mesi della CAS analizzata, e più in generale di molte altre CAS, aveva assunto una funzione politica e moralizzatrice attraverso giudizi severi e condanne esemplari con forte valore simbolico e pedagogico<sup>616</sup>.

Va infine rammentato un aspetto di fondamentale importanza: le condanne a morte pronunciate dalle CAS, e più in generale nel periodo della cosiddetta giustizia di transizione, furono le ultime sentenze capitali emesse da organi giurisdizionali italiani. Pertanto le ultime "vittime delle istituzioni" furono i rari fucilati per ordine, in particolare, delle CAS<sup>617</sup>. Con l'entrata in vigore della

---

<sup>616</sup> Cfr. H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., p. 421 e I. BOLZON, F. VERARDO, *Profittatori di guerra*, op. cit., p. 541.

<sup>617</sup> Non inserisco volutamente dati numerici poiché le opere storiografiche su questo punto sono piuttosto contrastanti. Tutte le analisi sono comunque concordi nell'affermare che solo una minima parte delle condanne pronunciate furono alla fine effettivamente eseguite.

Costituzione della Repubblica italiana, il primo gennaio 1948, la pena di morte non venne più comminata in quanto incostituzionale<sup>618</sup>.

Se fino a questo punto la giustizia di transizione sembra avere esiti tutto sommato efficienti, delineando punizioni severe e numerose<sup>619</sup>, è sufficiente aspettare l'amnistia Togliatti per rivedere l'analisi complessiva e riconsiderare alla luce dei cambiamenti i risultati effettivi, rileggendo sotto un altro punto di vista la citazione di Battaglia riportata a inizio paragrafo.

### *3. Migliorare il decreto: tra arresti sommari, giudizi differenziati ed intervento angloamericano*

Se i primi mesi portarono sul banco degli imputati decine di collaborazionisti, o presunti tali, solo a Venezia, centinaia furono gli arrestati e detenuti in attesa di processo. In particolare nel nord Italia, dove la RSI era stata una concreta e prolungata realtà e dove la guerra civile era stata più cruenta, le carceri si riempirono all'inverosimile di cittadini ritenuti colpevoli e quindi in attesa di processo. Solo in Lombardia si segnarono a metà giugno, dopo pochi giorni di attività delle CAS, ben 21.000 detenuti<sup>620</sup>. Ed ogni giorno che passava il numero aumentava poiché la popolazione arrestava arbitrariamente chi riteneva responsabile delle passate sofferenze: in tal modo si mescolarono colpevoli e innocenti che intasarono il sistema carcerario. I politici furono quindi chiamati ad intervenire celermente, ed in questo senso si mosse il ministro di Grazia e giustizia Palmiro Togliatti. Egli denunciava un ulteriore problema connesso alla giustizia delle CAS di quei giorni: la legislazione concernente il reato di collaborazionismo era interpretato dalle Corti in

---

<sup>618</sup> L'art. 27 della Costituzione italiana, reperibile al sito del Senato, riporta che per l'Italia "non è ammessa la pena di morte". Cfr. [http://www.senato.it/1025?sezione=120&articolo\\_numero\\_articolo=27](http://www.senato.it/1025?sezione=120&articolo_numero_articolo=27), consultato in data 3 ottobre 2020. Va segnalato però che prima del 2007 lo stesso art. 27 proseguiva esplicitando: "se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra".

<sup>619</sup> Anche Borghi sostiene come in particolare la CAS veneziana adottò una tendenza costante nel punire severamente gli autori dei reati. In particolare nel condannare gli artefici di rastrellamenti, torture, fucilazioni ai danni dei partigiani l'Assise accentuò le responsabilità individuali prescindendo spesso dal grado e dalla carica ricoperta. «La partecipazione personale fu ritenuta quindi sufficiente per configurare il reato di aiuto e collaborazione al nemico nei suoi disegni politici». Cfr. M. BORGHI, *Dall'insurrezione alla smobilitazione*, op. cit., p. 80.

<sup>620</sup> Cfr. A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 176-178.

maniera troppo differente dando eccessivi margini di manovra<sup>621</sup>. Andava quindi specificata meglio quale sfumatura del reato colpire per concentrare al meglio le forze ed il tempo disponibile per i processi ed evitare gli arresti indiscriminati<sup>622</sup>. Che il problema fosse grave in diverse regioni è testimoniato dal fatto che già i primi di giugno il Procuratore generale di Venezia, Pietro Segati, in accordo con i comandi angloamericani, aveva inviato una circolare ai presidenti delle CAS del Veneto, di Trento e di Udine, segnalando come i pm erano incaricati di disporre un veloce interrogatorio di tutti i detenuti per capire, attraverso le denunce ricevute a loro carico, se si dovessero liberare o rinviare a giudizio. Alcuni giorni dopo lo stesso Segati, probabilmente inascoltato, inviò una nuova tassativa circolare al fine di esortare con urgenza l'applicazione di quanto segnalato in precedenza procedendo alla necessaria liberazione dei detenuti fascisti contro i quali non esistevano prove delle loro responsabilità<sup>623</sup>. A Venezia le carceri<sup>624</sup> ospitavano poco meno di 2700 persone, un numero smisurato. Crescendo in modo preoccupante il numero dei detenuti si pensò persino di allestire un'isola della laguna al fine di concentrare i cittadini ritenuti pericolosi, per i quali però non esistevano gli estremi per un deferimento giudiziario<sup>625</sup>. Una riunione volta a migliorare alcuni aspetti della legislazione venne tenuta il 30 giugno 1945 tra rappresentanti Alleati e membri del ministero della Giustizia, delle Sezioni speciali della Cassazione e delle Corti d'Appello. In particolare si adottò una visione più restrittiva della categoria di collaborazionismo: da quel momento la “sola” iscrizione al PFR e il “solo” servizio nella RSI non costituivano un atto di collaborazionismo sanzionabile. Gli arresti e i rinvii a giudizio potevano

---

<sup>621</sup> Ibidem.

<sup>622</sup> Il problema venne proposto il 22 giugno '45 dal ministro Togliatti al colonnello Hannaford, delegato dagli Alleati per le questioni legali. Si veda ibidem.

<sup>623</sup> IVESER, *Giustizia Straordinaria Venezia, 1945-1947*, Circolare del Procuratore generale Pietro Segati dell'1 giugno e del 4 giugno 1945. A rendere necessaria una modifica di quanto stesse accadendo si sommavano le deficienze di natura strutturale del sistema carcerario messo in crisi dalle distruzioni belliche. L'inefficienza dell'istituzione carceraria minacciava di mettere ancor più in crisi un sistema già di per sé complesso. Si veda a tal proposito L. GARDUMI, *La Corte d'assise straordinaria di Trento (1945-1947). Giudicare il collaborazionismo in un'ex "provincia" del Reich*, in C. NUBOLA, P. PEZZINO, T. ROVATTI, (a cura di), *Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia. I processi presso le Corti d'assise e nei tribunali militari*, Il Mulino, Bologna, 2019, pp. 277-301. Lo sfortimento dei reclusi attraverso misure di clemenza, d'altra parte, se alleggerivano la pressione ed i lavori dei diversi corpi, minacciavano all'opposto di configurare una giustizia meno efficiente lasciando in libertà numerosi colpevoli.

<sup>624</sup> Le carceri cittadine sovraffollate furono S. Maria Maggiore, carcere minorile alle Zattere, casa di pena femminile alla Giudecca.

<sup>625</sup> Cfr. M. BORGHI, *Dall'insurrezione alla smobilitazione*, op. cit., p. 55.

avvenire solo per coloro che si erano resi responsabili (e ciò andava dimostrato) di incendi, rapine, furti, soprusi, violenze, rastrellamenti, deportazioni e omicidi, poiché l'iscrizione al ricostituito partito fascista, l'attività nella GNR e l'appartenenza al Servizio ausiliario femminile, potevano essere il risultato di violente coercizioni<sup>626</sup>. In una successiva circolare datata 10 agosto 1945 il ministro Togliatti ribadiva agli organi della magistratura le stesse direttive<sup>627</sup>. Si scontravano sostanzialmente due interessi: da una parte la volontà di ripulire la società e punire i colpevoli, dall'altra l'impossibilità di punire tutti per l'eccessivo numero di imputabili, per i deficit di personale e sistema complessivo delle istituzioni giudiziarie ed infine per la non rara mancanza di prove. Bisogna però rilevare che questa diminuzione di perseguibili attraverso la restrizione del reato di collaborazionismo ebbe non solo differenti applicazioni a seconda delle Corti, ma probabilmente fece perdere parte dell'incisività che il decreto aveva prefigurato all'inizio. Se da una parte non era possibile processare "mezza comunità", dall'altra spesso l'iscrizione al PFR e la militanza nella GNR era tutt'altro che imposta e rispondeva al contrario ad una volontà ben precisa. Non pochi furono gli attacchi al sistema della giustizia nel procedere dei mesi. C'era chi voleva una fermezza maggiore nel punire i fascisti e sperava che le CAS assumessero l'onere della vendetta sotto un velo di legalità, chi invece era convinto dell'inadeguatezza della resa dei conti in atto, e chi ancora prospettava una veloce pacificazione del Paese (in particolare i politici che insistevano con sempre maggiore intensità sull'archiviazione dell'epurazione); in mezzo si trovavano i magistrati che a loro volta rivendicavano il loro ruolo di arbitri imparziali<sup>628</sup>. Essi stessi, lo si nota dall'analisi dei fascicoli, non adottarono sempre una linea comune nell'esame delle prove e quindi caratterizzarono il processo in modi diversi. D'altra parte è chiaro, e già sottolineato in precedenza<sup>629</sup>, come attraverso l'istituzione delle CAS su base provinciale, il giudizio non potesse

---

<sup>626</sup> Si consultino L. POMPEO D'ALESSANDRO, *Per uno studio delle sentenze della Corte d'Assise straordinaria di Milano*, op. cit., pp. 31-56 e A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 176-178.

<sup>627</sup> Si veda L. POMPEO D'ALESSANDRO, *Per uno studio delle sentenze della Corte d'Assise straordinaria di Milano*, op. cit., pp. 31-56.

<sup>628</sup> Vedi A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 179-212.

<sup>629</sup> Si veda in particolare la *Scena quinta* del primo capitolo.

essere unico ma “scomposto” su base territoriale e pertanto divergesse per molteplici fattori<sup>630</sup>. In primis i magistrati che avevano valori differenti e percorsi di vita talvolta non solo diversi ma opposti potevano influenzare le sentenze e l’attività complessiva. Del resto, maggiore era il numero dei giudici, maggiore era la possibilità di riscontrare giudizi molteplici su uguali reati. Questo si sommava alla intima lacerazione dei magistrati più giovani combattuti tra i loro ideali antifascisti e resistenziali e i cambiamenti che l’ordine giudiziario si apprestava di lì a poco a compiere<sup>631</sup>. A complicare il quadro influivano in maniera determinante da CAS a CAS i ricordi della durata e dell’intensità dell’occupazione nazista che variavano da regione a regione e, anche a livello più locale, da paese a paese. In conclusione a differenziare il metro di giudizio contribuivano i gradi di adesione alla RSI degli imputati, la loro intensità di collaborazione col nemico, e la qualità dei reati. Per questi motivi gli angloamericani, inizialmente favorevoli a lasciare piena autonomia alla magistratura italiana, dopo alcune settimane cominciarono a rendersi conto che in molte CAS le sentenze avevano preso una deriva giustizialista e troppo differenziata. La resa dei conti col fascismo dal loro punto di vista doveva essere meno impattante sulla società e non mettere a rischio le basi della democrazia italiana che contemporaneamente stava prendendo lentamente forma. Ciò che maggiormente incuteva timore erano le condanne a morte: nel solo mese di giugno se ne contavano più di quaranta tra Veneto e Lombardia<sup>632</sup> e si accusava le Corti di aver pronunciato molte sentenze addossando responsabilità agli imputati in modo troppo generico<sup>633</sup>. La giustizia di transizione con le sue contraddizioni latenti e manifeste si avviava alla conclusione dei primi sei mesi d’operato delle CAS e si apprestava, tra un progressivo disinteresse dell’opinione pubblica e dei media ed una volontà delle forze politiche di superare il momento epurativo, a trasformarsi drasticamente.

---

<sup>630</sup> Si rimanda in particolare a T. ROVATTI, *Politiche giudiziarie per la punizione dei delitti in Italia*, op. cit., p. 77.

<sup>631</sup> Cfr. G. FOCARDI, *Arbitri di una giustizia politica*, op. cit., p. 120.

<sup>632</sup> Solo una ristretta parte di esse furono effettivamente eseguite.

<sup>633</sup> Si consulti Cfr. A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 179-212.



## Capitolo terzo

### *Atto terzo - Le svolte della giustizia di transizione italiana nella strada verso la pacificazione nazionale*

#### **Scena prima - La polarizzazione del discorso epurativo**

##### *1. Il dibattito politico sull'epurazione fra il tramonto delle CAS e il varo del decreto n. 625*

Come nella società, col passare dei mesi, l'interesse verso la punizione dei collaborazionisti aveva assunto tratti diversificati, ugualmente all'interno del governo si formarono correnti contrastanti sulle decisioni da adottare. Se da una parte, tra il popolo, in molti chiedevano ancora apertamente condanne e pene severe, considerando che solo attraverso una radicale defascistizzazione si sarebbe potuti approdare ad un nuovo corso democratico, dall'altra una porzione non meno cospicua riteneva urgente voltare pagina<sup>634</sup>, superando i rancori e "dimenticando" la guerra civile<sup>635</sup>. In linea generale, inoltre, col passare dei mesi il fervido interesse per i dibattimenti in aula era gradualmente diminuito, facendo registrare un disinteresse sempre più diffuso nell'opinione pubblica sulla questione dell'epurazione. I quotidiani tanto tambureggianti nel presentare, durante i mesi precedenti, processi, resoconti e condanne, avevano progressivamente dedicato alla defascistizzazione del Paese sempre meno spazio nelle loro pagine. Anche i partiti politici manifestarono atteggiamenti diversi: il PCI e il PSI adottarono una linea più moderata<sup>636</sup>, mentre il PLI e la DC accentuarono le spinte per una politica epurativa più blanda, in linea con una rapida chiusura della defascistizzazione<sup>637</sup> e pacificazione del Paese. In aggiunta va sottolineato che le CAS, che avevano operato assai alacremenente per tutta l'estate (pronunciando migliaia di condanne), stavano giungendo velocemente al termine del loro compito. Il decreto legislativo n. 142 dell'aprile precedente, infatti, aveva istituito all'art. 18 che le Corti d'Assise straordinarie, decorsi sei mesi

---

<sup>634</sup> Si consulti A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 213-215.

<sup>635</sup> Si rimanda a M. DONDI, *La lunga liberazione*, op. cit., p. 58

<sup>636</sup> Il PCI in particolare aveva abbandonato la precedente richiesta di una epurazione totale, sostenuta a gran voce almeno fino alla fine del '44.

<sup>637</sup> Si vedano le molte pagine sul tema in H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 437-533.

dall'entrata in vigore del decreto istitutivo, avrebbero cessato le loro competenze<sup>638</sup>. Come già specificato<sup>639</sup>, il tempo a disposizione per migliaia di istruttorie e dibattimenti, previsto dal provvedimento, aveva denotato un certo ottimismo del governo (e forse anche una certa dose di inconsapevolezza) nei confronti della cospicua mole di processi da istruire: dopo sei mesi di lavoro mancavano ancora numerosissime udienze da svolgere, senza contare che il complesso ed "eccezionale" sistema istituito, che aveva appena sufficientemente sistematizzato le sue attività, si trovava di colpo ad essere bruscamente interrotto e riformato. Lo stesso art. 18 del decreto n. 142/1945 aveva deliberato, già in precedenza, come in ogni caso tutti i procedimenti ancora da svolgere sarebbero stati affidati, dopo il tempo previsto, alle Assise ordinarie o ai Tribunali militari territoriali, a seconda dello status dell'imputato<sup>640</sup>. Appare chiara una cosa: si era tanto discusso nella primavera del '45 se istituire o meno corti straordinarie o viceversa affidare il giudizio dei fascisti a tribunali ordinari, ed ora, a distanza di una ventina di settimane, si sopprimeva drasticamente un apparato che aveva appena cominciato a funzionare in maniera sistematica, rimbalzando nuovamente il problema dei giudizi ad altre istituzioni presenti o da istituire ex novo. Non si dimentichi poi che se le CAS (che già rappresentavano una delle tante corti di giustizia presenti in Italia) avevano assunto migliaia di processi uniformando parte dei giudizi, la loro soppressione avrebbe riproposto, ed accentuato, il problema della molteplice differenziazione di tribunali: i processi sarebbero finiti sul banco di corti ordinarie, tribunali militari e Alta Corte di Giustizia, e in tal modo non si sarebbe garantita un'applicazione concorde delle norme ma si sarebbe verosimilmente verificata una parzialità di giudizio<sup>641</sup>. Risulta quindi evidente come la giustizia, in quei mesi, conservasse più aspetti contraddittori. In questo quadro le forze politiche si divisero tra coloro che intendevano applicare le disposizioni dell'art. 18 e quelli che premevano

---

<sup>638</sup> Il decreto legislativo n. 142 del 22 aprile 1945 così definiva all'art. 18: «Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, cessa la competenza delle Corti straordinarie di Assise e della Sezione speciale della Corte di Cassazione e i delitti preveduti dal presente decreto sono devoluti secondo le ordinarie norme di competenza».

<sup>639</sup> Si consultino in particolare gli ultimi paragrafi del primo capitolo e il secondo.

<sup>640</sup> Cfr. decreto legislativo luogotenenziale n. 142 del 22 aprile 1945.

<sup>641</sup> Va rammentato che già con questo stato di cose, si accusavano le CAS di essere parziali poiché essendo le Assise straordinarie sparse sul territorio, in diverse province e regioni, le giurie erano assai diversificate e potevano avere avuto non pochi legami con il fronte resistenziale.

affinché l'esperienza delle Assise straordinarie non venisse interrotta, evidenziando l'efficacia di tali tribunali ed anzi proponendo l'estensione delle CAS a tutta la penisola. Si può ragionevolmente supporre che se anche fosse prevalsa questa seconda corrente, con la conseguente istituzione delle CAS in tutta Italia, l'ipotesi di una uniformità di giudizio sarebbe rimasta comunque più ipotetica che pratica poiché i processi erano spesso assai influenzati dalla popolazione delle località in cui venivano svolti e dalle stesse composizioni delle giurie<sup>642</sup>; almeno a livello istituzionale, però, la struttura dell'organo giudicante sarebbe stata la medesima in tutta la penisola. La situazione di *impasse* costituì un ostacolo all'amministrazione del Presidente del Consiglio, Ferruccio Parri, e contribuì a gettare le basi per il costituirsi di un'opposizione che lo avrebbe, alcuni mesi dopo, sfiduciato. Favorevole al proseguimento dell'attività delle CAS, Parri prese la decisione di assegnare l'incarico di Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo a Pietro Nenni (carica rimasta vacante dal dicembre 1944)<sup>643</sup>, per cercare di «imprimere un impulso alla defascistizzazione»<sup>644</sup>. Nenni, come membro del PSI, era un grande sostenitore di un prolungamento dell'attività delle CAS e per la loro estensione al resto della penisola al fine di circoscrivere la disomogeneità del progetto epurativo sul piano giudiziario<sup>645</sup>. La proposta dell'estensione delle CAS ottenne l'appoggio del partito comunista e degli azionisti, ma il fronte non fu sufficiente al fine di trovare un accordo uniforme tra i componenti del governo, per la decisa

---

<sup>642</sup> «Furono giudici e giurie differenti oltre che gli umori più o meno caldi delle piazze a costituire le variabili destinate ad incidere maggiormente sull'andamento delle singole Corti». In aggiunta non pochi processi già nei mesi di giugno-settembre '45 assunsero una deriva giustizialista, tanto che la Sezione speciale della Cassazione con sede a Milano e l'Ufficio Grazie dovettero supervisionare attentamente i lavori delle CAS al fine di evitarne gli eccessi. Si veda A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 215-221. Si rimanda, ulteriormente, al capitolo precedente.

<sup>643</sup> Si veda A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 221-227 e H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 443-449.

<sup>644</sup> A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., p. 222. Va rammentato però che lo stesso Nenni era già piuttosto impegnato con una moltitudine di incarichi: vicepresidente del Consiglio, ministro per la Costituente, Segretario del PSI, e ancora, caporedattore dell' "Avanti". Egli, in ogni caso, si mosse incisivamente inglobando la sezione dell'Alto commissariato per la liquidazione dei beni fascisti all'interno del Ministero delle Finanze. Ulteriormente, nominò Spartaco Cannarsa segretario generale dell'Alto commissariato, Peretti Griva, Carbone e Macaluso alla guida di sezioni per l'epurazione e la punizione dei delitti fascisti. Sullo stesso tema si consulti pure R. CANOSA, *Storia dell'epurazione in Italia*, op. cit., pp. 299-300.

<sup>645</sup> Si segnalano a tal proposito le pagine in H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 455-461. L'autore sottolinea come il leader socialista non avesse, diversamente da quanto si possa pensare, velleità rivoluzionarie. I suoi progetti erano tesi ad omogeneizzare il sistema processuale a tutto il suolo nazionale evitando giudizi diversi dovuti alle troppe corti giudicanti presenti. Sosteneva a tal proposito la proroga delle CAS di un altro anno e la possibilità che l'Alto commissariato avesse il diritto ad impugnare tutte le sentenze di primo grado.

opposizione dei moderati. Tra le figure più autorevoli dei contrari a Nenni (quest'ultimo in linea con le opinioni di Lussu, Togliatti<sup>646</sup>, e del Presidente del Consiglio) si espressero Manlio Brosio del partito liberale (nonché vicepresidente del Consiglio insieme allo stesso Nenni), De Gasperi<sup>647</sup> e Scelba della DC, ed Enrico Molé, i quali definirono il prolungamento delle operazioni delle Assise straordinarie un «ostacolo alla normalizzazione»<sup>648</sup> del Paese. Liberali e democristiani infatti erano orientati su posizioni più miti e a favore di un affidamento del giudizio dei fascisti a tribunali ordinari<sup>649</sup>; le CAS, istituite per evitare l'ondata di giustizia sommaria, andavano ora superate<sup>650</sup>, ponendo fine a questo «eccesso di competenza»<sup>651</sup>. In un clima di crescenti contrasti le prese di posizione divennero sempre più radicali: Togliatti chiese il mantenimento delle Assise straordinarie, evidenziando che i pm di tali corti fossero garanzia del loro buon funzionamento; Nenni manifestò il timore che senza un'adeguata giustizia il Paese sarebbe potuto ripiombare nella situazione del 1921 (anno che aveva costituito basi fertili per il radicarsi del fascismo); Brosio, all'opposto, insistette sulla «negativa» «procedura sommaria» e senza una «precisa garanzia»<sup>652</sup> adottata dalle corti giudicanti in questione. Scelba<sup>653</sup>, oppositore ancor più rigido delle Assise straordinarie, affermò che un regime democratico non ammetteva, per sua natura, che continuasse ad operare una giurisdizione speciale per i cittadini, sulla base di «presunte» adesioni al fascismo<sup>654</sup>. Ne derivò che durante l'estate del '45 i nuovi organismi istituiti dal decreto legislativo n. 142 furono da una parte oggetto delle apologie e delle esaltazioni di alcuni partiti e personalità, che erigevano le CAS a

---

<sup>646</sup> Togliatti era convinto che le CAS fossero utili per procedere velocemente dato il numero piuttosto alto di processi. A tal proposito R. CANOSA, *Storia dell'epurazione in Italia*, op. cit., pp. 299-312.

<sup>647</sup> In realtà la posizione di De Gasperi, per quanto contraria a Nenni, rimaneva a tratti meno radicale e di maggiore mediazione rispetto a quella dei colleghi oppositori delle CAS. Egli però non era d'accordo con Nenni sul fatto di estendere alle regioni centro-meridionali le CAS poiché tali Assise erano organi straordinari e al Sud non sussisteva più ragione per introdurle. Le CAS, dichiarava, erano state istituite al Nord, ovvero le regioni che avevano conosciuto la più violenta occupazione nazista; il Sud, in particolare a distanza di mesi dalla fine della guerra, andava lasciato fuori.

<sup>648</sup> R. CANOSA, *Storia dell'epurazione in Italia*, op. cit., p. 300.

<sup>649</sup> Ibidem.

<sup>650</sup> Cfr. A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 221-227.

<sup>651</sup> R. CANOSA, *Storia dell'epurazione in Italia*, op. cit., p. 300.

<sup>652</sup> Ivi, p. 301.

<sup>653</sup> Scelba, non solo oppositore delle CAS, fu noto per l'assoluta mancanza di fiducia in un possibile governo Nenni, dopo quello Bonomi. Come noto salì invece il governo Parri, ma prima di esso lo stesso Scelba aveva sostenuto: «se un democratico-cristiano diviene presidente la gente va a letto tranquilla, se lo diviene un socialista succede il contrario». Nenni divenne comunque vicepresidente di tale nuovo governo Parri. P. NENNI, *Tempo di guerra fredda. Diari 1943-1956*, a cura di G. NENNI, D. ZUCARO, Milano, 1981, p. 114.

<sup>654</sup> Cfr. R. CANOSA, *Storia dell'epurazione in Italia*, op. cit., p. 301.

baluardo di una giustizia mite, equa, concreta ed anzi necessaria per l'Italia intera, e dall'altra tali corti divennero il bersaglio di aspre critiche e attacchi di altri schieramenti politici che individuavano le Assise straordinarie come gli ostacoli maggiori alla pacificazione del Paese, da sopprimere il prima possibile<sup>655</sup>. Tra questi ultimi si schierò persino Papa Pio XII che, condannando aspramente le sentenze capitali emesse dalle CAS (e di conseguenza l'operato delle Assise stesse), manifestò la sua preoccupazione per l'andamento della giustizia italiana ed esortò la comunità ad un ritorno alla clemenza. Da non sottovalutare inoltre le critiche rivolte alle istituzioni, giunte dal fronte dei contrari alle CAS, affinché si intervenisse energicamente sulla questione dei campi di prigionia (dove erano reclusi i collaborazionisti), sempre più sporchi, affollati e mal gestiti. Effettivamente la situazione stava sfuggendo di mano: la vita dei detenuti era divenuta così «miserabile» da trasformare, secondo l'opinione dello storico Roy Palmer, «l'immagine dei fascisti da spavalde camicie nere in povere vittime della negligente amministrazione romana»<sup>656</sup>.

Tra l'estate e l'autunno del 1945 gli schieramenti tra favorevoli e contrari alla defascistizzazione si definirono chiaramente: i radicali, a fronte di un'epurazione fin lì condotta, manifestavano tenacemente il loro motto sintetizzato nel "non basta"<sup>657</sup>, ricevendo dai cattolico-moderati il grido opposto a favore di un rapido ritorno ad una più accettabile normalità.

Anche il celebre avvocato Arturo Carlo Jemolo fece sentire la sua voce contraria al prolungamento della giustizia straordinaria, attraverso le pagine de "Il Ponte". Egli non poneva in dubbio la colpevolezza dei fascisti, a suo avviso ovvia, ma riservava piuttosto qualche critica alla defascistizzazione straordinaria, indicata come una pratica da popoli incivili. Così si esprimeva: «il

---

<sup>655</sup> Si segnala anche, sullo stesso tema, F. VERARDO, *La Corte d'Assise Straordinaria di Udine*, op. cit., pp. 35-38.

<sup>656</sup> D. ROY PALMER, *Processo ai fascisti. 1943-1948: storia di un'epurazione che non c'è stata*, Rizzoli, Milano, 1996, pp. 215-218. Lo stesso autore rammenta ad esempio il campo di Coltano (il peggiore) dove erano ospitati circa 35.000 detenuti; esso era privo di pavimentazione, acqua potabile e contava scarso cibo. In questo inferno i giovani della RSI vivevano immersi in diversi centimetri di fango. A ciò si aggiunga che non poche carceri ospitavano anche detenuti del fronte resistenziale catturati in seguito agli eccessi dei giorni post-Liberazione. Frequenti furono perciò gli scontri tra i detenuti dei due schieramenti opposti.

<sup>657</sup> Si consulti H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 417-423.

desiderio di punire gli avversari politici sconfitti viene da bassezza d'animo e da sentimenti ignobili»<sup>658</sup>.

Pure al di fuori del dibattito politico e istituzionale gli umori andavano polarizzandosi: se una parte della popolazione spingeva per il mantenimento e l'accentuazione della giustizia epurativa, una quota sempre più significativa di cittadini cominciò a manifestare insofferenza nei confronti dei processi e del clima di agitazione ad essi collegato<sup>659</sup>, delegittimando in questo modo le istanze "risarcitorie" degli ex partigiani sostenute in precedenza. Questo acceso confronto confluì, nei primi giorni dell'autunno del '45, in sede istituzionale, all'interno del Consiglio dei ministri convocato da Parri il 3 ottobre. Il governo, dopo intensi dibattiti, si accordò sull'emanazione del nuovo decreto legislativo luogotenenziale n. 625 del 5 ottobre, tappa fondamentale nell'iter della giustizia di transizione. Il provvedimento intitolato "*Modificazioni alle norme sulle sanzioni contro il fascismo*"<sup>660</sup> divenne così uno dei principali strumenti, in questa nuova fase, della defascistizzazione.

## 2. *Un autunno di cambiamenti. Provvedimento d'ottobre, "legge Nenni", caduta del governo Parri e nuovo esecutivo De Gasperi*

A prevalere in quel Consiglio dei Ministri del 3 ottobre 1945 fu la proposta di Meuccio Ruini, Ministro per la Ricostruzione, che propose la creazione di Sezioni speciali presso le Corti d'Assise ordinarie<sup>661</sup>. Il nuovo provvedimento n. 625 ricalcava concretamente tale progetto e con la sua approvazione la giustizia di transizione entrava in una nuova fase: le CAS vennero soppresse e sostituite appunto dalle Sezioni speciali delle Corti d'Assise ordinarie, estese a tutta Italia. Persino

---

<sup>658</sup> D. ROY PALMER, *Processo ai fascisti*, op. cit., p. 214. Lo stesso avvocato e docente universitario Jemolo si era ampiamente speso contro la irretroattività della legge penale nelle sanzioni contro i fascisti. Egli dissentiva verso norme difficilmente giustificabili sul piano giuridico; inoltre sosteneva che la legislazione relativa alla defascistizzazione rispondesse più alle pulsioni dell'uomo della strada e non andasse compensato il dolore ricorrendo ad altro dolore. Si consulti a tal proposito G. FORNASARI, *Giustizia di transizione e diritto penale*, Giappichelli Editore, Torino, 2013, pp. 17-22.

<sup>659</sup> H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 417-423.

<sup>660</sup> Cfr. decreto legge luogotenenziale n. 625: *Modificazioni alle norme sulle sanzioni contro il fascismo*, op. cit.

<sup>661</sup> Si consulti R. CANOSA, *Storia dell'epurazione in Italia*, op. cit., pp. 299-312 e H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 455-461.

la loro denominazione, riportando la parola “ordinarie”, poneva l’accento su un ritorno alla normalità: «l’intento era allontanarsi da una giustizia “straordinaria”»<sup>662</sup> che a molti non era piaciuta. Il governo evidenziò come le novità introdotte dal nuovo decreto rappresentassero strumenti atti ad incrementare l’attività giudiziaria, sottolineando pure che il nuovo provvedimento avrebbe consentito di arginare le derive giustizialiste che avevano a tratti caratterizzato l’attività di alcune CAS<sup>663</sup>. Alla popolazione fu quindi presentata una nuova struttura giudiziaria non meno determinata, almeno all’apparenza, a punire i delitti fascisti. Se, nella realtà dei fatti, le Sezioni speciali furono assai meno incisive delle CAS<sup>664</sup> (quantomeno in alcune località<sup>665</sup>), attraverso una circolare del 31 ottobre (1945) il ministro di Grazia e Giustizia Togliatti rivolgeva agli italiani un ottimistico indirizzo che garantiva che giustizia sarebbe stata fatta:

Il legislatore ha voluto con tali norme porre fine rapidamente allo stato di malcontento che esiste in molte province per l’impunità di cui tutt’ora godono i criminali fascisti e i responsabili della catastrofe nazionale nonostante le esistenze di leggi penali che prevedono la loro punizione. Dipende ora per la gran parte dalla iniziativa e sollecitudine con cui la Magistratura italiana applicherà la nuova legge che lo scopo che il Governo si propone venga rapidamente raggiunto<sup>666</sup>.

Dal senso di queste parole, il governo, che in verità aveva spinto (pur con qualche opposizione) verso un (non così) lento distacco dalla rigida epurazione, si ripresentava al contrario come deciso a intervenire in materia di defascistizzazione con un nuovo decreto; se si fosse verificato qualche intoppo nella giusta punizione ai collaborazionisti, la colpa era da far ricadere sulla magistratura. In realtà con il superamento degli organi straordinari i processi finirono sotto la supervisione di organi giudiziari tradizionali. Tutto ciò si inseriva in un’opera di normalizzazione istituzionale, voluta sia dagli ambienti conservatori che, in parte e sempre più, da quelli di sinistra<sup>667</sup>.

---

<sup>662</sup> F. VERARDO, *La Corte d’Assise Straordinaria di Udine*, op. cit., p. 35.

<sup>663</sup> Ivi, pp. 35-38.

<sup>664</sup> G. FORNASARI, *Giustizia di transizione e diritto penale*, op. cit., p. 20. L’autore rammenta che la pressione della popolazione in alcune Corti fece registrare un numero di condanne tutt’altro che irrilevante.

<sup>665</sup> Si veda *infra*.

<sup>666</sup> Citazione rinvenuta in F. VERARDO, *La Corte d’Assise Straordinaria di Udine*, op. cit., p. 36.

<sup>667</sup> Cfr. L. GARDUMI, *La Corte d’assise straordinaria di Trento (1945-1947)*, op. cit., p. 292.

Proseguendo con un'analisi del decreto d'ottobre si riscontra come esso ponesse fine all'esperienza della Sezione speciale della Cassazione, con sede a Milano<sup>668</sup>, e all'Alta Corte di giustizia (che aveva in buona parte fallito il compito di giudicare incisivamente personalità di spicco del regime fascista)<sup>669</sup>. In generale si stabiliva l'estensione a tutto il territorio degli organi e delle procedure per la repressione dei delitti fascisti, istituendo le nuove corti nei capoluoghi di provincia. Esse erano composte da un presidente e quattro giudici popolari, questi ultimi sempre estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini stilati dai CLN, con la condizione che tali giudici fossero maggiorenni e di buona condotta morale e politica<sup>670</sup>. L'elenco composto dai Comitati di Liberazione era presentato al presidente del tribunale del capoluogo ricalcando la medesima procedura attuata con le CAS. Presso le Sezioni speciali era ancora istituito un ufficio del pm che, come in precedenza, poteva essere sia un magistrato che un avvocato, purché fosse di illibata condotta morale e di ineccepibili precedenti politici<sup>671</sup>. Anch'essi erano scelti da elenchi stilati dai CLN. Il provvedimento inoltre stabiliva che le Sezioni speciali sarebbero rimaste operative per un anno<sup>672</sup> dal giorno dell'entrata in vigore della disposizione<sup>673</sup> e, una volta cessato di funzionare, il compito di processare i delitti fascisti sarebbe passato a organi giudiziari normali. Per quanto fosse stato stabilito un solo anno di attività, tali tribunali operarono anche per tutto il 1947; attraverso deroghe si permise alle Sezioni speciali di esaurire i procedimenti e si normò che esse avrebbero concluso i loro lavori il 31

---

<sup>668</sup> La Sezione speciale della Cassazione milanese in piena attività dal 13 giugno 1945 al 12 novembre dello stesso anno pronunciò ben 426 sentenze, cedendo il lavoro, una volta soppressa, alla Cassazione di Roma. Si veda F. VERARDO, *La Corte d'Assise Straordinaria di Udine*, op. cit., p. 33. Si riporta qui l'art. 19 del decreto d'ottobre: «La Sezione speciale provvisoria della Corte di Cassazione, istituita ai sensi dell'art. 16, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, cesserà di funzionare nel trentesimo giorno successivo a quello della entrata in vigore del presente decreto. I giudizi pendenti avanti la predetta Sezione saranno devoluti, nello stato in cui si trovano, alle Sezioni ordinarie della Corte Suprema di Cassazione».

<sup>669</sup> Si veda il decreto legislativo n. 625, capo II, art. 17: «L'alta Corte di Giustizia espleterà, fino ad esaurimento, i giudizi dei quali al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, sia già stato iniziato il dibattimento. I procedimenti pendenti avanti l'Alta Corte di Giustizia, diversi da quelli indicati nel comma precedente, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla competente Sezione speciale di Corte di Assise [...]».

<sup>670</sup> L'art. 2 del decreto legislativo del 5 ottobre 1945 riportava «Le Corti di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, funzioneranno quali Sezioni speciali delle Corti di Assise, aventi sede nei capoluoghi di provincia; esse sono composte di un presidente e, da quattro giudici popolari, estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini maggiorenni di buona condotta morale e politica».

<sup>671</sup> Si veda l'art. 7 del decreto n. 625/1945.

<sup>672</sup> Si consulti l'art. 22 del medesimo provvedimento. Di seguito una porzione dello stesso: «Decorso un anno dall'entrata in vigore del presente decreto cessa il funzionamento delle Sezioni speciali delle Corti d'Assise [...]».

<sup>673</sup> Cfr. art. 23, *ivi*.



dicembre 1947<sup>674</sup>. Tra le numerose critiche che ben presto sorsero nei confronti della nuova legge, mosse da molteplici aree politiche, spiccavano ancora una volta quelle riguardanti il mantenimento della giuria popolare, presente ancora una volta, dopo l'esperienza delle CAS; se numerosi malumori erano quindi già stati ampiamente manifestati in seguito all'approvazione del decreto n. 142/1945 che appunto istituzionalizzava la presenza di giudici non di professione, venne aspramente e nuovamente biasimata la giuria popolare che per la sua costituzione non era considerata naturale ed evidenziava ancora una volta la straordinarietà di alcuni aspetti della giustizia in corso, che in molti intendevano superare<sup>675</sup>.

Negli stessi giorni di ottobre un Nenni tutt'altro che soddisfatto dal provvedimento n. 625/1945 predispose un disegno di legge volto a incidere puntualmente, in tema di defascistizzazione, nel settore della pubblica amministrazione e delle aziende private, con l'allontanamento dei collaborazionisti (e con la loro cancellazione da ogni albo professionale). Il 31 ottobre un nuovo consiglio dei Ministri si occupò di questa proposta, con Nenni protagonista della seduta convinto a colpire quei «casi scandalosi»<sup>676</sup> che ancora erano rimasti al loro posto dopo mesi e mesi, salvandosi dal precedente decreto Bonomi sull'epurazione della pubblica amministrazione. A metà novembre, la proposta di legge del leader socialista venne approvata passando alla storia come «legge Nenni»<sup>677</sup> (si trattava della legge n. 702 del 1945<sup>678</sup>). Nata con buoni propositi, la nuova legge non fece altro che alimentare le paure dei partiti moderati (che temevano alcuni punti del decreto considerato troppo invasivo<sup>679</sup>) e, di conseguenza, produsse forti malumori all'interno della

---

<sup>674</sup> Cfr. decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato del 26 giugno 1947, n. 529, *Cessazione del funzionamento delle Sezioni speciali delle Corti d'Assise*, in «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», 30 giugno 1947, n. 146. Con la soppressione delle Sezioni speciali a fine 1947 i processi contro i collaborazionisti passarono ai Tribunali militari ordinari e alle Corti d'Assise ordinarie. Si confronti C. NUBOLA, *Fasciste di Salò*, op. cit., p. 4.

<sup>675</sup> A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., p. 225. Lo stesso autore cita H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., p. 480. Proprio per questi motivi e questa straordinarietà delle normative si chiese con un mozione, fallita, la soppressione del neo-approvato decreto n. 625.

<sup>676</sup> R. CANOSA, *Storia dell'epurazione in Italia*, op. cit., p. 303.

<sup>677</sup> Tale definizione venne data, al provvedimento, dagli Alleati.

<sup>678</sup> Per un'analisi dei decreti della pubblica amministrazione di rimanda ad A. CASSATELLA, *Oltre lo Stato fascista? Aspetti giuridici dei procedimenti di epurazione*, in F. CORTESE, (a cura di), *Resistenza e diritto pubblico*, Firenze University Press, Firenze, 2016, pp. 191-217.

<sup>679</sup> La proposta di Nenni intimoriva, e non poco, proprio perché era decisa a eliminare i vertici della pubblica amministrazione e delle imprese private.

coalizione di governo. Già durante il precedente consiglio dei Ministri, Brosio, contrario alle proposte di Nenni, aveva dichiarato che provvedimenti di quel genere contrastavano con una necessaria clemenza in ambito epurativo e nuovi atti di rigore avrebbero solo portato gravi turbamenti<sup>680</sup>.

Inoltre un attacco non indifferente nei confronti delle strategie epurative degli ultimi mesi venne da Guglielmo Giannini<sup>681</sup>, fondatore del movimento politico l' "Uomo Qualunque", il quale il 7 novembre 1945 esprimeva nel suo giornale, il "Programma politico dell'Uomo Qualunque", parole velenose contro la politica di defascistizzazione adottata fino a quel momento, e soprattutto contro il leader socialista:

Salvo pochissime eccezioni, nessuno degli uomini politici oggi viventi in Italia ha il diritto di epurare il popolo italiano e di fissare i limiti dell'epurazione a cominciare dall'alto epuratore Pietro Nenni, fondatore di fasci, amico e collaboratore di Benito Mussolini, ancora oggi concretamente fascista nella sua mentalità settaria e totalitaria, insofferente della critica e dell'opposizione<sup>682</sup>.

Ancora lo stesso Giannini esprimeva il 15 novembre 1945 argomenti già piuttosto noti e demagogici e, in realtà, alquanto deboli e ingannatori, ma espressione delle convinzioni di numerosi italiani:

L'uomo qualunque sostiene che non è possibile condannare alla fame e alla povertà centinaia di migliaia di famiglie italiane solo perché il capofamiglia è stato un membro più o meno convinto del partito fascista in un tempo in cui la tessera del partito era necessaria per trovare un impiego, e sottolinea anche la necessità del perdono e della pacificazione, necessità riconosciuta da tutti ma non da chi fomenta la lotta di classe e vuole facilitare la presa del potere da parte dell'estrema sinistra<sup>683</sup>.

---

<sup>680</sup> Si segnala R. CANOSA, *Storia dell'epurazione in Italia*, op. cit., pp. 299-312.

<sup>681</sup> Woller definisce il napoletano Giannini come «demagogo di gran razza». H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., p. 474.

<sup>682</sup> R. CANOSA, *Storia dell'epurazione in Italia*, op. cit., p. 308. Effettivamente Pietro Nenni era stato davvero amico di Mussolini e fondatore, insieme a Dino Grandi e altri, del primo Fascio di combattimento di Bologna, nel 1919. Inizialmente aderì al fascismo e sostenne una politica in contrasto con le frange più a sinistra dello stesso Partito socialista.

<sup>683</sup> H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 474-475.

La “legge Nenni” fu accusata di riaprire l’epurazione<sup>684</sup> invece che chiuderla o ridurla, pertanto nella seconda metà del mese le inquietudini dei membri di governo esplosero definitivamente e irreversibilmente<sup>685</sup>. Il Partito liberale che, su tutti, sostenne incisivamente e ripetutamente, a metà novembre, una svolta mite nella defascistizzazione del Paese esortando in particolare un ritorno alla solidarietà nazionale, uscì dal governo. La DC, affiancandosi ai liberali e sfiduciando Parri, diede il colpo di grazia al già debole governo presieduto dall’azionista<sup>686</sup>. Al Presidente non rimase altro che rassegnare al luogotenente le proprie dimissioni il 24 novembre, rinunciando anzitempo all’incarico<sup>687</sup>, e lasciando il testimone della guida del Paese al democristiano De Gasperi<sup>688</sup>. In questo modo un altro governo, come prima quello Bonomi, cadde per la delicata questione epurativa. Quello stesso 24 novembre Nenni annotò nei suoi diari l’accaduto documentando una sua versione dei fatti:

La crisi è stata provocata dai liberali e resa inevitabile dai democristiani. Il pretesto è stato la mia legge sull’epurazione. Ma in seguito i liberali hanno smascherato le loro batterie. Ciò che vogliono è uno spostamento a destra del governo [...] e l’estromissione della sinistra dal Ministero dell’Interno oltreché dalla presidenza [...]. Alle ragioni politiche di questa crisi si aggiunge l’odio dei giovani liberali [...] per il Partito di azione e per Parri, odio condiviso in parte dai democristiani [...]<sup>689</sup>.

Per quanto aspetti di evidente continuità fossero presenti tra il governo De Gasperi, ufficialmente costituito il 10 dicembre, e il precedente esecutivo Parri, il nuovo esecutivo «sancì una svolta nella

---

<sup>684</sup> Gli oppositori di Nenni sostennero falsamente sempre più che il leader socialista volesse riaprire una stagione di drastica epurazione, gettando il panico tra numerosi cittadini.

<sup>685</sup> Roy Palmer indica il decreto n. 702 come una sorta di pretesto che fece scoppiare una crisi ministeriale la quale «già bolliva in pentola». D. ROY PALMER, *Processo ai fascisti*, op. cit., p. 229.

<sup>686</sup> Oltre che dai partiti PLI e DC, Parri era attaccato da personalità di un certo rilievo come Benedetto Croce, il quale definiva negativamente il Presidente del Consiglio di essere “capace di tutto”. Anche la Chiesa non aspettava che vedere la fine del governo in carica e influenzò non poco la stessa DC. Il governo senza PLI avrebbe potuto comunque proseguire le proprie attività, ma a dare il «colpo di grazia» fu proprio il partito di De Gasperi. Si veda P. NENNI, *Tempo di guerra fredda*, op. cit., p. 156.

<sup>687</sup> Si chiuse così un governo durato appena poco più di 5 mesi. In questo periodo, secondo Paul Ginsborg, Parri «diede costantemente l’impressione di non essere all’altezza della situazione». L’autore descrive l’azionista come onesto e rispettato, ma non coraggioso e senza la stoffa per fare il Presidente del Consiglio. «Parri si lasciava sopraffare giorno e notte dalla routine amministrativa. Negli intervalli si appisolava qualche ora sulla brandina da campo che si era fatto trasportare nel suo ufficio al Viminale». P. GINSBORG, *Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi. Società e politica 1943-1988*, vol. I, Einaudi, Torino, 1989, p. 116.

<sup>688</sup> Ginsborg lo definì come una sorta di “colpo di stato”, sottolineando che né comunisti né socialisti si rammaricarono troppo per l’allontanamento di Parri. Ivi, pp. 116-121.

<sup>689</sup> P. NENNI, *Tempo di guerra fredda*, pp. 155-157.

transizione italiana»<sup>690</sup>. I due governi condividevano non solo il sostegno delle stesse forze politiche ma pure ben quindici dei diciannove ministri vennero riconfermati (tra cui Togliatti)<sup>691</sup>. Tuttavia un nuovo orientamento politico risultò evidente fin da subito: se da una parte De Gasperi esordì affermando che avrebbe estirpato definitivamente la mala pianta del fascismo, dall'altra «confessò il desiderio di concludere rapidamente l'epurazione»<sup>692</sup>, in particolare nel settore della pubblica amministrazione, entro la fine di marzo dell'anno successivo<sup>693</sup>. Piccole e grandi trasformazioni avrebbero reso evidente il cambio di copione politico pur con gli stessi attori. Come afferma Woller, De Gasperi imboccò «la strada della “pacificazione”, e del fermo proposito di un tempo di regolare i conti con il fascismo non rimase [...] quasi più traccia»<sup>694</sup>. Indirettamente Nenni, che in passato aveva sostenuto che la defascistizzazione andasse attuata gradualmente poiché chi troppo voleva poco otteneva, divenne in parte causa, senza volerlo, della brusca inversione di marcia della politica epurativa: con le sue proposte e la sua legge aveva voluto troppo, e poco ottenne<sup>695</sup>.

### 3. Rispondere ai timori dell'epurazione

Che il vento fosse davvero cambiato<sup>696</sup>, con l'arrivo di De Gasperi a capo del “non così nuovo” esecutivo, lo si comprende bene dalla nuova disposizione promulgata nell'aprile del 1946. La svolta antifascista e a sinistra dell'immediato dopoguerra aveva, col passare dei mesi, lasciato il posto ad

---

<sup>690</sup> A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., p. 226.

<sup>691</sup> Sui quattro “nuovi” membri del governo così Woller si esprime: «le poche facce nuove erano in realtà vecchie volpi che già avevano fatto parte dei governi Badoglio e Bonomi». H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., p. 515.

<sup>692</sup> A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., p. 226.

<sup>693</sup> Come è noto così non fu; i processi proseguirono per diversi mesi ancora, anzi più di due anni.

<sup>694</sup> H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., p. 483. Lo stesso autore ricorda che la scelta di De Gasperi, più apprezzato dei vecchi Bonomi, Orlando e Croce, apparve positiva poiché il nuovo capo del governo non solo non era un «bioco reazionario» ma aprì a qualche intesa con le sinistre. Per di più ci si affidò a De Gasperi al fine di accelerare i tempi per la scelta tra monarchia e repubblica. Si vedano quindi anche le pagine 513-515.

<sup>695</sup> Per quanto “sconfitto”, va rammentato ancora una volta che Nenni mantenne, pure col nuovo esecutivo, la carica di vicepresidente del Consiglio.

<sup>696</sup> Anche Franzinelli annota che «tra la fine del 1945 e l'inizio del 1946 all'impetuoso soffio del vento del Nord si era sostituito un clima più mite, che aveva dissolto le istanze di cambiamento radicale». M. FRANZINELLI, *L'ammistia Togliatti*, op. cit., p. 37. Si affianca a queste tesi anche Lorenzo Gardumi che definisce il nuovo governo come spostato su posizioni molto più conservatrici. L. GARDUMI, *La Corte d'assise straordinaria di Trento (1945-1947)*, op. cit., p. 292.

uno spostamento sempre più cospicuo di cittadini verso destra<sup>697</sup> (si pensi al crescente seguito del Partito Qualunquista), causato dalla paura crescente per la politica epurativa precedente. Il governo diretto dal leader della DC tratteggiò «una graduale ma irreversibile “involuzione”, tesa a ridurre l’attività degli organi giuridici straordinari fino a svuotarli di significato»<sup>698</sup>. Il 27 aprile ’46 venne in questo modo pubblicato, in Gazzetta ufficiale, il decreto legislativo luogotenenziale n. 201<sup>699</sup>, stabilito il 12: con tale provvedimento, a distanza di circa mezzo anno, il governo interveniva radicalmente sull’organizzazione complessiva delle Sezioni speciali istituite l’ottobre precedente. Se l’affiancamento di un magistrato supplente a quello togato costituì un evidente cambiamento, la maggiore trasformazione venne applicata alla giuria popolare. Infatti i giurati furono non solo aumentati a cinque<sup>700</sup> ma l’elenco di tali giudici popolari non venne più stilato dal CLN, bensì da una commissione mista<sup>701</sup> «composta dal presidente del Tribunale, da un rappresentante del Comitato di Liberazione nazionale e dal sindaco del capoluogo»<sup>702</sup>. Le disposizioni del nuovo provvedimento, applicate con fatica solo dopo alcune settimane<sup>703</sup>, erano indicative di come gran parte del Paese e del governo, anche in virtù del provvedimento n. 625, fossero orientati, sempre più, verso la pacificazione e la ricomposizione definitiva della giustizia straordinaria in quella ordinaria. Con il decreto n. 201, in aggiunta, i CLN perdevano il loro peso politico, tanto ampio invece in precedenza grazie alle norme del provvedimento n. 142 dell’aprile 1945.

Queste trasformazioni, in particolare l’aggiunta del secondo magistrato togato nella Corte giudicante, comportò un’ulteriore attenuazione del rigore punitivo dei tribunali. Infatti se già nelle

---

<sup>697</sup> Col nuovo governo vennero rinforzati i carabinieri allo scopo di intervenire al fine di tutelare l’ordine e la sicurezza di quel ceto medio che sempre più si sentiva minacciato.

<sup>698</sup> L. GARDUMI, *La Corte d’assise straordinaria di Trento (1945-1947)*, op. cit., p. 292.

<sup>699</sup> Decreto legislativo luogotenenziale del 12 aprile 1946, n. 201, *Testo delle disposizioni per la punizione dei delitti fascisti e per la repressione di alcune attività fasciste*, in «Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia», 27 aprile 1946, n. 98. Il testo online può essere consultato al sito [http://augusto.agid.gov.it/gazzette/index/download/id/1946098\\_P1](http://augusto.agid.gov.it/gazzette/index/download/id/1946098_P1), visitato in data 3 ottobre 2020.

<sup>700</sup> L’art. 4 del provvedimento n. 201 così specificava: «Le Sezioni speciali delle Corti d’Assise sono composte di due magistrati e di cinque giudici popolari estratti a sorte dagli elenchi previsti dall’articolo 5».

<sup>701</sup> Si veda A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 221-227.

<sup>702</sup> Art. 5 del decreto n. 201, 12 aprile 1946. Lo stesso articolo stabiliva che gli elenchi dovessero contenere 150 nominativi di cittadini residenti nella circoscrizione della provincia e dovessero essere di ineccepibile moralità. Essi inoltre non dovevano mai avere svolto attività fascista e dovevano avere un’età maggiore di 25 anni.

<sup>703</sup> Cfr. A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 221-227.

commissioni delle CAS il giudice togato riusciva, seppur in netta minoranza numerica, a contrastare l'operato dei giudici popolari (il rapporto era di uno a quattro), ora con l'aggiunta di un nuovo magistrato di professione il ruolo della componente popolare perdeva parte della sua influenza. È vero, d'altra parte, che con il nuovo magistrato togato veniva pure aggiunto un nuovo giudice popolare, ma la sottrazione di potere ai CLN non faceva che confermare questo ribaltamento a favore della componente magistratuale di professione<sup>704</sup>.

In aggiunta va specificato che prima dell'assunzione della guida del Paese, da parte di De Gasperi, il Partito liberale aveva stilato dieci punti programmatici per far parte del governo stesso e nel medesimo programma, all'art. 2, veniva esposta la necessità di eliminare l'interferenza di «singoli, partiti, di CLN e di altri organi eccezionali»<sup>705</sup>. Poiché qualche tempo dopo De Gasperi ammise di aver fatte proprie le richieste dei dieci punti liberali è da credere che il nuovo capo del governo non fosse rimasto insensibile alle proposte stilate dal PLI (partito ormai apertamente a favore di un superamento della rigida linea epurativa).

Del resto i nuovi decreti (n. 625/ottobre 1945 e n. 201/aprile 1946) costituivano probabilmente una sorta di risposta delle istituzioni che cercavano di mitigare le continue critiche rivolte ai decreti in tema di defascistizzazione (in particolare al n. 159/luglio 1944 e al n. 142/aprile 1945): articoli di giornale che enfatizzavano la negatività di una giustizia affidata a tribunali straordinari, disapprovazione per la mancanza di imparzialità di giurie anch'esse legate al regime fascista, rimproveri alle normative che violavano il principio del *nulla poena sine praevia lege poenali*<sup>706</sup>, campagne giornalistiche contro l'epurazione e i verdetti ingiusti, piovevano di continuo dalle frange moderate e conservatrici del Paese<sup>707</sup>, nonché dalla Chiesa<sup>708</sup>, ed evidenziavano uno scontro non più

---

<sup>704</sup> Si consulti su questo tema G. JESU, *I processi per collaborazionismo in Friuli*, in «Storia contemporanea in Friuli», n. 7, 1976, pp. 246-247.

<sup>705</sup> R. CANOSA, *Storia dell'epurazione in Italia*, op. cit., p. 311.

<sup>706</sup> La retroattività della legge appariva già allora stridente sebbene in quel momento fosse comunque assente il vincolo costituzionale formale del principio di legalità. Tale strumento legislativo era stato comunque nei mesi già precedenti l'istituzione delle CAS ampiamente criticato. Si rimanda a G. FORNASARI, *Giustizia di transizione e diritto penale*, op. cit., pp. 17-22.

<sup>707</sup> Cfr. A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 227-234.

<sup>708</sup> Ibidem.

latente ma mirato a colpire i vecchi provvedimenti. Si sottolineava con forza che la defascistizzazione e le misure dirompenti adottate nel corso dell'ultimo anno e mezzo stessero spaccando il Paese, dividendolo attraverso una politica epurativa che avrebbe dovuto interessare una porzione troppo cospicua dell'Italia e degli italiani. Pertanto c'era chi, come Gonnella, proponeva una rieducazione e non una punizione dei vinti, sottolineando come la punizione avrebbe solo creato nuovi scontri mentre la rieducazione avrebbe pian piano "medicato" le ferite<sup>709</sup> della guerra civile<sup>710</sup>. Lo stesso Gonnella così scriveva il 4 novembre 1945 sulla stampa democristiana<sup>711</sup>:

L'esperienza rivela sempre meglio che l'epurazione di Stato, malgrado ogni buona volontà, è un semplice mito perché [...] è tecnicamente impossibile realizzare l'epurazione con rigorosa giustizia [...]. Ora non ci resta che lavorare in profondità, più per purificare che per epurare, più per sancire che per togliere<sup>712</sup>.

In più, specificava che una rinascita nazionale mai sarebbe potuta avvenire mediante un'epurazione. Bisognava agire secondo i parametri della stabilità e della certezza del diritto; la virtù della pazienza avrebbe dovuto sostituire la vendetta. Del resto le sanzioni e i processi erano visti dall'intellettuale della DC come procedure applicabili da delinquenti fascisti e non da timorati cattolici in un Paese dalla tradizione umanistica<sup>713</sup>.

Si affiancò alle critiche Guglielmo Giannini, il quale arrivò a sostenere persino che l'epurazione imparziale e purificatrice che ci si era prefigurata era stata applicata, più che per defascistizzare davvero il Paese, per aiutare alcune parti politiche (a suo avviso fino al giorno prima doppiogiochiste col nemico), le quali dietro lo schermo dell'epurazione intimidivano, colpivano i loro nemici personali e i loro concorrenti<sup>714</sup>, e non quindi i veri rei collaborazionisti. In realtà è da credere che in questi partiti, e nella Chiesa stessa, fosse presente un certo timore verso le sinistre e

---

<sup>709</sup> Fu lo stesso autore, Guido Gonnella, ad utilizzare la metafora medico-chirurgica. Parole da lui utilizzate furono infatti, nel descrivere l'epurazione statale, "tagli chirurgici", "ferite", "organismo", "emorragie", "lacerazioni", ecc.

<sup>710</sup> Le celebri parole di Gonnella - «dalla rieducazione si ricava tutto, dalla punizione si ricava poco» - erano già state proposte da Benedetto Croce. Si veda D. ROY PALMER, *Processo ai fascisti*, op. cit., p. 231.

<sup>711</sup> Il quotidiano è "Il Popolo", in particolare il numero datato 4 novembre 1945. L'indicazione si ricava da ivi, p. 230.

<sup>712</sup> R. CANOSA, *Storia dell'epurazione in Italia*, op. cit., p. 307.

<sup>713</sup> Si rimanda a D. ROY PALMER, *Processo ai fascisti*, op. cit., pp. 230-231. A proposito di Paese rivolto alla cultura umanistica, Gonnella citando la massima "la virtù è premio a sé stessa" riporta alla mente proprio il capolavoro di filosofia morale petrarchesco *De Vita Solitaria*. Petrarca, come è noto, fu tra l'altro il precursore del movimento umanista.

<sup>714</sup> Cfr. R. CANOSA, *Storia dell'epurazione in Italia*, op. cit., p. 308.

per i progetti radicali profilati dagli ex partigiani ora al governo. Forti dubbi sulla giustizia post-Liberazione riguardano la possibilità che tale resa dei conti assumesse un carattere marcatamente giustizialista. Di questa inversione di marcia verso una defascistizzazione più lieve si fece portavoce rilevante proprio il Vaticano, che individuò la DC come specifico interlocutore<sup>715</sup>. Quest'ultimo partito temendo «una radicalizzazione del processo di epurazione»<sup>716</sup> sosteneva ancora una volta, attraverso alcune personalità di spicco, come la defascistizzazione, dopo mesi dalla Liberazione, dovesse abbandonare quei tratti di straordinarietà presenti nella passata stagione archiviando le misure eccezionali e assumendo un progetto in linea con la pacificazione nazionale. Va rammentato che sulle stesse pagine de “Il Popolo” - quotidiano della DC -, nel non così lontano 30 aprile 1945 (a poche ore dalla Liberazione di Milano), si era sostenuta sì un'epurazione dall'inquinamento fascista, ma non meno si era sottolineata la parola “dimenticare”, e soprattutto si esortava a farlo “il prima possibile”<sup>717</sup>. Ancora la Chiesa, con alcune sue voci autorevoli, sottolineava come fosse preferibile al posto della legislazione straordinaria un ricorso al diritto internazionale. Padre Lener giunse a sostenere che il programma sanzionatorio fosse ai limiti della legalità e spinse affinché gli italiani abbandonassero la loro «disonesta campagna di persecuzione [...] per tornare a semplici idee di giustizia [...]»<sup>718</sup>.

Se quindi tra gli ultimi mesi del '44 e i primi del '45 prevalsero le voci di coloro che volevano epurare la società, col passare dei mesi si fecero sempre più energiche le istanze di coloro che, non senza progetti a doppio fine come la ricerca dell'appoggio elettorale di una fetta della popolazione precedentemente coinvolta col fascismo, cercavano una mediazione o, ancor di più, un lento ma progressivo “voltare pagina”. Con questi elementi appare abbastanza chiaro che con il passare dei mesi i partiti che in precedenza si erano convintamente spesi per debellare il “morbo fascista”<sup>719</sup>

---

<sup>715</sup> Non pochi furono, in quel periodo, gli articoli contro l'epurazione pubblicati nella rivista “Civiltà cattolica”.

<sup>716</sup> A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., p. 230.

<sup>717</sup> H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 443-449.

<sup>718</sup> D. ROY PALMER, *Processo ai fascisti*, op. cit., p. 231.

<sup>719</sup> Riprendo il senso delle parole di Aurelio Becca contenute in G. GRASSI, P. LOMBARDI, *Democrazia al lavoro. I verbali del CLN lombardo (1945-1946)*, op. cit., p. 252. Becca, come già citato sopra, descriveva il fascismo come una “malattia pestifera”, “un'infezione”.



dalla penisola, dopo radicali normative sulla defascistizzazione, si erano progressivamente (chi più chi meno) avvicinati a posizioni più miti, orientate ad una maggiore tolleranza a favore degli ex collaborazionisti, appoggiando una pacificazione da realizzarsi sempre meno attraverso processi esemplari e pene capitali, ma mediante una rieducazione complessiva dei rei. La debole democrazia e le votazioni, del resto, cominciavano ad interessare (e a condizionare) più di qualche leader politico. Se già durante la guerra un abile Togliatti aveva sostenuto la strategia della cosiddetta “mano tesa”, volta a non colpire coloro che avevano seguito in buona fede<sup>720</sup> il regime fascista, ora lo stesso leader del PCI e gran parte del partito, sedotti da interessi politici orientati ad attirare l'appoggio della popolazione in vista delle elezioni, si spinsero ancor più in là sposando la politica “moderata” della DC di De Gasperi, indirizzata alla rapida chiusura dell'epurazione e alla normalizzazione del Paese<sup>721</sup>. Su questa linea anche il Partito socialista

attenuò le iniziali posizioni di rigore che lo avevano contraddistinto. Il suo leader Nenni aveva creduto a lungo al principio di “indulgere in basso per colpire in alto”<sup>722</sup>, ma al momento dell'assunzione dell'incarico di Alto commissario per le sanzioni contro il fascismo, sembrò perdere la fiducia sull'effettiva possibilità di realizzare quel proposito<sup>723</sup>.

Conferma di ciò, tra l'altro, si ebbe proprio nei primi mesi del 1946 quando con l'appoggio dello stesso Nenni, sfinito<sup>724</sup>, si decise di eliminare di fatto la carica di Alto commissario<sup>725</sup>. Tranne il Partito d'azione, prossimo alla crisi interna, il quale rimase fedele alle posizioni radicali per la punizione dei fascisti, gli altri partiti virarono su posizioni assai diverse con la consapevolezza che un'epurazione di “metà del Paese” sarebbe stata sostanzialmente impossibile<sup>726</sup>. E in questo parvero

---

<sup>720</sup> Si consulti H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 272-286.

<sup>721</sup> A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., p. 232.

<sup>722</sup> Tale motto era stato pronunciato anche da Celeste Negarville il primo luglio 1945. Egli fu in quel periodo sottosegretario del Ministero degli Esteri del governo Parri.

<sup>723</sup> A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., p. 232.

<sup>724</sup> Nenni lasciò l'incarico con sollievo, non vedendo l'ora di andarsene. Così annotò nel suo diario: «me ne vado zitto, zitto, felice di lasciar cadere di mano il carbone ardente dell'epurazione, convinto di aver fatto il mio dovere [...]». P. NENNI, *Tempo di guerra fredda*, op. cit., p. 188.

<sup>725</sup> Il primo febbraio 1946 venne approvato all'unanimità il decreto dal titolo: *Devoluzione alla presidenza del Consiglio dei ministri delle attribuzioni dell'Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo*; esso comparve in «Gazzetta ufficiale» il 16 dello stesso mese. Il giorno successivo entrò in vigore.

<sup>726</sup> Effettivamente l'eventualità di sanzionare tutti gli atti collaborazionistici avrebbe comportato la persecuzione di un quantitativo impressionante di cittadini. Si veda G. FORNASARI, *Giustizia di transizione e diritto penale*, op. cit., pp. 17-22 e il capitolo precedente di questo contributo.

utili le costruzioni di una memoria che si vennero a creare sempre più diffusamente, le quali storpiavano consapevolmente la realtà, il passato e la dittatura (quest'ultima descritta via via come una "parentesi" negativa per l'Italia da superare senza eccessivi scossoni) e legittimavano un ritorno alla normalità.

Se tutto ciò avveniva prevalentemente fuori dalle aule dei tribunali, all'interno di esse la defascistizzazione sembrava ancora procedere abbastanza speditamente (malgrado le difficoltà della struttura modificata in Sezioni speciali delle Corti d'Assise ordinarie); le nubi dell'amnistia si stavano però avvicinando lentamente ed avrebbero rappresentato, dalla seconda metà del '46, la vera svolta in tema di (in)giustizia.

## **Scena seconda - Tribunali e cittadini alle prese con il nuovo decreto n. 625**

### *1. Contrari a voltar pagina*

Il mutamento delle corti, con le disposizioni del decreto n. 625 dell'ottobre 1945, non investì solo la denominazione bensì la struttura complessiva. Infatti le nuove Sezioni speciali delle Corti d'Assise ordinarie divennero sistematicamente operative, in media, solo dopo alcune settimane di organizzazione. Esse furono estese, come detto, anche al centro ed al sud della penisola e sostituirono, per i processi ai collaborazionisti, i Tribunali militari e le Corti d'Assise ordinarie<sup>727</sup>, organi precedentemente individuati come atti a svolgere tale compito. Se nell'Italia centro-meridionale le istanze di giustizia furono meno incisive rispetto al nord<sup>728</sup>, nelle regioni settentrionali le corti videro ancora numerosi ed affollati dibattimenti: le aule confermarono, ancora una volta, quanto il pubblico fosse parte attiva nei processi e non rivestisse solamente il ruolo di spettatore passivo; a Venezia, ad esempio, taluni processi videro un'ampia partecipazione di pubblico<sup>729</sup>. A distanza di mesi le pesanti condanne dei maggiori aguzzini fascisti erano ancora accolte con soddisfazione e applausi e, viceversa, i verdetti miti infiammavano di rabbia i presenti,

---

<sup>727</sup> Si consulti A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 234-240.

<sup>728</sup> Ivi, p. 240.

<sup>729</sup> Cfr. M. BORGHI, *Dall'insurrezione alla smobilitazione*, op. cit., pp. 73-74.

facendoli protestare veemente<sup>730</sup>. Esemplicativo il processo della Sezione speciale marciata a cinque militi delle BR accusati di torture ad alcuni antifascisti veneziani, della Giudecca: il dibattimento si svolse in un'aula piena di cittadini accorsi prevalentemente proprio dall'isola veneziana per assistere alla condanna dei soldati. Durante l'interrogatorio del maggiore responsabile del gruppo di brigatisti la folla cominciò a rumoreggiare costringendo la Corte ad interrompere la seduta<sup>731</sup>. Generalmente gli animi si erano in parte mitigati, soprattutto in confronto ai primi mesi, anche se alcuni episodi, come questo processo citato, diedero la dimostrazione che le istanze di giustizia provenienti dal basso erano tutt'altro che completamente sopite<sup>732</sup> anche in virtù del fatto che nei primi mesi del 1946 erano affiorati alcuni segnali di ripresa del movimento clandestino neofascista. Non poche, in aggiunta, furono le generali insoddisfazioni che consideravano la politica di defascistizzazione attuata fino a quel momento dalle istituzioni, come più volta a "colpire in basso e indulgere in alto"<sup>733</sup>, che non il contrario: i risultati che ne derivarono e che caratterizzarono ancora la seconda metà del 1945 e parte del 1946 furono i persistenti (anche se non molto numerosi) episodi di violenza o "giustizia" privata<sup>734</sup>, una sorta di onda lunga di quella che Mirco Dondi ha definito "violenza insurrezionale"<sup>735</sup>. Rese dei conti violente vennero registrate, a conferma della presunta o manifesta inefficienza del sistema, proprio nelle province del Nord<sup>736</sup>; fascisti e collaborazionisti della RSI, ausiliarie e membri delle forze armate repubblicane vennero prelevati (a volte con l'inganno), in diverse regioni, da piccoli gruppi di uomini armati (talvolta travestiti da poliziotti), che li sottrassero dalle loro abitazioni, dagli ospedali o dai luoghi di lavoro dove, abbandonata la divisa, essi avevano da poco ripreso a lavorare, e li eliminarono. I corpi spesso non

---

<sup>730</sup> Ivi, p. 72.

<sup>731</sup> Ivi, pp. 73-74.

<sup>732</sup> Ivi, p. 72.

<sup>733</sup> Per capovolgere il significato delle parole pronunciate in precedenza da Mauro Scoccimarro.

<sup>734</sup> Per sua natura la "vendetta privata", ugualmente alla epurazione selvaggia, fu totalmente aliena da procedure giuridiche. Si consulti G. FORNASARI, *Giustizia di transizione e diritto penale*, op. cit., pp. 17-22.

<sup>735</sup> Si veda M. DONDI, *La lunga liberazione*, op. cit., pp. 91-132. Roy Palmer rammenta che una minima parte della sinistra entrò in clandestinità con l'intento di proseguire nell'opera epurativa; D. ROY PALMER, *Processo ai fascisti*, op. cit., p. 223.

<sup>736</sup> Cfr. T. ROVATTI, *Tra giustizia legale e giustizia sommaria*, op. cit., p. 40.

vennero più ritrovati<sup>737</sup>. In mancanza dell'obiettivo, anche se assai raramente, i gruppetti di armati infierivano sui familiari dell'ex fascista (spesso attraverso la pratica del taglio dei capelli alle donne)<sup>738</sup>. In quei mesi l'Italia era ancora divisa tra chi all'interno delle istituzioni puntava a superare l'epurazione e chi, tra la gente comune, non avendo ottenuto alcun risarcimento, spingeva affinché giustizia fosse fatta. Se, come afferma Crainz, nelle ore successive la Liberazione le violenze ai danni di ex fascisti in Italia costituirono una sorta di "mappa dei linciaggi" che rispecchiava le vecchie località teatro delle più feroci violenze nazifasciste<sup>739</sup>, con le benevole sentenze delle corti del dopoguerra si costituì una sorta di geografia che connetteva le scarcerazioni alle violente esecuzioni sommarie<sup>740</sup>. Infatti in risposta a clamorose assoluzioni e scarcerazioni di collaborazionisti decise dai tribunali, esplosero, per lo più nei primi mesi del 1946, violenze, atti a scopo intimidatorio e qualche assassinio<sup>741</sup>. Famoso è uno di questi episodi avvenuto in provincia di Ravenna il 17 gennaio 1946, dove alcuni abitanti del luogo, congiuntamente al lancio di alcune bombe a mano, appesero alle porte delle abitazioni di quattro fascisti un messaggio: «Chiudi bene le finestre e le porte. Si sente puzzo di fascismo»<sup>742</sup>. Va comunque specificato che tali atti di violenza avevano solamente un respiro locale e non rispondevano ad azioni coordinate tra loro su larga scala; lo scopo non era comunque quello di sovvertire l'ordine politico presente<sup>743</sup>, ma di regolare i conti coi singoli. Una pratica, tuttavia, destinata di lì a poco a scemare; a seguito dei provvedimenti

---

<sup>737</sup> Toni Rovatti rammenta che i prelevamenti di ex collaborazionisti dalle loro abitazioni rappresentavano «una pratica repressiva caratterizzata da un surplus di violenza psicologica nei confronti dei familiari delle vittime, lasciate ad attendere nell'incertezza sulla sorte del proprio congiunto e private anche di "un corpo su cui poter piangere". Una forma di esecuzione del nemico, anch'essa già sperimentata dalla Rsi negli anni precedenti, che può essere ricondotta alla necessità di evitare l'innesco di azioni di rappresaglia o il contenimento istituzionale della volontà punitiva espressa dal basso». Ivi, p. 27. Si rammenti ancora la pratica della "doppia morte" citata in precedenza attraverso le pagine di M. STORCHI *Il sangue dei vincitori*, op. cit., p. 28.

<sup>738</sup> Cfr. T. ROVATTI, *Tra giustizia legale e giustizia sommaria*, op. cit., pp. 30-31. La stessa autrice rammenta che l'estensione della colpa ai familiari e parenti ricalcava le pratiche in precedenza messe largamente in uso da parte della RSI.

<sup>739</sup> Si veda il primo capitolo e il saggio G. CRAINZ *Il dolore e la collera*, op. cit., pp. 249-273.

<sup>740</sup> Cfr. T. ROVATTI, *Tra giustizia legale e giustizia sommaria*, op. cit., pp. 40-41.

<sup>741</sup> Ibidem.

<sup>742</sup> Ivi, p. 40.

<sup>743</sup> Cfr. M. DONDI, *La lunga liberazione*, op. cit., pp. 163-167.

adottati negli anni '50<sup>744</sup> si chiuse completamente la parentesi di confronto e lotta cominciata fin dal 1943.

## 2. *Le direttive conservatrici della Cassazione romana*

Dall'ottobre 1945 sino alla metà del 1946 giunsero al banco degli imputati delle nuove Sezioni speciali migliaia di persone. I ritmi veloci che avevano caratterizzato i sei mesi di CAS per il quantitativo esorbitante di lavoro e di udienze da svolgere, contraddistinsero anche l'attività dei nuovi tribunali estesi a tutta l'Italia, anche se in alcune zone, come ad esempio a Roma, coesistero con altre corti giudicanti. Come detto, le corti istituite col decreto legislativo n. 625/1945 divennero sistematicamente operative solo alcune settimane dopo. Non è da escludere che tale lentezza nell'organizzazione fosse dovuta, al di là dei tempi necessari per l'applicazione delle nuove normative e per l'assunzione di numerosi giudici,

alla volontà di scegliere in maniera particolarmente accurata i componenti [del]la giuria popolare al fine di evitare il ripetersi di Corti dalla inclinazione troppo giustizialista come quelle che in taluni casi si erano andate a costituire al nord<sup>745</sup>.

Va rammentato infatti che le liste degli stessi giudici popolari, da molti ancora disapprovati, erano nuovamente stilate dai CLN; il decreto legislativo n. 201, sopra analizzato, che incideva sulla riorganizzazione di tale organismo, sarebbe stato approvato solo nell'aprile del 1946. Va menzionato però, come sottolinea Neppi Modona, che in questo periodo anche il ruolo e l'influenza dei giudici declinò sempre più<sup>746</sup>. In questi mesi si registrò una flessione del numero di condannati come pure una minore durezza delle pene; va quantomeno ipotizzato che le Sezioni speciali avessero risentito del clima politico differente. Il numero dei condannati rimase in ogni caso elevato e non mancarono alcune condanne a morte, ma va evidenziato che nel complesso l'atteggiamento si era parzialmente ammorbidito. Funge da esempio il fatto che le condanne a morte si erano più che

---

<sup>744</sup> Rimando al capitolo successivo.

<sup>745</sup> A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., p. 252.

<sup>746</sup> Si veda H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., p. 415 e F. VERARDO, *La Corte d'Assise Straordinaria di Udine*, op. cit., pp. 31-32.

dimezzate anche se Woller sostiene che contro i «“pezzi grossi” del partito [fascista] e dei delatori senza scrupoli si continuò [comunque], quando le accuse erano suffragate da prove sufficienti, a non usare clemenza: tant'è vero che alcuni processi si conclusero con una condanna alla pena capitale perfino nel 1947»<sup>747</sup>.

In linea generale, comunque, la Cassazione aveva optato per non comminare più automaticamente la condanna a coloro che avevano assunto incarichi politici durante il periodo fascista, e ciò contrastava proprio con l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale n. 142/1945 e con le normative del precedente provvedimento n. 159/1944<sup>748</sup>. Questo atteggiamento finì poi per “contagiare” molte corti sparse per il territorio che, in tal modo, alleggerirono l'inflessibilità della loro precedente attività. Certo, vennero pronunciate ancora pene alla reclusione per decine d'anni ma, nel complesso, la media degli anni di pena comminati calò notevolmente. Tutti i giudizi impugnati finirono sul banco della Cassazione romana, unica rimasta in seguito alla sopracitata soppressione della sede distaccata di Milano; il Supremo organo giudicante, con sede a Roma, assunse in questo modo un ruolo notevole, ancor più incisivo rispetto al periodo precedente: ogni processo finito in mano alla commissione giudicante della capitale poteva infatti essere “stravolto”. Così fu per molteplici sentenze di condanne a morte emesse dalle Sezioni speciali che vennero ampiamente modificate senza dare seguito alle condanne capitali stesse. Inevitabilmente nella «Corte suprema era finito per prevalere uno spirito conservatore»<sup>749</sup>. Tutto ciò venne confermato da ulteriori modifiche e direttive emanate dalla Cassazione romana alle Sezioni speciali. Nello specifico la Suprema Corte romana affidò alle nuove corti giudicanti una autonomia d'interpretazione dei capi d'imputazione fin troppo libera da vincoli. In più la Cassazione aveva spinto i neoistituiti tribunali affinché applicassero la categoria di collaborazionismo nella maniera più circoscritta possibile, introducendo anche una sorta di attenuanti individuate nell'elemento

---

<sup>747</sup> H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., p. 417. È vero, però, che con l'amnistia le cose cambiarono parecchio; e le stesse sentenze capitali vennero commutate in ergastoli e, pertanto, non eseguite. Vedi *infra*.

<sup>748</sup> Fornasari rammenta che i giudici della Cassazione, spesso per la loro formazione, non erano animati da un forte spirito antifascista. G. FORNASARI, *Giustizia di transizione e diritto penale*, op. cit., pp. 17-22.

<sup>749</sup> A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., p. 254.

psicologico<sup>750</sup>. Andavano pertanto giudicati i presunti rei collaborazionisti tenendo conto del grado di adesione psicologica ed emotiva al regime fascista, differenziando tra coloro che, mossi da ideali politici, avevano aderito convintamente alla dittatura prestando servizio e assumendo incarichi di rilievo e quelli che, invece, costretti da minacce o da necessità di vario genere si erano trovati in qualche modo inevitabilmente inseriti nelle strutture del regime<sup>751</sup>. Questa forte libertà lasciata alle Sezioni speciali, a mio modo di vedere, strideva non poco con l'omogeneità ed imparzialità di giudizio che si sarebbe dovuta assicurare nelle diverse corti. Lo stesso art. 1 del decreto n. 142, caposaldo dell'epurazione, non venne più ritenuto dalla Cassazione vincolante per la colpevolezza assoluta dell'imputato. Ma la sterzata definitiva si ebbe a inizio 1946 quando il Supremo organo giudicante stabilì che ogni fascicolo processuale dei collaborazionisti andasse analizzato alla luce di un'eventuale attività svolta anche in chiave antifascista. In tal modo molti imputati, dichiarando falsamente di aver fatto il doppio gioco e di aver quindi aiutato il fronte resistenziale contro il nemico nazista e/o fascista, rimasero impuniti<sup>752</sup>. La circoscrizione del reato di collaborazionismo, la libertà di valutazione lasciata alle Sezioni speciali nella decisione del grado di adesione al regime degli accusati, la possibilità che si diede per alcuni accusati di indicare nelle loro difese falsi sostegni alla Resistenza, furono alcuni degli elementi che affiancandosi ad una Corte di Cassazione orientata a voltar pagina contribuirono a rendere i mesi delle Sezioni speciali un periodo di declino, seppur graduale, della defascistizzazione in Italia.

Guido Neppi Modona individua già nell'operato della Cassazione romana dei primi mesi del '46 un'anticipazione determinante del radicale mutamento di fisionomia della giustizia transitoria, prima quindi della promulgazione dell'ammnistia Togliatti:

il processo di rimozione collettiva delle colpe del regime fascista e della RSI [...] era in corso sin dall'inizio del 1946 e [...] l'infelice formulazione dell'ammnistia del 22 giugno si limitò a dare nuova linfa e piena

---

<sup>750</sup> Ivi, pp. 250-256 e R. CANOSA, *Storia dell'epurazione in Italia*, op. cit., pp. 341-357.

<sup>751</sup> Ibidem (entrambe le opere).

<sup>752</sup> Ibidem.

legittimazione giuridica all'atteggiamento filofascista di cui la Cassazione romana aveva già fornito prove inequivocabili nei mesi precedenti<sup>753</sup>.

Sulla stessa linea anche Dondi specifica:

questo evidente ostruzionismo della Cassazione nei confronti delle sentenze di primo grado inizia ben prima del provvedimento di amnistia (i segnali evidenti sono già a partire dal gennaio 1946), e ciò coincide [...], soprattutto, con il venir meno di un deciso orientamento antifascista. La legislazione antifascista viene a perdere progressivamente di peso perché non ha più un potere forte che la sostiene<sup>754</sup>.

Se la Cassazione aveva sostanzialmente “aderito” alla linea tenuta dal governo negli ultimi mesi orientandosi verso una normalizzazione del Paese, le Sezioni speciali a loro volta “aderirono” progressivamente agli orientamenti o alle tendenze della Corte Suprema romana inserendosi in quel tracciato generale che avrebbe portato di lì a poco all'amnistia Togliatti.

### 3. *Ritorno nelle aule di giustizia di Venezia*<sup>755</sup>

Si è voluto spesso specificare che le nuove direttive in tema epurativo e le nuove corti, allontanandosi sempre più da sentenze giustizialiste e da forti pressioni popolari, avessero costituito un giudizio più «equilibrato e conforme al rispetto delle procedure formali»<sup>756</sup>. È indubitabile che la minore pressione del pubblico condizionò in misura minore lo svolgersi dei processi, ma a mio avviso rimane da non sottovalutare come l'applicazione più rigorosa delle normative e delle procedure avesse all'opposto creato situazioni favorevoli agli imputati, traducendosi in una minore giustizia per la società, in generale, e per le comunità nello specifico (soprattutto quelle bersagliate durante il biennio 1943-1945 da rastrellamenti e stragi). Che un equilibrio ed un rispetto delle procedure formali fosse effettivamente stato raggiunto è poi messo in dubbio, secondo il mio punto

---

<sup>753</sup> G. NEPPI MODONA, *Una riflessione sull'amnistia Togliatti: in margine alla ricerca di Mimmo Franzinelli*, in M. FRANZINELLI, *L'amnistia Togliatti. 1946. Colpo di spugna sui crimini fascisti*, Feltrinelli, Milano, 2016, p. 385. Non si dimentichi, come analizzato nel capitolo precedente, che una radicale epurazione della magistratura non avvenne e molti giudici, compresi quelli della Cassazione, mantennero il loro posto.

<sup>754</sup> M. DONDI, *La lunga liberazione*, op. cit., p. 58.

<sup>755</sup> Questo paragrafo è stato scritto anche fondandosi sul volume di M. BORGHI, A. REBERSCHEGG, (a cura di), *Fascisti alla sbarra. L'attività della Corte d'Assise Straordinaria di Venezia 1945 - 1947*, op. cit.

<sup>756</sup> F. VERARDO, *La Corte d'Assise Straordinaria di Udine*, op. cit., p. 32.



di vista, dall'ulteriore riduzione dei tempi d'istruttoria e del processo<sup>757</sup> (già davvero ristretti nei mesi delle CAS<sup>758</sup>), e dalla minore possibilità di procedere eventualmente contro la sentenza di primo grado attraverso un ricorso. Attraverso la drastica riduzione dei tempi dell'istruttoria si limitò la possibilità di raccogliere tutte le prove a carico e scarico e si puntò piuttosto l'attenzione verso la velocità del processo.

Scendendo nello specifico della realtà lagunare, e prendendo in esame le sentenze<sup>759</sup> della Sezione speciale della Corte d'Assise ordinaria con sede a Venezia (vengono qui presi in considerazione i mesi che vanno dall'ottobre '45 a metà giugno '46, quindi prima dell'amnistia Togliatti), possiamo notare come il ritmo dei processi, anche se con una lieve inflessione, si era mantenuto piuttosto elevato. Le udienze svolte furono circa un centinaio, ed esaminarono sul banco degli imputati oltre centoventi presunti collaborazionisti. Secondo la generale tendenza nazionale le pene inflitte si affievolirono notevolmente. Mentre nei primi mesi delle CAS non furono infrequenti ergastoli, pene di morte e condanne a 30 e 24 anni, nel periodo delle Sezioni speciali la pena massima inflitta non include condanne capitali e comprende un solo ergastolo, tra l'altro subito annullato da una sentenza della Cassazione in data 20 marzo 1946<sup>760</sup>. L'imputato era Armando Orlovaz, caporale in servizio presso l'Ufficio politico del Comando provinciale della GNR, il quale era stato accusato non solo di generico collaborazionismo, ma anche di aver preso parte all'eccidio di Venezia del 7-8 luglio 1944 e di aver ucciso a colpi di pistola in testa e al torace l'antifascista Pietro Favretti. La Cassazione, annullando la decisione della Corte veneziana per l'ergastolo, aveva rinviato la risoluzione del caso alla Sezione speciale della Corte d'Assise di Padova, la quale sentenziò ai danni di Orlovaz ben 30 anni di carcere, il 20 maggio 1946. Ma il processo non si chiuse qui: a metà aprile 1948 la Corte d'Assise di Venezia condonò all'Orlovaz addirittura 20 anni (10 dei quali ridotti grazie all'amnistia Togliatti), riducendo la pena complessiva a 10 anni. Questo processo rinvia al massacro di Cannaregio del luglio 1944, quando quindici militi fascisti, tra cui appunto

---

<sup>757</sup> Si veda l'art. 8 del decreto legislativo n. 625 del 5 ottobre 1945.

<sup>758</sup> Si pensi a quei "processi lampo" segnalati nel capitolo precedente.

<sup>759</sup> Si veda M. BORGHI, A. REBERSCHEGG, (a cura di), *Fascisti alla sbarra*, op. cit., pp. 97-353.

<sup>760</sup> La sentenza dell'Assise veneziana è datata 16 novembre 1945, e corrisponde alla n. 110 del 1945 in *ivi*, p. 216.

Orlovaz, Waifro Zani ed Ernani Cafiero, assassinarono cinque antifascisti ferendone un sesto. Del gruppo di “ribelli” solo uno era davvero legato al fronte resistenziale, per cui non è chiaro il criterio per cui i militi colpirono specificamente tali elementi. Certamente si trattava di una rappresaglia in seguito all’omicidio di tre fascisti, avvenuto tra la notte del 5 luglio e la mattina del 6 nei sestieri di Cannaregio e Dorsoduro, ad opera di un commando di gappisti<sup>761</sup> veneziani. La GNR organizzò immediatamente una spedizione punitiva per le calli e i campielli di Cannaregio (sestiere popolare ed antifascista) e luogo dell’omicidio più grave (ai danni del maresciallo di Marina Bartolomeo Asara). Già lo stesso pomeriggio del 6 luglio il comandante provinciale della GNR Morelli stilò una lista di dieci nomi antifascisti da giustiziare. Agghiacciante la modalità con cui venne eseguito l’incarico dai militi: individuati i soggetti antifascisti (sei su dieci), essi vennero invitati a uscire dalle loro dimore al fine di seguire i militi stessi in Questura, ma dopo appena pochi passi vennero freddati da un colpo di pistola alla nuca (Giuseppe Tramontin si salvò pur ferito alla testa; il proiettile aveva solo sfiorato il cervello). I cadaveri vennero lasciati a terra, fra le calli, per due giorni, come monito per la città<sup>762</sup>.

Procedendo con l’analisi delle sentenze della Sezione speciale veneziana si nota una mitezza crescente. È evidente che dopo mesi di operato delle CAS esse avessero processato già numerose decine di imputati (tra cui i più efferati criminali fascisti come Umberto Pepi, Waifro Zani, Ernani Cafiero, Gino Carrer, condannati alla pena capitale e fucilati). Di conseguenza è chiaro che giunsero sul banco degli imputati delle nuove Corti collaborazionisti di minor peso; ma va segnalato, almeno come ipotesi, che anche a Venezia i giudici risentirono pure del clima generale più benevolo. In aggiunta è assai improbabile che i giudici del tribunale lagunare non fossero stati influenzati dai dettami e dagli orientamenti del governo, in particolare quello De Gasperi istituito a inizio dicembre del 1945. Su questa linea troviamo infatti una sola condanna a 24 anni pronunciata dalla Sezione speciale marciata, tre a 20 anni, e progressivamente con il diminuire degli anni di carcere un

---

<sup>761</sup> Sul gappismo rimando a S. PELI, *La Resistenza in Italia*, op. cit.

<sup>762</sup> Si veda G. BOBBO, *La Resistenza a Venezia e nella sua terraferma*, in G. ALBANESE, M. BORGHI, (a cura di), *Memoria resistente. La lotta partigiana a Venezia e provincia nel ricordo dei protagonisti. Interviste e testimonianze*, Nuovadimensione, Portogruaro, 2005, pp. 780-782.

aumento del numero di sentenze a condanne miti. Ad esempio si contano circa una dozzina di imputati condannati ad appena 4 anni 5 mesi e 10 giorni, ed altrettanti a 2 anni 11 mesi e 16 giorni. Pene, queste, evidentemente assai meno severe rispetto a quelle comminate dalle CAS: eppure la gravità delle azioni condotte dalle persone condannate non si discostavano di molto da quelle in precedenza giudicate aspramente. Ad esempio un certo Gino Bortoluzzi, a processo nel novembre del 1945, imputato di spionaggio a favore della GNR, aveva segnalato a tre militi fascisti un uomo, nell'estate del 1944, il quale arrestato e condotto nella caserma delle GNR venne successivamente deportato in Germania (fortunatamente dopo la Liberazione riuscì a tornare in Italia). Per quest'ultima opera di delazione Bortoluzzi venne condannato a 4 anni 5 mesi e 10 giorni (in seguito il reato venne estinto per amnistia nell'ottobre 1946). Una pena ancor più lieve (2 anni 11 mesi e 16 giorni), per azioni egualmente gravi, venne assegnata a Nicola Balzanelli il 28 dicembre 1945. Egli, aiutante maggiore presso il centro raccolta materiali per la Flak<sup>763</sup>, venne imputato di collaborazionismo per propaganda e per aver concorso alla compilazione di liste di militari renitenti o disertori da inviare in Germania, alcuni dei quali vennero effettivamente deportati in campi di concentramento e uno di essi perse la vita fucilato dai tedeschi. Il reato fu dichiarato estinto per amnistia nel novembre 1946. Piuttosto blanda fu la pena decretata dalla Corte contro Mario Mattioli, milite delle SS italiane e appartenente alla GNR. Imputato di aver preso parte a tali forze armate fasciste dopo l'8 settembre 1943, operando in provincia di Bologna, Padova e Venezia, il tribunale lagunare lo condannò a 4 anni 2 mesi e 20 giorni sostenendo che il giovane (all'epoca appena ventenne) fosse «ignorante» e «trascinato dalle circostanze»<sup>764</sup>. Attenuanti, queste, che stridevano invece non poco con le cariche assunte dal giovane, in virtù del fatto che molto spesso i membri delle SS italiane entravano nei reparti militari proprio come volontari.

---

<sup>763</sup> L'acronimo Flak (FlugabwehrKanone) indica la sezione cannoni destinati alla difesa contraerea tedesca. Evidentemente tali cannoni non erano riusciti a opporre una solida resistenza il 18 luglio 1944 a Venezia contro una formazione di aerei da bombardamento Alleati. Infatti quest'ultimi erano riusciti a mitragliare un vaporetto della linea di Fusina causando numerose vittime. In città era scattato in ritardo l'allarme e gli apparecchi nemici erano apparsi improvvisamente in cielo cogliendo alla sprovvista le difese nazifasciste. Si veda a tal proposito la sentenza del processo contro Gino Bortoluzzi, del 16 novembre 1945.

<sup>764</sup> Vedi sentenza a Gino Bortoluzzi, citata.

Ancor più esemplificativo del cambio di rotta dei processi, durante i mesi delle Sezioni speciali, è il numero degli assolti: oltre 60 (discolpati per insufficienza di prove o per non aver commesso il fatto). Statisticamente ad essere completamente scagionati da ogni accusa, nel periodo delle Sezioni speciali antecedente l'amnistia Togliatti, risultano sostanzialmente il 50% degli imputati; basti qui ricordare che ad essere beneficiati dell'assoluzione, dalla precedente CAS di Venezia, furono appena una ventina di accusati, un numero assai inferiore a quello relativo al periodo della Sezione speciale qui considerato (il dato percentuale non giunge nemmeno al 25% di assolti). Appare chiaro come fosse mutato l'orientamento; ci si trova pertanto di fronte ad un notevole aumento di "mancanze di prove" (spesso realmente non reperite, in altri casi invece presenti ma poco o per nulla considerate). Del resto la drastica riduzione (alla metà) dei tempi dell'istruttoria e del dibattimento contribuì all'insufficienza di prove gettando le basi per le numerose assoluzioni<sup>765</sup>. Mettiamo a confronto alcune sentenze: quella ad Alberto Frattina, civile, imputato di aver collaborato coi tedeschi denunciando e facendo catturare un paracadutista inglese, e quella di Ettore Cravin, milite delle BN, imputato di collaborazionismo e per aver partecipato il giorno 27 di aprile del 1945 con Umberto Pepi, Ernani Cafiero ed altri, a ripetute sparatorie con mitra in zona Ospedale Civile<sup>766</sup>. Il primo, processato il primo agosto '45<sup>767</sup>, ottenne ben 20 anni di carcere<sup>768</sup>; il secondo, processato il 26 gennaio 1946<sup>769</sup>, venne assolto per mancanza di prove. Certo, è da credere che in presenza di elementi precisi sarebbe stato anch'egli condannato, ma rimane il dubbio. L'idea di una solo apparente rigidità della Sezione speciale, volta invece a favore di una progressiva mitezza,

---

<sup>765</sup> Questo aspetto viene sottolineato in particolare da L. POMPEO D'ALESSANDRO, *Per uno studio delle sentenze della Corte d'Assise straordinaria di Milano*, op. cit., pp. 31-37. La formula "assoluzione per insufficienza di prove" prosciolsse molti cittadini che erano comunque stati coinvolti nell'individuazione e arresto di ebrei durante l'occupazione nazista. Cfr. M. FRANZINELLI, *Delatori. Spie e confidenti anonimi*, op. cit., p. 310. In un caso riportato da Franzinelli si apprende che l'imputato, delatore di una famiglia ebrea deportata e uccisa nei lager tedeschi, venne assolto dai giudici per insufficienza di prove con la giustificazione di aver preso parte "assolutamente secondaria" nell'arresto delle vittime; ciò - si affermava - non comprovava una chiara collaborazione col tedesco invasore.

<sup>766</sup> Si veda sentenza di Ettore Cravin del 26 gennaio 1946, la n. 19 dell'anno 1946 in M. BORGHI, A. REBERSCHEGG, (a cura di), *Fascisti alla sbarra*, op. cit., pp. 240-241.

<sup>767</sup> Si veda sentenza ad Alberto Frattina datata 1 agosto 1945, la n. 33 del 1945 in *ivi*, pp. 146-147.

<sup>768</sup> Va sottolineato comunque che anch'egli beneficiò prima dell'annullamento della sentenza della CAS da parte della Cassazione il 15 maggio 1946 e grazie alla decisione della Sezione speciale della Corte d'Assise di Padova venne liberato per dichiarazione di reato estinto per amnistia.

<sup>769</sup> Si veda sentenza di Ettore Cravin, citata.

viene confermata da un altro processo, quello a Italo Rossi. Quest'ultimo anch'egli civile ed anch'egli imputato di collaborazionismo, membro attivo della banda Magnati di Conetta (nota banda criminale)<sup>770</sup>, seviziatore e delatore di «patrioti»<sup>771</sup> e complice di furti, processato il 12 febbraio 1946 venne condannato all'irrisoria pena di 2 anni<sup>772</sup>. Tale pena pare riflettere se non una certa benevolenza, quantomeno un atteggiamento assai diverso dal passato della CAS. Un altro caso: leggendo la sentenza contro Maria Luciana Bolza viene in mente quella destinata a un'altra donna, Leder Trevisan<sup>773</sup>. Mentre quest'ultima per aver partecipato armata ad un rastrellamento e ad alcune sevizie in Ca' Littoria venne condannata dalla CAS veneziana a ben 20 anni di reclusione, con sentenza 20 luglio 1945, Bolza colpevole di reati non dissimili (partecipazione «armata a rastrellamenti»<sup>774</sup>, procacciatrice di «informazioni ai tedeschi», e presente «ad interrogatori con sevizie nella sede del fascio di Dolo»), il 12 aprile 1946, venne assolta dalla Sezione speciale marciara per insufficienza di prove<sup>775</sup>.

Torna utile rammentare le parole di A. G. Ricci, il quale sintetizza proprio questi aspetti:

Passata la prima fase, gli stessi delitti, o presunti tali, dato che in molti casi non vi sono prove ma solo informazioni generiche, vengono puniti con pene lievi e, tra condoni e amnistie, gli interessati possono trovarsi fuori nel giro di 3-4 anni<sup>776</sup>. A distanza di mesi la giustizia sommaria si rovescia insomma nel periodo sommario<sup>777</sup>.

In conclusione va evidenziato come le sentenze della Sezione speciale veneziana rispecchiassero da una parte il clima generale e dall'altra un atteggiamento parzialmente mutato della giuria. Le nuove sentenze videro un abbassamento notevole della media degli anni di carcere sentenziata contro gli imputati nonché, ancora almeno apparentemente, un differente e più mite pronunciamento di fronte

---

<sup>770</sup> Sugli stessi temi si rimanda a M. FRANZINELLI, *Tortura*, op. cit.

<sup>771</sup> La parola è ripresa dalla sentenza della Corte veneziana a Italo Rossi, datata 12 febbraio 1946, corrispondente alla n. 24 del 1946 in M. BORGHI, A. REBERSCHEGG, (a cura di), *Fascisti alla sbarra*, op. cit., pp. 247-248.

<sup>772</sup> Con sentenza datata 10 luglio 1946 la Cassazione dichiarò estinto il reato per amnistia.

<sup>773</sup> Per un'analisi del processo si veda il capitolo precedente.

<sup>774</sup> Vedi la sentenza a Maria Luciana Bolza, datata 12 aprile 1946, n. 43 dell'anno 1946 in M. BORGHI, A. REBERSCHEGG, (a cura di), *Fascisti alla sbarra*, op. cit., p. 260.

<sup>775</sup> *Ibidem*.

<sup>776</sup> Alcuni, leggendo le sentenze e la conclusione del processo per amnistia, vennero rimessi in libertà in tempi anche molto più rapidi, pochi mesi.

<sup>777</sup> A. G. RICCI, *Le fonti sul collaborazionismo dell'Archivio centrale dello Stato*, in L. CAJANI, B. MANTELLI, (a cura di), *Una certa Europa. Il collaborazionismo con le potenze dell'Asse 1939-45*, Annali della Fondazione «Luigi Micheletti», Brescia, 1992, p. 256.

a reati con caratteristiche simili, giudicati precedentemente dalle CAS in maniera perentoria e molto più energica<sup>778</sup>. Venezia, in linea con le altre Sezioni italiane, contribuì quindi ad invertire la rotta tracciata in precedenza dalle Assise straordinarie. Gli atteggiamenti orientati alla clemenza furono sempre più frequenti tanto che non pochi furono i casi di totale impunità<sup>779</sup>. «La spinta a punire con severità i crimini fascisti e di collaborazionismo»<sup>780</sup> si infranse contro una politica tesa alla normalizzazione. Tutto ciò venne reso ancor più evidente dall'ondata di annullamenti di sentenze seguita all'amnistia Togliatti.

### Scena terza - Qualche aspetto sull'amnistia Togliatti

#### 1. *La fine di una parentesi*

È indubbio che con la cosiddetta amnistia Togliatti<sup>781</sup> la giustizia di transizione cambi ulteriormente fisionomia: sono ormai largamente noti e numerosi gli studi e le monografie che confermano tale passaggio<sup>782</sup>. Con questo provvedimento il percorso storico-processuale dei vari pronunciamenti delle Corti venne interrotto bruscamente a favore di una parziale<sup>783</sup> - e in alcuni casi considerevole - cancellazione delle pene dei criminali della RSI. Se le Corti avevano fin lì processato decine di migliaia di collaborazionisti emettendo diverse condanne a morte e verdetti di decine d'anni di reclusione, l'amnistia intervenne in modo clamoroso annullando in parte o completamente le sentenze emesse, e scrivendo così una pagina di storia ancora oggi piuttosto discussa<sup>784</sup>. Al di là

---

<sup>778</sup> Cfr. H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 412-419 sulla difformità degli esiti dei processi. Ulteriormente si segnalano M. DONDI, *La lunga liberazione*, op. cit., pp. 47-48 e F. VERARDO, *La Corte d'Assise Straordinaria di Udine*, op. cit., pp. 31-38. Verardo così si esprime in proposito: «Rispetto all'intransigenza e alla severità del primo periodo, nei mesi successivi l'azione delle Corti si orientò verso una condotta più rispettosa della giustizia tradizionale. Il mutare del contesto politico e sociale ebbero un ruolo determinante in questo senso; nonostante i gravi lutti e le sofferenze causati dalla guerra, sul piano generale cominciò a prevalere la spinta ad andare avanti, a voltare pagina e a lasciarsi alle spalle quanto era accaduto».

<sup>779</sup> Si rimanda a M. FRANZINELLI, *L'amnistia Togliatti*, op. cit., p. 26.

<sup>780</sup> F. VERARDO, *La Corte d'Assise Straordinaria di Udine*, op. cit., pp. 35-38.

<sup>781</sup> Per una trattazione delle amnistie nella storia si rimanda a M. DONDI, *La lunga liberazione*, op. cit., p. 60, P. P. PORTINARO, *I conti con il passato*, op. cit., A. DEMANDT, *Processare il nemico. Da Socrate a Norimberga*, Einaudi, Torino, 1996.

<sup>782</sup> Si rammenta in particolare la monografia sul tema di M. FRANZINELLI, *L'amnistia Togliatti*, op. cit.

<sup>783</sup> Si consulti G. NEPPI MODONA, *Una riflessione sull'amnistia Togliatti*, op. cit., pp. 383-393.

<sup>784</sup> Più in generale, condividendo le parole di Simon Levis Sullam, la società deve ancora veramente fare i conti non tanto e non solo con i processi di condanna amnistiati ma con tutto il fascismo. Si rimanda alla parte conclusiva del saggio di S. LEVIS SULLAM, *I carnefici italiani*, op. cit., p. 121.

dell'efficacia dei tribunali e della reale punizione dei rei (la permanenza in carcere infatti risultò sempre piuttosto esigua) che verrà analizzata nel corso di questo capitolo e del successivo, bisogna evidenziare che le corti avevano fin lì contribuito a gettare luce sull'azione dei fascisti. La loro attività, i loro processi, i loro dibattimenti, avevano di fatto indicato alla popolazione almeno parte delle responsabilità del regime fascista. Woller si esprime così in proposito:

«nelle aule dei tribunali, in altre parole, si tennero per molti mesi migliaia di lezioni di storia patria al termine delle quali solo pochi irriducibili potevano continuare a pensare di tessere le lodi del fascismo o addirittura sperare una sua pronta rinascita».<sup>785</sup>

Lo stesso autore, in un bilancio sulle CAS e sulle Sezioni speciali sostiene che il lavoro di tali Corti fu davvero notevole ed essenziale: primo perché la mancata istituzione di tribunali di questo tipo, che incanalarono la violenza dalle strade alle aule, avrebbe fatto scoppiare una reazione violenta di giustizia sommaria tra la popolazione esausta ed accecata dal furore della vendetta; secondo perché le corti effettivamente fecero registrare alcune migliaia di processi, condanne severe, e svariate sentenze di pena capitale<sup>786</sup> (di cui solo una parte furono effettivamente eseguite). Inoltre Woller evidenzia ancora come in nessun altro paese europeo, tranne la Francia, i tribunali istituirono in tempi così rapidi un numero così elevato di processi contro i fascisti più compromessi, e rammenta che l'Italia fu il primo Paese che chiamò molti vecchi esponenti del regime a rendere conto dei propri crimini già nel 1945<sup>787</sup>.

Se si fosse seguito tutto rigorosamente, l'Italia avrebbe fatto più a fondo i conti con il proprio passato, almeno parzialmente e per via giudiziaria<sup>788</sup>. Parzialmente perché si rammenti che la persecuzione antiebraica - ad esempio - non era stata compresa tra i capi d'imputazione dei tribunali del dopoguerra<sup>789</sup>, passando sotto silenzio. Il vero dramma fu che anche in presenza di indiscutibili

---

<sup>785</sup> H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., p. 421. Simili le parole di Rovatti. «Eppure qua e là le sentenze di primo grado appaiono 'straordinarie' nella chiarezza delle descrizioni, offrono affreschi e brandelli di storia che oltrepassano la riduttività concettuale delle norme sul collaborazionismo e lo stesso fallimento giudiziario». T. ROVATTI, *Tra giustizia legale e giustizia sommaria*, op. cit., p. 44.

<sup>786</sup> Cfr. H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 417-423.

<sup>787</sup> *Ibidem*.

<sup>788</sup> Si veda il capitolo precedente al paragrafo dedicato al processo a Pio Leoni.

<sup>789</sup> Si rimanda ancora alle pagine di S. LEVIS SULLAM, *I carnefici italiani*, op. cit., pp. 111-114.

e numerose prove non si procedette con l'apertura dei processi. Anche a fronte di documentazione attestante le responsabilità di molti collaborazionisti (delazioni, rastrellamenti, arresti ed internamenti) mancò un'azione giudiziaria che «non dipese dunque dalla mancanza di elementi per l'apertura dell'istruttoria, quanto da una precisa scelta»<sup>790</sup>. Una tale lacuna del sistema, è evidente, non avrebbe potuto rendere giustizia a migliaia di famiglie colpite non solo dalla deportazione, da violenze, da razzie e furti, ma anche segnata in maniera irreversibile sul piano psicologico<sup>791</sup>. I dolori infatti perdurarono per decenni e sono in parte vivi ancora oggi nelle nuove generazioni. L'amnistia Togliatti e la Cassazione (romana) resero pertanto vani gli sforzi dei mesi precedenti «[sconfessando] l'opera giudiziaria intrapresa»<sup>792</sup>. Roberta Mila, riprendendo in parte proprio le parole di Togliatti, fa notare a proposito della Cassazione che in un processo di normalizzazione tra fascismo e democrazia l'intervento della Suprema Corte di giustizia, volto a ridurre notevolmente o persino cancellare le pene inflitte dalle CAS ai collaborazionisti, poteva essere accettabile tutt'al più in casi non gravi. Risulta pertanto difficilmente concepibile l'intervento così diretto e stravolgente della Corte romana a favore di molti dei responsabili di omicidi e stragi di ogni genere<sup>793</sup>.

Prova dell'inversione di marcia furono, come detto, le rare condanne a morte eseguite, senza parlare delle pene alla reclusione diminuite sensibilmente o persino completamente cancellate<sup>794</sup>. Del resto, in un certo senso, per tutti i fascisti ma anche per molti antifascisti, un balzo in avanti, un voltar pagina, era reso necessario dalle elezioni e dal consenso di massa che si ricercava crescentemente da tutte le parti politiche. Proseguire una decisa politica epurativa avrebbe di certo portato ad ingrossare progressivamente le file della destra (più o meno moderata), poiché molti ex fascisti e moltissimi cittadini già aderenti al regime, impauriti dagli eventi o davvero colpevoli di reati,

---

<sup>790</sup> M. FRANZINELLI, *Delatori. Spie e confidenti anonimi*, op. cit., p. 307.

<sup>791</sup> Woller rammenta, più in generale, che la "benevola" amnistia ebbe proprio conseguenze notevoli sul piano politico e psicologico. H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 523-528.

<sup>792</sup> T. ROVATTI, *Tra giustizia legale e giustizia sommaria*, op. cit., p. 43.

<sup>793</sup> Rinvio a R. MILA, *Giustizia di transizione a Forlì: l'attività della Corte d'assise straordinaria (1945-1947)*, in C. NUBOLA, P. PEZZINO, T. ROVATTI, (a cura di), *Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia*, Il Mulino, Bologna, 2019, pp. 209-223.

<sup>794</sup> Non riporto, nuovamente, valori numerici: la storiografia riporta cifre che sembrano piuttosto poco certe. È indicativo comunque che con l'amnistia Togliatti la pena di morte scompaia quasi del tutto.



avrebbero probabilmente appoggiato le voci maggiormente favorevoli verso una pacificazione immediata. Una destra, tra l'altro, che in linea generale non si accontentava più della fine dell'epurazione, ma pretendeva ulteriormente l'annullamento delle sanzioni comminate e la riabilitazione di gran parte degli epurati<sup>795</sup>. Il contesto in cui si inserì l'amnistia era comunque già parzialmente compromesso. Non a caso Roy Palmer annota:

il 1946 rappresentò per le sanzioni l'ideale chiusura di un processo che era iniziato con la vaga idea di punire i fascisti e si era trasformato in una politica del perdono o almeno del tentativo di dimenticare: si era dunque verificato un passaggio dalle sanzioni alla rimozione della colpa ossia a una perdita nazionale della memoria<sup>796</sup>.

Nello specifico se con l'allontanamento dalla guerra le sanzioni si trasformarono in una generale rimozione delle colpe ed a una perdita complessiva della memoria, va rammentato che sono sempre più numerose le recenti interpretazioni che contrastano con la netta posizione (assunta anche da Roy Palmer) che descrive la politica epurativa come vaga e debole fin dagli albori. Le più recenti tesi segnalano piuttosto come nei primi mesi la defascistizzazione fosse al contrario iniziata con i migliori auspici ed ottenne realmente qualche buon risultato. Col passare del tempo, tuttavia, la spinta epurativa si affievolì notevolmente cedendo infine il posto ad una politica di pacificazione e di rimozione delle colpe<sup>797</sup>. Per usare le parole di Franzinelli si andò incontro ad un collettivo "colpo di spugna"<sup>798</sup> che ripulì i disastri della guerra civile e mise in ombra le colpe del passato.

Certo, non mancarono giudici che interpretarono meno largamente i dettami dell'amnistia continuando ad emettere giudizi severi contro i collaborazionisti, ma va messo in risalto come la maggior parte dei giudici e delle Corti finirono per fare proprie le linee dell'amnistia facendo beneficiare di riduzioni della pena o di scarcerazioni diverse migliaia di imputati. Su questa linea - per indiretta influenza dell'amnistia - persino gli ex fascisti licenziati dalle loro posizioni lavorative erano stati riassunti come se nulla fosse: non si parlava più di allontanamento dal posto di lavoro

---

<sup>795</sup> Cfr. H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 523-528.

<sup>796</sup> D. ROY PALMER, *Processo ai fascisti*, op. cit., pp. 238-239.

<sup>797</sup> Per citare l'intero titolo dell'opera di F. FOCARDI, *Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle colpe della seconda guerra mondiale*, op. cit.

<sup>798</sup> Già parte del titolo dell'opera recita "colpo di spugna sui crimini fascisti". M. FRANZINELLI, *L'amnistia Togliatti*, op. cit.

per i vecchi dipendenti della RSI, ma solo di negato aumento di stipendio. In sostanza gli avanzamenti di carriera avuti sotto la Repubblica sociale erano cancellati, come cancellati risultarono i ricordi dell'adesione a Salò.

È d'altra parte vero che la giustizia di transizione fu essenzialmente "politica" nel senso più ampio del termine e il provvedimento di clemenza del '46, al di là dei suoi compiti e influenze, ne è una prova. La resa dei conti giudiziaria rimase in buona parte subordinata al processo politico<sup>799</sup>, come del resto avvenne in gran parte d'Europa. La crescente mancata incisività della giustizia, la rimozione delle colpe generale, la riabilitazione dei fascisti, sono aspetti che vedono probabilmente come responsabili più i partiti politici, e la politica in generale, che la magistratura<sup>800</sup>. Fu infatti il governo a spingere per l'approvazione di un'amnistia, furono innanzitutto i partiti di destra che spinsero per la fine della defascistizzazione e ancora furono i maggiori partiti di sinistra (tranne il Partito d'azione) che affievolirono la loro spinta verso l'epurazione, senza sottovalutare che il vero interesse del dopoguerra fu rivolto al "futuro" e meno al "passato": molti politici e partiti furono accomunati dall'attenzione, più che per la giustizia e la condanna dei crimini della RSI, verso l'adesione popolare e il consenso in vista delle elezioni. La magistratura sostanzialmente si adattò a questo cambiamento di rotta; certamente contribuì non poco con il suo operato al risultato finale nel contesto della giustizia transitoria ma non fu l'unica causa della generale mancata punizione di moltissimi collaborazionisti. Indirettamente interpretò la volontà di gran parte della politica e dell'opinione pubblica.

## 2. *L'applicazione del decreto presidenziale n. 4*

Come fanno notare Franzinelli e Martini, al di là delle sempre più incisive pressioni tese verso una conclusione dell'epurazione da parte delle forze politiche, a rendere l'amnistia particolarmente urgente pesò anche l'emergenza carceraria. I dati confermano che mentre durante il pieno regime

---

<sup>799</sup> Si veda H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 533-549.

<sup>800</sup> *Ibidem*.

fascista in carcere si trovavano 40.000 detenuti, nel marzo 1946 le persone rinchiuso toccavano quasi le 80.000 unità<sup>801</sup>. Non solo però l'emergenza del sovraffollamento delle prigioni diede la spinta determinante: come rammentato in precedenza, le elezioni politiche e, prima, il referendum sulla scelta dell'organizzazione costituzionale del Paese incisero moltissimo. Il re, Umberto II, speranzoso di rafforzare il suo seguito, promise, in caso di vittoria della monarchia il 2 giugno 1946, un atto di clemenza. Questa iniziativa venne proposta con grande abilità dal portavoce di Casa Savoia, Falcone Lucifero, che in un messaggio radiofonico indirizzato all'intera nazione pronunciò le seguenti parole:

il gesto di clemenza [...] è nell'intenzione del nuovo Re [...] italiani, fratelli, dimentichiamo le passate divisioni, dimentichiamoci le lotte intestine che han fatto piangere tante madri, ritroviamoci di nuovo fratelli pacifici e non rissosi [...], serriamoci la mano in una promessa di vera fratellanza [...]<sup>802</sup>.

Il proposito era quello di ricostruire una «martoriata ma immortale Italia», unita e libera in un regime parlamentare ma «sotto la guida moderatrice del nuovo giovane Re, Umberto II»<sup>803</sup>.

La promessa del re venne però decisamente contrastata dal fronte repubblicano che dichiarò l'emanazione di un'amnistia a prescindere dall'esito finale del referendum. Gli schieramenti a favore di monarchia e repubblica cercarono pertanto di attirare il popolo non con una promessa di giustizia bensì con l'esatto contrario: un oblio generale delle colpe della guerra civile mediante provvedimenti di amnesia. Venti giorni dopo il referendum del 2 giugno, e a circa cinquanta giorni dalla precedente proposta di amnistia del ministro Togliatti (inizialmente bocciata), la promessa di un atto di clemenza, dichiarata da monarchici e repubblicani venne mantenuta: il 22 giugno 1946 l'Italia divenne la prima nazione tra quelle uscite dal conflitto a ricorrere all'amnistia<sup>804</sup>. Approvato

---

<sup>801</sup> M. FRANZINELLI, *L'amnistia Togliatti*, op. cit., p. 42. In aggiunta A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 259-260 e H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 533-549.

<sup>802</sup> Dichiarazione del portavoce dei Savoia presente in M. FRANZINELLI, *L'amnistia Togliatti*, op. cit., p. 43.

<sup>803</sup> Ibidem.

<sup>804</sup> Si rimanda a M. DONDI, *La lunga liberazione*, op. cit., pp. 59-61 e A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., p. 260. In particolare Dondi rammenta che un parziale provvedimento di amnistia si ebbe in Germania nell'agosto del 1946 e uno più completo nell'ottobre del '47. L'Austria approdò all'amnistia successivamente, nell'agosto 1949. Ultima la Francia, che pur alla pari dell'Italia in quanto teatro di una sanguinosa guerra civile e di una non dissimile cruenta resa dei conti, emanò l'amnistia nell'agosto 1953, sette anni dopo l'Italia e circa nove anni dopo la fine dell'occupazione tedesca sul suolo nazionale d'Oltralpe.

all'unanimità dal Consiglio dei Ministri, durante la seduta del 21 giugno, il decreto presidenziale 22 giugno 1946, n. 4, dal titolo "*Amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari*"<sup>805</sup>, venne varato entrando in vigore il giorno successivo. Tale provvedimento interessò da una parte coloro che in precedenza erano stati condannati<sup>806</sup> e dall'altra coloro che ancora si trovavano in attesa di giudizio. Le caratteristiche dell'amnistia spiegano bene come tale provvedimento cancellasse non solo le colpe dei collaborazionisti ma pure quelle dei partigiani<sup>807</sup> che tra la primavera e l'estate del 1945 avevano agito fuori da ogni schema legale. Infatti poterono godere dell'amnistia coloro che si erano macchiati di reati politici commessi entro il 31 luglio 1945. Da tale decreto erano esclusi (almeno in teoria) coloro che, macchiatisi di reati gravi<sup>808</sup>, «avevano rivestito elevate funzioni di direzione civile o politica o di comando militare», coloro che avevano compiuto stragi, «sevizie particolarmente efferate», omicidi o saccheggi, o delitti a scopo di lucro (art. 3)<sup>809</sup>. Per reati politici era comunque possibile un condono o commutazione di pena (previsto dall'art. 9): i condannati a morte potevano beneficiare dell'ergastolo, la pena all'ergastolo era commutata a 30 anni di reclusione, e scendendo progressivamente si riducevano di un terzo tutte le pene superiori a 5 anni di prigionia (il minimo rimaneva comunque 5 anni da scontare). Per coloro che, in primo grado, avevano ottenuto una sentenza a meno di 5 anni di reclusione veniva condonata del tutto la pena. In conclusione del medesimo articolo 9, si normava che le pene pecuniarie fossero interamente condonate.

---

<sup>805</sup> Decreto Presidenziale 22 giugno 1946, n. 4, in «Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana», 23 giugno 1946, n. 137.

<sup>806</sup> Questa parte fece discutere. Ci furono infatti alcuni sostenitori che spinsero affinché l'amnistia valesse solo per coloro che dovevano ancora essere processati. L'amnistia si divide in propria e impropria. Propria, ovvero applicata ad un reato non ancora giudicato. In questo caso l'amnistia tronca il procedimento penale in fase istruttoria con l'archiviazione del caso e la cessazione delle eventuali misure di sicurezza. Impropria quando sospende l'esecuzione della condanna e le pene accessorie. Tale suddivisione è ben delineata in M. FRANZINELLI, *L'amnistia Togliatti*, op. cit., p. 50.

<sup>807</sup> Era stato proprio Ferruccio Parri a sollecitare il ministro di Grazia e Giustizia su questo punto.

<sup>808</sup> Vedi articolo 6 del decreto di amnistia (Togliatti).

<sup>809</sup> L'art. 3 normava che l'amnistia sarebbe stata applicata ai delitti previsti dalle leggi speciali in tema di sanzioni contro il fascismo previste in: art. 3 e art. 5 del d.l. 27 luglio 1944 n. 159 e art. 1 del d.l. 22 aprile 1945 n. 142. Questi profili corrispondevano a: coloro che avevano organizzato squadre fasciste che avevano compiuto atti di violenza o di devastazione, coloro che avevano promosso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e coloro che avevano contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista. Ulteriormente rientravano quelli che dopo l'8 settembre '43 avevano commesso delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, quelli che avevano in qualsiasi modo collaborato o aiutato il tedesco invasore. Per ulteriori indicazioni si rimanda al medesimo articolo.

Esemplificativo dello spirito del tempo (nonché premonitore delle trasformazioni storiche che si sarebbero verificate) fu l'articolo di Fernando Palazzi che già il 21 giugno 1946 scriveva sul "Nuovo Corriere della Sera" un elogio all'amnistia auspicando che la stessa si tramutasse in una vera e propria "amnesia"<sup>810</sup>. Su una linea più critica il vicepresidente Nenni riassunse nei seguenti termini le intenzioni di De Gasperi nei confronti dell'amnistia: "mettere fuori [di galera] tutti i fascisti"<sup>811</sup>. In quei giorni non pochi furono gli elogi dell'amnistia: si ricorda ad esempio quello dello stesso Ministro di Grazia e giustizia Togliatti che presentò e lodò il decreto, quelli della DC, e ancora (e un po' singolarmente) quelli provenienti da parte dei CLN, che salutarono con entusiasmo la "pacificazione". Veniva messa in luce la possibilità di reinserimento nella vita quotidiana di migliaia di giovani che erano stati traviati e indottrinati, anche contro la loro volontà, dal fascismo; un'evidente distorsione della realtà pur di passare oltre. L'amnistia venne quindi vista come una sorta di allettante possibilità per rientrare nella società senza rischiare di dover rispondere delle proprie colpe. D'altra parte veniva anche sottolineato che i processi sarebbero certamente continuati consegnando alla giustizia i vertici della RSI; la società non doveva temere, la giustizia avrebbe fatto il suo corso. In particolare la relazione sull'amnistia del ministro Togliatti al presidente De Gasperi sembrava assicurare su questo punto. Una clemenza estesa a tutti sarebbe stata in grave contrasto «con la coscienza popolare e con i principi stessi di equità»<sup>812</sup>. Il documento proseguiva registrando queste riflessioni del ministro:

vi è infatti una esigenza non solo giuridica e politica, ma morale, di giustizia, per cui coloro che hanno commesso delitti, la cui traccia è lungi dall'essere stata cancellata, contro il Paese tradito e portato alla rovina, contro le libertà democratiche, contro i loro concittadini, o contro i più elementari doveri di umanità, devono continuare a essere puniti con tutto il rigore della legge. Un disconoscimento di questa esigenza, anziché contribuire alla pacificazione, contribuirebbe a rinfocolare odii e rancori, con conseguenze certamente per tutti incresciose<sup>813</sup>.

---

<sup>810</sup> Cfr. A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 259-266.

<sup>811</sup> Si veda M. FRANZINELLI, *L'amnistia Togliatti*, op. cit., p. 37-56.

<sup>812</sup> Relazione del Ministro Guardasigilli al Presidente del Consiglio, presente in T. ROVATTI, *Tra giustizia legale e giustizia sommaria*, op. cit., p. 46.

<sup>813</sup> *Ibidem*.

Si trattava dunque di un progetto che si presentava come un atto di saggezza politica in nome della pacificazione nazionale ma che nel giro di poco divenne fonte di forti imbarazzi e accese contestazioni<sup>814</sup>. Col passare dei giorni e delle settimane e con le prime applicazioni del nuovo provvedimento si capì che le rassicurazioni formulate da Togliatti sarebbero state disattese e a beneficiare di scarcerazioni o di riduzioni drastiche della pena non sarebbero stati solo coloro che effettivamente “lo meritavano”, ma moltissimi altri. Anzi, il decreto n. 4, nato per lo più a favore degli imputati di minore rilievo, risultò ben raggraziabile per la scarcerazione dei colpevoli di delitti politici e assai avaro con gli incriminati per reati comuni<sup>815</sup>. Tutto ciò contribuì a convincere Togliatti a non accettare nuovamente l’incarico di Ministro della Giustizia proprio perché le criticità del decreto lo avevano reso liberamente applicabile ad un numero impreveduto e ben maggiore di rei rispetto a quanto si pensasse inizialmente. Proprio il ministro della Giustizia sarebbe stato orientato preferibilmente verso un atto di pacificazione, anche politica, ma di portata più circoscritta: la sua idea sarebbe stata quella di far rientrare nell’atto di clemenza i rei condannati ad una pena di non oltre cinque anni di reclusione, e coloro che avevano commesso delitti politici nei territori del governo militare Alleato dopo l’8 settembre ’43. Secondo questa prospettiva il ministro avrebbe escluso i collaborazionisti operanti in territorio repubblicano filonazista<sup>816</sup>, nonché quelli più compromessi col regime e colpevoli di azioni infauste. Secondo alcune testimonianze coeve (1947), la proposta di Togliatti consisteva in un progetto simile al decreto presidenziale n. 4 ma senza il tanto discusso art. 3<sup>817</sup>. Va comunque evidenziato che il leader comunista era sempre più incline ad abbandonare la campagna di sanzioni contro il fascismo e, per rispondere agli esponenti del suo partito contrari e imbarazzati da tale politica, si era espresso affermando che l’ammnistia non aveva il significato di scagionare il regime ma di perdonare i singoli<sup>818</sup>.

---

<sup>814</sup> Cfr. M. FRANZINELLI, *L’ammnistia Togliatti*, op. cit., pp. 111-125.

<sup>815</sup> Ivi, p. 50.

<sup>816</sup> G. NEPPI MODONA, *Una riflessione sull’ammnistia Togliatti*, op. cit., pp. 383-393.

<sup>817</sup> Vedi *infra*. Il provvedimento d’ammnistia senza l’art. 3 apparve troppo restrittivo e per questo i democristiani insorsero per l’approvazione di un atto di clemenza più esteso. Si rimanda a *ibidem*.

<sup>818</sup> Si consulti D. ROY PALMER, *Processo ai fascisti*, op. cit., pp. 243-248.

Se già il decreto d'amnistia non fu privo di riserve nelle valutazioni politiche del tempo (si pensi alle critiche dei costituenti Parri e Pertini<sup>819</sup>), i protagonisti della svolta furono i magistrati. Le Corti di giustizia, e su tutte la Cassazione romana, assunsero il ruolo di attori notevolmente "indulgenzialisti"<sup>820</sup> nei teatri istituzionali ed ufficiali della giustizia. Essi distorsero, e troncarono, l'iniziale linea epurativa attraverso una speciale applicazione del decreto presidenziale n. 4, forzando la legge ed interpretandola secondo la loro prospettiva: così i magistrati amnistiarono anche diversi gerarchi del regime<sup>821</sup>. In maniera tragicomica proprio la Cassazione coprì gli alti gerarchi scagionandoli, e scarcerando pure coloro che avevano imbastito difese assurde. Alcuni vertici del regime infatti si salvarono affermando da una parte di non avere avuto alcun incarico, e dall'altra, evidentemente messi di fronte a prove palesi, sostenendo di essere stati ingannati dal regime. In ogni caso, a loro detta, erano stati "pesci piccoli" che si erano limitati a eseguire gli ordini superiori. Del resto non solo la Cassazione si mosse in maniera non brillante: anche le Sezioni speciali, ovvero il primo grado a cui venivano rinviati i processi, agirono, se non sistematicamente almeno molto spesso, a favore degli imputati<sup>822</sup>. In questo modo «furono assolti da ogni imputazione di collaborazionismo uomini i quali avevano [avuto] responsabilità gravissime» e uomini che avevano tentato di sottrarsi alla giustizia con un «doppio giuoco all'ultima ora»<sup>823</sup>. Al grido del "si salvi chi può", durante i processi,

si videro [...] ministri della repubblica sociale fascista, prefetti, questori, gerarchi, intenti a fornire prova della loro avversione ai tedeschi, dell'opera svolta in favore di antifascisti e partigiani; giudici dei tribunali straordinari i quali affermavano di aver pronunciato condanne a morte contro la loro volontà; rastrellatori [che] dichiaravano di aver partecipato a rastrellamenti di patrioti senza rendersi conto di ciò che facevano; carabinieri che avevano fucilato dei partigiani "perché prostrati nell'animo e fiaccati nella volontà" [...] <sup>824</sup>.

---

<sup>819</sup> Cfr. F. TACCHI, *Difendere i fascisti? Avvocati e avvocate nella giustizia di transizione*, op. cit., p. 66.

<sup>820</sup> La parola è ripresa da G. FORNASARI, *Giustizia di transizione e diritto penale*, op. cit., p. 23.

<sup>821</sup> Si rimanda a S. LEVIS SULLAM, *I carnefici italiani*, op. cit., pp. 111-119.

<sup>822</sup> Cfr. H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., p. 547. Lo stesso autore fa capire quanto le commissioni delle Sezioni speciali agissero in favore degli imputati sostenendo che l'operato del primo grado fosse appunto "pro reo" e non solo "in dubio".

<sup>823</sup> Z. O. ALGARDI, *Processo ai fascisti*, Vallecchi Editore, Firenze, 1992, p. 40.

<sup>824</sup> Ibidem.

Il vertice dell'ingiustizia venne poi raggiunto grazie all'art. 3 del decreto d'amnistia in seguito alla sua dubbia e mutevole applicazione<sup>825</sup>. Basti qui ricordare che questo articolo, definito da Dondi «architrave dell'amnistia», aprì alle scarcerazioni delle principali figure del regime, agli squadristi, agli organizzatori della marcia su Roma (28 ottobre 1922) e agli artefici del colpo di Stato del 3 gennaio 1925<sup>826</sup>. Senza contare che l'amnistia, generalmente, aprì le porte alle scarcerazioni anche di spie e delatori<sup>827</sup>; anche se apparentemente non colpevoli di gravi crimini, non va sottovalutata la gravità delle loro azioni che comportarono conseguenze quasi sempre assai tragiche: furono infatti concausa di moltissime incarcerazioni, fucilazioni, torture, appropriazioni indebite e deportazioni (si pensi in particolare alla denuncia di migliaia e migliaia di donne, vecchi e bambini innocenti e comunque segnalati alle autorità nazifasciste solo su base "razziale").

A rendere il clima sociale ancor più teso furono ulteriori distorsioni. Reati come ad esempio il saccheggio, la rapina e il peculato, come rammenta Martini riprendendo Achille Battaglia<sup>828</sup>, non sarebbero dovuti essere amnistiati perché perpetrati a scopo di lucro<sup>829</sup>, ma nonostante le disposizioni fossero chiare le Corti fecero in modo di connettere al delitto di collaborazionismo tali reati al fine di poter applicare il provvedimento di clemenza<sup>830</sup> (infatti paradossalmente il reato di collaborazionismo con i tedeschi veniva amnistiato - entro un certo limite -, al contrario dei reati di saccheggio, rapina e peculato a scopo di lucro). In particolare la Cassazione arrivò a formulare questa direttiva: «non costituisce saccheggio la depredazione di una casa o di una persona e si ha saccheggio quando sono commesse più depredazioni»<sup>831</sup>. Per ciò che concerneva il reato per scopo di lucro, esso era da unire solamente a quello di furto: abilmente si escluse l'azione di collaborazionismo a scopo di lucro<sup>832</sup> poiché si sostenne che esso non rappresentasse affatto

---

<sup>825</sup> Si veda il paragrafo successivo.

<sup>826</sup> Cfr. M. DONDI, *La lunga liberazione*, op. cit., pp. 63-64.

<sup>827</sup> Su questi aspetti si rimanda nello specifico alle ultime pagine di M. FRANZINELLI, *Delatori. Spie e confidenti anonimi*, op. cit.

<sup>828</sup> Achille Battaglia fu molto critico con il decreto d'amnistia che definì «tecnicamente difettoso in tutte le sue parti, a cominciare dall'intestazione». R. CANOSA, *Storia dell'epurazione in Italia*, op. cit., p. 348.

<sup>829</sup> Come normava l'art. 3 della stessa amnistia (1946).

<sup>830</sup> Cfr. A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 259-266.

<sup>831</sup> M. DONDI, *La lunga liberazione*, op. cit., pp. 66-67.

<sup>832</sup> *Ibidem*.



un'azione di furto in sé. Il risultato che si ottenne, al di là di un'evidente ingiustizia, fu la ripresa di scontri e violenze contro ex fascisti individuati dalla folla e da squadre partigiane<sup>833</sup>. La ricomparsa di focolai di odio, mai veramente sopito, costituirono un chiaro allontanamento dalla pacificazione<sup>834</sup>, cercata istituzionalmente ma non altrettanto seguita da singolo elementi armati. Questi scontri, che mantennero il Paese in uno stato di tensione e violenze, rispondevano alle scarcerazioni eclatanti avvenute appena tre giorni dopo l'emanazione del decreto<sup>835</sup>. Brigatisti, organizzatori di rastrellamenti, cariche di spicco della RSI, ecc., ottennero la libertà fin dalle prime ore inaugurando un nuovo corso di messa in libertà<sup>836</sup>. Pochi giorni dopo la pubblicazione del decreto n. 4 sulla "Gazzetta Ufficiale", le colonne del "Corriere della Sera" annunciavano ai lettori vere ondate di scarcerazioni<sup>837</sup>, le quali non facevano che agitare l'associazionismo partigiano reduce dallo "schiaffo politico" dell'amnistia; le proteste indirizzate al governo furono numerosissime<sup>838</sup>. A rendersi conto della grave falla apertasi in questo modo nella giustizia di transizione, la quale stava sempre più minacciando di far naufragare l'intero lavoro di oltre un anno, fu lo stesso ministro Togliatti che sommerso dalle critiche, prima di dimettersi, cercò di dare una interpretazione più restrittiva del provvedimento, indirizzando alla magistratura il 2 luglio 1946 una circolare. Egli sottolineava che a seguito delle scarcerazioni si erano verificati numerosi scontri ed

---

<sup>833</sup> Toni Rovatti sostiene che nonostante le azioni di rivalsa e rabbia popolare verificatesi furono molteplici, nella maggior parte dei casi si conclusero con maltrattamenti, lesioni, atti di intimidazione senza però provocare la morte degli ex fascisti a conferma che la società aveva ormai assunto un maggior controllo degli istinti. Vedi T. ROVATTI, *Tra giustizia legale e giustizia sommaria*, op. cit., pp. 15-50.

<sup>834</sup> M. DONDI, *La lunga liberazione*, op. cit., p. 69.

<sup>835</sup> Borghi rammenta, per la provincia di Venezia, una sorta di ondata di risveglio degli ex partigiani dovuta alla sistematica applicazione dell'amnistia. Il risentimento dovuto alle scarcerazioni ed alle mancate condanne sfociarono in veri e propri episodi di violenza e tentativi di linciaggio, alla stregua delle settimane post-Liberazione. Si rimanda a M. BORGHI, *Dall'insurrezione alla smobilitazione*, op. cit., pp. 73-74.

<sup>836</sup> Tra i tanti casi scandalosi vennero rimessi in libertà, tra gli altri, quindici imputati responsabili del tragico rastrellamento del Grappa (20-28 settembre 1944). Questo noto scontro tra nazifascisti e bande partigiane registrò centinaia di morti in combattimento e la cattura di numerosissimi uomini delle fila della Resistenza. Processati da tribunali nazifascisti improvvisati, in molti vennero condannati alla pena di morte; centosettantuno furono impiccati, appesi a ganci, o fucilati. In quattrocento vennero deportati nei campi di concentramento in Germania, dai quali non fecero più ritorno due terzi di essi. Per un'ampia trattazione dei processi relativi al rastrellamento del Grappa si rinvia all'opera di F. MAISTRELLO, *Processo ai fascisti del rastrellamento del Grappa. Corte d'Assise straordinaria di Treviso, 1947*, Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea della Marca Trevigiana, Caselle di Sommacampagna, 2014.

<sup>837</sup> Si consulti M. FRANZINELLI, *L'amnistia Togliatti*, op. cit., pp. 95-111. Per meglio comprendere, queste ondate di scarcerazioni interessavano giornalmente non decine bensì centinaia di persone; le cifre dei liberati furono notevoli.

<sup>838</sup> *Ibidem*.

incidenti; esortava dunque che il decreto presidenziale n. 4 venisse applicato in linea con l'azione punitiva necessaria contro i responsabili fascisti, e qualora la Corte fosse stata in dubbio sul giudizio da emettere si rifacesse prima di tutto al decreto legislativo n. 142 del 22 aprile 1945<sup>839</sup>. La risposta che ricevette fu però inattesa: «l'intervento fu criticato come intromissione politica nell'operato della magistratura; ai fini pratici la lettera rimase lettera morta»<sup>840</sup>. In questo modo si era avverata la premonizione dell'avv. Zara Olivia Algardi la quale dando una sua interpretazione al provvedimento di clemenza già qualche ora prima dell'emanazione ufficiale dell'amnistia, esprimeva qualche dubbio sull'operato della magistratura:

Togliatti: sta per andare in vigore l'amnistia per i delitti politici e militari che ho voluto per la pacificazione nazionale. Lei che è avvocato, cosa ne pensa?

Algardi: penso che sarà un'ottima cosa se non sarà applicata a coloro che ne approfitterebbero per tentare la rinascita del fascismo.

Togliatti: ma dall'amnistia sono esclusi i maggiori responsabili.

Algardi: non credo che verrà applicata secondo una giusta interpretazione: molti tra i maggiori responsabili saranno favoriti.

Togliatti: allora lei non ha fiducia nei giudici italiani.

Algardi: infatti, salvo molte eccezioni. E l'inquinamento del regime fascista si sente. Lei ha vissuto all'estero... non conosce i nostri ambienti. Io, anche se la mia esperienza delle aule di giustizia è breve, ho già avuto il tempo di perdere molte illusioni<sup>841</sup>.

Non venne smentita. Le corti delle diverse province italiane, e su tutte la Cassazione della capitale, appena dieci giorni dopo avevano assunto ogni iniziativa<sup>842</sup>, libera da vincoli di legge e vincoli morali. Applicando estensivamente il provvedimento d'amnistia in maniera «dissennata»<sup>843</sup>,

---

<sup>839</sup> Ivi, p. 52. Anche Fornasari specifica come Togliatti si fosse accorto appena dieci giorni dopo l'emanazione dell'amnistia quanto la magistratura stesse applicando troppo largamente il provvedimento di clemenza, in maniera probabilmente non del tutto priva da interessi politici. Si veda G. FORNASARI, *Giustizia di transizione e diritto penale*, op. cit., pp. 27-28.

<sup>840</sup> M. FRANZINELLI, *L'amnistia Togliatti*, op. cit., p. 52.

<sup>841</sup> Z. O. ALGARDI, *Processo ai fascisti*, op. cit., p. 39.

<sup>842</sup> Martini rammenta infatti che non solo la Suprema Corte romana interpretò generosamente le norme del provvedimento. Anche i giudici di primo grado, ovvero appartenenti alle Sezioni speciali delle Corti d'Assise ordinarie, applicarono spesso l'amnistia invertendo la rotta. Rinvio all'opera di A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 266-269. Sullo stesso tema, a conferma di quanto sostiene Martini, R. CANOSA, *Storia dell'epurazione in Italia*, op. cit., p. 349.

<sup>843</sup> G. NEPPI MODONA, *Una riflessione sull'amnistia Togliatti*, op. cit., p. 386.

emettendo e poi cassando sentenze suicide, calpestando ogni buon senso<sup>844</sup> e aggirando le normative e i decreti, i tribunali avevano imboccato una strada a senso unico in direzione opposta alla resa dei conti con la dittatura; tornare indietro era ormai impossibile e, forse, nemmeno si voleva.

### 3. *“Sevizie particolarmente efferate”*: le torture dell’ art. 3 dell’ amnistia e il discutibile operato delle Corti

Questo paragrafo vuole mettere in evidenza l’alto grado d’ingiustizia e distorsione connessi all’art. 3 dell’ amnistia. Tale articolo, che ha fatto lungamente discutere gli storici in una prospettiva comune, rappresenta una pagina oscura del biennio 1946-1947 (e prolungatasi fino almeno agli anni ’50) non solo per la sua evidente problematicità sul piano giuridico, ma anche perché costituì il paravento grazie al quale la magistratura “legittimamente” amnistio, - di fatto giustificò -, i più brutali, e violenti aguzzini della RSI, rendendo vane molte delle condanne emesse durante il periodo “giugno 1945 – giugno 1946”. Si è rammentato come l’art. 3 escludesse da un beneficio di riduzione della pena coloro che si erano macchiati di «sevizie particolarmente efferate»; già qui è evidente la stortura della norma che, in qualche modo, legittima, perdona, le sevizie evidentemente considerate non efferate o «ordinariamente efferate»,<sup>845</sup> reputandole in qualche modo lecite e per questo non punibili, per quanto invece lo stesso concetto di sevizie implichi tratti di «bestialità»<sup>846</sup>. Già gli stessi politici e intellettuali nel giugno del 1946 avevano ben compreso l’equivocità della formula aperta alle più disparate applicazioni. La magistratura interpretò l’articolo in questione in maniera del tutto discutibile. Non applicò infatti tale articolo nei confronti di numerosi aguzzini, lasciandoli impuniti; questi ultimi, rei di gravi torture, e pure con evidenti prove a loro carico, vennero in sostanza giustificati senza farli rientrare nella categoria dei condannabili. Il giurista Gabriele Fornasari definisce «abile» l’operato della giurisprudenza in particolar modo nei confronti

---

<sup>844</sup> Si rimanda nello specifico al paragrafo seguente il quale sostanzia queste considerazioni.

<sup>845</sup> M. FRANZINELLI, *L’ amnistia Togliatti*, op. cit., p. 236.

<sup>846</sup> Ibidem. Le torture infatti si differenziavano in a) sevizie, b) sevizie efferate, c) sevizie particolarmente efferate.

degli «infortuni espressivi del legislatore»<sup>847</sup>. Del resto la dottrina predominante affermava che «in tutti i casi in cui non ricorre la tortura straziante o la crudeltà del seviziatore, deve ritenersi che non ricorre la ipotesi delle sevizie particolarmente efferate e, pertanto, in virtù della recente amnistia, il seviziatore<sup>848</sup> imputato può godere del beneficio di legge»<sup>849</sup>. A rendere l'imputato esente dalla clemenza doveva intervenire l'aggravante della tortura "atroce"; l'uso di strumenti, attrezzi e mezzi crudeli (che fondamentalmente venivano utilizzati proprio in torture davvero molto pesanti) non erano sufficienti però ad escludere il reo dal provvedimento di clemenza: un controsenso evidente. Non si comprende pertanto la modalità d'interpretazione di tale reato: gli strumenti di tortura utilizzati per accentuare le sofferenze della vittima vennero di conseguenza considerati meno determinanti dello "spirito" con cui tali torture venivano somministrate. In questo modo però si scelse evidentemente di puntare su un elemento meno comprovabile, meno tangibile e più malleabile, il quale rendeva più libere le giurie nelle loro interpretazioni. Tutto ciò fa comprendere, in ogni caso, come la giustizia, a seguito del decreto presidenziale n. 4, avesse imboccato la strada del «fallimento»<sup>850</sup>. Paul Ginsborg, oltre a definire l'amnistia il segno della fine dell'epurazione<sup>851</sup>, evidenzia nitidamente, riportando qualche dato, i suoi effetti:

grazie alle sue norme sfuggirono alla giustizia anche i fascisti torturatori. Venne stabilita una distinzione grottesca e disgraziata tra torture "normali" e "sevizie particolarmente efferate". Con questa formula i tribunali riuscirono ad assolvere crimini quali lo stupro plurimo di una partigiana, la tortura di alcuni partigiani appesi al soffitto e presi a calci e pugni come un sacco da pugile, la somministrazione di scariche elettriche sui genitali attraverso i fili di un telefono da campo. Per quest'ultimo caso la Corte di Cassazione stabilì che le torture "furono fatte soltanto a scopo intimidatorio e non per bestiale insensibilità come si sarebbe dovuto ritenere se tali applicazioni fossero avvenute a mezzo della corrente ordinaria"<sup>852</sup>.

---

<sup>847</sup> G. FORNASARI, *Giustizia di transizione e diritto penale*, op. cit., p. 25.

<sup>848</sup> Si noti come anche qui si usi la parola "seviziatore" senza alcun problema. A godere dei benefici dell'amnistia non erano "imputati ritenuti non colpevoli" bensì imputati che notoriamente erano responsabili di atroci reati ma che infondo, secondo l'opinione generale della magistratura, potevano essere scagionati.

<sup>849</sup> M. FRANZINELLI, *L'amnistia Togliatti*, op. cit., p. 236. L'autore con queste parole riprende uno scritto del 1947 di Alfredo Lacconia.

<sup>850</sup> C. PAVONE, *Alle origini della Repubblica. Scritti su fascismo, antifascismo e continuità dello Stato*, Bollati Boringhieri, Torino, 1995, p. 175. Dello stesso parere Neppi Modona, che definisce gli effetti dell'amnistia come «devastanti». G. NEPPI MODONA, *Una riflessione sull'amnistia Togliatti*, op. cit., p. 386.

<sup>851</sup> Cfr. P. GINSBORG, *Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi*, op. cit., p. 121.

<sup>852</sup> *Ibidem*.

La sezione seconda della Cassazione romana, presieduta da Vincenzo De Ficchy, superò ogni limite formulando una propria definizione per le sevizie particolarmente efferate: esse erano imputabili solo se i dolori e i tormenti cagionati alla vittima superavano ogni limite dell'umana sopportazione, dimostrando crudeltà, barbarie e ferocia dell'aguzzino<sup>853</sup>. Non era sufficiente un atto di crudeltà semplice o inumana, ma come requisito minimo si doveva superare ogni limite di sopportabilità<sup>854</sup>. In sostanza erano esclusi dall'amnistia solo i casi di "eccezionale esasperata efferatezza"<sup>855</sup>. In uno scritto della Cassazione<sup>856</sup> così si può leggere:

Non basta che la crudeltà sia soltanto inumana o quasi propria delle fiere [...], ma occorre che raggiunga e sorpassi ogni limite di sopportabilità e costituisca un episodio di vera barbarie<sup>857</sup>.

È quindi evidente e comprovato da numerose «aberranti»<sup>858</sup> sentenze l'impressionante quantità di atti violenti che non solo danno l'idea della tragicità di quegli anni ma dimostrano pure la disinvoltura con cui la magistratura «andò [...] al di là dei suoi doveri esegetici» trattando «i torturatori con una benevolenza difficilmente compatibile con lo spirito dell'amnistia»<sup>859</sup>. In alcune sentenze della Cassazione<sup>860</sup> si può apprendere come pugni, schiaffi e nerbate non fossero considerati sevizie particolarmente efferate; sulla stessa linea nemmeno la compressione dei testicoli, le ferite sotto alle unghie con coltelli (ed altri oggetti), e l'applicazione alla testa di cerchi restringibili di ferro<sup>861</sup>, quasi mai venivano puniti<sup>862</sup>. Ad arricchire questo macabro elenco delle torture, la Cassazione giustificò anche le fratture alle costole e la pratica dell'imbutto, consistente nell'introduzione di acqua nelle narici della vittima (attraverso uno strumento appunto ad imbutto)

---

<sup>853</sup> Cfr. A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 259-266.

<sup>854</sup> Si veda M. FRANZINELLI, *L'amnistia Togliatti*, op. cit., p. 240.

<sup>855</sup> Ivi, p. 236.

<sup>856</sup> Cfr. G. FORNASARI, *Giustizia di transizione e diritto penale*, op. cit., p. 26.

<sup>857</sup> Ibidem.

<sup>858</sup> C. PAVONE, *Alle origini della Repubblica*, op. cit., p. 175.

<sup>859</sup> G. FORNASARI, *Giustizia di transizione e diritto penale*, op. cit., p. 26.

<sup>860</sup> M. FRANZINELLI, *L'amnistia Togliatti*, op. cit., pp. 236-250, R. CANOSA, P. FEDERICO, *La magistratura in Italia dal 1945 a oggi*, op. cit., pp. 138-143 ed infine a Z. O. ALGARDI, *Processo ai fascisti*, op. cit., pp. 23-41.

<sup>861</sup> All'interno delle sentenze trevigiane del '47 trascritte dall'autore Maistrello si incontra in particolare il tenente Italo Mercaldo, della GNR di Crespano del Grappa, il quale soleva interrogare i prigionieri applicando in testa ai malcapitati il cerchio di ferro fino a far «scricchiolare le ossa del cranio». F. MAISTRELLO, *Processo ai fascisti del rastrellamento del Grappa*, op. cit., p. 10.

<sup>862</sup> Cfr. M. FRANZINELLI, *L'amnistia Togliatti*, op. cit., pp. 236-250.

dopo avergli tappato la bocca. La giustificazione più utilizzata stava nel fatto che tali “trattamenti” erano stati applicati per un tempo non eccessivamente lungo. Alla stregua delle decisioni precedenti anche calci in faccia (con conseguente rottura di naso e denti) e selvagge, ripetute, violenze non vennero considerate sufficienti per incriminare un giovane milite repubblicano che, pur avendole praticate su un partigiano, si salvò dal carcere con una singolare decisione della Corte: il giovane non aveva commesso un’azione tanto grave e in aggiunta si era semplicemente lasciato trascinare dallo spirito di obbedienza verso il capitano<sup>863</sup>. Era quindi necessario, secondo l’opinione dei giudici, applicare l’amnistia e, in mancanza di prove schiaccianti, avvalersi della formula *in dubio pro reo*. Ancora, alcune violenze su una donna bersaglio di colpi di proiettile sparati a bruciapelo per intimorirla vennero considerati solo uno “scherzo malvagio”, ma non sevizie particolarmente efferate<sup>864</sup>. Infine gli stupri furono considerati lesivi dell’onore e del pudore femminile, ma non identificabili come sevizie particolarmente efferate. Se la stessa Cassazione aveva affermato che i reati arrecanti sofferenze morali rientrassero nelle sevizie particolarmente efferate, nel suo operato tradì questi propositi non applicando le sue stesse direttive<sup>865</sup>. Franzinelli su tale punto specifica:

le torture a sfondo sessuale praticate contro partigiane furono tendenzialmente interpretate dai magistrati di Cassazione come *sevizie semplici* e pertanto amnistrate<sup>866</sup>.

Anche l’introduzione di olio di senape nell’orifizio anale dei prigionieri ed altre sevizie approfondite nel capitolo precedente (analizzando i processi della CAS di Venezia) vennero, grazie al decreto presidenziale n. 4 e all’interpretazione dei magistrati, amnistrate, seppure in precedenza (appena qualche mese prima) fossero risultate determinanti ai fini della condanna dell’imputato.

Per giungere ad una mancata applicazione del decreto d’amnistia, ci troviamo di fronte a imputati rei di atti di una disumanità difficilmente pensabile e immaginabile: iniezioni di benzina, ustioni con ferri roventi, morsi di cane lupo, scariche di corrente elettrica alle orecchie, schiacciamento dei

---

<sup>863</sup> Ibidem.

<sup>864</sup> Ibidem.

<sup>865</sup> Si segnala su questo punto M. DONDI, *La lunga liberazione*, op. cit., p. 66.

<sup>866</sup> M. FRANZINELLI, *L’amnistia Togliatti*, op. cit., p. 241.

piedi nudi con scarponi chiodati, fustigazioni a sangue fino a provocare la perdita dei sensi alla vittima, ecc.<sup>867</sup>. Un celebre caso riguarda un ufficiale delle Brigate nere, di nome Vignes, il quale aveva sottoposto una giovane donna a lunghi ed estenuanti interrogatori per tre giorni consecutivi, inframezzati da ingiurie e minacce. Allo scopo di ottenere alcune rivelazioni, il quarto giorno la ragazza venne portata nuda per ben quattro ore all'esterno degli edifici al freddo del rigido inverno. In tutti questi giorni la giovane subì violenze ripetute da parte degli uomini e le venne negato il cibo<sup>868</sup>. Singolare fu l'argomentazione della Corte: l'imputato venne incriminato per atti spregevoli e crudeli e non beneficiò della clemenza perché tali sevizie delineavano un individuo bestiale, ma nella stessa sentenza si riportava che una forma di clemenza si sarebbe potuta applicare se la mente feroce del torturatore, per quanto traviata, fosse rimasta umana. È chiaro, ancora una volta, oltre al notevole controsenso, come il confine tra colpevoli e innocenti fosse assai labile e variamente interpretabile, senza contare che feroci torture non rappresentavano di per sé un ostacolo all'applicazione dell'amnistia; come detto l'inapplicabilità del decreto d'amnistia era determinato dallo "spirito" con cui le sevizie venivano somministrate alla vittima, non dalla pesantezza di esse. Di episodi di questo tipo se ne contarono troppi e, sulla stessa linea, vennero beneficiati di notevoli diminuzioni della pena, o scagionati, numerosi collaborazionisti condannati inizialmente per omicidio. Il Supremo Tribunale romano creò singolarmente anche una nuova discriminante per la categoria di omicidio al fine di liberare il maggior numero possibile di fascisti<sup>869</sup>. In questo modo gli assassini non rientranti tra gli amnestiabili erano coloro che avevano ucciso con «feroce odio politico»<sup>870</sup>; è chiaro, ancora una volta, quanto queste discriminanti tracciassero un confine piuttosto labile tra applicazione e non applicazione dalla condanna e affidassero al soggettivo arbitrio della giuria il verdetto finale. Certo è che in questo modo la Cassazione disattese gli articoli sulla collaborazione e sull' "aiuto al nemico nei suoi disegni politici e militari"<sup>871</sup> (previsti nei decreti del

---

<sup>867</sup> Ivi, pp. 236-250 e M. DONDI, *La lunga liberazione*, op. cit., pp. 64-66.

<sup>868</sup> Cfr. M. FRANZINELLI, *L'amnistia Togliatti*, op. cit., pp. 236-250.

<sup>869</sup> Vedi M. DONDI, *La lunga liberazione*, op. cit., p. 66.

<sup>870</sup> Ibidem.

<sup>871</sup> Ibidem.

1944 e 1945). Nei rari casi in cui la Corte romana non riuscì ad assolvere pienamente gli imputati, derubricò il reato da collaborazionismo militare e aiuto al nemico in “appartenenza ad associazioni antinazionali”: con questa formula riabilitò diversi ex ministri e gerarchi del regime<sup>872</sup>.

In questo modo, riprendendo le parole di Simon Levis Sullam, non pochi responsabili delle violenze della RSI

poterono avvalersi di ingiustificate attenuanti, furono oggetto di condanne particolarmente miti, o vennero interamente prosciolti sulla base di giudizi superficiali benevoli o ideologicamente forzati<sup>873</sup>.

Come già sottolineato la Corte di Cassazione, tendenzialmente conservatrice e orientata a superare l’epurazione, non fece difficoltà ad applicare in maniera estensiva il nuovo decreto d’amnistia<sup>874</sup>.

Attraverso esso non solo annullò gran parte delle pene in precedenza comminate, ma sancì un non luogo a procedere per molte cause non ancora dibattute, con conseguente rilascio degli imputati detenuti o in attesa di giudizio<sup>875</sup>. È vero, d’altra parte, che la Cassazione dovette annullare moltissime sentenze di primo grado viziate dalle Corti e dalle tensioni in aula; non pochi erano stati i processi dibattuti di fronte una folla furiosa, e non pochi si erano conclusi con verdetti giustizialisti carenti sul piano giuridico<sup>876</sup>. Le poche prove raccolte non erano sufficienti ad incriminare legittimamente alcuni imputati e, va notato, che le CAS avevano all’opposto fin troppo disinvoltamente «attribuito ad una colpa storica e politica una rilevanza penale» non sempre sussistente<sup>877</sup>. Ma le parole di Canosa confermano, in linea generale, un operato della Corte Suprema romana piuttosto dubbio:

la Cassazione fu prontissima a utilizzare una imperfezione tecnica del decreto di amnistia per ricomprendervi anche persone che il legislatore aveva sicuramente voluto escludere<sup>878</sup>.

---

<sup>872</sup> Cfr. F. TACCHI, *Difendere i fascisti? Avvocati e avvocate nella giustizia di transizione*, op. cit., pp. 66-67.

<sup>873</sup> S. LEVIS SULLAM, *I carnefici italiani*, op. cit., p. 112.

<sup>874</sup> Rinvio a T. ROVATTI, *Tra giustizia legale e giustizia sommaria*, op. cit., pp. 15-50.

<sup>875</sup> *Ibidem*.

<sup>876</sup> H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., pp. 533-549.

<sup>877</sup> *Ivi*, p. 548.

<sup>878</sup> R. CANOSA, *Storia dell’epurazione in Italia*, op. cit., p. 346. Dello stesso avviso Fornasari che nelle pagine del suo saggio descrive la Cassazione come «grande protagonista» negli annullamenti delle sentenze delle «Corti d’Assise che negavano l’applicazione dell’amnistia, concedendola invece agli imputati di violenze aberranti, giocando sul duplice attributo dell’effeatezza, per di più particolare, delle sevizie». G. FORNASARI, *Giustizia di transizione e diritto penale*, op. cit., pp. 25-26.



Woller aggiunge una valutazione piuttosto netta sull'operato della Cassazione sostenendo come essa non avesse solo ecceduto in molti casi ma avesse pure

varcato i confini del tollerabile, al punto che alcune delle sue sentenze costituiscono una delle pagine più nere ed avviliti dell'intera storia giudiziaria italiana. Crudeltà orribili, torture, violenze, stupri e sevizie vennero confrontati dalla corte, con un cinismo senza pari, ad altri delitti ancora più terribili, e ciò nell'intento di classificare i primi come sevizie per così dire abituali, e gli altri come "sevizie particolarmente efferate" [...]. D'altra parte, è altrettanto fuori discussione che era stato lo stesso legislatore a introdurre la distinzione tra "sevizie efferate" e "sevizie particolarmente efferate" e che la Cassazione tracciò, all'estremo limite di ciò che la mente umana è capace di escogitare in tema di crudeltà, un confine che non doveva essere oltrepassato<sup>879</sup>.

In definitiva i criteri dei giudici, le loro propensioni, orientamenti e personalità furono determinanti nell'applicazione o meno dell'amnistia ai criminali; il risultato fu però tutt'altro che oggettivo e all'opposto risultò decisamente aperto a molteplici interpretazioni. La "giustizia di transizione" mutò progressivamente e irrimediabilmente le sue sembianze in una "ingiustizia definitiva".

---

<sup>879</sup> H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., p. 546.



## Capitolo quarto

### Atto quarto - *L'epurazione cala il sipario*

#### Scena prima - Venezia e Rovigo: alcune considerazioni sui processi tra 1945 e 1946

##### 1. *Gli effetti dell'amnistia Togliatti sui processi della Corte veneziana*

Anche a Venezia l'amnistia giunse con una intensità sbalorditiva; Borghi parla a proposito di «sistematica applicazione dell' "amnistia Togliatti"»<sup>880</sup>. Lo stesso prefetto Gregorio Notarianni comunicava sin dai primi giorni di agosto del 1946, al Ministero dell'Interno, che l'amnistia era stata applicata con una "larghezza" tale da suscitare i risentimenti di una parte della cittadinanza<sup>881</sup>. L'intensificarsi degli scontri a seguito di alcune scarcerazioni eclatanti comportò episodi di linciaggio, lancio di bombe contro abitazioni di amnistiati e persino assassinii di ex repubblicani<sup>882</sup>. Questi scontri inoltre non furono episodi circoscritti ai soli mesi estivi successivi l'emanazione dell'amnistia Togliatti, bensì proseguirono per l'intero 1946 e per il gran parte del 1947<sup>883</sup>.

Vediamo ora l'impatto del decreto presidenziale n. 4 scendendo nello specifico dei processi dibattuti dalla CAS lagunare e dalla Sezione speciale della Corte d'Assise ordinaria dello stesso capoluogo veneto<sup>884</sup>. Possiamo contare per l'anno 1945 ben 136 processi con un numero totale di 174 imputati: oltre alle già citate 4 fucilazioni, per i rimanenti 170 processati i dati sono davvero significativi. Si possono contare 60 persone assolte per vari motivi, dall'insufficienza di prove al "fatto non costituisce reato", o scarcerati grazie ad una sentenza di Cassazione; ma il dato da sottolineare sono le ben 85 amnistie intervenute a favore dei rei, emesse tra la seconda metà del 1946 e i primi mesi dell'anno successivo. Se il numero di 174 imputati per l'anno 1945 è considerevole, a rimanere in carcere dopo l'amnistia (in ogni caso per pochi anni s'intende, poiché tra la fine degli anni '40 e l'inizio degli anni '50 vennero comunque anche loro scarcerati in seguito

---

<sup>880</sup> M. BORGHI, *Dall'insurrezione alla smobilitazione*, op. cit., p. 74.

<sup>881</sup> *Ibidem*.

<sup>882</sup> *Ivi*, p. 75.

<sup>883</sup> Anche Fornasari annota che a metà 1946 la situazione in Italia fosse tutt'altro che pacifica: «c'erano ancora seri focolai di conflitto in corso e una resa dei conti extragiudiziaria stava avendo luogo, minacciando di trasformarsi in una prosecuzione della guerra civile». G. FORNASARI, *Giustizia di transizione e diritto penale*, op. cit., p. 31.

<sup>884</sup> Si rimanda a M. BORGHI, A. REBERSCHEGG, (a cura di), *Fascisti alla sbarra*, op. cit.

ad ulteriori amnistie ed indulti<sup>885</sup>) furono solo 25 persone: totale 49% di amnistiati rimessi in libertà e 14% rimasti in carcere per qualche mese o anno ancora. Appare evidente quindi non solo come l'amnistia risultò davvero efficace al fine di sgomberare le carceri (e voltare pagina) ma come dei numerosi arrestati, finiti sul banco degli imputati, non rimase quasi più traccia: essi tornarono sostanzialmente tutti, molto presto, in libertà. Le cose non cambiano molto se si analizza la gran parte degli 85 processi dibattuti dalla Sezione speciale veneziana per l'anno 1946. Il numero complessivo di imputati raggiunge le 152 unità: considerando i 116 imputati presenti nelle sentenze della Corte riportate nella raccolta di Borghi, al di là di un deceduto in carcere poco dopo il processo e di 48 tra assolti in seguito a mancanze di prove o perché il fatto non sussiste, troviamo, anche per questo anno, un numero considerevole di decreti d'amnistia: 44 (38%). Come già segnalato i decreti d'amnistia intervennero, anche per questi secondi 76 (di 85) processi, tra la fine del 1946 e l'anno 1947. Va poi sottolineato che per il 1946 la Corte di Venezia non emise alcuna sentenza capitale né alcun ergastolo e solo 17 sentenze furono superiori a 10 anni di reclusione<sup>886</sup>: un chiaro cambio di passo dell'approccio della giuria. Di questo secondo anno di attività troviamo poi un riscontro numerico altrettanto rappresentativo: a rimanere (temporaneamente) in carcere furono solamente 23 persone (20%). È facile considerare a questo punto che nemmeno una cinquantina di imputati (16%), nel territorio veneziano, pagarono (seppur per breve tempo, lo ripeto) per le loro azioni di rastrellamento, violenze, collaborazione con i nazisti e adesione alla RSI.


Di seguito un semplice grafico illustrativo relativo ai processi celebrati dalla CAS/Sezione speciale della Corte d'Assise ordinaria di Venezia tra il 1945-1946.

- Legenda: sulla parte di sinistra troviamo alcuni dati sui processi celebrati nel 1945, a destra i valori relativi a quelli del 1946: Serie 1= processi dibattuti, Serie 2= numero degli imputati, Serie 3= condanne a morte eseguite, Serie 4= numero di assolti per insufficienza di prove, per "fatto non costituisce reato" o per intervento della Cassazione, Serie 5= amnistiati, Serie 6= colpevoli rimasti in carcere (comunque scarcerati negli anni successivi).

---

<sup>885</sup> Vedi paragrafi successivi.

<sup>886</sup> Cfr. M. BORGHI, *Dall'insurrezione alla smobilitazione*, op. cit., p. 83.



Scendendo nello specifico, e riprendendo i processi analizzati nel secondo capitolo, si ricorderà quello a Pio Leoni<sup>887</sup>: tale processo fa ben comprendere come l'amnistia, nata per imputati di minore spessore, venne estesa al contrario a numerosi imputati di un certo rilievo. Innanzitutto le violenze da lui perpetrate ai danni di alcuni interrogati vennero considerate come “non particolarmente efferate” (non facendolo rientrare nell'art. 3 del decreto presidenziale n. 4), ma soprattutto l'ex Segretario del fascio repubblicano beneficiò della scarcerazione seppure l'amnistia Togliatti vietasse l'applicazione della riduzione di pena a coloro che avevano «rivestito elevate funzioni di direzione civile o politica o di comando militare»<sup>888</sup>. Contro ogni previsione la Cassazione romana dichiarò il 23 agosto 1946 il reato estinto. La Corte Suprema annullava senza rinvio la sentenza emessa dalla CAS veneziana il 22 giugno dell'anno precedente<sup>889</sup>. Il Leoni, rimesso in libertà dalle carceri veneziane di Santa Maria Maggiore a Venezia, avrebbe forse potuto godere tuttalpiù di una riduzione di pena; così non fu. Uguali le sorti dei già descritti processi alle collaborazioniste Leder Trevisan<sup>890</sup> e Clementina Pomarici Santoni<sup>891</sup>, anch'esse condannate dalla

<sup>887</sup> ASVe, sezione CAS Venezia, busta numero 1, fascicolo 19, anno 1945, cit.

<sup>888</sup> Si veda il decreto presidenziale n. 4/1946, in particolare l'art. 3.

<sup>889</sup> ASVe, sezione CAS Venezia, busta numero 1, fascicolo 19, anno 1945, cit., sentenza della Corte di Cassazione, datata 23 agosto 1946.

<sup>890</sup> ASVe, sezione CAS Venezia, busta numero 2, fascicolo 41, anno 1945, cit.

<sup>891</sup> ASVe, sezione CAS Venezia, busta numero 1, fascicolo 8, anno 1945, cit.

CAS veneziana nell'estate del '45 rispettivamente a 20 e 30 anni di reclusione. La Sezione speciale della Corte d'Assise di Venezia decretò il 5 luglio 1946 estinto il reato per la Pomarici; lo stesso fece la Corte di Cassazione riunita - il 23 agosto dello stesso anno - per discutere del destino della Trevisan, anch'essa amnistiata. Pure il delatore Alberto Santello<sup>892</sup> fu rimesso rapidamente a piede libero dalla decisione della Cassazione nell'agosto 1946; e lo stesso avvenne per Giovanni Berlese<sup>893</sup>, che seppure condannato a rimanere in carcere fino alla seconda metà degli anni '60 (la CAS aveva infatti sentenziato ben 24 anni di reclusione), scontò appena 1 anno e due mesi scarsi di reclusione<sup>894</sup>.

Dalle prime severe sentenze emesse dalla CAS nei primi mesi di attività post-Liberazione sembrava passato molto tempo. Quelle aule gremite di persone infuriate contro gli aguzzini della RSI, quei verdetti a 20 anni, e più, di carcere emessi contro torturatori ed assassini, avevano fatto davvero pensare che una forma di giustizia effettivamente si sarebbe potuta realizzare. I primi mesi di attività della giustizia di transizione avevano dato l'idea che si potesse davvero ricostruire una società democratica epurata, facendo i conti con il fascismo: le cose però non andarono così. L'«unico e supremo colpevole»<sup>895</sup> venne individuato in Mussolini; i personaggi che avevano ricoperto le alte cariche politiche ed i vertici della RSI si giustificarono motivando la loro adesione a Salò per «necessità» e per «salvare il salvabile» (si rammenti la citata difesa del generale Graziani, «*Ho difeso la Patria*») intervenendo tra la popolazione e le autorità di occupazione tedesche<sup>896</sup>. Sulla stessa linea i militari dichiararono la loro impossibilità di disobbedire agli ordini superiori,<sup>897</sup> presentandosi come mere pedine di una struttura gerarchica. Nel giro di poco più di anno l'amnistia stravolse completamente l'esito di molti processi. La nuova società ed il nuovo ordine democratico-

---

<sup>892</sup> ASVe, sezione *CAS Venezia*, busta numero 2, fascicolo 45, anno 1945, cit.

<sup>893</sup> ASVe, sezione *CAS Venezia*, busta numero 1, fascicolo 11, anno 1945, cit.

<sup>894</sup> *Ibidem*. Il Berlese era stato arrestato il 29 aprile 1945 ed era entrato ufficialmente in carcere il 15 maggio. La CAS veneziana lo condannò a 24 anni in data 15 giugno '45, ma la Sezione speciale della Corte d'Assise ordinaria dello stesso capoluogo lo scagionò da ogni accusa il 3 luglio 1946.

<sup>895</sup> M. BORGHI, *Dall'insurrezione alla smobilitazione*, op. cit., p. 83.

<sup>896</sup> *Ibidem*.

<sup>897</sup> *Ibidem*.

repubblicano accolsero così fin da subito migliaia di collaborazionisti del regime fascista repubblicano e di quello nazista, che in questo modo non pagarono mai per le loro azioni.

## 2. *Un ultimo processo veneziano: il fascicolo di Carlo Aprile*

Un ultimo fascicolo che desidero presentare, vagliato in Archivio di Stato a Venezia, è quello relativo a Carlo Aprile<sup>898</sup>, con l'intenzione di documentare nuovamente l'incisività del decreto presidenziale n. 4 nei processi di Venezia, al di là della colpevolezza o meno dell'imputato qui esaminato. Accusato dalla CAS di Venezia di essere un confidente delle SS tedesche, collaborazionista, e delatore di alcuni "patrioti" deportati nei campi di concentramento (in Germania, a Bolzano ed a Mauthausen), Carlo Aprile venne inizialmente condannato alla pena di morte. Lui stesso, si apprende da un verbale dell'interrogatorio della Questura<sup>899</sup>, confessò<sup>900</sup> nel maggio 1945 di essere stato non solo in stretto contatto sin dai primi mesi del 1944 col maggiore Bach, delle SS naziste, ma di essersi posto al suo servizio al fine di trasmettere alcuni nomi di appartenenti al movimento partigiano. Dalle carte degli interrogatori apprendiamo le numerose delazioni: «fu così che segnalai al maggiore [Bach]» Giovanni Mocellin, Nino Rossitto, ed Anita Fabbri<sup>901</sup>; «il capitano Maio Martire venne arrestato perché visto col Mocellin. E a seguito d'interrogatorio alle SS confermai che il capitano Martire faceva parte del gruppo di partigiani di Venezia e che era in procinto di stabilire un collegamento aereo con l'Italia meridionale». «In seguito alla segnalazione [...] vennero tutti quanti arrestati dalle SS»<sup>902</sup>.

«Nauseato di se stesso per l'opera nefasta svolta in favore dei tedeschi e contro i patrioti» (troviamo queste annotazioni nelle carte processuali), all'ultimo momento il collaborazionista si era arruolato con i corpi dei Volontari della libertà «in modo da coprire il disonore che ormai aveva coperta la

---

<sup>898</sup> ASVe, sezione *CAS Venezia*, busta numero 1, fascicolo 14, anno 1945, imputato Carlo Aprile.

<sup>899</sup> Ivi, documento numero 1 redatto dall'Ufficio politico della Questura, datato 7 maggio 1945. Si tratta dell'interrogatorio dell'Aprile.

<sup>900</sup> Non solo dai verbali dell'interrogatorio alla Questura si possono leggere le sue confessioni, ma anche dall'interrogatorio il giorno del processo di fronte la CAS lagunare. Ivi, documento numero 29.

<sup>901</sup> Ivi, documento numero 1 redatto dall'Ufficio politico della Questura, datato 7 maggio 1945, cit., verbale dell'interrogatorio dell'Aprile.

<sup>902</sup> *Ibidem*.

sua vita di italiano e di Siciliano<sup>903</sup>»<sup>904</sup>. Le accuse erano solidamente confermate da numerose deposizioni di testimoni. Si riporta ad esempio quella dello studente e partigiano della Brigata “Osoppo” Aldo Fabbris, rilasciata alla Questura il 7 maggio 1945:

[l’Aprile] fingendosi patriota segnalava al Comando delle SS tedesche i nominativi di patrioti per farli arrestare. [...] Quando si presentava a noi diceva di non appartenere a nessun partito o brigata di patrioti ma che intendeva collaborare a fondo con questi [...]. Io mi accorsi subito che non era elemento di cui ci si poteva fidare, e specifico che l’avevo visto diverse volte entrare e uscire dalla sede delle SS<sup>905</sup>.

Da numerosi altri documenti presenti nel fascicolo<sup>906</sup> apprendiamo che Aprile aveva denunciato alle SS tedesche numerose altre persone tra cui Antonio Romano, medico della Regia Marina suo “vecchio amico d’infanzia”<sup>907</sup> (passato al fronte resistenziale dopo l’8 settembre ’43), la moglie del Mocellin, un certo Venier, Polacco Levorato<sup>908</sup> e molti altri<sup>909</sup>. Non solo i partigiani vennero “pugnalati alla schiena dal traditore”<sup>910</sup> Carlo Aprile, che si rese così complice di arresti, deportazioni e sevizie, ma il delatore catanese segnalò anche un cittadino di religione ebraica, di nome Nacamulli, che rapidamente arrestato venne deportato e probabilmente ucciso<sup>911</sup>. In aggiunta Carlo Aprile fu anche accusato di essersi appropriato di diverse ricompense (4000 lire per ogni denuncia)<sup>912</sup>; l’imputato aveva prontamente smentito<sup>913</sup>. La sua sorte sembrava segnata: non solo venne abbandonato dal suo avvocato Carlo Buttero, il quale chiese di essere sostituito per le critiche

---

<sup>903</sup> L’imputato era nato a Catania il 2 maggio 1893, impiegato in banca al Banco di Sicilia, durante la guerra era stato trasferito al Nord. Ivi, documento della Regia Questura, datato 24 maggio 1945.

<sup>904</sup> Ivi, documento numero 1 redatto dall’Ufficio politico della Questura, datato 7 maggio 1945. Si tratta dell’interrogatorio dell’Aprile.

<sup>905</sup> Ivi, documento numero 2 redatto dalla Regia Questura, datato 7 maggio 1945. Si tratta della deposizione di Aldo Fabbris.

<sup>906</sup> Tale fascicolo presenta varie denunce, deposizioni e testimonianze alla Regia Questura ai danni dell’imputato. Si vedano anche i documenti 4 (denuncia di Mario Ermolao), 5 (testimonianza di Aldo Fuchis), 15 (deposizione di Oberdan De Carli), 22 (denuncia di Nino Mocellin).

<sup>907</sup> Si tratta di Antonio Romano, palermitano, che si definisce amico d’infanzia dell’Aprile, inviato in Germania proprio a seguito della delazione dell’ “amico”. Ivi, documento numero 3 redatto dalla Regia Questura, datato 7 maggio 1945, deposizione di Antonio Romano.

<sup>908</sup> Ivi, documento numero 1 redatto dall’Ufficio politico della Questura, datato 7 maggio 1945, cit.

<sup>909</sup> Ibidem.

<sup>910</sup> Queste parole vengono riprese da Ivi, documento numero 22, denuncia di Nino Mocellin.

<sup>911</sup> Ibidem.

<sup>912</sup> Ibidem e deposizione di Anita Fabbri alla Corte giudicante.

<sup>913</sup> Ivi, documento numero 1 redatto dall’Ufficio politico della Questura, datato 7 maggio 1945, cit., verbale dell’interrogatorio dell’Aprile.



condizioni di salute e per stanchezza<sup>914</sup>, ma ottenne le medesime giustificazioni dal suo sostituto individuato nell'avvocato Vito Bragadin, anch'egli impossibilitato ad accettare l'incarico per problemi familiari e di salute<sup>915</sup>. Giunto così senza una difesa accuratamente preparata (rammentiamo, ancora una volta, la sistematica mancanza di tempo per gli avvocati per preparare le difese poiché le udienze erano fissate a distanza di pochi giorni), la Corte d'Assise straordinaria di Venezia, presieduta da Orazio Scacciati, ebbe gioco facile e pronunciò, alle ore 13 e 15 del 15 giugno 1945 in un'aula in fermento, la condanna a morte per fucilazione alla schiena<sup>916</sup>. Le difese dell'Aprile e dei legali a lui assegnati non furono sufficienti a ottenere alcuna attenuante: anche se l'imputato aveva ripetutamente sostenuto di essere stato obbligato a segnalare ai tedeschi i nomi degli antifascisti poiché minacciato di morte dalle stesse autorità naziste, non venne creduto. La Corte non gli diede retta ed anzi lo accusò di «perfide falsità»<sup>917</sup>. A seguito del rigetto delle richieste di commutazione della pena<sup>918</sup> da parte della Cassazione e dopo la negazione della grazia da parte del Ministro della Giustizia<sup>919</sup>, «l'esecuzione della condanna a morte [...] sembrava [ormai] inevitabile»<sup>920</sup>. Nel giro di qualche mese il destino dell'Aprile venne però completamente ribaltato: seppur la Cassazione rifiutasse di voler accordare nei suoi confronti l'applicazione dell'amnistia Togliatti, le difese dell'avvocato Alessio Mozzetti Monterumici<sup>921</sup> (il quale insistette sul passato da antifascista dell'Aprile e sulle minacce ricevute dal suo assistito da parte dei tedeschi se non avesse collaborato a segnalare i nomi dei partigiani) furono sufficienti a convincere la Sezione speciale della Corte d'Assise ordinaria di Venezia ad accordare all'Aprile la clemenza. La medesima

---

<sup>914</sup> Ricordiamo che Buttero fu il legale di numerosi altri criminali della RSI apparsi in quei giorni e in quei mesi di fronte alla CAS di Venezia. La mole di lavoro risultò in quel periodo davvero considerevole, con scadenze ravvicinate, difese da costruire per imputati difficilmente difendibili e arringhe pronunciate in aule colme di familiari e cittadini urlanti e furiosi.

<sup>915</sup> Si rimanda ai documenti presenti nello stesso fascicolo di Carlo Aprile, ASVe, sezione *CAS Venezia*, busta numero 1, fascicolo 14, anno 1945, cit., documenti numero 19-20 (in particolare) rispettivamente la rinuncia delle difese da parte dell'avv. Buttero e la rinuncia dell'avv. Bragadin.

<sup>916</sup> Ivi, sentenza della CAS di Venezia, datata 15 giugno 1945.

<sup>917</sup> Ibidem.

<sup>918</sup> Ivi, in particolare udienza della Cassazione del 12 luglio 1945.

<sup>919</sup> A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., p. 258.

<sup>920</sup> Ibidem.

<sup>921</sup> Martini segnala come tale avvocato fosse una nota personalità legata alla DC in territorio veneziano. Ibidem.

Sezione speciale lagunare dichiarò, il 25 luglio 1947, estinto il reato per amnistia<sup>922</sup>. Colpevole o meno, dopo due anni di carcere l'Aprile era di nuovo libero; più che le reali convinzioni dei giudici o le efficaci difese del legale, fu ancora una volta il decreto presidenziale n. 4 ad avere un decisivo impatto, e questo processo ne è un'ennesima conferma.

### 3. *Uno sguardo ai fascicoli dell'Archivio di Stato di Rovigo*

Analizzando alcuni documenti dei fascicoli processuali dell'Archivio di Stato di Rovigo si può fare qualche considerazione anche alla luce dell'amnistia Togliatti. Prima di tutto, almeno per le buste consultate, si può notare, in uno specifico confronto con Venezia, che i processi sono assai meno complessi, lunghi, ordinati (mancano sovente i documenti ufficiali delle sentenze ed altri atti), e fanno registrare per un numero considerevole di dibattimenti la presenza di imputati di minor rilievo. Tranne il processo per l'eccidio di Villamarzana<sup>923</sup> che è contenuto in più di due buste<sup>924</sup> (il numero dei documenti e delle pagine in esse contenuti sono molto consistenti, ma sono presenti molteplici carte, atti, annotazioni, interrogatori sparsi pure in altri faldoni<sup>925</sup>), ci si può imbattere in brevi processi istruiti per personalità locali, membri della RSI, semplici collaborazionisti, delatori e imputati di svariati altri crimini. Ciò che sorprende, in particolare analizzando la busta n. 2<sup>926</sup>, è il

---

<sup>922</sup> Cfr. M. BORGHI, A. REBERSCHEGG, (a cura di), *Fascisti alla sbarra*, op. cit., p. 123. Lo stesso autore ricorda che la Sezione speciale della Corte d'Assise di Venezia chiuse i suoi lavori con l'ultimo processo dibattuto il 20 dicembre 1947 (quest'ultimo tra l'altro importantissimo poiché vide sul banco degli imputati Giacinto Magnati, capobanda del noto nucleo di assassini operanti nel territorio di Cavarzere, condannandolo a 30 anni di reclusione). Si veda anche M. BORGHI, *Dall'insurrezione alla smobilitazione*, op. cit., p. 94.

<sup>923</sup> L'eccidio di Villamarzana fu la conseguenza di un importante rastrellamento avvenuto nella notte tra il 13 ed il 14 ed il 15 ottobre 1944, in cui perirono 11 combattenti più altri 42 tra civili (22 tra cui 6 giovani ragazzi) e partigiani (20) della zona. Tale azione militare rispondeva all'obiettivo di indebolire il nucleo di partigiani operanti nel territorio locale e all'uccisione di alcune spie della GNR infiltratesi nelle file della Resistenza. La rappresaglia avvenuta in una notte di metà ottobre comportò non solo l'uccisione di 11 persone ma anche la cattura di molte altre. I prigionieri tradotti nelle carceri giudiziarie di Rovigo vennero torturati ed uccisi nel pomeriggio del 15. In 42 furono fucilati a gruppi di sei, alla schiena, a ridosso di una parete di fronte al Municipio dove i familiari delle vittime vennero costretti a vedere le strazianti esecuzioni. I corpi vennero infine raccolti e seppelliti in una fossa comune; la strage venne seguita da altre esecuzioni avvenute nei giorni successivi. Si rimanda al sito web: [http://www.straginizifasciste.it/?page\\_id=363](http://www.straginizifasciste.it/?page_id=363), consultato in data 3 ottobre 2020, ed a G. SPARAPAN, *Fascisti e collaborazionisti in Polesine, le sentenze di Corte d'Assise negli anni 1945-47*, Marsilio, Padova, 1991.

<sup>924</sup> Archivio di Stato di Rovigo (d'ora in poi ASRo), sezione *Corte d'Assise straordinaria Rovigo* (da qui in avanti *CAS Rovigo*), buste numero 16-17, fascicoli 21-49.

<sup>925</sup> In particolare in ASRo, sezione *CAS Rovigo*, busta "varie".

<sup>926</sup> ASRo, sezione *CAS Rovigo*, busta numero 2, fascicoli 31-70, anno 1945. Va specificato che in tale busta si trovano altri fascicoli che numericamente non rientrano nei termini indicati su tale busta.

cospicuo quantitativo di imputati e condannati per rastrellamenti nella provincia rodigina; a mio avviso si potrebbe quasi parlare di una “busta dei rastrellamenti”. Si possono citare alcuni elementi che sembrerebbero almeno in parte confermare il peso minore dei processi nell’area del polesine: prima di tutto gli imputati vengono di rado condannati a pene molto severe, come invece ci aveva abituato la CAS veneziana per i primi mesi. Certo, questo punto dipende anche dall’approccio dei giudici e dai loro passati più o meno legati al fascismo o alla Resistenza, ma leggendo le carte processuali parrebbero di “minore entità” i crimini commessi dai collaborazionisti nelle campagne intorno a Rovigo. Sono pertanto più rare, per ciò che riguarda in particolare talune buste, condanne a 30, 27 e 24 anni, come pure sono meno frequenti le tracce di ergastoli e pene di morte<sup>927</sup>. Gli imputati sono generalmente condannati a qualche anno di reclusione con una generica imputazione di “collaborazionismo e rastrellamento”. E ancora: la durata dei dibattimenti è davvero ridotta; se a Venezia, come detto nei capitoli precedenti, non pochi processi durarono ore ed ore (e a volte pure qualche giorno<sup>928</sup>), al contrario le carte della CAS di Rovigo dimostrano che furono svolti in “pochi minuti”. Per fare qualche esempio il processo a Ferdinando Ferraccioli apertosi alle 9.30 del mattino si concluse alle 10<sup>929</sup>; quello a Pietro Natali durò ugualmente mezz’ora<sup>930</sup>; se il processo di Renzo Cavicchioli arrivò a durare un’ora<sup>931</sup>, vanno altresì riportati i rapidissimi processi a Primo Menoni (soltanto 25 minuti)<sup>932</sup> e quello a Bruno Guerra (appena un quarto d’ora)<sup>933</sup>.

Per ciò che riguarda gli effetti del decreto d’amnistia sulle sentenze della CAS di Rovigo notiamo come anche in questa sede non manchi d’incisività. Non sono rari, infatti, i processi chiusi a seguito

---

<sup>927</sup> Per il processo istruito contro la banda di criminali responsabili della strage di Villamarzana invece le pene inflitte sono ergastoli, lunghe pene detentive e sentenza capitale. Anche Borghi cita brevemente tale processo, mettendo in evidenza come alla fine del dibattimento i condannati vennero letteralmente scortati dalle forze dell’ordine per farli uscire dall’aula gremita di cittadini infuriati e urlanti. M. BORGHI, *Dall’insurrezione alla smobilitazione*, op. cit., p. 77.

<sup>928</sup> Si pensi ai citati processi a Umberto Pepi e Gino Carrer, il primo durato diverse ore ed il secondo interrotto e ripreso il giorno successivo.

<sup>929</sup> ASRo, sezione CAS Rovigo, busta numero 2, fascicolo 54, anno 1945, imputato Ferdinando Ferraccioli.

<sup>930</sup> Ivi, fascicolo 47, anno 1945, imputato Pietro Natali.

<sup>931</sup> Ivi, fascicolo 52, anno 1945, imputato Renzo Cavicchioli.

<sup>932</sup> Ivi, fascicolo 45, anno 1945, imputato Primo Menoni.

<sup>933</sup> Ivi, fascicolo 46, anno 1945, imputato Bruno Guerra.

dell'applicazione del decreto presidenziale n. 4; vediamone alcuni. Il processo di Antonio Bergo<sup>934</sup> è piuttosto particolare ed interessante. L'imputato, membro di minor peso della Repubblica di Salò, menomato fisicamente - in particolar modo al viso - sosteneva di aver aderito al PFR al fine di ottenere le cure mediche necessarie; tale deposizione però pareva contrastare con il suo immediato arruolamento nelle Brigate nere. Il Bergo, per quanto sostenesse di non aver mai partecipato ad alcun rastrellamento, anche a causa della sua precaria salute e insufficiente forza fisica, fu in realtà riconosciuto più volte con le Brigate, come si può leggere in alcune testimonianze<sup>935</sup>, per la sua inconfondibile malformazione alla bocca che gli aveva fatto acquisire il soprannome di "boccastorta". L'imputato - accusato di collaborazionismo, "di aver favorito i tedeschi nei loro disegni politici", di "rastrellamenti ai danni di patrioti"<sup>936</sup> - venne condannato dalla CAS di Rovigo a 4 anni e 6 mesi<sup>937</sup>. Beneficiò quindi di una considerevole attenuante da parte della Corte che diminuì di molto gli anni di reclusione, proposti in precedenza, in base al fatto che il reo era orfano di padre e di madre e tale condizione non poteva che aver «contribui[to]», annotava la CAS, «al suo traviamiento spirituale»<sup>938</sup>. È interessante notare però che il 18 febbraio 1947 la Sezione speciale della Corte d'Assise ordinaria di Rovigo<sup>939</sup> pronunciò una sentenza a favore del Bergo scarcerandolo per applicazione dell'amnistia Togliatti. Certo, l'imputato, avendo ricevuto una condanna inferiore ai 5 anni di reclusione, rientrava a tutti gli effetti entro i criteri previsti per la scarcerazione normata dal decreto presidenziale n. 4, ma nel corso del tempo erano intervenute numerose altre prove che avevano aggravato non poco la posizione del detenuto e che forse avrebbero potuto intervenire piuttosto a sfavore di un'applicazione dell'amnistia. I nuovi reati consistevano in svariati saccheggi e l'omicidio premeditato di un partigiano (Salvatore Cali)

---

<sup>934</sup> ASRo, sezione *CAS Rovigo*, busta "varie", fascicolo di Antonio Bergo.

<sup>935</sup> Ivi, testimonianze di Pietro Beltrame e di un certo Cobianco.

<sup>936</sup> Si può leggere come il Bergo fosse accusato di rastrellamenti in diverse località: Magnolia di Gavello, Melea di Gavello, Fratta e Pincara.

<sup>937</sup> ASRo, sezione *CAS Rovigo*, busta "varie", fascicolo di Antonio Bergo, cit., sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Rovigo, datata 10 ottobre 1945.

<sup>938</sup> *Ibidem*.

<sup>939</sup> A differenza di quasi tutte le altre Sezioni speciali, quella di Rovigo concluse anticipatamente i suoi lavori nel marzo del 1947; come già detto, a parte qualche rara eccezione (Roma ad esempio terminò l'attività nel 1949), le altre Sezioni speciali conclusero formalmente i lavori nel dicembre dello stesso anno. Vedi A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., p. 270.

impiccato nella “pubblica piazza” di Corbola. Le accuse aumentarono ma la pena non solo non si aggravò ma venne anzi amnistiata: il Bergo, in questo modo venne scarcerato.

Il processo appena descritto non è che uno dei tanti casi di applicazione dell’amnistia Togliatti presenti nei fascicoli della sede rodigina<sup>940</sup>, e ancora uno dei tanti che confermano come il provvedimento emanato il 22 giugno 1946 abbia rappresentato una svolta in tema di giustizia. Rammentiamo che tale decreto stabiliva espressamente l’esclusione dai benefici per chi avesse rivestito elevate funzioni di comando militare: eppure sono numerosi anche a Rovigo gli esempi che contrastano con tale presupposto. Ad esempio Bernardo Fontebasso<sup>941</sup> era stato un ufficiale superiore della GNR proveniente dalla MVSN (Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale) e capo del III° ufficio delle polizie speciali: lui stesso lo aveva confessato alla Corte giudicante in primo grado (CAS) il giorno del processo. La Corte, presieduta dal giudice Alessandro Alessandri lo aveva condannato a ben 18 anni di reclusione, con sentenza dell’11 luglio 1945, per favoreggiamento ed aiuto nelle azioni militari del “tedesco invasore” (collaborazionismo) e per “vari rastrellamenti” (ancora una volta era lo stesso imputato a confessarlo). Viste le cariche assunte, visti i gravi atti compiuti, considerata la pena a quasi 20 anni, l’amnistia sarebbe in caso potuta intervenire a mitigare e ridurre la carcerazione: non fu così. La sentenza pronunciata dalla

---

<sup>940</sup> Annoto solo alcuni dei processi sfogliati terminanti con l’applicazione dell’amnistia Togliatti: ASRo, sezione CAS *Rovigo*, busta numero 1, cit., fascicolo 13 (imputati Francesco Elia, condannato a 6 anni e 8 mesi, Argante Barducco condannato a 10 anni, Luigi Menardo condannato a 4 anni e 3 mesi e Albano Zanforlin condannato a 5 anni e 7 mesi dalla CAS di Rovigo in luglio 1945, per collaborazionismo, rastrellamenti ed arbitrarie perquisizioni. Amnistiati il 20 agosto 1946), fascicolo 16 (imputato Vittorio Casotto, condannato a 8 anni di reclusione dalla CAS di Rovigo in data 3 agosto 1945 per rastrellamenti e collaborazionismo. Amnistiato il 12 luglio 1946), fascicolo 23 (imputato Berti Roberto, condannato a 4 anni 5 mesi 10 giorni in data 18 luglio 1945 dalla CAS di Rovigo per rastrellamenti e collaborazionismo. Amnistiato il 12 luglio 1946). Ivi, busta numero 2, cit., fascicolo 26 (imputato Lorenzo Masiero, la sentenza della CAS di Rovigo lo condannava a scontare 4 anni 5 mesi e 10 giorni di reclusione con sentenza 20 luglio 1945, per collaborazionismo e rastrellamenti. Amnistiato il 12 luglio 1946), fascicolo 27 (imputato Sarti Rino, condannato a 2 anni 11 mesi e 7 giorni con sentenza CAS Rovigo datata 25 luglio 1945, per collaborazionismo. Amnistiato il 12 luglio 1946), fascicolo 29 (imputato Aladino Lomi, condannato a 6 anni e 8 mesi dalla CAS di Rovigo in data 25 luglio 1945, per collaborazionismo e rastrellamenti. Amnistiato il 12 luglio 1946), fascicolo 33 (imputato Dante Peratello, condannato a 4 anni 5 mesi 10 giorni dalla CAS di Rovigo in data 26 luglio 1945 per collaborazionismo e rastrellamenti di patrioti. Amnistiato il 12 luglio 1946), fascicolo 35 (imputato Furlani Romualdo, condannato a 15 anni di reclusione dalla CAS di Rovigo in data 2 agosto 1945 per collaborazionismo. Amnistiato il 12 luglio 1946), fascicolo 41 (imputato Oreste Visentini, condannato a 4 anni e 7 mesi dalla CAS di Rovigo in data 8 agosto 1945 per collaborazionismo e membro delle GNR «rastrellatore». Amnistiato il 12 luglio 1946), fascicolo 42 (imputato Guido Ferraccioli, condannato a 3 anni e 4 mesi dalla CAS di Rovigo in data 9 agosto 1945, per collaborazionismo e rastrellamento sul fiume Tartaro. Amnistiato il 12 luglio 1946), fascicolo 43 (imputati Gino Zambelli, Rodolfino Caleffi, condannati a 5 anni dalla CAS di Rovigo il 9 agosto 1945 per collaborazionismo. Amnistiati il 12 luglio 1946).

<sup>941</sup> ASRo, sezione CAS *Rovigo*, busta numero 1, anno 1945, cit., fascicolo 14, imputato Bernardo Fontebasso.

Sezione speciale della Corte d'Assise ordinaria di Rovigo, presieduta dal medesimo Alessandri, il 12 luglio 1946 estinse interamente la pena.

A beneficiare della scarcerazione fu anche un certo Marco Bianchini<sup>942</sup>. Condannato a 5 anni di reclusione dalla CAS di Rovigo il 26 luglio 1945, ottenne la libertà con sentenza 12 luglio 1946 pronunciata dalla Sezione speciale della Corte d'Assise ordinaria. Cito tale processo per due motivi: il primo perché l'imputato godette dell'amnistia Togliatti pur avendo ricoperto la carica di capitano della GNR<sup>943</sup>, ed avendo partecipato - lui stesso lo confessò - a ben sette rastrellamenti<sup>944</sup>. Ma pure perché leggendo i documenti del processo non si può tralasciare una curiosa difesa, intrisa di confusione e falsificazioni, imbastita dall'imputato per cercare di discolarsi durante gli interrogatori. D'altra parte per il primo punto va notato che, seppur egli avesse rivestito cariche di rilievo a livello militare ed avesse partecipato a numerosi rastrellamenti, l'amnistia poteva "legittimamente" rimetterlo in libertà (come fu) poiché egli era stato condannato in primo grado ad appena 5 anni di reclusione: anche se la pena a 5 anni era la pena minima da scontare (sarebbe quindi dovuto rimanere in carcere), erano state condonate pene assai maggiori. Per ciò che riguarda le difese egli arrivò a giustificare la sua appartenenza alla Guardia nazionale repubblicana ed alle Brigate nere perché costretto, affermando di essere di religione<sup>945</sup> ebraica; sosteneva di esser stato obbligato ad arruolarsi nei corpi repubblicani, pena la deportazione in Germania. In realtà la giuria della CAS sapeva bene quanto queste affermazioni fossero semplici invenzioni (tanto che la Corte lo descrisse al contrario come «"iscritto da vecchia data" al PNF e squadrista» e registrando: «aderì

---

<sup>942</sup> ASRo, sezione CAS Rovigo, busta numero 2, anno 1945, cit., fascicolo 32, imputato Marco Bianchini.

<sup>943</sup> Il Bianchini confessò anche di essersi iscritto alle Brigate nere.

<sup>944</sup> ASRo, sezione CAS Rovigo, busta numero 2, anno 1945, cit., fascicolo 32, interrogatorio del Comitato di Liberazione nazionale di Lendinara, datato 30 giugno 1945. Alcune dichiarazioni del Bianchini sono: «comandavo un reparto di 40 uomini della Guardia del lavoro di stanza a Rovigo». «Ho comandato azioni di rastrellamento non ricordo se sei o sette volte [...]. Le località rastrelate sono state Badia Polesine, Bagnolo Po, Gavello, Castelmasa, Taglio di Po, Fratta Polesine e Caregnano».

<sup>945</sup> Le carte processuali riportano in realtà ancora il termine "razza" e più avanti di "tara razziale".

prontamente al PFR») <sup>946</sup>. Le confessioni del Bianchini vennero rapidamente smentite e messe in ridicolo dal presidente Alessandri che annotò nei verbali:

or è noto come per effetto delle leggi e dell'indirizzo invalso sotto il regime repubblicano, gli ebrei fossero tenuti indegni di appartenere al P.F.R. e in ogni modo indesiderabile la loro presenza negli organismi [...]; di conseguenza appare illogico quanto il Bianchini afferma [...] che egli abbia voluto [...] allontanare una eventuale minaccia di deportazione tenuta per la presenza di traccia di sangue ebraico nelle sue vene, con l'appronta, volenterosa ed sollecita adesione al nuovo partito e con zelo della non meno sollecita iscrizione nella G.N.R e nella B.N <sup>947</sup>.

In conclusione anche nella provincia rodigina la giustizia di transizione venne, quantomeno parzialmente, circoscritta nella sua efficacia. L'ammnistia venne estesa al di là dei limiti della sua effettiva applicabilità scagionando numerosi colpevoli rei di rastrellamenti, collaborazionismo, deportazioni in Germania <sup>948</sup> e violenze di ogni tipo. Trovo ulteriormente esemplificativo citare, almeno per gran parte dei processi e della giustizia, un caso apparso davanti alla giuria della CAS di Rovigo per descrivere la pervasività dell'ammnistia: il 18 luglio 1945 un certo Antonio Marangoni <sup>949</sup>, collaborazionista, rastrellatore, membro della "compagnia della morte" <sup>950</sup> e brigatista nero finì sul banco degli imputati; per le sue malefatte la Corte non solo lo condannò al carcere (anche se per soli 3 anni 8 mesi e 9 giorni) ma ci tenne a specificare nel verdetto finale che «il Marangoni non

---

<sup>946</sup> ASRo, sezione *CAS Rovigo*, busta numero 2, anno 1945, cit., fascicolo 32, verbale del dibattimento, datato 26 luglio 1945.

<sup>947</sup> Ibidem. Questo breve estratto ci permette nuovamente di sottolineare l'uso di termini e di allusioni razziali anche da parte delle giurie delle CAS dell'epoca. Si rammenterà la sentenza di condanna, riportata nel capitolo secondo, ad Alberto Santello la quale riportava parole non prive di razzismo anche da parte della Corte giudicante. Si rimanda nuovamente a ASVe, sezione *CAS Venezia*, busta numero 2, anno 1945, fascicolo 45, cit., sentenza della CAS, datata 28 agosto 1945.

<sup>948</sup> Su tale tema di segnala ad esempio un processo: ASRo, sezione *CAS Rovigo*, busta numero 2, anno 1945, cit., fascicolo 25, imputato Giuseppe Calapristi. L'imputato beneficiando dell'ammnistia (sentenza del 12 luglio 1946) non scontò i 10 anni di reclusione previsti dalla sentenza della CAS di Rovigo emessa il 9 agosto 1945. Sottoufficiale della GNR e comandante di stazione, il Calapristi aveva aderito ben presto al PFR. Lo stesso, come riportato nell'interrogatorio della Regia Questura di Rovigo (datato 26 giugno 1945) si era reso noto come «rastrellatore e bastonatore», nonché come complice di arresti di soldati inglesi e deportazione di civili in Germania.

<sup>949</sup> Ivi, fascicolo 21, imputato Antonio Marangoni.

<sup>950</sup> Tale brigata, comandata dal tenente Rinaldi, era famosa per le sue azioni in tutto il territorio locale. Lo dimostrano pure alcune considerazioni presenti nel fascicolo. Ibidem.

[poteva] sfuggire alle conseguenze penali di questo suo collaborazionismo [...]»<sup>951</sup>. In realtà sfuggì<sup>952</sup>, e fu solo uno dei tanti.

## **Scena seconda - La conclusione della defascistizzazione**

### *1. Gli ultimi provvedimenti di clemenza (fine degli anni '40 - primi anni '50) e lo svuotamento delle carceri*

Se i collaborazionisti ritenuti colpevoli, processati tra il 1945 e la primavera del 1946, scontarono qualche mese di carcere, per moltissimi altri, presentatisi in aula dopo il giugno dello stesso '46, il carcere fu solo un mero edificio visto dall'esterno: centinaia di uomini (ed alcune donne) giudicati colpevoli non scontarono alcun giorno di detenzione<sup>953</sup>. D'altra parte, va sottolineato, che non tutte le Corti applicarono il provvedimento d'amnistia con la stessa intensità (per quanto l'entità delle pene comminate fosse in ogni caso in calo), sia perché taluni giudici erano assai meno disposti ad abbandonare l'azione epurativa, sia per la pressione dell'opinione pubblica ancora presente in qualche città. Non si può dimenticare, inoltre, che il decreto presidenziale n. 4 non fu l'unica causa del declino della giustizia di transizione; già diverse Sezioni speciali avevano ammorbidito, rispetto alle CAS, la severità dei pronunciamenti tra la fine del 1945 e la prima metà del 1946: il passare dei mesi, l'allontanarsi della guerra, le pressioni della politica volte a chiudere la defascistizzazione - in particolare provenienti dai partiti più conservatori - e di una considerevole porzione della popolazione italiana<sup>954</sup>, contribuirono a superare rapidamente la spinta epurativa ritenuta troppo intensa. In quest'ottica va quindi ridimensionata la valutazione sull'operato di alcune Sezioni

---

<sup>951</sup> Ivi, sentenza della CAS, datata 18 luglio 1945.

<sup>952</sup> La sentenza della Sezione speciale della Corte d'Assise ordinaria datata 12 luglio 1946 lo scagionava da ogni reato applicando il decreto presidenziale n. 4/1946.

<sup>953</sup> Cfr. A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 270-272.

<sup>954</sup> Anche Verardo rammenta che le istanze popolari che reclamarono energicamente giustizia sembravano esaurirsi. Lo stesso autore sottolinea che «pur con alcune eccezioni, l'attenzione e la partecipazione alle pratiche punitive [venne] progressivamente meno». F. VERARDO, *Continuità e discontinuità nell'azione giudiziaria delle Corti d'assise straordinarie di Belluno, Treviso, Trieste e Udine*, in C. NUBOLA, P. PEZZINO, T. ROVATTI, (a cura di), *Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia. I processi presso le Corti d'assise e nei tribunali militari*, Il Mulino, Bologna, 2019, pp. 247-276.



speciali, le quali si allinearono sì ai dettami della Cassazione<sup>955</sup>, concedendo facilmente scarcerazioni e riduzioni di pena, ma non furono le uniche artefici della «corsa alla pacificazione»<sup>956</sup>, iniziata già da tempo e voluta da più parti.

Gli ultimi atti volti a far calare il sipario della giustizia italiana del dopoguerra, oltre a “grazie” elargite dai Ministri di Giustizia e dai Presidenti della Repubblica succedutisi nei vari anni, vennero emanati ad intervalli regolari tra la fine degli anni '40 e l'inizio degli anni '50. L'interesse per la defascistizzazione era ormai del resto diminuito sensibilmente e la «spinta propulsiva dell'antifascismo si era definitivamente esaurita»<sup>957</sup>. Ancora una volta non fu solo la magistratura a rendersi responsabile delle scarcerazioni e della chiusura dei conti col fascismo: gli atti di clemenza vennero infatti proposti dal governo, e solo successivamente vennero fatti eseguire dall'azione concreta dei giudici. Tra i numerosi provvedimenti di clemenza ricordo i due decreti presidenziali: il primo, Dpr. n. 32 del 9 febbraio 1948<sup>958</sup> ed il secondo, Dpr. n. 930 del 23 dicembre 1949<sup>959</sup>. Essi attenuarono, fino ad annullarle, le condanne emesse in primo grado<sup>960</sup>. Nello stesso febbraio 1948 si chiuse poi, definitivamente, l'epurazione nel settore della pubblica amministrazione<sup>961</sup>: questa decisione, riporta Woller,

[esaurì] il tentativo di chiamare alla sbarra i responsabili dei crimini più odiosi e di allontanare dagli importanti incarichi che ricoprivano al servizio dello stato e nella società le persone che più si erano compromesse con il passato regime e che quindi non avrebbero mai potuto condividere i principi su cui si fondava il nuovo ordine postfascista<sup>962</sup>.

---

<sup>955</sup> Allo stesso modo Martini sostiene che fu soprattutto la Corte di Cassazione a dare una spinta considerevole per l'applicazione dell'amnistia. La Corte Suprema si rese inoltre protagonista di ribaltamenti clamorosi di sentenze emesse a danno dei collaborazionisti dalle Sezioni speciali. A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., p. 285.

<sup>956</sup> Ivi, p. 271.

<sup>957</sup> Borghi riprende le parole di Achille Battaglia su questo punto. Vedi M. BORGHI, *Dall'insurrezione alla smobilitazione*, op. cit., p. 95.

<sup>958</sup> Decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 1948, n. 32, *Concessione di amnistia e di indulto per reati anonari, comuni e politici*.

<sup>959</sup> Decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1949, n. 930, *Concessione di indulto*.

<sup>960</sup> Cfr. M. BORGHI, *Dall'insurrezione alla smobilitazione*, op. cit., p. 95.

<sup>961</sup> Cfr. H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., p. 550.

<sup>962</sup> Ibidem.

Un tentativo che aveva cercato di coinvolgere centinaia di migliaia di persone, o forse più di un milione di individui, ma come altri fallì<sup>963</sup>. Nel 1948, infatti, quasi tutti i fascisti e collaborazionisti che, dopo l'estate del 1943,

avevano avuto in qualche modo a che fare con il processo di epurazione erano stati riabilitati sia giuridicamente che professionalmente e quindi non potevano più essere considerati cittadini di seconda classe<sup>964</sup>.

Pochi erano ancora considerati indegni di ricoprire un incarico al servizio dello stato. Da questo punto di vista appare doppiamente evidente il “fallimento” della giustizia poiché non solo, da una parte, moltissimi condannati (con prove evidenti a loro carico) vennero rilasciati dopo appena qualche mese di carcere, ma essi riuscirono pure a reinserirsi nella società. Questo reinserimento contrastava decisamente con le sentenze pronunciate dalle CAS e dalle Sezioni speciali delle Corti d'Assise ordinarie: ognuna di esse infatti specificava attraverso una breve frase posta al termine del verdetto, «l'interdizione perpetua [del reo] dai pubblici uffici»<sup>965</sup>.

Tra i numerosi condoni e benefici a favore dei collaborazionisti condannati, il più noto, però, è certamente il decreto presidenziale n. 922 del 19 dicembre 1953 definito “amnistia Azara”<sup>966</sup>. Questo provvedimento sanciva l'indulto per tutti coloro che si erano macchiati di reati politici fino al 18 giugno 1948. A proporlo era stato proprio Antonio Azara, magistrato fascista e notoriamente razzista (sostenitore delle “leggi razziali” e membro della rivista “Diritto razzista”), in quell'anno Ministro di Grazia e giustizia del governo presieduto da Giuseppe Pella. Tale decreto n. 922, congiunto alla legge n. 921 sulla liberazione condizionale<sup>967</sup>, emanata giusto il giorno precedente 18 dicembre 1953, «determinò la scarcerazione dei collaborazionisti che erano ancora reclusi»<sup>968</sup>.

---

<sup>963</sup> Ibidem.

<sup>964</sup> Ibidem.

<sup>965</sup> ASVe, sezione *CAS Venezia*, buste 1-24, anni 1945-1947, ASRo, sezione *CAS Rovigo*, buste 1-24, anni 1945-1947.

<sup>966</sup> Decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 1953, n. 922, *Concessione di amnistia e di indulto*, in «Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana». Il testo online può essere consultato al sito <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1953/12/21/053U0922/sg>, visitato in data 3 ottobre 2020.

<sup>967</sup> Legge n. 921 del 18 dicembre 1953, *Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia ed indulto*, in «Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana». Il testo online può essere consultato al sito <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:Legge:1953-12-18:921>, visitato in data 3 ottobre 2020.

<sup>968</sup> Cfr. A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., pp. 291-292.

Questi ultimi due interventi normativi (amnistia Azara<sup>969</sup> e legge n. 921/1953) affiancati al decreto presidenziale n. 460 dell'11 luglio 1959<sup>970</sup>, estesero definitivamente a tutti i condannati (compresi i latitanti), i benefici<sup>971</sup> delle scarcerazioni e delle amnistie. In questo modo in carcere non rimase più nessuno, e la giustizia del dopoguerra così si concluse<sup>972</sup>.

---

<sup>969</sup> Tale amnistia è stata definita da Woller come un «provvedimento talmente ampio e “benevolo” che di fatto pose rapidamente fine al problema della resa dei conti giudiziaria con il fascismo». H. WOLLER, *I conti con il fascismo*, op. cit., p. 549.

<sup>970</sup> Decreto del Presidente della Repubblica del 11 luglio 1959, n. 460, *Concessione di amnistia e indulto*.

<sup>971</sup> M. BORGHI, *Dall'insurrezione alla smobilitazione*, op. cit., p. 95.

<sup>972</sup> In realtà si è aperta negli anni '90 e 2000 una nuova stagione di processi per crimini di guerra. In particolare tale periodo è iniziato con il processo a Erich Priebke nel 1995, grazie al ritrovamento di numerose carte e fascicoli del tempo archiviati ad esempio a Palazzo Cesi. Altri processi sono stati istruiti dalla procura di La Spezia tra il 2002 e 2008 per le stragi di Sant'Anna di Stazzema e Marzabotto. Questi processi hanno visto come imputati numerosi (ormai anziani) ex militari dell'esercito nazista e delle truppe SS: la Germania si è però sempre rifiutata di estradare in Italia i suoi cittadini condannati e non ha nemmeno fatto scontare le sentenze nel suo Paese; si è in aggiunta opposta alle richieste di risarcimento per le vittime. Si veda a tal proposito l'intervento di P. PEZZINO, *Processare il nemico? I tribunali militari in Italia dopo la Seconda guerra mondiale*, op. cit., pp. 382-386 e L. KLINKHAMMER, *La punizione dei crimini di guerra tedeschi in Italia dopo il 1945*, in G. E. RUSCONI, H. WOLLER, (a cura di), *Italia e Germania 1945-2000. La costruzione dell'Europa*, Il Mulino, Bologna, 2005, pp. 75-90.



## Conclusioni

### 1. Amnistia, memoria e oblio

Concludiamo questo studio sulla giustizia di transizione mettendo in luce nuovamente alcune delle più importanti trasformazioni che il decreto presidenziale n. 4/1946 comportò, trasformazioni che, seppur risalenti ad oltre un settantennio fa, allungano le ombre fino ad oggi.

La scelta di emanare l'amnistia rappresentò un atto politico teso a sancire un accordo per dimenticare<sup>973</sup>, rimuovere un passato scomodo e difficile, in nome di una convivenza e di una ricostruzione democratica. «I lutti [sostiene Rovatti] finché sono apertamente ricordati, non è immaginabile che possano sopirsi per dar finalmente pace alle vittime»<sup>974</sup>. Ma che fosse necessario dimenticare le vittime e le violenze per ricucire i brandelli del Paese appare singolare e drammatico: la società avrebbe forse potuto superare il fascismo attraverso differenti canali di giustizia, diritto e risarcimento, non coincidenti con una politica dell'oblio? Amnistiare le colpe del biennio 1943-1945 non significò, del resto, cancellarle. D'altra parte come sottolinea Mirco Dondi «la punizione implica e impone il ricordo, l'amnistia richiede l'oblio»<sup>975</sup>. E l'Italia, possiamo in buona parte affermare oggi, seguì proprio questa linea.

A proposito di questi aspetti di memoria e oblio, legati alla costituzione degli stati e delle nazioni, tornano in mente le note pagine di un saggio ben precedente gli anni qui trattati, ma che sembrano ben adattarsi al periodo di ricostruzione della società e di giustizia transitoria di cui ci siamo occupati. L'autore è Ernest Renan e la lezione a cui faccio riferimento venne tenuta dall'autore francese alla Sorbona nel 1882; essa ha per titolo *Che cos'è una nazione?* Com'è noto Renan, nelle sue pagine, individuava come essenziali, al fine di tenere unito un popolo, da una parte una memoria comune, condivisa, basata sui sacrifici e le imprese eroiche<sup>976</sup> e dall'altra l' "oblio":

---

<sup>973</sup> T. ROVATTI, *Tra giustizia legale e giustizia sommaria*, op. cit., p. 45.

<sup>974</sup> *Ibidem*.

<sup>975</sup> M. DONDI, *La lunga liberazione*, op. cit., p. 60.

<sup>976</sup> «Una nazione è un'anima, un principio spirituale. Due cose, che in realtà sono una cosa sola, costituiscono quest'anima e questo principio spirituale; una è nel passato l'altra è nel presente. Una è il comune possesso di una ricca eredità di ricordi; l'altra è il consenso attuale, il desiderio di vivere insieme, la volontà di continuare a far valere l'eredità ricevuta insieme». E. RENAN, *Che cos'è una nazione?*, Donzelli, Roma, 1993, p. 19.

«L'essenza di una nazione sta nel fatto che tutti i suoi individui condividano un patrimonio comune, ma anche nel fatto che tutti abbiano dimenticate molte altre cose»<sup>977</sup>. Come l'individuo non sopravviverebbe se non ricorresse a una certa dose di oblio per dimenticare le proprie esperienze traumatiche e violente, così l'identità collettiva nazionale, rammentava Renan, doveva trovare un equilibrio tra il ricordo e la dimenticanza che cancellasse gli eventi traumatici sostanzialmente insuperabili in altro modo. Proseguiva Renan:

L'oblio, e dirò persino l'errore storico, costituiscono un fattore essenziale nella creazione di una nazione, ed è per questo motivo che il progresso degli studi storici rappresenta spesso un pericolo per le nazionalità. La ricerca storica, infatti, riporta alla luce i fatti di violenza che hanno accompagnato l'origine di tutte le formazioni politiche, anche di quelle le cui conseguenze sono state benefiche: l'unità si realizza sempre in modo brutale<sup>978</sup>.

Alla luce di queste parole, le vicende della memoria pubblica nel periodo che abbiamo esaminato sembrano in qualche modo aderire alle dinamiche tracciate da Renan. L'amnistia Togliatti rappresentò uno dei fondamenti di questa generale rimozione, in ogni caso individuata come necessaria - nella visione dell'epoca - alla ricostruzione di una società lacerata dalla guerra civile e profondamente segnata dall'esperienza del Ventennio fascista. In aggiunta l'applicazione dell'"amnistia propria"<sup>979</sup> non consentì di far luce su una serie di reati di estrema gravità: «venne così a determinarsi un rilevante vuoto conoscitivo, colmato da una verità giudiziaria di facciata»<sup>980</sup>, o incompleta. Se lo studio del collaborazionismo fascista può essere oggi arricchito dalle informazioni contenute nei processi istruiti, prima dell'amnistia Togliatti, dalle Corti d'Assise straordinarie e dalle Sezioni speciali, le scarcerazioni seguite all'applicazione del decreto presidenziale n. 4 e le conseguenti mancate aperture di molti altri fascicoli hanno consegnato all'oblio atti, notizie e colpe dei militi nazisti e fascisti e dei loro collaborazionisti<sup>981</sup>. Su questo

---

<sup>977</sup> Ivi, p. 8.

<sup>978</sup> Ivi, p. 7.

<sup>979</sup> Ovvero l'amnistia applicata ad un reato non ancora giudicato.

<sup>980</sup> M. FRANZINELLI, *L'amnistia Togliatti*, op. cit., p. 50.

<sup>981</sup> Come rammenta Franzinelli, in molti cercarono di cancellare le prove del loro passato, del loro collaborazionismo, e del loro coinvolgimento con il regime. I fondi archivistici vennero individuati come uno dei bersagli di questa politica. Inoltre non poche furono le tracce false lasciate posteriormente la fine della guerra che dimostravano una

tema è utile rammentare l'analisi di Denis Mack Smith: «una conseguenza di questa amnistia è rappresentata dal fatto che essa ha determinato una consistente lacuna negli annali della storia, una lacuna facilmente comprensibile, ma che ha lasciato nell'oblio diverse lezioni utilizzabili per l'avvenire del Paese».<sup>982</sup>

La frenesia di voltare pagina è piuttosto ben fotografata dai dati: al 31 luglio 1946, appena un mese dopo la promulgazione del provvedimento, avevano già goduto dei benefici quasi 220.000 persone<sup>983</sup>. Un numero a dir poco sbalorditivo che non passò inosservato; Ernesto Rossi, in un suo commento a Gaetano Salvemini, espresse subito il suo scetticismo sull'atto di clemenza osservando come quasi tutti i gerarchi fascisti fossero usciti di prigione: «per me non è una dimostrazione di forza della repubblica, ma una dimostrazione di imbecillità e di incoscienza dei repubblicani»<sup>984</sup>.

Non mancarono attacchi alla magistratura che, se indubbiamente aveva interpretato le nuove disposizioni favorendo non poco gli ex collaborazionisti, non si poteva considerare, d'altra parte, come unica artefice della “giustizia mancata”; si univano ad essa infatti le scelte della classe politica e dei legislatori<sup>985</sup> (questi ultimi abili a redigere un testo d'amnistia poco chiaro e in questo modo ampiamente interpretabile ed applicabile secondo le necessità). È innegabile tuttavia che pure una considerevole parte della popolazione spinse a favore di sviluppi contrari al giustizialismo delle CAS: si era voluto epurare la società, ma il desiderio cessò ben presto. In fondo, la magistratura e la politica non fecero che dare concretezza a richieste di amnesia invocate da un cospicuo e crescente numero di cittadini. Guido Neppi Modona fornisce un'interpretazione assai calzante del rapporto Paese-amnistia-memoria:

emerge [...] l'affresco complessivo di una nazione che ha tenacemente e pervicacemente rifiutato di fare i conti con le colpe più indegne e vergognose del proprio passato fascista, consumate sia in patria che nei vari teatri di

---

collaborazione, mai avvenuta, con le file dell'antifascismo. Si rimanda a M. FRANZINELLI, *Delatori. Spie e confidenti anonimi*, op. cit., pp. 304-315.

<sup>982</sup> D. MACK SMITH, *La storia manipolata*, Roma-Bari, Laterza, 1998, p. 28.

<sup>983</sup> M. FRANZINELLI, *L'amnistia Togliatti*, op. cit., p. 55.

<sup>984</sup> Ivi, p. 56.

<sup>985</sup> Ivi, pp. 55-56.

guerra, mediante un processo di rimozione che oggi [...] appare inconcepibile e sciagurato, credo unico tra le nazioni europee coinvolte nella tragedia dell'occupazione nazista<sup>986</sup>.

In questo processo di rimozione l'amnistia, sottolinea ancora il giurista ed ex vicepresidente della Corte Costituzionale, «non fu la causa esclusiva, ma costituì un tassello, sia pure assai rilevante, di una trama più vasta, sorta ben prima di quel provvedimento di clemenza e destinata a protrarsi ben oltre i suoi effetti immediati»<sup>987</sup>; come detto le Sezioni speciali, sin dall'ottobre '45, e la Cassazione avevano invertito progressivamente la rotta della giustizia di transizione.

Un velo di silenzio scese in questo modo su responsabili e responsabilità gravissime, come la collaborazione italiana al genocidio degli ebrei e i massacri dovuti all'occupazione fascista nei territori balcanici e in precedenza quelli africani<sup>988</sup>. Questa «rimozione individuale e collettiva» delle colpe avvenne su molteplici piani: «politico, militare, diplomatico, memorialistico, storiografico»<sup>989</sup> e cancellò gran parte dell'eredità con la quale avremmo dovuto fare ampiamente i conti<sup>990</sup>: si trattò di uno dei «peccati di memoria», per utilizzare il titolo di un saggio di Michele Battini<sup>991</sup>, di cui l'Italia deve ancora discolparsi. «L'indifferenza verso crimini così odiosi», sottolinea Franzinelli, «non soltanto garantì l'impunità ai loro autori ma lasciò» spesso «le proprietà ebraiche a chi se n'era impadronito in forza delle leggi razziali»<sup>992</sup>. E sul tema di memoria, rimozione e oblio Franzinelli ricorda sconsolatamente che ancora oggi «il dato più doloroso [...] è la generale dimenticanza delle pesanti responsabilità dei cittadini italiani che mandarono gli ebrei a morte tradendone la presenza ai tedeschi o ai fascisti»<sup>993</sup>.

---

<sup>986</sup> G. NEPPI MODONA, *Una riflessione sull'amnistia Togliatti*, op. cit., p. 383.

<sup>987</sup> Ivi, p. 384.

<sup>988</sup> Si veda in particolare C. DI SANTE, (a cura di), *Italiani senza onore: i crimini in Jugoslavia e i processi negati (1941-1951)*, op. cit., 2005, e F. FOCARDI, *Il cattivo tedesco e il bravo italiano*, op. cit.

<sup>989</sup> S. LEVIS SULLAM, *I carnefici italiani*, op. cit., p. 114.

<sup>990</sup> Rimando anche al saggio F. FOCARDI, *La percezione della Shoah in Italia nell'immediato dopoguerra: 1945-1947*, in M. FLORES, S. LEVIS SULLAM, A.-M. MATARD-BONUCCI, E. TRAVERSO, (a cura di), *Storia della Shoah in Italia. Vicende, memorie, rappresentazioni*, vol. II, UTET, Torino, 2010, pp. 11-35.

<sup>991</sup> M. BATTINI, *Peccati di memoria. La mancata Norimberga italiana*, Laterza, Roma-Bari, 2003.

<sup>992</sup> M. FRANZINELLI, *Delatori. Spie e confidenti anonimi*, op. cit., p. 307. Lo stesso autore rammenta che solo alla fine degli anni Novanta si è avviata l'indagine sulle confische e i furti di beni degli ebrei.

<sup>993</sup> Ivi, p. 308. Proprio per invertire questa rotta, volta a dimenticare (o coprire) i carnefici del genocidio e ricordare solo le vittime, Simon Levis Sullam specifica «negli ultimi anni troppo spesso si è parlato soltanto dei salvatori, correndo così il rischio che sulla scena appaiano solo le vittime e i giusti e restino invece in modo crescente, se non definitivamente nell'ombra i persecutori». S. LEVIS SULLAM, *I carnefici italiani*, op. cit., p. 14.



È utile sottolineare che l'amnistia Togliatti - non unica causa, ma concausa - si inserì comunque in un più ampio quadro di «pacificazione sociale»<sup>994</sup> iniziato da tempo; il decreto presidenziale n. 4 non era che il terzo provvedimento in ordine cronologico in tale ambito. Esso seguì infatti un'amnistia sui delitti dei partigiani e degli antifascisti introdotta con Regio decreto legge 5 aprile 1944, n. 96, e l'amnistia per reati politici commessi dagli antifascisti durante il fascismo introdotta con decreto legge luogotenenziale del 17 novembre 1945, n. 719<sup>995</sup>. Questi ultimi due provvedimenti di clemenza, rivolti a favore del fronte resistenziale, sommati al decreto presidenziale n. 4 del giugno 1946, completarono un quadro di scarcerazioni e di notevoli riduzioni delle pene. Inoltre l'amnistia Togliatti non fu che uno dei più importanti protagonisti di una “politica dell'oblio” che venne confermata anche nel corso degli anni '50, e che si allungò attraverso vicende diverse - pur non rappresentando una tendenza univoca nei decenni più recenti - fino alle soglie degli anni 2000<sup>996</sup>.

## 2. *Le ombre della giustizia e il ruolo dello storico*

I provvedimenti esaminati negli ultimi due capitoli di questo studio, emanati tra il giugno del 1946 ed il luglio del 1959, conclusero una stagione di giustizia iniziata, seppur molto lentamente, già nell'estate del 1943. Inizialmente l'impulso determinato dalle CAS all'iter dei processi dimostra l'efficacia e l'intensità dell'epurazione nel primo periodo successivo alla fine del conflitto (in particolare tra la seconda metà del 1945 e l'anno successivo), tanto che si è concordi nel non parlare di una complessiva “giustizia mancata”. L'operato delle CAS che giudicarono, nei primi mesi ed in gran parte dell'Italia, migliaia di imputati in breve tempo, che condannarono a morte alcuni aguzzini di Salò (rammento ancora che tali esecuzioni capitali furono le ultime pronunciate dallo

---

<sup>994</sup> G. FORNASARI, *Giustizia di transizione e diritto penale*, op. cit., p. 22.

<sup>995</sup> *Ibidem*.

<sup>996</sup> Pensiamo a quello che è stato definito come “armadio della vergogna”, rinvenuto nel 1994 a Palazzo Cesi-Gaddi a Roma. In questo armadio vennero trovati diversi fascicoli che testimoniavano stragi e crimini di guerra. Per un'ampia trattazione sul tema rimando a M. FRANZINELLI, *Le stragi nascoste: impunità e rimozione dei crimini di guerra nazifascisti 1943-2001*, Mondadori, Milano, 2002.

Stato italiano), che denunciarono parte dei crimini repubblicani<sup>997</sup> di fronte alla popolazione, sono elementi che fanno considerare positivamente il generale lavoro delle Assise straordinarie, come pure positivamente è stata vista la loro istituzione al fine di circoscrivere le “ansie di giustizia e i desideri di vendetta”<sup>998</sup> della popolazione in un periodo di forti violenze e trasformazioni. Se le CAS avevano assunto uno spirito deciso nella punizione dei collaborazionisti, gli sviluppi successivi fecero registrare tuttavia un notevole cambio di direzione sul terreno della defascistizzazione, sviluppi che contrastano con l’idea di una giustizia esaustiva<sup>999</sup> e si avvicinano piuttosto all’idea di una giustizia parzialmente incompleta; Sezioni speciali, Cassazione romana, amnistie e indulti, interessi politici e istanze popolari cambiarono volto all’epurazione. Tutto ciò contribuì all’esito, descritto, di fine anni ’40: rilascio di numerosissimi seviziatori e criminali, che sarebbero dovuti rimanere in carcere secondo le sentenze delle Assise straordinarie per 20-30 anni, e scarcerazione di tutti coloro che si erano macchiati di reati “meno gravi”<sup>1000</sup>. È probabile che lo svuotamento totale delle carceri, dovuto ai decreti di amnistia e indulto, rispondesse anche al progetto di una costruzione della memoria, come più volte ricordato, orientata ad una raffigurazione diversa dalla realtà in linea con una costruzione di un “mito autoassolutorio”<sup>1001</sup>. La percezione radicatasi nelle menti della popolazione italiana nel dopoguerra, grazie ad abili rimodellazioni della

---

<sup>997</sup> Per repubblicani si intende chiaramente, come già detto in precedenza, appartenenti alla Repubblica sociale italiana.

<sup>998</sup> Riprendo qui le parole di T. ROVATTI, *Ansia di giustizia e desiderio di vendetta. Esperienze di punizione nell'Italia del Centro-nord, 1945-1946*, op. cit.

<sup>999</sup> In molti hanno infatti individuato negli esiti della giustizia di transizione sfumature tutt’altro che positive, in contrasto con la recente interpretazione che, come detto, descriverebbe la giustizia del dopoguerra come non mancata. Secondo questa interpretazione Galante Garrone ha definito l’epurazione alla stregua di una “burletta” e sulla stessa linea Achille Battaglia ha parlato di una giustizia “fallita”. A. GALANTE GARRONE, *Il fallimento dell’epurazione. Perché?*, in D. ROY PALMER, *Processo ai fascisti. 1943-1948: storia di un’epurazione che non c’è stata*, Rizzoli, Milano, 1996, p. XIV e A. BATTAGLIA, *Giustizia e politica nella giurisprudenza*, op. cit. Rammento anche l’analisi di Lorenzo Gardumi, il quale, specificamente per il territorio trentino, sostiene ragionevolmente: «un’azione giudiziaria in larga parte “incompiuta”». L. GARDUMI, *La Corte d’assise straordinaria di Trento (1945-1947). Giudicare il collaborazionismo in un’ex “provincia” del Reich*, op. cit., p. 298.

<sup>1000</sup> Si arrivò a considerare in alcuni casi i collaborazionisti non più come criminali ma come vittime: lo spirito era davvero cambiato. Ne parla, riprendendo le condanne dei fascisti in tribunali militari Alleati, C. NUBOLA, *I reclusi di Procida. Condannati dai tribunali militari alleati*, in C. NUBOLA, P. PEZZINO, T. ROVATTI, (a cura di), *Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia. I processi presso le Corti d’assise e nei tribunali militari*, Il Mulino, Bologna, 2019, pp. 335-360.

<sup>1001</sup> Utilizzo qui direttamente le parole del titolo del saggio di F. FOCARDI, L. KLINKHAMMER, *La rimozione dei crimini di guerra dell’Italia fascista: la nascita di un mito autoassolutorio*, in L. GOGLIA, R. MORO, L. NUTI, (a cura di), *Guerra e pace nell’Italia del Novecento. Politica estera, cultura politica, e correnti dell’opinione pubblica*, Il Mulino, Bologna, 2016, pp. 251-290.

memoria, ha fortemente mutato e dimenticato gran parte delle responsabilità dell'Italia in guerra e delle colpe degli italiani durante il fascismo<sup>1002</sup>.

Del resto la giustizia epurativa presentò sin dal principio notevoli criticità: in particolare già il Regio decreto legge n. 134/1944, che istituiva per la prima volta il reato di collaborazionismo<sup>1003</sup>, semplificava e minimizzava la responsabilità di molti italiani. Si è infatti messo in evidenza come l'espressione "collaborazionismo col tedesco invasore" adottata dal decreto n. 134 e poi utilizzata nel corso di tutto l'iter epurativo ponesse in secondo piano i delitti perpetrati dai fascisti di Salò poiché considerati funzione di quelli commessi dai nazisti<sup>1004</sup>. È evidente invece che il reato di collaborazionismo con i tedeschi, considerato solo in parte per i suoi esiti drammatici dalle Corti giudicanti, in realtà celava crimini compiuti generalmente in modo autonomo dai militi della RSI. L'estate 1946, con l'amnistia Togliatti, aprì quindi nel complesso quella che è stata definita da Mirco Dondi come «la grande falla»<sup>1005</sup> della giustizia italiana: migliaia di sentenze pronunciate dalle CAS vennero annullate e la parentesi più rigorosa della giustizia epurativa si concluse. Molti collaborazionisti della RSI tornarono non solo a integrarsi indisturbati nella società, ma riuscirono a recuperare posizioni lavorative cancellando o nascondendo il loro recente passato. Altri ebbero ancora più fortuna inaugurando persino carriere politiche. Un caso minore e periferico ma significativo è, ad esempio, quello ricostruito da Dondi: Luciano Luberti conosciuto come il "boia di Albenga", responsabile con altri commilitoni di numerose uccisioni di civili, arresti arbitrari,

---

<sup>1002</sup> Segnalo solo alcuni studi: F. FOCARDI, *Il cattivo tedesco e il bravo italiano*, op. cit., BATTINI, *Peccati di memoria. La mancata Norimberga italiana*, op. cit., F. FOCARDI, *Il vizio del confronto. L'immagine del fascismo e del nazismo in Italia e la difficoltà di fare i conti con il proprio passato*, op. cit., pp. 91-121, A. DEL BOCA, *Italiani brava gente?*, op. cit., C. DI SANTE, (a cura di), *Italiani senza onore: i crimini in Jugoslavia e i processi negati (1941-1951)*, op. cit., A. STRAMACCIANI, *Crimini di guerra. Storia e memoria del caso italiano*, Laterza, Roma-Bari, 2016, F. FOCARDI, *Criminali di guerra in libertà. Un accordo segreto tra Italia e Germania federale, 1949-1955*, Carocci, Roma, 2008, G. CONTINI, F. FOCARDI, M. PETRICIOLI, (a cura di), *Memoria e rimozione. I crimini di guerra del Giappone e dell'Italia*, Viella, Roma, 2010, L. BALDISSARA, *Giudizio e castigo. La brutalizzazione della guerra e le contraddizioni della "giustizia politica"*, op. cit., pp. 5-73, M. FRANZINELLI, *Le stragi nascoste: impunità e rimozione dei crimini di guerra nazifascisti 1943-2001*, op. cit., P. CAROLI, *Che cosa è il fascismo? Prove di confronto con il passato. Dalle Corti d'assise straordinarie al disegno di legge Fiano*, in C. NUBOLA, P. PEZZINO, T. ROVATTI, (a cura di), *Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia. I processi presso le Corti d'assise e nei tribunali militari*, Il Mulino, Bologna, 2019, pp. 125-142.

<sup>1003</sup> Rimando al primo capitolo di questo contributo.

<sup>1004</sup> Vedi F. FOCARDI, *Il vizio del confronto. L'immagine del fascismo e del nazismo in Italia e la difficoltà di fare i conti con il proprio passato*, op. cit., e A. MARTINI, *Dopo Mussolini*, op. cit., p. 305.

<sup>1005</sup> M. DONDI, *La lunga liberazione*, op. cit., p. 69.

rastrellamenti, sevizie e massacri di partigiani, che dopo aver scontato sette anni di carcere beneficiò dell'amnistia nel 1953<sup>1006</sup>. «Nonostante questo passato da carnefice Luberti [riuscì] a inserirsi nell'organizzazione politica del sottobosco democristiano»<sup>1007</sup>. Eclatanti risultarono poi le scarcerazioni di esponenti di primo piano di Salò: Junio Valerio Borghese, a capo di una delle più violente formazioni della RSI (la X Mas) e responsabile di numerosi crimini di guerra, ottenne la libertà già nel febbraio 1949 per diventare presidente del neonato Movimento sociale italiano<sup>1008</sup> nei primi anni '50<sup>1009</sup>. Il comandante della GNR Renato Ricci fu liberato nel 1950; il Ministro delle Forze armate della RSI Rodolfo Graziani venne scarcerato all'inizio degli anni '50 e divenne anch'egli, successivamente, Presidente del MSI<sup>1010</sup>. Questi protagonisti della fase più cruenta del fascismo secondo le prime norme sul collaborazionismo avrebbero potuto e forse dovuto essere condannati alla pena capitale: in realtà scontarono appena qualche anno di reclusione<sup>1011</sup> e come altri furono abili a reinserirsi nei partiti e, in alcuni casi, nelle istituzioni. A fronte di tutto ciò c'è da chiedersi quali siano stati i sentimenti di molti cittadini alla notizia che i responsabili della fase più cruenta del fascismo - e in alcuni casi persino i più noti e feroci aguzzini -, annullate le sentenze pronunciate dai tribunali, venivano rimessi in libertà: non è difficile ipotizzare una certa riprovazione e delusione. È vero d'altra parte che gli sviluppi della giustizia risposero in gran parte alle esigenze della politica e della società di allora: persino la comunità ebraica, nel dopoguerra, non avanzò rivendicazioni o proteste di fronte alla mancata condanna dei delatori e dei collaborazionisti del genocidio.

---

<sup>1006</sup> Ivi, p. 68.

<sup>1007</sup> Ibidem.

<sup>1008</sup> Mario Isnenghi definisce l'MSI un incostituzionale "partito fascista" che ha cambiato la sua prima lettera rispetto alla sigla RSI. La M iniziale (che sta per Movimento) risponde a due necessità: la prima evitare l'imputazione di essere definito un nuovo partito; la seconda per recuperare, dice Isnenghi, i fascisti rimasti monarchici. Lo stesso autore vede una notevole continuità tra la simbologia scelta dal nuovo Movimento e i simboli della Repubblica sociale italiana. M. ISNENGI, *Storia d'Italia. I fatti e le percezioni dal Risorgimento alla società dello spettacolo*, Laterza, Roma-Bari, 2011, pp. 565-566.

<sup>1009</sup> Sul processo a Junio Valerio Borghese rimando a Z. O. ALGARDI, *Processo ai fascisti*, op. cit., pp. 127-180, ed a R. CANOSA, *Storia dell'epurazione in Italia*, op. cit., pp. 366-369.

<sup>1010</sup> Ancora una volta rimando, per una più ampia trattazione del processo a Graziani, a R. CANOSA, *Storia dell'epurazione in Italia*, op. cit., pp. 369-373.

<sup>1011</sup> M. DONDI, *La lunga liberazione*, op. cit., pp. 68-69.

Concludo con una considerazione: lo storico non è chiamato oggi a vestire i panni del giudice ma è tenuto, attraverso un'opera di mediazione tra il presente ed il passato<sup>1012</sup>, a riportare fedelmente e criticamente gli avvenimenti accaduti dentro e fuori le aule di giustizia<sup>1013</sup>. Un periodo storico così complesso deve essere analizzato coscientemente, descritto e compreso, non moralisticamente giudicato. In questa sede pertanto non abbiamo inteso certo sostituirci alla magistratura o dare un giudizio di valore sulla giustizia del tempo; il fine è stato invece quello di ricostruire nel modo più accurato la complessità, gli interrogativi, le lacerazioni e i tentativi di riconciliazione di quegli anni per contribuire a gettare luce su un recente passato, importante e tragico ma soprattutto posto alle origini della nostra società democratica<sup>1014</sup>.

---

<sup>1012</sup> L. BALDISSARA, *Giudizio e castigo. La brutalizzazione della guerra e le contraddizioni della "giustizia politica"*, op. cit., p. 6.

<sup>1013</sup> Rimando a qualche riferimento sul metodo di ricerca dello storico in relazione a quello adottato dal giudice: M. BLOCH, *Apologia della storia o Mestiere di storico*, op. cit., M. BLOCH, *Critica storica e critica della testimonianza*, discorso pronunciato al Liceo d'Amiens nel 1914, reperibile al sito [https://moodle2.units.it/pluginfile.php/182830/mod\\_resource/content/1/Bloch\\_critica\\_testimonianze\\_1914.pdf](https://moodle2.units.it/pluginfile.php/182830/mod_resource/content/1/Bloch_critica_testimonianze_1914.pdf), consultato in data 3 ottobre 2020, P. CALAMANDREI, *Il giudice e lo storico*, in «Rivista di diritto processuale civile», Cedam, Padova, 1939, numero 2, pp. 105-128, C. GINZBURG, *Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine al processo Sofri*, Feltrinelli, Milano, 2006, I. ROSONI, *Verità storica e verità processuale. Lo storico diventa perito*, in «Acta Histriae», 1, Capodistria, 2011, pp. 127-140.

<sup>1014</sup> Una giustizia transitoria che ha lasciato vuoti di memoria alle generazioni successive e non ha mai permesso, come ormai in molti sostengono, di fare "i conti con il fascismo" in modo davvero esaustivo. Una prova è dettata dal fatto che ancora oggi la legge n. 211 del 20 luglio 2000, istitutiva del "Giorno della Memoria", nei suoi due articoli non cita mai la parola "fascismo". A distanza di oltre cinquant'anni dalla fine del regime dittatoriale l'Italia non ha ancora fatto complessivamente i conti col proprio passato. Ne parla Simon Levis Sullam in un suo intervento del 18 gennaio 2016 a Palazzo Giustinian-Morosini di Mirano: <https://www.youtube.com/watch?v=T-mh279qcUU>, consultato in data 3 ottobre 2020.



## Fonti e Bibliografia della tesi

- *Fonti inedite*

### *Fondi archivistici*

1. Archivio di Stato di Rovigo, sezione *Corte d'Assise straordinaria di Rovigo*, anni 1945-1947.
2. Archivio di Stato di Venezia, sezione *Corte d'Assise straordinaria di Venezia*, anni 1945-1947.

- *Fonti edite*

### *Legislazione*

3. Regio decreto legge n. 29/B: *Defascistizzazione delle amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale.*
4. Regio decreto legge 26 maggio 1944 n. 134: *Punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.*
5. Decreto legge luogotenenziale n. 159: *Sanzioni contro il fascismo*, 27 luglio 1944.
6. Decreto legge luogotenenziale n. 142: *Istituzione di Corti straordinarie di Assise per i reati di collaborazione con i tedeschi*, 22 aprile 1945.
7. Decreto legge luogotenenziale n. 625: *Modificazione alle norme sulle sanzioni contro il fascismo*, 5 ottobre 1945.
8. Decreto legislativo luogotenenziale del 12 aprile 1946, n. 201, *Testo delle disposizioni per la punizione dei delitti fascisti e per la repressione di alcune attività fasciste.*
9. Decreto Presidenziale n. 4, 22 giugno 1946, *Amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari.*

10. Decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato del 26 giugno 1947, n. 529, *Cessazione del funzionamento delle Sezioni speciali delle Corti d'Assise*.
11. Decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 1948, n. 32, *Concessione di amnistia e di indulto per reatiannonari, comuni e politici*.
12. Decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1949, n. 930, *Concessione di indulto*.
13. Legge n. 921 del 18 dicembre 1953, *Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia ed indulto*.
14. Decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 1953, n. 922, *Concessione di amnistia e di indulto*.
15. Decreto del Presidente della Repubblica del 11 luglio 1959, n. 460, *Concessione di amnistia e indulto*.
16. Legge n. 211 del 20 luglio 2000, *Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti*", pubblicata in «Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana» n. 177 del 31 luglio 2000.

- *Documenti editi e memorialistica*

41. R. BATTAGLIA, *Un uomo, un partigiano*, Il Mulino, Bologna, 2004.
42. M. BORGHI, A. REBERSCHEGG, (a cura di), *Fascisti alla sbarra. L'attività della Corte d'Assise Straordinaria di Venezia 1945 - 1947*, Istituto veneziano per la storia della resistenza e della società contemporanea e Comune di Venezia, Venezia, 1999.
43. C. DI SANTE, (a cura di), *Italiani senza onore: i crimini in Jugoslavia e i processi negati (1941-1951)*, Ombre Corte, Verona, 2005.



44. G. GRASSI, *Verso il governo del popolo. Atti e documenti del Clnai 1943/1946*, (a cura di), Feltrinelli, Milano, 1977.
45. G. GRASSI, P. LOMBARDI, *Democrazia al lavoro. I verbali del CLN lombardo (1945-1946)*, Le Monnier, Firenze, 1981.
46. R. GRAZIANI, *Una vita per l'Italia: "Ho difeso la Patria"*, Garzanti, Milano, 1948.
47. F. MAISTRELLO, *Processo ai fascisti del rastrellamento del Grappa. Corte d'Assise straordinaria di Treviso, 1947*, Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea della Marca Trevigiana, Caselle di Sommacampagna, 2014.
48. P. NENNI, *Tempo di guerra fredda. Diari 1943-1956*, a cura di G. NENNI, D. ZUCARO, Milano, 1981.
49. D. R. PERETTI GRIVA, *Esperienze di un magistrato*, Einaudi, Torino, 1956.
50. G. SPARAPAN, *Fascisti e collaborazionisti in Polesine, le sentenze di Corte d'Assise negli anni 1945-47*, Marsilio, Padova, 1991.
- *Bibliografia degli studi*
51. G. ALBANESE, *La marcia su Roma*, Laterza, Roma-Bari, 2006.
52. Z. O. ALGARDI, *Processo ai fascisti*, Vallecchi Editore, Firenze, 1992.
53. H. ARENDT, *La banalità del male*, Feltrinelli, Milano, 2019.
54. L. BALDISSARA, *Giudizio e castigo. La brutalizzazione della guerra e le contraddizioni della "giustizia politica"*, in L. BALDISSARA, P. PEZZINO, (a cura di), *Giudicare e punire, L'ancora del Mediterraneo*, Napoli, 2005.
55. A. M. BANTI, *L'età contemporanea. Dalla Grande Guerra a oggi*, Laterza, Roma-Bari, 2009.
56. P. BARILE, U. DE SIERVO, *Sanzioni contro il fascismo ed il neofascismo*, in «Nuovissimo digesto italiano», vol. XVI, UTET, Torino, 1975.

57. A. BATTAGLIA, *Giustizia e politica nella giurisprudenza*, in A. BATTAGLIA, (a cura di), *Dieci anni dopo (1945-1955). Saggi sulla vita democratica italiana*, Laterza, Bari, 1955.
58. M. BATTINI, *Peccati di memoria. La mancata Norimberga italiana*, Laterza, Roma-Bari, 2003.
59. L. BERNARDI, *Il fascismo di Salò nelle sentenze della magistratura piemontese*, in L. BERNARDI, G. NEPPI MODONA, S. TESTORI, (a cura di), *Giustizia penale e guerra di liberazione*, Franco-Angeli, Milano, 1984.
60. S. BERTOLDI, *Contro Salò. Vita e morte del regno del Sud*, Bompiani, Milano, 1984.
61. M. BLOCH, *Apologia della storia o Mestiere di storico*, Einaudi, Torino, 2009.
62. G. BOBBO, *La Resistenza a Venezia e nella sua terraferma*, in G. ALBANESE, M. BORGHI, (a cura di), *Memoria resistente. La lotta partigiana a Venezia e provincia nel ricordo dei protagonisti. Interviste e testimonianze*, Nuovadimensione, Portogruaro, 2005.
63. I. BOLZON, F. VERARDO, *Profittatori di guerra. i crimini contro gli ebrei nei processi della Corte d'Assise Straordinaria di Trieste (1945-1947)*, in «Contemporanea», 4, (2018).
64. L. BORDONI, *La sentenza Basile e il dibattito sul funzionamento delle Corti d'assise straordinarie lombarde*, in C. NUBOLA, P. PEZZINO, T. ROVATTI, (a cura di), *Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia. I processi presso le Corti d'assise e nei tribunali militari*, Il Mulino, Bologna, 2019.
65. M. BORGHI, *Dall'insurrezione alla smobilitazione. Due anni di giustizia straordinaria a Venezia (giugno 1945 – dicembre 1947)*, in M. BORGHI, A. REBERSCHEGG, (a cura di), *Fascisti alla sbarra. L'attività della Corte d'Assise Straordinaria di Venezia 1945 - 1947*, Istituto veneziano per la storia della resistenza e della società contemporanea e Comune di Venezia, Venezia, 1999.
66. R. BOTTA, *Il senso del rigore. Il codice morale della giustizia partigiana*, in M. LEGNANI, F. VENDRAMINI, (a cura di) *Guerra, guerra di liberazione, guerra civile*, Franco Angeli, Milano, 1990.

67. P. CALAMANDREI, *Il giudice e lo storico*, in «Rivista di diritto processuale civile», Cedam, Padova, 1939, numero 2.
68. R. CANOSA, *Storia dell'epurazione in Italia. Le sanzioni contro il fascismo 1943-1948*, Baldini e Castoldi, Milano, 1999.
69. R. CANOSA, P. FEDERICO, *La magistratura in Italia dal 1945 a oggi*, Il Mulino, Bologna, 1974.
70. P. CAROLI, *La giustizia di transizione in Italia. L'esperienza dopo la seconda guerra mondiale*, Tesi di Dottorato, anno accademico 2015/2016, relatore E. Fronza.
71. ID., *Che cosa è il fascismo? Prove di confronto con il passato. Dalle Corti d'assise straordinarie al disegno di legge Fiano*, in C. NUBOLA, P. PEZZINO, T. ROVATTI, (a cura di), *Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia. I processi presso le Corti d'assise e nei tribunali militari*, Il Mulino, Bologna, 2019.
72. A. CASELLATO, *Il figlio dell'eroe. Una fonte orale*, in S. LUZZATTO, (a cura di), *Prima Lezione di metodo storico*, Laterza, Roma-Bari, 2010.
73. A. CASSATELLA, *Oltre lo Stato fascista? Aspetti giuridici dei procedimenti di epurazione*, in F. CORTESE, (a cura di), *Resistenza e diritto pubblico*, Firenze University Press, Firenze, 2016.
74. F. CHABOD, *L'Italia contemporanea 1918-1948*, Torino, Einaudi, 1961.
75. G. CONTINI, F. FOCARDI, M. PETRICIOLI, (a cura di), *Memoria e rimozione. I crimini di guerra del Giappone e dell'Italia*, Viella, Roma, 2010.
76. G. CRAINZ *Il dolore e la collera: quella lontana Italia del 1945*, in «Meridiana», nn. 22-23, 1995.
77. ID., *L'ombra della guerra. il 1945, l'Italia*, Feltrinelli, Milano, 2014.
78. A. DEMANDT, *Processare il nemico. Da Socrate a Norimberga*, Einaudi, Torino, 1996.
79. G. DE MATTEO, *Vita a rischio di un magistrato. Da piazzale Loreto a via Fani*, Edizioni Paoline, Milano, 1993.

80. S. DE NARDI, *La Resistenza della (e nella) magistratura ordinaria all'imposizione di giurare fedeltà alla Repubblica Sociale Italiana*, in F. CORTESE, (a cura di), *Resistenza e diritto pubblico*, Firenze University Press, Firenze, 2016.
81. A. DEL BOCA, *Italiani, brava gente?*, Beat Editore, Milano, 2014.
82. M. DONDI, *Piazzale Loreto*, in M. ISNENGI, (a cura di), *I luoghi della memoria. Simboli e miti dell'Italia unita*, Laterza, Roma-Bari, 1996.
83. ID., *La lunga liberazione. Giustizia e violenza nel dopoguerra italiano*, Editori Riuniti, Roma, 1999.
84. N. ELIAS, *Il processo di civilizzazione*, Il Mulino, Bologna, 1987.
85. M. FINCARDI, *Gli italiani e l'attesa di un bombardamento della capitale 1940-1943*, in «Italia contemporanea», n. 263, 2011.
86. F. FOCARDI, *Il vizio del confronto. L'immagine del fascismo e del nazismo in Italia e la difficoltà di fare i conti con il proprio passato*, in G. E. RUSCONI, H. WOLLER, (a cura di), *Italia e Germania 1945-2000. La costruzione dell'Europa*, Il Mulino, Bologna, 2005.
87. ID., *Criminali di guerra in libertà. Un accordo segreto tra Italia e Germania federale, 1949-1955*, Carocci, Roma, 2008.
88. ID., *La percezione della Shoah in Italia nell'immediato dopoguerra: 1945-1947*, in M. FLORES, S. LEVIS SULLAM, A.-M. MATARD-BONUCCI, E. TRAVERSO, (a cura di), *Storia della Shoah in Italia. Vicende, memorie, rappresentazioni*, vol. II, UTET, Torino, 2010.
89. ID., *Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle colpe della seconda guerra mondiale*, Laterza, Bari, 2013.
90. F. FOCARDI, L. KLINKHAMMER, *La rimozione dei crimini di guerra dell'Italia fascista: la nascita di un mito autoassolutorio*, in L. GOGLIA, R. MORO, L. NUTI, (a cura di), *Guerra e pace nell'Italia del Novecento. Politica estera, cultura politica, e correnti dell'opinione pubblica*, Il Mulino, Bologna, 2016.

91. G. FOCARDI, *Le sfumature del nero: sulla defascistizzazione dei magistrati*, in «Passato e Presente», 64, 2005.
92. ID., *Magistratura e fascismo. L'amministrazione della giustizia in Veneto, 1920-1945*, Marsilio, Venezia, 2012.
93. ID., *Arbitri di una giustizia politica: i magistrati tra dittatura fascista e la Repubblica democratica*, in C. NUBOLA, G. FOCARDI, (a cura di), *Nei tribunali. Pratiche e protagonisti della giustizia di transizione nell'Italia repubblicana*, Il Mulino, Bologna, 2015.
94. ID., *Sotto la toga con la camicia nera? Presidenti onorari per una giustizia straordinaria*, in C. NUBOLA, P. PEZZINO, T. ROVATTI, (a cura di), *Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia. I processi presso le Corti d'assise e nei tribunali militari*, Il Mulino, Bologna, 2019.
95. G. FORNASARI, *Giustizia di transizione e diritto penale*, Giappichelli Editore, Torino, 2013.
96. M. FRANZINELLI, *Le stragi nascoste: impunità e rimozione dei crimini di guerra nazifascisti 1943-2001*, Mondadori, Milano, 2002.
97. ID., *Il 25 luglio*, in M. ISNENGGHI, (a cura di), *I luoghi della memoria. Personaggi e date dell'Italia unita*, Laterza, Roma-Bari, 2007.
98. ID., *Delatori. Spie e confidenti anonimi: l'arma segreta del regime fascista*, Feltrinelli, Milano, 2012.
99. ID., *L'amnistia Togliatti. 1946. Colpo di spugna sui crimini fascisti*, Feltrinelli, Milano, 2016.
100. ID., *La giustizia fascista e le sue vittime (1927-1943)*, Mondadori, Milano, 2017.
101. ID., *Tortura. Storie dell'occupazione nazista e della guerra civile (1943-45)*, Mondadori, Milano, 2018.
102. D. GAGLIANI, *Violenze di guerra e violenze politiche. Forme e culture della violenza nella Repubblica sociale italiana*, in L. BALDISSARA, P. PEZZINO, (a cura di), *Crimini e memorie*

- di guerra: violenza contro le popolazioni e politiche del ricordo*, L'Ancora del Mediterraneo, Napoli, 2004.
103. A. GALANTE GARRONE, *Il mite giacobino. Conversazione su libertà e democrazia raccolta da Paolo Borgna*, Donzelli, Roma, 1994.
104. ID., *Il fallimento dell'epurazione. Perché?*, in D. ROY PALMER, *Processo ai fascisti. 1943-1948: storia di un'epurazione che non c'è stata*, Rizzoli, Milano, 1996.
105. L. GARDUMI, *La Corte d'assise straordinaria di Trento (1945-1947). Giudicare il collaborazionismo in un'ex "provincia" del Reich*, in C. NUBOLA, P. PEZZINO, T. ROVATTI, (a cura di), *Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia. I processi presso le Corti d'assise e nei tribunali militari*, Il Mulino, Bologna, 2019.
106. C. GENTILE, *I crimini di guerra tedeschi in Italia 1943-1945*, Einaudi, Torino, 2015.
107. P. GINSBORG, *Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi. Società e politica 1943-1988*, vol. I, Einaudi, Torino, 1989.
108. C. GINZBURG, *Spie. Radici di un paradigma indiziario*, in C. GINZBURG, *Miti, emblemi, spie*, Einaudi, Torino, 1986.
109. ID., *Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine al processo Sofri*, Feltrinelli, Milano, 2006.
110. P. GIOVANNINI, M. PALLA, (a cura di), *Il fascismo dalle mani sporche. Dittatura, corruzione, affarismo*, Laterza, Roma-Bari, 2019.
111. M. ISNENGI, *L'esposizione della morte*, in G. RANZATO, (a cura di), *Guerre fratricide. Le guerre civili in età contemporanea*, Bollati Boringhieri, Torino, 2004.
112. ID., *Storia d'Italia. I fatti e le percezioni dal Risorgimento alla società dello spettacolo*, Laterza, Roma-Bari, 2011.
113. G. JESU, *I processi per collaborazionismo in Friuli*, in «Storia contemporanea in Friuli», n. 7, 1976.
114. T. JUDT, *Postwar. La nostra storia 1945-2005*, Laterza, Roma-Bari, 2017.

115. L. KLINKHAMMER, *La punizione dei crimini di guerra tedeschi in Italia dopo il 1945*, in G. E. RUSCONI, H. WOLLER, (a cura di), *Italia e Germania 1945-2000. La costruzione dell'Europa*, Il Mulino, Bologna, 2005.
116. S. LEVIS SULLAM, *La rinascita del partito fascista a Venezia (1943). Cronaca e spunti interpretativi*, in «Venetica», vol. XII, 5, 1996.
117. ID., *I carnefici italiani. Scene dal genocidio degli ebrei, 1943-1945*, Feltrinelli, Milano, 2015.
118. K. LOWE, *Il continente selvaggio. L'Europa alla fine della Seconda guerra mondiale*, Laterza, Roma-Bari, 2012.
119. D. MACK SMITH, *La storia manipolata*, Roma-Bari, Laterza, 1998.
120. A. MARTINI, *Dopo Mussolini. I processi ai fascisti e ai collaborazionisti (1944-1953)*, Viella, Roma, 2019.
121. M. MAZOWER, *Le ombre dell'Europa. Democrazie e totalitarismi nel XX secolo*, Garzanti, Milano, 1998.
122. G. MELIS, *Note sull'epurazione dei ministri, 1944-1946*, in «Ventunesimo secolo», n. 4, 2003, pp. 17-52.
123. A. MENICONI, *Storia della magistratura italiana*, Il Mulino, Bologna, 2012.
124. L. MERCURI, *L'epurazione in Italia 1943-1948*, L'arciere, Cuneo, 1988.
125. R. MILA, *Giustizia di transizione a Forlì: l'attività della Corte d'assise straordinaria (1945-1947)*, in C. NUBOLA, P. PEZZINO, T. ROVATTI, (a cura di), *Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia*, Il Mulino, Bologna, 2019.
126. M. MILLAN, *Squadrisimo e squadristi nella dittatura fascista*, Viella, Roma, 2004.
127. A. S. MONGHINI, *Il ritorno della giuria è deprecabile*, in «Rivista penale», vol. 1946.
128. S. MORGAN, *Rappresaglie dopo la Resistenza. L'eccidio di Schio tra guerra civile e guerra fredda*, Mondadori, Milano 2002.

129. G. NEPPI MODONA, *I problemi della continuità dell'amministrazione della giustizia dopo la caduta del fascismo*, in L. BERNARDI, G. NEPPI MODONA, S. TESTORI, (a cura di), *Giustizia penale e guerra di liberazione*, Franco-Angeli, Milano, 1984.
130. ID., *La magistratura dalla Liberazione agli anni Cinquanta*, in AA. VV. *Istoria dell'Italia repubblicana*, vol. III, Einaudi, Torino, 1997.
131. ID., *Una riflessione sull'amnistia Togliatti: in margine alla ricerca di Mimmo Franzinelli*, in M. FRANZINELLI, *L'amnistia Togliatti. 1946. Colpo di spugna sui crimini fascisti*, Feltrinelli, Milano, 2016.
132. C. NUBOLA, *Fasciste di Salò. Una storia giudiziaria*, Laterza, Roma-Bari, 2016.
133. EAD., *I reclusi di Procida. Condannati dai tribunali militari alleati*, in C. NUBOLA, P. PEZZINO, T. ROVATTI, (a cura di), *Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia. I processi presso le Corti d'assise e nei tribunali militari*, Il Mulino, Bologna, 2019.
134. C. NUBOLA, P. PEZZINO, T. ROVATTI, *Giudici, criminali di guerra, collaborazionisti. Esperienze di giustizia di transizione in Italia*, in C. NUBOLA, P. PEZZINO, T. ROVATTI, (a cura di), *Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia. I processi presso le Corti d'assise e nei tribunali militari*, Il Mulino, Bologna, 2019.
135. G. OLIVA, *I vinti e i liberati. 8 settembre 1943 – 25 aprile 1945. Storia di due anni*, Mondadori, Milano, 1994.
136. ID., *La resa dei conti. Aprile – maggio 1945: foibe, piazzale Loreto e giustizia partigiana*, Mondadori, Milano, 1999.
137. A. OSTI GUERRAZZI, *Caino a Roma. I complici romani della Shoah*, Cooper Editore, Roma, 2005.
138. C. PAVONE, *Alle origini della Repubblica. Scritti su fascismo, antifascismo e continuità dello Stato*, Bollati Boringhieri, Torino, 1995.
139. ID., *Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza*, Bollati Boringhieri, Torino, 2006.



140. S. PELI, *La Resistenza in Italia. Storia e critica*, Einaudi, Torino, 2004.
141. P. PEZZINO, *Processare il nemico? I tribunali militari in Italia dopo la Seconda guerra mondiale*, in C. NUBOLA, P. PEZZINO, T. ROVATTI, (a cura di), *Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia. I processi presso le Corti d'assise e nei tribunali militari*, Il Mulino, Bologna, 2019.
142. L. POMPEO D'ALESSANDRO, *Per uno studio delle sentenze della Corte d'Assise straordinaria di Milano. Il giudizio sulla Repubblica sociale italiana e sulla sua classe dirigente*, in C. NUBOLA, P. PEZZINO, T. ROVATTI, (a cura di), *Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia*, Il Mulino, Bologna, 2019.
143. A. PORTELLI, *L'ordine è già stato eseguito. Roma, le Fosse Ardeatine, la memoria*, Donzelli, Roma, 2004.
144. P. P. PORTINARO, *I conti con il passato. Vendetta, amnistia, giustizia*, Feltrinelli, Milano, 2011.
145. G. RANZATO, (a cura di), *Guerre fratricide. Le guerre civili in età contemporanea*, Bollati Boringhieri, Torino, 1994.
146. ID., *Il linciaggio di Carretta, Roma 1944. Violenza politica e ordinaria violenza*, Il Saggiatore, Milano, 1997.
147. M. REBERSCHAK, *Epurazioni. Giustizia straordinaria, giustizia ordinaria, giustizia politica*, in *Processi ai fascisti*, in «Venetica», XII (1998), 3<sup>a</sup> serie, n. 1.
148. E. RENAN, *Che cos'è una nazione?*, Donzelli, Roma, 1993.
149. A. G. RICCI, *Le fonti sul collaborazionismo dell'Archivio centrale dello Stato*, in L. CAJANI, B. MANTELLI, (a cura di), *Una certa Europa. Il collaborazionismo con le potenze dell'Asse 1939-45*, Annali della Fondazione «Luigi Micheletti», Brescia, 1992.
150. I. ROSONI, *Verità storica e verità processuale. Lo storico diventa perito*, in «Acta Histriae», 1, Capodistria, 2011.

151. T. ROVATTI, *Politiche giudiziarie per la punizione dei delitti in Italia*, in «Italia contemporanea», n. 254, 2009.
152. EAD., *Leoni vegetariani. La violenza fascista durante la RSI*, Clueb, Bologna, 2011.
153. EAD., *Tra giustizia legale e giustizia sommaria. Forme di punizione del nemico nell'Italia del dopoguerra*, in C. NUBOLA, G. FOCARDI, (a cura di), *Nei tribunali. Pratiche e protagonisti della giustizia di transizione nell'Italia repubblicana*, Il Mulino, Bologna, 2015.
154. EAD., *La violenza dei fascisti repubblicani. Fra collaborazionismo e guerra civile*, in G. FULVETTI, P. PEZZINO, (a cura di), *Zone di guerra, geografie di sangue. L'Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia (1943-1945)*, Il Mulino, Bologna, 2017.
155. EAD., *Ansia di giustizia e desiderio di vendetta. Esperienze di punizione nell'Italia del Centro-nord, 1945-1946*, in E. ACCIAI, G. PANVINI, C. POESIO, T. ROVATTI, (a cura di), *Oltre il 1945. Violenza, conflitto sociale e ordine pubblico nel dopoguerra europeo*, Viella, Roma, 2017.
156. EAD., *Lo specchio della giustizia fascista. Il giudizio sui membri dei tribunali straordinari*, in C. NUBOLA, P. PEZZINO, T. ROVATTI, (a cura di), *Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia. I processi presso le Corti d'assise e nei tribunali militari*, Il Mulino, Bologna, 2019.
157. D. ROY PALMER, *Processo ai fascisti. 1943-1948: storia di un'epurazione che non c'è stata*, Rizzoli, Milano, 1996.
158. P. SARACENO, *Le "epurazioni" della magistratura in Italia. Dal Regno di Sardegna alla Repubblica 1848-1951*, in «Clio», 29, (1993).
159. ID., *I magistrati italiani tra fascismo e repubblica. Brevi considerazioni su un'epurazione necessaria ma impossibile*, «Clio», 35, (1999).
160. G. SCHWARZ, *Tu mi devi seppellir. Riti funebri e culto nazionale alle origini della Repubblica*, UTET, Torino, 2010.

161. G. SOLARO, *La giustizia partigiana*, in «Istituto milanese per la storia della resistenza e del movimento operaio», Annali 4, Franco Angeli, Milano, 1995.
162. M. STORCHI *Il sangue dei vincitori. Saggio sui crimini fascisti e i processi del dopoguerra (1945-1946)*, Aliberti Editore, Reggio Emilia, 2003.
163. A. STRAMACCIONI, *Crimini di guerra. Storia e memoria del caso italiano*, Laterza, Roma-Bari, 2016.
164. F. TACCHI, *Difendere i fascisti? Avvocati e avvocate nella giustizia di transizione*, in C. NUBOLA, G. FOCARDI, (a cura di), *Nei tribunali. Pratiche e protagonisti della giustizia di transizione nell'Italia repubblicana*, Il Mulino, Bologna, 2015.
165. Y. TERNON, *Lo stato criminale. I genocidi del XX secolo*, Corbaccio, Milano, 1997.
166. L. VALIANI, *Tutte le strade conducono a Roma*, Il Mulino, Bologna, 1995.
167. F. VERARDO, *La Corte d'Assise Straordinaria di Udine e i processi per collaborazionismo in Friuli 1945-1947*, Tesi di Dottorato, anno accademico 2015/2016, relatore prof. G. Corni.
168. ID., *Continuità e discontinuità nell'azione giudiziaria delle Corti d'assise straordinarie di Belluno, Treviso, Trieste e Udine*, in C. NUBOLA, P. PEZZINO, T. ROVATTI, (a cura di), *Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia. I processi presso le Corti d'assise e nei tribunali militari*, Il Mulino, Bologna, 2019.
169. H. WOLLER, *I conti con il fascismo. L'epurazione in Italia 1943-1948*, Il Mulino, Bologna, 1996.
- *Sitografia* (i siti sono stati verificati in data 3 ottobre 2020)
170. Atlante delle stragi nazifasciste in Italia, [http://www.straginazifasciste.it/?page\\_id=363](http://www.straginazifasciste.it/?page_id=363).
171. M. BLOCH, *Critica storica e critica della testimonianza*, discorso pronunciato al Liceo d'Amiens nel 1914, reperibile al sito [https://moodle2.units.it/pluginfile.php/182830/mod\\_resource/content/1/Bloch\\_critica\\_testimonianze\\_1914.pdf](https://moodle2.units.it/pluginfile.php/182830/mod_resource/content/1/Bloch_critica_testimonianze_1914.pdf).

172. Intervento di Paolo Pezzino a Palazzo Spinola del 18 aprile 2019 reperibile al sito <https://www.youtube.com/watch?v=l91s5zVkWsU&t=82s>.
173. Intervento di Simon Levis Sullam a Palazzo Giustinian-Morosini di Mirano del 18 gennaio 2016 reperibile al sito: <https://www.youtube.com/watch?v=T-mh279qcUU>.
174. Rivista «Diritto Razzista»,  
[http://questionegiustizia.it/doc/diritto\\_razzista\\_fasc\\_1\\_2\\_1939.pdf](http://questionegiustizia.it/doc/diritto_razzista_fasc_1_2_1939.pdf).
175. Voce “Ettore Casati” a cura di Giorgio Rebuffa in  
[http://www.treccani.it/enciclopedia/ettore-casati\\_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/ettore-casati_(Dizionario-Biografico)/).